COLLEZIONE OFFICIALE DELLE LEGGI E DECRETI DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE...

Emilia-Romagna

Digitized by Google

Digitized by Google

COLLEZIONE OFFICIALE

DELLE

LEGGI E DECRETI

DEL

GOVERNO DELLE ROMAGNE

dal 12 Giugno all'8 Dicembre 1859

Bologna — Regia Tipografia
1860.

Digitized by Google

Digitized by Google

5.8.539

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI, DECRETI ED ALTRI ATTI

CONTENUTI IN QUESTA COLLEZIONE

GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

dal 12 Giugno all' 11 Luglio 1859

(N. 1 al 58)

— 12 *Giugno* 1859 —

1. — La Magistratura Comunale di Bologna nomina una *Giunta Provvisoria di Governo* perchè conservi l'ordine pubblico — Parte I, N. 1, pag. 5.

— 12 *detto* —

2. — Detta Giunta si costituisce in potere, ed invoca la *Dittatura* del Re di Piemonte — Parte I, N. 2 e 3, pag. 6 e 7.

— 13 *detto* —

3. — Nomina del Conte Annibale Ranuzzi ad Intendente della provincia di Bologna colle attribuzioni della cessata Legazione — Parte III, N. 1, pag. 3.

— 13 *detto* —

4. Il corpo dei Gendarmi è sciolto ed organizzato sotto il nome di Veliti — Parte III, N. 2, pag. 4.

— 13 *detto* —

5. Sono proibiti i giornali e scritti politici, ed il *Monitore di Bologna* è detto organo ufficiale del Governo — Parte II, N. 1, pag. 3.

— 13 *detto* —

6. — È nominata una commissione d'arruolamento, e sono aperti i ruoli per l'iscrizione dei volontari — Parte II, N. 2, pag. 4.

Digitized by Google

— 13 *Giugno* 1859 —

7. — Viene instituita una commissione consultiva di Finanze — Parte II, N. 3, pag. 5.

— 13 *detto* —

8. I magistrati ed impiegati governativi attualmente in ufficio sono confermati — Parte II, N. 4, pag. 6.

— 13 *detto* —

9. — Gli atti dei magistrati e dei notai debbono essere intestati = *In Nome della Giunta Provvisoria di Governo* = Come debbono eseguirsi le sentenze — Parte II, N. 5, pag. 7.

— 14 *detto* —

10. — Una guardia provvisoria è instituita nella città e provincia di Bologna — Parte II, N. 6, pag. 9.

— 15 *detto* —

11. — Una parte del già sciolto corpo dei Gendarmi è passato nel corpo dei Veliti — Parte III, N. 3, pag. 3.

— 16 *detto* —

12. — La commissione di arruolamento annuncia dove tiene la sua residenza — Parte II, N. 7, pag. 10.

— 17 *detto* —

13. — L' esportazione dei bestiami e carni fresche e salate è dichiarata libera a norma della tariffa. Parte II, N. 8, pag. 12.

— 17 *detto* —

14. — Tutti i militari d'ogni grado ed arma sono confermati nella loro anzianità di servizio — Parte II, N. 9, pag. 14.

— 17 *detto* —

15. — È istituita una scuola provvisoria pei tamburi — Parte III, N. 4, pag. 6.

— 17 *etto* —

16. — I tribunali, i giusdicenti e governatori, gli ufficiali dei battisteri ed i parrochi rilascieranno gratis i certificati chiesti dai volontari — Parte III, N. 5, pag. 7.

— 21 *detto* —

17. — Sono posti in libertà i detenuti o condannati per causa o motivo politico semprechè non sieno responsabili per contravvenzione a delitti comuni. Parte II, N. 10, pag. 15.

— 22 *detto* —

18. — Una commissione è istituita per ricevere le offerte per la guerra — Parte II, N. 11, pag. 16.

Digitized by Google

— 24 *Giugno* 1859 —

19. — Le truppe di qualunque arma sono assoggettate al codice militare Piemontese — Parte II, N. 12, pag. 17.

— 24 *e* 25 *detto* —

20. — Proclami e comunicazioni relative ai fatti militari accaduti in Perugia — Parte I, N. 4, 5, 6 e 7, pag. 8 all'11.

— 27 *detto* —

21. — I pegni esistenti nel Monte di Pietà di Bologna sono restituiti alle famiglie più povere che hanno figli o fratelli nei volontari — Parte III, N. 6, pag. 8.

— 27 *detto* —

22. — Sono aperti i ruoli per la iscrizione dei volontari — Parte III, N. 7, pag. 9.

— 28 *detto* —

23. — Gl' impiegati civili e governativi che si sono inscritti n ruoli per la guerra dell' indipendenza non saranno tolti dai quadri degli impiegati — Parte II, N. 13, pag. 18.

— 28 *detto* —

24. — Il Velite che abbandona il suo posto è considerato diser tore — Parte II, N. 14, pag. 19.

— 28 *detto* —

25. — La lira italiana avrà corso legale tanto per le casse pub bliche quanto pei privati — Parte II, N. 15, pag. 20.

— 29 *detto* —

26. — È formata una batteria d'artiglieria da campo — Parte III, N. 8, pag. 10.

— 29 *detto* —

27. — È aperto il ruolo per la formazione del corpo dei Veliti — Parte III, N. 9, pag. 11.

— 30 *detto* —

28. — Indirizzo della Giunta a S. M. l' Imperatore Napoleone III non che altro al Re Vittorio Emanuele II del quale s' in voca la dittatura, e risposta di S. E. il Conte di Cavour — Parte I, N. 8, 9, 10, pag. 12, 13 14 e 16.

— 30 *detto* —

29. — Avviso per l'acquisto di cavalli atti al servizio militare — Parte III, N. 10, pag. 15.

— 1 *Luglio* 1859 —

30. — Ai militari di qualunque arma è proibito di abbandonar il servizio senza legale motivo — Parte II, N. 16, pag. 22e

Digitized by Google

— 2 *Luglio* 1859 —

31. — Il corpo dei Veliti è eguagliato a quello dei RR. Carabinieri Piemontesi — Parte III, N. 11, pag. 16.

— 6 *detto* —

32. — Circolare relativa all'arruolamento volontario per la guerra dell' indipendenza — Parte I, N. 12, pag. 17.

— 6 *detto* —

33. — La università, i collegi, i ginnasi ed ogni altro stabilimento governativo di pubblica istruzione, compresi gli stabilimenti municipali non che le scuole private sono poste sotto l' immediata dipendenza della Giunta Centrale di Governo — Parte II, N. 17, pag. 23.

— 7 *detto* —

34. — La commissione d' arruolamento è esonerata da' suoi incombenti e sono designati i luoghi dove i volontari debbono iscriversi — Parte II, N. 18, pag. 24.

— 8 *detto* —

35. — Tutte le licenze da caccia e di ritenzione d' armi vetite in addietro concesse sono annullate - Parte III, N. 12, pag. 17.

— 9 *detto* —

36. — Riduzione sui dazii delle merci già esistenti nelle dogane delle quattro provincie — Parte II, N. 19, pag. 26.

— 11 *detto* —

37. — Monsignor Trombetti è esonerato da ogni ufficio nell' Università di Bologna — Parte III, N. 13, pag. 18.

— 11 *detto* —

38. — Si partecipa l' arrivo in Bologna del marchese Massimo D' Azeglio — Parte I, N. 14, pag. 15.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL MARCHESE MASSIMO D' AZEGLIO

dall' 11 Luglio al 6 Agosto 1859

(N. 39 al 61)

— 11 *Luglio* 1859 —

39. — Il marchese Massimo d'Azeglio viene nelle Romagne colla qualifica di Commissario Straordinario del Re di Sardegna — Parte I, N. 13, pag. 20.

Digitized by Google

— 14 *Luglio* 1859 —

40. — La Giunta Centrale di Governo depone nelle mani del marchese Massimo d'Azeglio ogni suo mandato — Parte I, N. 14, pag. 25.

— 15 *detto* —

41. — Il marchese Massimo d'Azeglio accetta il potere rassegnatogli dalla Giunta Centrale di Governo. Nomina in via provvisoria i Gerenti alle sezioni di Finanza, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e Commercio, della Istruzione Pubblica e della Guerra — Parte I, N. 15, pag. 26.

— 15 *detto* —

42. — S'ordina l'istituzione di un consiglio di stato — Parte II, N. 20, pag. 27.

— 16 *detto* —

43. — Gli atti dei giudici e dei tribunali, dei notai e delle magistrature debbono essere intestati = *In Nome del Commissario Straordinario per le Romagne* = Parte II, N. 21, pag. 28.

— 16 *detto* —

44. — Il Commissario marchese d'Azeglio parte da Bologna per Torino, e durante la sua assenza delega le sue attribuzioni al Colonnello Falicon già incaricato degli affari della guerra — Parte III, Appendice pag. 43.

— 16 *detto* —

45. — I consigli e le magistrature esistenti sono sciolte e le Intendenze e le Giunte sono facoltizzate a nominare nei singoli comuni commissioni municipali provvisorie le quali sono incaricate dell'amministrazione comunale — Parte II, N. 22, pag. 29.

— 19 *detto* —

46. — Regolamento per l'istituzione di un consiglio di Stato — Parte II, N. 23, pag. 30.

— 20 *detto* —

47. — Nomina dei Commissari Straordinari per Ferrara, Forlì e Ravenna — Parte II, N. 24, pag. 33.

— 20 *detto* —

48. — È istituita una guardia nazionale in tutti i comuni delle provincie delle Romagne — Parte II, N. 25. pag. 34.

— 20 *detto* —

49. — L'ordinamento dei municipii del 31 Gennaio 1849 è chiamato in vigore — Parte II, N. 32, pag. 49.

Digitized by Google

— 23 *Luglio* 1859 —

50. — Il dazio doganale viene ridotto sopra diversi articoli — Parte II, N. 26, pag. 38.

— 25 *detto* —

51. — Disposizioni relative alla settima rata della dativa reale, e creazione di un debito nazionale di sei milioni di lire — Parte II, N. 27, pag. 40.

— 25 *detto* —

52. — Gli stabilimenti e le fondazioni di Pubblica Beneficenza sono posti sotto la tutela del potere governativo — Parte II, N. 28, pag. 44.

— 25 *detto* —

53. — Regolamento organico per la guardia nazionale — Parte II, N. 33, pag. 73.

— 26 *detto* —

54. — Le funzioni amministrative e politiche sono dichiarate incompatibili colle giudiziarie — Parte II, N. 29, pag. 45.

— 28 *detto* —

55. — Le leggi e i regolamenti civili e di procedura vigenti sono aboliti, e ad essi s'ordina di sostituire il Codice Napoleone Civile, Organico e di Procedura del Regno d'Italia. (Questa disposizione non ebbe effetto) — Parte II, N. 30, pag. 46.

— 28 *detto* —

56. — Il marchese d'Azeglio cessa dall'ufficio di Commissario Straordinario presso i popoli delle Romagne — Parte I, N. 16, pag. 28.

— 29 *detto* —

57. — Una provvisoria commissione comunale è nominata in Bologna — Parte I, N. 17, pag. 30.

— 29 *detto* —

58. — La ricevitoria principale e l'amministrazione dei lotti delle quattro provincie cessa, e viene chiamato in vigore il regolamento del Regno d'Italia che sarà pubblicato con modificazioni — Parte II, N. 31, pag. 48.

— 30 *detto* —

58. — Le prepositure del bollo e registro sono soppresse — Parte II, N. 34, pag. 86.

— 30 *detto* —

60. — E ridotto il prezzo del Sale — Parte II, N. 35, pag. 88.

Digitized by Google

— 1 *Agosto* 1859 —

61. — Il Pro-Commissario Falicon rassegna il potere nelle mani del consiglio componente il Governo delle Romagne — Parte I, N. 18, pag. 31.

GOVERNATORATO DEL COLONNELLO CAV. CIPRIANI

dal 6 Agosto al 9 Novembre 1859

(N. 62 al 124)

— 6 *Agosto* 1859 —

62. — Il Colonnello Cav. Cipriani assume il governo delle provincie delle Romagne. Indirizzi del medesimo alle guardie nazionali ed alle truppe di linea — Parte I, N. 18, 19 e 20, pag. 32, 33 e 34.

— 6 *detto* —

63. — I giudici e tribunali, i notari e le magistrature intesteranno i loro atti = *In Nome del Governo delle Romagne* = Parte II, N. 36, pag. 89.

— 6 *detto* —

64. — Le regie Commissarie delle provincie di Ferrara, Ravenna e Forlì cessano, e ad esse vengono sostituite le Intendenze — Parte II, N. 37, pag. 90.

— 8 *detto* —

65. — Regolamento per la convocazione dell'Assemblea Nazionale — Parte II, N. 38, pag. 91.

— 9 *detto* —

66. — La terra di Meldola viene distaccata da Bertinoro, e vi è eretta una giusdicenza — Parte III, Appendice pag. 39.

— 10 *detto* —

67. — Tutti i cittadini delle Romagne vengono senza distinzione di culto ritenuti eguali dinanzi alla legge e nell'esercizio dei diritti politici e civili — Parte II, N. 39, pag. 100.

— 16 *detto* —

68. — Una commissione è incaricata di redigere un regolamento che provvegga ai bisogni sanitari e marittimi delle Romagne — Parte II, N. 40, pag. 101.

— 19 *detto* —

69. — Tutti i beni spettanti agli ospetali, luoghi pii, orfanotrofi, lasciti e stabilimenti elemosinieri sotto qualunque forma e denominazione e da chiunque dipendenti (salvo i diritti patronati delle famiglie) saranno in comune amministrati da una Congregazione di Carità — Parte II, N. 41, pag. 108.

Digitized by Google

— 22 *Agosto* 1859 —

70. — È istituita una commissione per rivedere le tariffe del dazio consumo e proporre una generale riforma — Parte II, N. 42, pag. 114.

— 24 *detto* —

71. — I collegi elettorali delle Romagne sono convocati pel 28 Agosto 1859 — Parte I, N. 21, pag. 35.

— 25 *detto* —

72. — L'assemblea nazionale è convocata pel 1° Settembre 1859 — Parte I, N. 22, pag. 36.

— 27 *detto* —

73. — Disposizioni relative al Codice Napoleone civile la cui attivazione è prorogata al 1.° Gennaio 1860. (v. n. 55) — Parte II, N. 43, pag. 115. (Questo Decreto non ebbe effetto).

— 27 *detto* —

74. — È istituito un tribunale di Cassazione per le provincie delle Romagne — Parte II, N. 44, pag. 118.

— 27 *detto* —

75. — Disposizioni relative alle tasse ed emolumenti da pagarsi agli ufficii delle ipoteche — Parte II, N. 45, pag. 119.

— 30 *detto* —

76. — Sono aboliti i franco-bolli collo stemma del cessato governo — Parte II, N. 46, pag. 121.

— 31 *detto* —

77. — Disposizioni transitorie riguardanti la legislazione civile e criminale del Governo delle Romagne e regolamento pel tribunale di Cassazione — Parte II, N. 47, pag. 122.

— 6, 7, 10 *Settembre* 1859 —

78. — Rendiconti delle tornate dell'assemblea nazionale che si unì in Bologna i giorni 6, 7, 10 settembre 1859 — Parte I, N. 24, 25, 26, pag. 38 al 58.

— 6 *detto* —

79. — Atto dell'assemblea col quale si dichiara, che i popoli delle Romagne rivendicati i loro diritti, non vogliono più governo temporale pontificio — Parte I, N. 24, pag. 41.

— 7 *detto* —

80. — Atto dell'assemblea nazionale il quale dichiara che i popoli delle Romagne vogliono l'annessione al regno costituzionale di Sardegna sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II — Parte I, N. 25, pag. 48.

Digitized by Google

— 7 *Settembre* 1859 —

81. — Sono convocati il Collegio di C. S. Pietro ed il Collegio del Sasso per la elezione di deputati — Parte I, N. 25, pag. 57.

— 9 *detto* —

82. — Modificazioni alla tariffa daziaria — Parte II, N. 48, pag. 133.

— 10 *detto* —

83. L'assemblea nazionale dichiara che hanno ben meritato del paese quelli che tennero il governo dal 12 giugno insino ad oggi — Conferma nel Cav. Leonetto Cipriani il titolo di Governatore con pieni poteri di governare con ministri responsabili — Parte I, N. 26 e 27, pag. 54 e 59.

— 10 *detto* —

84. — L' assemblea nazionale delle Romagne è prorogata fino a nuove disposizioni — Parte I, N. 28, pag. 61.

— 16 *detto* —

85. — Il debito pubblico delle quattro provincie delle Romagne è riconosciuto dal Governo — Parte II, N. 49, pag. 143.

— 18 *detto* —

86. — L'esportazione dei vini e cereali compreso in questi il grano turco, eccettuato il riso pilato, fagioli e fava, è mantenuto soltanto per le frontiere di Modena, Toscana a norma delle vigenti tariffe — Parte II, N. 50, 54, 88, pag. 144, 155, 290.

— 19 *detto* —

87. — Nomina di una commissione per la revisione dei titoli del debito pubblico in relazione a quanto disponeva il § 3 del decreto 16 settembre 1859 — Parte II, N. 51, pag. 145.

— 20 *detto* —

88. — La convenzione telegrafica di Berna verrà messa in attività col 1. ottobre nelle Romagne. — Parte II, N. 52, pag. 148.

— 21 *detto* —

89. — Disposizione relativa al contingente dovuto all'esercito della lega — Parte I, N, 29, pag. 62.

— 24 *detto* —

90. — È nominata una commissione centrale di ammortizzazione al prestito nazionale — Parte II, N. 53, pag. 151.

— 27 *detto* —

91. — Disposizioni relative alle tasse da pagarsi presso gli uffici delle ipoteche — Parte II, N. 55, pag. 156.

Digitized by Google

— 30 *Settembre* 1859 —

92. — Lo studio nell'università di Bologna è diviso in cinque facoltà — Parte II, N. 59, pag. 169.

— 30 *detto* —

93. — Emolumenti assegnati ai professori e dottori di collegio dell'università di Bologna — Parte II, N. 60, pag. 184.

— 1 *Ottobre* 1859 —

94. — L'annessione delle provincie Toscane, Modenesi e Parmensi e delle Romagne è accettata da S. M. il Re di Sardegna — Indirizzi di ringraziamento — Parte I, N. 30 e 31, pag. 64 e 65.

— 1 *detto* —

95. — Gli atti delle magistrature dovranno essere intestati — *Regnando S. M. Vittorio Emanuele II Re di Sardegna ecc. ecc.* Lo stemma di Casa Savoja è posto nelle bandiere dell'esercito e della marina, o sopra i palazzi ed uffizi pubblici; formula del giuramento da prestarsi da chi per legge al Governo — Parte II, N. 56, pag. 158.

— 1 *detto* —

96. — Le sentenze dei tribunali Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Toscani e gl'istrumenti pubblici celebrati in detti paesi, avranno esecuzione nelle provincie delle Romagne — Parte II, N. 57, pag. 159.

— 1 *detto* —

97. — La moneta d'argento in lire italiane sarà la moneta legale delle Romagne a contare dal 1 novembre 1859 — Parte II, N. 58, pag. 161.

— 3 *detto* —

98. — S'ordina il pagamento delle rendite consolidate — Parte II. N. 61, pag. 185.

— 3 *detto* —

99. — Istruzioni relative all'apertura dell'Università di Bologna — Parte III, N. 14, pag. 19.

— 4 *detto* —

100. — In tutte le Romagne le leggi sanitarie Sarde saranno poste in vigore — Parte II, N. 62, pag. 191.

— 4 *detto* —

101. — È stabilito in Bologna un consiglio superiore di sanità marittima e continentale per le Romagne — Parte II, N. 66, pag. 200.

Digitized by Google

— 4 *Ottobre* 1859 —

102. — Prospetto del personale del consiglio superiore dell'ispettorato, ufficiali ed impiegati di sanità marittima e continentale — Parte III, N. 15, pag. 22.

— 5 *detto* —

103. — Le dogane ai confini di Modena e Toscana sono abolite col 10 ottobre 1859 e si ordina che da detto giorno saranno adottate le tariffe doganali sarde ed i relativi regolamenti — Parte II, N. 63, pag. 195.

— 5 *detto* —

104. — L'estrazione dei nitri e delle polveri sulfuree di ogni specie è proibita — Parte II, N. 64, pag. 197.

— 5 *detto* —

105. — Il corpo delle guardie doganali delle Romagne sarà organizzato in conformità dei Preposti di Finanza del Regno Sardo — Parte II, N. 65, pag. 199.

— 5 *detto* —

106. — Vi saranno più divise per la guardia nazionale — Parte II, N. 67, pag. 206.

— 6 *detto* —

107. — Tutta la carta bollata di dimensione finora in corso è abolita col 15 ottobre 1859 — Parte II, N. 69, pag. 218.

— 8 *detto* —

108. — Dal 1.° Gennaio 1861 saranno introdotte nelle provincie delle Romagne i pesi e le misure del sistema metrico decimale — Parte II, N. 68, pag. 209.

— 11 *detto* —

109. — Sarà attivata una linea doganale che segni l'attuale confine delle Romagne superiormente alla Cattolica — Parte II, N. 70, pag. 221.

— 15 *detto* —

110. — Regolamento provvisorio sugli oggetti di Pubblica Sicurezza — Parte II, N. 77, pag. 260.

— 21 *detto* —

111. — L'accademia di belle arti in Bologna è sciolta — Parte II, N. 71, pag. 221.

— 25 *detto* —

112. — Regolamento relativo all'insegnamento pubblico e privato — Parte II, N. 75, pag. 255.

Digitized by Google

— 26 *Ottobre* 1859 —

113. — Alla Commissione di Ravenna sono aggiunti membri per l'ammortizzazione del prestito — Parte III, N. 16, pag. 26.

— 26 *detto* —

114. — Regolamento per il Consiglio Superiore di pubblica istruzione, per il consultore legale, e per l'ispettore generale — Parte III, N. 18, pag. 29.

— 27 *detto* —

115. — Prezzi dei franco-bolli attualmente in uso — Parte II, N. 72, pag. 224.

— 27 *detto* —

116. — Tasse uniformi sulle lettere di Sardegna, Toscana, Parma, Modena e Romagne — Parte II, N. 73, pag. 225.

— 31 *detto* —

117. — Le spese di casermaggio dell'armata compresi i trasporti militari saranno a carico dello Stato — Parte II, N. 74, pag. 231.

— 31 *detto* —

118. — Disposizioni relative all' ammissione degli studenti nell'università di Bologna — Parte III, N. 17, pag. 27.

— 2 *Novembre* 1859 —

119. — All' insegnamento della facoltà Teologica provvederà l' autorità ecclesiastica — Parte II, N. 78, pag. 275.

— 2 *detto* —

120. — L' assemblea delle Romagne è riconvocata in Bologna per il giorno 6 Novembre — Parte I, N. 52, pag. 67.

— 4 *detto* —

121. — Chi danneggia i pubblici monumenti incorre nelle pene a cui sono soggetti quelli che offendono la proprietà dello Stato — Parte II, N. 76, pag. 257.

— 7 *detto* —

122. — Rendiconti delle tornate che l' assemblea tenne in Bologna nei giorni 7, 8 e 9 di novembre — Parte I, N. 53, 54, 55, pag. 68 seg.

— 7 *detto* —

123. — Deliberazione dell'Assemblea colla quale investe il Principe di Savoia Carignano della reggenza delle Romagne con pieni poteri — Parte I, N. 54, pag. 83.

Digitized by Google

— 9 *Novembre* 1859 —

124. — Il Governatore cav. Cipriani cessa dalle sue funzioni e al Dittatore di Parma e Modena cav. Farini sono conferiti pieni poteri per governare le Romagne sino a che il Principe Eugenio di Savoia Carignano ne assumerà la reggenza — Parte I, N. 56, pag. 93.

GOVERNATORATO DEL CAVALIERE FARINI

Dal 9 Novembre sino all' 8 Dicembre

(N. 125 al 155)

— 9 *detto* —

125. — Il Dittatore delle provincie Modenesi e Parmensi cav. Farini assume il Governo delle Romagne — Parte I, N. 37, pag. 94.

— 10 *detto* —

126. — I ministeri degli affari esteri e della guerra nelle Romagne sono soppressi — Parte II, N. 79, pag. 276.

— 11 *detto* —

127. — Tutti gli stabilimenti e corpi morali non potranno acquistare stabili ne ricevere donazioni, e disposizioni testamentarie, senza esserne autorizzati con Decreto Sovrano — Parte II, N. 80, pag. 277.

— 11 *detto* —

128. — Gli impiegati civili che sotto l'antecedente governo fossero stati destituiti per fatti politici sono reintegrati nei loro gradi ed ammessi alla pensione di ritiro — Parte II, N. 81, pag. 279.

— 11 *detto* —

129. — Il bollo sui giornali nelle provincie delle Romagne è abolito — Parte II, N. 82, pag. 281.

— 11 *detto* —

130. — Il segretariato generale del Governo è soppresso — Parte II, N. 83, pag. 282.

— 11 *detto* —

131. — Disposizioni colle quali sono aboliti i feudi, le primogeniture ed altre sostituzioni fedecommissarie — Parte II, N. 84, pag. 283.

Digitized by Google

— 13 *Novembre* 1859 —

132. — Risposta del Pr ncipe Eugenio di Savoia Carignano alla Deputazione dell'Italia Centrale in relazione all'offertagli reggenza e lettera dello stesso Principe al Bon-Compagni — Parte I, N. 39, pag. 110.

— 14 *detto* —

133. — È pubblicato lo Statuto Costituzionale del Regno Sardo salvo il determinare il giorno di sua applicazione — Parte I, N. 38, pag. 96.

— 14 *detto* —

134. — Il tribunale della Santa Inquisizione è abolito; e gli è tolta la facoltà di far eseguire le proprie sentenze benchè altrove pronunciate — Parte II, N. 85, pag. 286.

— 14 *detto* —

135. — Disposizioni relative all'interdizioni e deputazioni di consulenti ed amministratori di patrimoni — Parte II, N. 86, pag. 287.

— 16 *detto* —

136. — E ordinata una raccolta dei documenti, delle licenze e degli arbitrii del cessato Governo — Parte II, N. 87, pag. 289.

— 16 *detto* —

137. — La città di Bologna è munita di opere di fortificazione — Parte II, N. 89, pag. 291.

— 18 *detto* —

138. — Le disposizioni di ultima volontà per via di fiducia sono vietate, ed obbligo di spiegare le fiducie esistenti — Parte II, N. 90 pag. 292.

— 20 *detto* —

139. — Sono aboliti i privilegi del foro ecclesiastico, d'immunità e d'asilo — Parte II, N. 93, pag. 309.

— 20 *detto* —

140. — Abolizione della compagnia di Gesù — Parte II, N. 92, pag. 304.

— 24 *detto* —

141. — È posto in attività il decreto sardo sui passaporti — Parte II, N. 91, pag. 295.

Digitized by Google

— 24 *Novembre* 1859 —

142. — I contratti stipulati nei paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Romagnoli e Toscani i quali danno diritto all'ipoteca a norma del Codice Civile di Modena, sono abili ad iscrivere ipoteca a carico dei beni posti nelle provincie Modenesi, osservati i modi e le forme stabilite nello stesso codice — Parte III, Appendice pag. 43.

— 26 *detto* —

143. — Un compenso è accordato ai presidenti e vice-presidenti dei tribunali di prima istanza — Parte II, N. 94, pag. 314.

— 26 *detto* —

144. — Sono abrogate le nomine dei Notai Coadiutori — Parte III, Appendice pag. 41.

— 29 *detto* —

145. — Un pubblico ministero è istituito presso i tribunali delle quattro Legazioni a norma di un regolamento (che non fu poi dato) — Parte II, N. 95, pag. 316.

— 29 *detto* —

146. — Una commissione è incaricata di preparare le leggi che debbono parificare gli ordinamenti di queste provincie con quelle della monarchia Sarda — Parte II, N. 96, pag. 318.

— 30 *detto* —

147. — Disposizioni relative all'unificazione delle provincie Modenesi, Parmensi, e delle Romagne da aver effetto nel giorno 8 Dicembre prossimo — Parte I, N. 40, pag. 144.

— 30 *detto* —

148. — È lecito a chiunque di fabbricare carte da giuoco anche da tarocchi nelle Romagne — Parte II, N. 99, pag. 324.

— 30 *detto* —

149. — Una commissione è instituita per esaminare le dimande degli impiegati che subirono destituzione, o alt a ingiusta pena per causa e fatti politici. (Le cui istanze dovranno presentarsi entro il mese di dicembre, v. Decr. 14 dicembre 1859. Monit. Bolog. N. 158) — Parte III, N. 49, pag. 35.

— 1 *Dicembre* 1859 —

150. — Sono abrogate le disposizioni relative ai delitti politici e di Stato ed alle procedure e giurisdizioni eccezionali contemplate nel titolo X al libro VII e nel N 1 dell'Art. 45 del Regol. Organ. e di Proced. Criminale ed ai detti delitti saranno applicate le norme ordinarie dei giudizi criminali — Parte II, N. 97 pag. 320.

Digitized by Google

— 1 *Dicembre* 1859 —

151. — Sono abrogati i §§ 1586, 1587 e seg. del Regolamento Legislativo e Giudiziario del 10 Novembre 1854 relativi all' arresto personale in materie civili, salve però le disposizioni contro i detentori e debitori di denaro pubblico — Parte II, N. 98, pag. 522.

— 1 *detto* —

152. — Le attuali Camere di Commercio sono soppresse e si ordinava che se ne istituissero delle nuove. (Questa disposizione non ebbe effetto) — Parte II, N. 101, pag. 533.

— 2 *detto* —

153. — È ordinata una collezione ufficiale delle leggi e dei decreti del Governo delle Romagne dal dì 12 Giugno all' 8 Dicembre 1859 — Parte II, N. 100, N. 332

— 7 *detto* —

154. — Sino a tanto che non sia compiuta la concentrazione in Modena di tutti i rami della pubblica amministrazione, i Segretari generali dei Ministri in Bologna e Parma rimarranno in ufficio e provvederanno alla spedizione degli affari sotto la direzione dei diversi Ministeri in Modena — Parte II, N. 102, pag. 541.

— 7 *detto* —

175. — Regolamenti che determinano le attribuzioni dei varii Ministeri esistenti in Modena — Parte II, N. 103, pag. 542, v. N. 147.

— 7 *detto* —

155. — È approvata la convenzione stipulata colla Ditta Gonzales e Tatti di Milano riguardante la concessione di un tronco di strada ferrata da Castel Bolognese a Ravenna — Parte II, N. 104, pag. 548.

IL GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Con Decreto del 2 Dicembre 1859 ordinò che fosse fatta una Collezione delle Leggi e Decreti del Governo delle Romagne dal dì 12 giugno al dì 8 dicembre 1859. Questo Decreto è riportato per intero nella Parte II n. 100 p. 332.

Digitized by Google

PARTE PRIMA

ATTI POLITICI

Digitized by Google

Digitized by Google

N.° 1.

MUNICIPIO DI BOLOGNA

Bolognesi!

Rimasta senza Rappresentanza Governativa questa Città e Provincia, il vostro Municipio sente il debito di provvedere senza ritardo alla conservazione dell' ordine pubblico e alla tutela degli interessi morali e materiali di questa popolazione.

A questo fine ha nominato ad unanimi voti una Giunta Provvisoria di Governo composta dei signori *Pepoli* marchese *Gioachino Napoleone*, *Malvezzi Medici* conte *Giovanni*, *Tanari* marchese *Luigi*, *Montanari* professor *Antonio*, *Casarini* avvocato *Camillo*.

Confida il Municipio che saprete contenervi in modo degno di questi solenni momenti, e che tutti i buoni ed onesti presteranno il loro cordiale appoggio alla Giunta di Governo pel conseguimento dell' indicato fine.

Bologna, dalla Residenza Municipale, 12 giugno 1859.

Enrico Sassoli.
Francesco M. Neri.
Carlo Marsili.
Luigi Pizzardi.
Francesco Bianchetti.
Luigi Scarselli.
Giuseppe Ceneri.

Digitized by Google

N.° 2.

GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Cittadini.

Nei momenti supremi in cui siamo, chiamati dal Municipio onde provvedere alle necessità del Paese, ci gode l'animo che primo fra i vostri bisogni sia quello di pigliar parte anche voi alla guerra dell'Indipendenza patria.

Le nostre cure sono già volte al nobile e doveroso intento che vi proponete; ed appena costituiti in potere, ci siamo indirizzati al Magnanimo Re di Piemonte, e ne abbiamo invocata la dittatura; pegno efficace di ordine, unione e vittoria.

Sebbene abbiate espresso il desiderio spontaneo ed unanime di unirvi anche voi alla gloriosa Monarchia Sabauda, pure facendo assegno alla vostra prudenza civile, siam certi che il partito preso nol giudicherete punto contrario al compimento dell'Idea italiana.

Animosi e concordi meritate la libertà che vi attende, serbandovi pari alla causa che propugnate.

Bologna, 12 giugno 1859.

Gioachino Napoleone Pepoli.
Luigi Tanari.
Camillo Casarini.
Giovanni Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 3.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

a debita soddisfazione del voto unanime del Paese, per la Dittatura invocata di Re Vittorio Emanuele II fino al termine della guerra d' Indipendenza, ne ha sottoposta formale dimanda al Ministero Piemontese, mediante il seguente Telegrafo, spedito oggi stesso (12) alle ore cinque pomeridiane.

Al conte CAMILLO CAVOUR
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nella prim' ora di libertà, che sorride a Bologna dopo dieci anni di occupazione straniera, questa città animosa e concorde affida sè stessa e le proprie forze alla Dittatura del Re Cittadino, dell' illustre campione d' Italia, Vittorio Emanuele II. Per noi tutti, che riverenti a Lui c' inchiniamo, non v' ha più sacro dovere, che di combattere fra le schiere de' prodi che pugnarono per la Patria a Montebello e Palestro.

(Seguono le firme).

Digitized by Google

N.° 4.

AI POPOLI DELLE PROVINCIE E CITTA' UNITE DI BOLOGNA

Cittadini.

Perugia, dopo disperata difesa, cadde nelle mani di mercenari barbari che intitolandosi Pontificii la saccheggiarono con inaudito strazio. Allo spiegarsi del Nazionale vessillo ieri fuggivano, oggi minacciano libere città insorte al santo grido d'Italia.

Sopporteremo indifferenti, inerti la strage de' fratelli? Lascieremo indifese le città che a noi si unirono? sarebbe onta, infedeltà.

La gioventù animosa non peranche arruolata nelle truppe ordinate o cittadine, segua l'impulso del suo patriottismo accorrendo dovunque saranno aperti registri ad inscriversi. Avranno comandanti, armi, munizioni; saranno pronti in pochi giorni a partire.

La guerra d'indipendenza è il nostro scopo supremo, ma primo dovere si è difendere i lari; preservati questi, volerete primi ai campi lombardi.

Bologna, 24 giugno 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo.

Luigi Tanari.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 5.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO IN RAVENNA

Illustrissimi Signori.

Gli orribili fatti delle truppe papali a Perugia hanno profondamente commossi gli animi nostri. Sono eccessi abbominevoli ed ingiustificabili di un governo esoso, che senza aver la forza di conquistare le perdute città, spedisce una masnada di soldati stranieri non per conquistare, che non hanno forza da tanto, ma per punire col ferro, col fuoco e col saccheggio delle nobili città che vogliono concorrere alla guerra dell' indipendenza, ed a lui sottrarsi per sempre.

Se le SS. LL. illme faranno nel Monitore una protesta a favore dell' umanità conculcata, e contro il furore delle truppe pontificie, siano certe che appagheranno i voti e i sentimenti nostri e di queste popolazioni.

E con distinta stima ci confermiamo

Ravenna, 24 giugno 1859.

Per la Giunta

IPPOLITO conte GAMBA.

(*Alla Giunta Provvisoria di Governo — Bologna*).

Digitized by Google

N.° 6.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO IN FORLI'

Illustrissimi Signori.

Le atrocità avvenute in Perugia hanno commosso a grandissima indignazione questa nostra città. I posteri stenteranno a credere che i soldati papali abbiano potuto non che emulare, vincere il croato, anzi il canibale nelle immanità. Ogni popolo civile leverà un grido di riprovazione contro tanta barbarie, che ricorda tempi e costumi remotissimi dai nostri. Noi italiani e romagnoli non potendo altro per ora preghiamo le SS. LL. illme a protestare solennemente in nome nostro e dei paesi dipendenti da questa Giunta Provinciale contro gli inauditi modi di guerra usati dalle truppe papali in Perugia, versandone tutta la responsabilità sopra coloro che direttamente o indirettamente se ne fecero autori.

E con distinta stima e rispetto ci protestiamo

Forlì, 24 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

PIETRO dottor BONDI.

EUGENIO dottor ROMAGNOLI.

(*All'Eccelsa Giunta Centrale di Governo — Bologna*).

Digitized by Google

N.° 7.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO
IN FERRARA
ALLA GIUNTA CENTRALE DI BOLOGNA

Le crudeltà inaudite di cui fu vittima la nobile città di Perugia, hanno destato un fremito d' ira in ogni popolo civile: hanno dato una prova novella al mondo come si punisca un lodevole slancio d'entusiasmo nazionale.

Commossa alla triste narrazione del luttuoso avvenimento, questa popolazione che divide il generoso sentimento di quei degni figli d' Italia risorta, ne compiange altamente la sventura, e avrebbe voluto a prezzo del suo sangue difenderli dalle vendette d'una reazione feroce.

A voi pertanto, cui fanno centro i voti dei liberati, perchè nell' unione acquistino potenza e troviño più facile accoglimento presso il prode Monarca, al quale son diretti, e il magnanimo Imperatore che permise di liberamente manifestarli, a voi per nostro mezzo essa si rivolge confidandovi solenne protesta contro la violazione degli incancellabili diritti della civiltà e dell'umanità consumata in Perugia da soldatesche pontificie.

Umiliate per noi questa protesta al Re guerriero, del quale abbiamo implorato la protezione; sia nota ai potentati d' Europa, sicchè tutti facciano ragione ad un popolo cui danno diritto di emanciparsi questi terribili eccessi che la maturità dei tempi assolutamente non può tollerare.

Ferrara, 25 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo
IPPOLITO GAMBA — GIOVANNI COSTABILI
GHERARDO PROSPERINI — COSIMO MASI.

Digitized by Google

N.° 8.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Cittadini.

La Deputazione incaricata da noi di recarsi al campo a porgere alle LL. MM. il Re e l' Imperatore gli Indirizzi delle Romagne essendo ritornata oggi, abbiamo debito di comunicare al Paese l'esito della sua missione. Essa ebbe un accoglimento il più benevolo e cordiale. La risposta del Re è contenuta nella lettera del conte di Cavour, che qui sotto pubblichiamo. S. M. il Re incaricò pure i Deputati di rendere pubblica lode al valore dei volontari romagnoli, che combattono sotto le sue bandiere. L' Imperatore non solo accolse benignamente la Deputazione, ma si compiacque ricevere l' indirizzo, ed esprimere i sentimenti della più viva simpatia per la causa Italiana, e per le provincie che la propugnano.

Cittadini!

Noi speriamo che queste notizie varranno a dissipare ogni incertezza, e che d' ora in poi, volgendo ogni vostro intendimento alla santa guerra nazionale, all' ordine interno e alla difesa nostra e delle provincie a noi unite, vi rimarrete tranquilli a quelle solenni parole dell' Imperatore: « il mio esercito non porrà ostacolo alcuno alla libera manifestazione de' vostri legittimi voti. »

La Giunta

ANTONIO MONTANARI.
GIOVANNI MALVEZZI.
LUIGI TANARI.
CAMILLO CASARINI.
GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 9.

INDIRIZZO

a S. M. l' Imperatore Napoleone III.

Maestà!

Gli abitanti della Romagna sentono altamente il sacro dovere di combattere anch' essi la guerra dell' Indipendenza, e di raccogliersi tutti sotto il Vessillo tricolore Italiano, che ora nuovamente sventola vittorioso a lato alle trionfanti insegne di Francia. Essi, che inviarono diecimila Volontari all' Armata quando il loro Governo impediva in ogni guisa che dessero di piglio alle armi, sapranno ora mostrare all'Europa colla spontaneità del sagrificio, colla fermezza del proposito, colla concordia dell' azione che sono meritevoli di combattere e di morire per l' Italia. Essi non vogliono lasciare ai loro figli il turpe retaggio di non avere concorso cogli altri Italiani al rinnovamento della Patria.

Noi abbiamo quindi invocato la dittatura del leale Re del Piemonte, e, stretti riverenti a lui dintorno, saremo oggi soldati per essere domani liberi cittadini.

Sire! Noi pure, al pari degli altri Italiani, vi abbiamo compreso; le vostre nobili parole, colle quali annunziate che il vostro prode esercito non si opporrà alla libera manifestazione dei legittimi voti, vi hanno acquistata la nostra eterna riconoscenza.

A Magenta avete vinto il nemico, a Milano avete conquistato quella influenza morale, che colloca un Principe molto più alto che sterili conquiste.

Sire! Questi paesi, che furono campo di funeste discordie e di ire di parti, oggi mirabilmente scomparse, hanno diritto che si provvegga alla loro salvezza, acciò non si rinnovino le antiche sventure.

Digitized by Google

N.° 10.

INDIRIZZO

a S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

Sire !

A Voi, generoso ed impavido Re, che tenete alto il vessillo raccolto nella sventura e custodito dieci anni, l'Italia guarda commossa, e confidente vi segue.

Le Romagne, che da Voi sempre speravano salvezza, esultanti di rompere un silenzio sì lungamente patito, convertono l'antica voce di dolore in grido di guerra, e invocano la dittatura della M. V. onde siate duce eziandio dei loro figli, e vogliate in essi ristaurare le avite virtù militari, affinchè abbian parte col resto d'Italia tanto alle fatiche che alle glorie del comune riscatto.

Ottenuta l'indipendenza mercè di Voi e del magnanimo vostro Alleato, sarà dato alle nostre popolazioni esprimere quei legittimi voti, che già sono nel cuore di tutti.

Digitized by Google

N.° 11.

Popoli di Bologna e delle Romagne Unite

I voti che i vostri Deputati portavano ai piedi di *Vittorio Emanuele* ora sono esauditi. *Massimo d'Azeglio*, eletto Commissario straordinario di S. M. Sarda per le Romagne, giunge questa sera in Bologna. Uomo più leale, italiano più illustre, più generoso soldato della causa nazionale non poteva inviarci il Re galantuomo, il campione magnanimo della santa guerra d'indipendenza.

Qual nome più glorioso e più caro a queste contrade di *Massimo d'Azeglio*, che in tempi tristissimi dipingeva all'Europa commossa ed attonita i dolorosi casi di Romagna, e poscia in mezzo alle fila della romagnola gioventù spargeva il sangue suo sui Berici colli?

E *Massimo d'Azeglio* predilige le Romagne, perchè terre di robuste braccia, di petti gagliardi, con cui si formano le schiere de' soldati vittoriosi. I pochi dei nostri che combatterono a S. Martino ci meritarono già gli encomi di *Vittorio Emanuele* e del suo grande Alleato; ed il Commissario, che oggi ce li reca, ben s'impromette da noi che saranno seme a raddoppiare il nostro entusiasmo, a riempiere le fila dei combattenti. Oggi adunque accogliete l'inviato illustre con giubilo di popolo affettuoso e riconoscente, e domani rinnoviamo più forte i vincoli già stretti seco lui col battesimo di sangue versato a Vicenza.

Popoli delle Provincie.

Se vogliamo essere liberi ed italiani anche noi, insieme ai nostri fratelli piemontesi, lombardi, toscani e veneti, il tempo è questo. Pensiamo che l'Europa si apparecchia a farci i destini che ci sapremo meritare.

Digitized by Google

Entusiasmo assennato, virilità di propositi, e numerosi soldati *Massimo d'Azeglio* si ripromette da noi.

E questa Giunta Centrale di Governo è ben certa che Bologna e le Romagne non saranno minori di se stesse, non verranno meno all'aspettazione dell' Europa che attenta ci guarda.

Bologna, dalla Residenza l' 11 luglio 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI -- GIOVANNI MALVEZZI -- ANTONIO MONTANARI -- CAMILLO CASARINI – LUIGI TANARI.

LETTERA

di S. E. il signor Conte Cavour.

Torino, 28 giugno 1859.

Illustrissimi Signori.

S. M. il Re mi ordina di ringraziare le SS. LL. dell'indirizzo presentatogli a nome delle popolazioni delle Romagne, nel quale, esprimendo il voto della loro fusione col Piemonte, invocano la sua dittatura. S. M., unicamente preoccupata dal pensiero di liberar l' Italia dal giogo straniero, non potrebbe accondiscendere ad un atto il quale, suscitando complicazioni diplomatiche, tenderebbe a rendere più difficile l' ottenimento di questo scopo. Tuttavia riconoscendo quanto v'ha di nobile e generoso nel sentimento che spinse questi popoli a concorrere alla guerra sostenuta per questa grande causa dal Piemonte e dal suo generoso alleato l' Imperatore dei francesi, S. M. non può rifiutarsi, malgrado il suo profondo rispetto pel Santo Padre, a prendere sotto la sua direzione le forze che questi paesi stanno ordinando, e che si dispongono a mettere al servizio dell'Indipendenza Italiana, compiendo per tal modo il doppio ufficio di dirigere il concorso delle Romagne alla guerra e d' impedire che il movimento nazionale, dianzi operato, non degeneri nel disordine e nell' anarchia.

Devo aggiungere che S. M. ha già deliberato di eleggere per suo Commissario a tal fine il Cav. Massimo d' Azeglio che accetta l'incarico.

Gradiscano le SS. LL. i sensi della distintissima mia considerazione.

CAVOUR.

Digitized by Google

N.° 12.

INTENDENZA DI BOLOGNA

Circolare.

Molto Reverendo Signore.

Aperto in Bologna l'arruolamento per la guerra dell'Indipendenza, che si combatte con sì prosperi successi del magnanimo re *Vittorio Emanuele* e dal suo generoso alleato l'imperatore *Napoleone;* io debbo come Intendente di questa Città e Provincia adoperarmi perchè tutte le forze materiali e morali del nostro paese prestino il loro valente concorso a questa nobile intrapresa.

L'indipendenza di una nazione è non solo un diritto, ma è il bene supremo di un popolo, e senza di essa non vi hanno nè civili progressi, nè benessere pubblico; perocchè per prosperare è d'uopo innanzi di vivere, e vivere di vita propria e indipendente.

Anche la Divina Provvidenza distinse nel mondo le singole nazioni, divise a seconda della postura, dei naturali confini, delle schiatte, dei costumi e del linguaggio, e fondò così il principio naturale della loro indipendenza ed autonomia, che doveva essere rispettato tra i singoli popoli, e fu purtroppo così di frequente disconosciuto.

È adunque un sacro dovere di ogni popolo di mantenere la propria indipendenza, e di riacquistarla quando sia perduta; è un sacro dovere di ogni classe di cittadini dai più alti agli infimi gradi di prestare il suo concorso alla Indipendenza della Patria col braccio, cogli averi, colla voce, coll'influenza.

Digitized by Google

A questo concorso che la patria richiede, non può rimanere estraneo il Clero, parte nobilissima della Nazione, e molto meno lo debbono i Parochi, che sono del Clero l'eletta parte, destinati per loro istituto a guidare moralmente e dirigere le popolazioni affidate alle loro cure.

Anche il Clero è composto di cittadini, che denno volere la patria libera da dominio straniero, e vivente di vita propria, ed indipendente, ed assecondare quindi per quanto è in loro l'opera della Divina Provvidenza, della quale sono ministri.

Io mi rivolgo quindi alla S. V. Molto Reverenda perchè, informata a questi principii, e seguendo l'esempio e i generosi impulsi del Clero di Lombardia, e di altri eminenti Ecclesiastici d'Italia e di Francia, voglia, per quanto è in Lei di autorità e d'influenza, adoperarsi a che le popolazioni soggette alla di lei giurisdizione portino la loró patria al grande edificio che sul fondamento stabilito colle battaglie di Magenta e di Solferino si sta innalzando; voglia adoperarsi a che vi contribuiscano colla persona, accorrendo ad ingrossare le fila nell'arruolamento; e vi contribuiscano con offerte pecuniarie o di altri effetti coloro che o per età o per posizione sociale, o per altre circostanze non ponno pagare colla persona il tributo che tutti dobbiamo all'Italia.

Il Centro di arruolamento è stabilito in Bologna, ed in Bologna è la Commissione Centrale incaricata al pari delle Rappresentanze Comunali di ricevere le offerte per la causa Nazionale. Ai signori Governatori e Priori della Provincia non sono mancati i Proclami e gli eccitamenti tanto di questa Intendenza, come della Giunta

Digitized by Google

Governativa all' effetto che essi pure si adoperino per quanto è in loro al fine comune, e per le offerte si mettano poi in relazione diretta colle Commissioni Centrali.

All' azione dei signori Governatori e Priori non mancherà, io spero, la di Lei valida cooperazione; anzi ritengo che Ella vorrà usare per questo tutto il di Lei zelo ed influenza: zelo ed influenza tanto più benefica ed efficace quanto è più elevato il grado, e maggiore l' autorità.

Ella vorrà in fine prendersi la cura speciale di far conoscere ai di Lei parrocchiani il tenore e lo spirito di questa mia circolare, affinchè più universale ed esteso sia lo stimolo nelle popolazioni a concorrere in ogni modo alla sospirata impresa dell' Indipendenza Italiana.

In questa fiducia passo a rassegnarmi di vero cuore

Di Lei Molto Rev. Signore

Bologna, 6 Luglio 1859.

Devotissimo, l' intendente — A. Ranuzzi.

Digitized by Google

N.° 13.

POPOLI DELLE ROMAGNE

La vittoria v'ebbe liberati appena dall'occupazione Austriaca, e Voi pronti sempre alla lotta ed al sacrificio, non tardaste un momento ad offrire il vostro braccio all'Italia.

Il Re *Vittorio Emanuele*, che a fianco del nostro grande alleato l'Imperatore de' Francesi combatte ora l'ultime battaglie dell'Indipendenza, udiva la vostra voce, ed Egli mi manda Suo Commissario fra Voi.

Io non vengo a pregiudicare quistioni politiche o di dominio oggi intempestive, vengo a porre in opera in queste elette provincie il sapiente consiglio non mai abbastanza ripetuto e lodato di *Napoleone III.*: « *fatevi oggi soldati se volete domani diventar cittadini liberi ed indipendenti.* »

Le nazioni non si rigenerano nei canti e nelle allegrezze, ma nei travagli e nei pericoli.

Volle Iddio che l'indipendenza e la libertà, supremi beni, costassero all'uomo supremi sacrifici.

Io dunque non vi invito a pace od a riposo, ma a guerra e fatica. Non a gioie nè a feste, ma a sacrifici e patimenti. Non vi porto licenza, ma ordine e disciplina.

Io non vengo nuovo tra Voi.

Da un pezzo mi dolgo de' vostri mali ed ammiro la vostra fermezza nel soffrirli, la vostra costanza a mantener viva ne' cuori la fede nell'avvenire del Sangue Latino. So bene che a Voi non si convengono lusinghe, ma virili e franche parole, ed io franco vi parlo.

Digitized by Google

Se saprete obbedire, saprete combattere e vincere. Se avrete disciplina quanto avete coraggio, sarete fra i primi soldati del mondo.

Ma la disciplina e l'ordine non possono metter radici dove ardono le discordie.

Voi già le sapeste vincere; più non ne esiste traccia tra voi.

Lo sa l'Italia e ne gode: Re *Vittorio Emanuele* ve ne ringrazia.

Siano dunque bandite per sempre.

Iddio fece l'uomo libero delle proprie opinioni siano politiche siano religiose. Chi si volesse fare arbitro delle altrui colla violenza usurperebbe il più ricco dono fatto all'uomo dal suo Creatore, imporrebbe la più abbietta delle schiavitù.

Obblio sulle amare memorie del passato. Datevi tutti la mano come fratelli, e pensate che nel volersi far libera e di propria ragione, tutta l'Italia è concorde in un solo volere.

Sia questa la vittoriosa risposta degl'italiani all'antica accusa che li dichiarava incapaci, perchè discordi, di divenire popolo libero ed indipendente.

Concorrete a smentirla, e mostrate che non siete, come gridavano i vostri nemici, insofferenti di legge e di freno, ma insofferenti soltanto dell'ingiusto e vergognoso giogo straniero.

Viva Vittorio Emanuele e l' Indipendenza Italiana.

Bologna, 11 Luglio 1859.

MASSIMO D'AZEGLIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

N.º 14.

GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Cittadini di Bologna e delle Provincie unite.

Costretti gli austriaci ad abbandonare la nostra città per le vittorie delle armi alleate, i rappresentanti del Governo Pontificio dovettero abdicare l'autorità dinanzi alle imponenti e pacifiche dimostrazioni di tutto il paese. Cessato quindi di fatto ogni governo, noi fummo dal Municipio chiamati a mantenere l'ordine, e a tutelare gl'interessi morali e materiali di queste popolazioni.

Appena assunto il potere, una voce concorde giungeva fino a noi, quella del popolo che chiedeva risolutamente la dittatura del Re di Piemonte, nel doppio scopo di concorrere alla guerra d'indipendenza, e di conquistare sui campi di Lombardia il diritto di esprimere liberamente il voto di essere noi pure chiamati a salutare nostro Re, quegli che aveva per undici anni di sventura, custodito gelosamente il nostro vessillo.

L'esempio di Bologna veniva seguìto. Le Romagne, poscia le Marche facevano spontaneo atto di adesione a questa Giunta, che quindi si chiamò Giunta Centrale avendo assunto la direzione delle Provincie unite.

Noi non esitammo: al Re fu inviata una Deputazione: aprimmo volontari arruolamenti: alla fede delle milizie cittadine affidammo la custodia della città: trovammo armi per combattere. Ma in quel mentre che ogni nostro sforzo era rivolto a cooperare alla guerra

Digitized by Google

dell' indipendenza, gli atroci casi di Perugia, riprovati non solo dall' Italia, ma da tutta Europa, e la rioccupazione di alcune delle Città pronunziate, ci costrinsero a provvedere altresì alla difesa delle Provincie a noi unite. Interpreti del pubblico voto e del pubblico sdegno, noi offrimmo armi alla Gioventù animosa, che, raccoltasi al nostro invito in numerose schiere, mosse, sotto gli ordini del generale Roselli, per le Romagne a vendicare e a difendere i nostri fratelli.

Ma dalla vicina Toscana giungevano a noi voci frementi di sdegno dei volontari Romagnoli, che, raccolti colà sotto la bandiera della indipendenza, imploravano, prima di ragginugere l' armata in Lombardia, di difendere le proprie famiglie rassicurandole dall' invasione di orde mercenarie.

Ci rivolgemmo al prode General Mezzacapo, ed egli, nel suo patriottismo, non potè ricusarsi alla nostra preghiera, ed avendo da noi accettato il comando delle nostre truppe, oggi otto mila volontari, organizzati, disciplinati, sono a noi sicuro pegno di vittoria.

Intanto il Re di Piemonte accettava di organizzare le nostre forze per la guerra e di mantenere tra noi l' ordine pubblico, nominando a questo scopo Commissario straordinario il cavaliere Massimo d'Azeglio.

L' istoria prenderà atto della solenne dimostrazione con cui Bologna accolse l' Inviato del Re, dimostrazione che fu ad un tempo energica protesta contro il cessato Governo e prova di fiducia in *Vittorio Emanuele.*

La Giunta Centrale, appena arrivato il Commissario, considerando compiuto il suo mandato stimò d'interpretare il pubblico voto rassegnando nelle di lui mani la propria autorità, essendo questo l'unico mezzo in tali

Digitized by Google

supremi momenti, di tutelare l' ordine pubblico, che è il primo bisogno d' ogni società. E benchè il sig. Commissario abbia replicatamente dichiarato non essere autorizzato a questo, pure costretto dall' evidente urgenza della situazione ha provvisoriamente accettato. La Giunta abbandona quindi il governo, l' abbandona rammentando al Commissario l' incompatibilità del dominio temporale dei Papi colle tradizioni, colle abitudini, colle aspirazioni e colla civiltà di questi paesi, e al pari di noi raccomanda le altre Provincie dello Stato che a noi fecero atto di adesione, le quali conculcate da forze mercenarie, hanno lo stesso diritto con noi alla libertà e alla indipendenza.

Cittadini.

Noi vi ringraziamo del concorso che ci avete prestato, della fiducia che in noi avete riposta, dell' ordine, che avete mantenuto. Noi siamo lieti e superbi di potere contrapporre agli eccidi di Perugia la generosa moderazione del nostro popolo.

Dalla Residenza questo giorno 14 luglio 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Giovanni Malvezzi.
Antonio Montanari.
Luigi Tanari.
Camillo Casarini.

Digitized by Google

N.º 15.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO

per le Romagne

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo, la quale aveva sì generosamente assunto a reggere sin qui Bologna e le Provincie Unite, ha stimato ora che necessità di ordine pubblico la forzasse altresì a cessare dal suo ufficio e rimettere nelle mie mani quel potere, del quale essa avea sì sapientemente usato.

Costretto da una tale necessità di mantenere innanzi tutto l' ordine pubblico, ho dovuto provvisoriamente accettare questo potere ed ho stimato, sempre in via provvisoria, di nominare a gerente la sezione

delle Finanze
il signor marchese Gioachino Napoleone Pepoli

degli Affari Interni e di Pubblica Sicurezza
il signor professore Antonio Montanari

di Grazia e Giustizia
il signor avvocato Luigi Borsari

dei Lavori Pubblici e Commercio
il sig. conte Ippolito Gamba

dell' Istruzione e Pubblica Beneficenza
il signor conte Cesare Albicini

della Guerra
il signor Enrico Falicon.

Ciascuno di questi Signori dovrà provvedere alla spedizione degli affari ordinari e regolari della sezione

Digitized by Google

alla quale è nominato: gli affari più gravi e straordinari dovranno discutersi tra loro riuniti e le decisioni saranno riportate al Commissario straordinario onde provveda.

Si riconforti il pubblico. La pace non ha in nulla pregiudicato le quistioni politiche di queste Provincie. Quanto a me, voi conoscete il mio carattere; sapete che siamo amici vecchi: fin dove possono l'ingegno e le forze io le impiegherò tutte a vostro vantaggio.

Bologna, 15 luglio 1859.

MASSIMO D'AZEGLIO.

Digitized by Google

N.° 16.

POPOLI DELLE ROMAGNE

La pace, conchiusa in Villafranca fra i due Imperatori, ha fatto cessare il più importante dei motivi pei quali il Re *Vittorio Emanuele* mi aveva mandato suo Commissario fra voi: quello di chiamarvi alle sue bandiere per la Guerra d' Indipendenza.

Egli m' imponeva al tempo stesso che io mantenessi l' ordine in queste Provincie, e vuole ora disponga le cose in modo che in queste nuove ed impreviste condizioni esso non s' abbia a turbare. Per quanto era in me, e per quanto lo concesse il tempo, cercai servire fedelmente a queste sue leali intenzioni.

Ho l' incarico di annunziarvi che Egli, sollecito sempre del vostro bene, impiegherà con premura caldissima tutti i mezzi concessi dal diritto internazionale onde otteniate dal concorso dei Governi Europei l' adempimento dei vostri giusti e ragionevoli desiderii.

La presenza d' un Commissario del Re ne potrebbe preoccupare la libera manifestazione, alla quale il sospetto d' interessate influenze toglierebbe fede e valore. Egli quindi mi richiama da quest' ufficio, ed è mio dovere ubbidire. Con qual cuore io vi lascio ve lo dica il cuor vostro. Ma vi dica insieme che se non è sempre dato all' uomo vincere la fortuna, neppure la fortuna può vincerlo ov'egli nol voglia.

È vostro diritto il proclamare al cospetto del mondo quali sieno i vostri voti.

Sappiatelo esercitare con dignità e con fermezza.

Digitized by Google

Un solo pericolo vi minaccia: la discordia ed il disordine.

Ascoltate il consiglio del vostro più vero ed antico amico. Chi fra voi porrà innanzi altre questioni o è stolto, ovvero è mandato da chi vuole dividervi per perdervi.

Coll' ordine, colla tranquillità vostra mostrate all' Europa che il chieder leggi giuste ed eguali per tutti, concesse in oggi ad ogni popolo civile, che il volersi far indipendenti dal giogo straniero, ed il reclamare l' esecuzione di promesse tante volte violate non è opera di rivoluzionari, ma che rivoluzionari debbono dirsi invece coloro i quali calpestando il principio cristiano e la retta ragion di Stato impongono agli uomini pesi intollerabili, e li spingono a sprezzare ogni freno e gettarsi fra le braccia della rivoluzione.

Torino, 28 luglio 1859.

MASSIMO D' AZEGLIO.

Digitized by Google

N.° 17.

COMMISSIONE PROVVISORIA MUNICIPALE IN BOLOGNA

Cittadini!

Chiamati dal Regio Commissario per le Romagne e dall' Intendente di questa Provincia a reggere provvisoriamente la cosa Comunale, non dovevamo nè potemmo rifiutarci.

Per breve ora assumiamo gli Uffici di Magistrati, che andremo superbi di consegnare a coloro cui sarà dato il vanto di chiamarsi gli ELETTI DEL POPOLO.

Porremo ogni studio per soddisfare al gravissimo e delicato incarico che ci fu affidato; e Voi rammentate che grandi e sacri doveri avete da compiere.

La patria domanda che l'ordine sia mantenuto, che accorriamo al suo bisogno cogli averi; ci chiama al solenne atto dell' Elezione della Rappresentanza Comunale, base di più alte ed importanti Istituzioni. Tutti pertanto ed a tutto rispondiamo volonterosi, risoluti, concordi. Mostriamoci degni di essere *liberi Cittadini di un grande Paese.*

VIVA L'ITALIA.

Dalla Residenza in Bologna il 29 luglio 1859.

La Commissione

GIOVANNI MALVEZZI Presidente.
AGOSTINO SALINA.
ULISSE CASSARINI.
GAETANO BERTI.
GIULIO BERNARDI.
GIUSEPPE FAGNOLI.

Digitized by Google

N.° 18.

POPOLI DELLE ROMAGNE

Il Pro-Commissario conte Falicon ci ha trasmesso colla lettera seguente il potere esecutivo:

Bologna 1.° Agosto 1859.

Illustrissimi Signori.

A norma degli ordini ricevuti, ed a seconda del proclama oggi pubblicato dal R. Commissario Straordinario nelle Romagne, in nome ed in qualità di rappresentante del Cav. Massimo d'Azeglio, io deggio rassegnare nelle mani di questo Consiglio, componente il Governo delle Romagne, il potere del quale egli Regio Commissario andava rivestito, acciò venga provvisto al Reggimento di queste Provincie sinchè la Rappresentanza Nazionale abbia potuto costituirsi e pronunciare.

In tale stato di cose le SS. LL. Illme giudicheranno se non sia intanto il caso di eleggere un Capo del Governo, il quale, concentrandone maggiormente il potere, possa imprimergli quella massima energia imperiosamente richiesta pel più perfetto mantenimento dell'ordine.

Non saprei prendere commiato dalle SS. LL. Illme senza caldamente ringraziarle dell' operoso concorso con cui tanto efficacemente mi sorressero nel disimpegno delle mie funzioni pel breve tempo che me ne spettò l' incarico, e senza esprimere la mia viva ammirazione pel sommamente decoroso ed esemplare contegno ognora mantenuto da queste nobili popolazioni.

Gradiscano le SS. LL. Illme i sensi della mia massima considerazione.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello — Falicon.

Digitized by Google

N.° 18.

POPOLI DELLE ROMAGNE

La fiducia degli Uomini che vi rappresentano mi ha chiamato ad assumere il governo di queste provincie, vegliare alla loro difesa, far prevalere nel diritto pubblico Europeo i vostri disconosciuti e conculcati diritti.

Mio primo dovere è convocare l' Assemblea che deve ratificare legalmente questo mandato; intanto richiedo che tutte le Autorità Civili e Militari continuino nel rigoroso adempimento dei loro doveri.

Convinto che l' avvenire di questo paese dipende dalla sua condotta e savia ed energica, ho piena fede nel successo dei nostri sforzi, quando a me non sia per mancare il concorso che invoco di tutti i Cittadini.

Bologna, 6 agosto 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI.

Digitized by Google

N.° 19.

GUARDIE NAZIONALI DELLE ROMAGNE

Armate per la difesa delle persone, della proprietà, delle leggi, dei magistrati, abbiate sempre ben presente che l'essere armato è diritto d'uomo libero; ma che all'esercizio di questo diritto sono congiunti gravi doveri.

Sono lieto di encomiare il modo col quale gli avete disimpegnati fin qui.

La vostra perseveranza contribuirà possentemente ad assicurare la prosperità del paese.

Bologna, 6 agosto 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI.

Digitized by Google

N.° 20.

SOLDATI DELLE ROMAGNE

Governatore generale di queste provincie, all'onore di reggerle, aggiungo quello di aver voi sotto i miei ordini.

Il Soldato è il mallevadore dell'indipendenza e dell'ordine del suo paese. Ciò vi dica quanto aspetto da voi.

Dal canto mio porrò ogni cura nel provvedere al vostro benessere, ed al compimento intero della vostra organizzazione.

Soldati!

Nessuno verrà ad assalirci, ma chiunque venisse, sappia il paese che può contare su noi.

Bologna, 6 agosto 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI.

Digitized by Google

N.° 21.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 8 di agosto 1859;
Visti gli articoli 3 e 5 del medesimo;
Vista la Tabella pubblicata il 20 corrente agosto;

Decreta:

1. I Collegi Elettorali delle Romagne, a norma della Tabella suddetta, sono convocati per Domenica 28 agosto 1859.

2. Le Commissioni Municipali dei luoghi ove si riuniscono i Collegi stabiliranno le indicazioni più precise del luogo e dell'ora delle adunanze.

3. Il Gerente dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna il 24 agosto 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI.

Il Gerente dell'Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Digitized by Google

N.° 22.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 8 di agosto 1859 per la Convocazione dell' Assemblea Nazionale delle Romagne;

Visto il Decreto del 24 agosto col quale è stabilita la riunione dei Collegi Elettorali pel dì 28 corrente;

Decreta:

L' Assemblea Nazionale si riunirà in Bologna giovedì 1.° di settembre 1859 alle ore 12 meridiane nel Palazzo dell' Accademia delle Belle Arti.

Il Gerente dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna il 25 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. Cipriani.

Il Gerente dell'Interno e di Pubblica Sicurezza
A. Montanari.

Digitized by Google

N.º 23.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 8 agosto 1859;

Visti gli articoli 5 e 38 del medesimo;

Vista la Tabella relativa del 20 agosto 1859;

Visto il Dispaccio in data 2 corrente dell'Illmo sig. Presidente provvisorio dell' Assemblea Nazionale, portante la ozione pel Collegio di Medicina, del dottor *Luigi Palmucci* già eletto in quello, e nel primo Collegio di Castel S. Pietro; e la ozione pel Collegio di Meldola del Prof. Antonio Montanari, già eletto in quello e nel Collegio del Sasso, per cui si rende necessaria una nuova elezione pel Deputato del Collegio primo di *Castel S. Pietro*, e pel Collegio del *Sasso;*

Decreta:

Sono convocati pel giorno 11 settembre 1859.

Il Primo Collegio di Castel S. Pietro (in Tabella N. 22) per la elezione di un Deputato in luogo del rinunciatario dottor Luigi Palmucci.

Il Collegio del Sasso (in Tabella N. 41) per la elezione di un Deputato in luogo del rinunciatario professor Antonio Montanari.

Il Gerente dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna il 7 settembre 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI.

Il Gerente dell' Interno
A. MONTANARI.

Digitized by Google

N.° 24.

ASSEMBLEA NAZIONALE

TORNATA del 6 Settembre 1859

Presidenza del Commendatore Cav. MARCO MINGHETTI

Ordine del giorno: Relazione e discussione sulla proposta del 3 settembre.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Il segretario avv. Serpieri dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Presidente. Interrogo l'Assemblea per sapere se alcuno ha osservazioni a fare sul processo verbale.

Rossi Prof. Gabriello. Credo che sia necessario inserire per intero nel verbale la fatta proposizione.

Presidente. È inserta per intero: se nessuno ha altre osservazioni a fare, il processo verbale s' intenderà approvato.

(*È approvato*).

Prego il signor Segretario Marescotti a voler procedere all'appello.

(*Segue l'appello dal quale risulta mancante il solo deputato marchese G. Canonici.*

Presidente. Ho l' onore di comunicare all'Assemblea una lettera del professore Antonio Montanari, il quale non era presente all' ultima tornata, in cui fu richiesto per qual collegio intendesse di ottare. Con tal lettera egli dichiara che fra i due collegi di Praduro e Sasso e di Meldola, otta per quello di Meldola suo luogo natale.

Digitized by Google

L' ordine del giorno reca la lettera della relazione relativa alla proposta presentata il 3 settembre. La Commissione formata dagli uffici avendo nominato a suo relatore il signor Massimiliano Martinelli lo invito a dar lettura della relazione stessa. (*Movimento generale d' attenzione.*

(Segue la relazione fatta dal signor dottore Massimiliano Martinelli, che verrà prossimamente resa pubblica colle stampe).

Finita la lettura di esso Rapporto, scoppiano immensi e fragorosi applausi. Il Presidente suona il campanello, e fra il rumore, che a poco a poco si va calmando, legge l' Articolo 69 del Regolamento per cui è proibito a quelli che sono estranei all' Assemblea il dare segni di approvazione, o disapprovazione.

Presidente. Tale è la nostra Legge, che io devo fare eseguire. Il Rapporto letto dall' onorevole deputato incaricato dall' onorevole Commissione verrà stampato e distribuito ai membri dell' Assemblea. L' Articolo 54 dichiara che questo Rapporto sarà stampato e distribuito 24 ore prima della discussione, che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che l' Assemblea determini altrimenti. Ora, essendosi lungamente discussa negli uffizi la mozione, la quale in ogni caso si rileggerà fra breve, ed essendosi distribuita colle modificazioni fattevi dalla Commissione, è forse questo uno di quei casi nei quali l' Assemblea può altrimenti decidere. Io consulto l' Assemblea stessa per conoscere se Ella crede di determinare che sia necessaria la stampa e la distribuzione del Rapporto 24 ore prima della deliberazione.

Il conte Massei.... Ai voti, ai voti.

Presidente. Un momento. Quando l' Assemblea sia

Digitized by Google

disposta a passare immediatamente alla discussione e deliberazione, prego i signori Deputati che sono di quest' opinione ad alzarsi in piedi.

(*Tutti si alzano. Applausi vivissimi. Il Presidente richiama all' ordine, agitando il campanello*).

Presidente. Essendo stato unanime il voto di passare immediatamente alla discussione e deliberazione di questa proposta, io ne darò lettura; dopo di che sospenderò per alcuni minuti la seduta, pregando quei signori Deputati i quali volessero prender la parola a venirsi ad inscrivere al banco della Presidenza.

La proposta è la seguente:

» Considerando che questi popoli dopo avere avuto statuti e leggi proprie, e nel principio del secolo presente fatto parte del Regno Italico, furono nel 1815 senza il consenso loro, posti sotto il governo temporale pontificio, e che questo, senza ripristinare le antiche franchigie, distrusse i buoni ordini nuovamente introdotti:

» Considerando che tale governo colla mala sua amministrazione riconosciuta dall'Europa afflisse i sudditi, onde la storia di queste provincie d'allora in poi fu una dolorosa vicenda di rivoluzioni e di reazioni, tanto che alla perfine le misure eccezionali e gli stati di assedio divennero la regola ordinaria di governo:

» Considerando che ciò produsse grave danno della pubblica prosperità non solo, ma pervertimento del senso morale nelle popolaziani, e pericolo incessaute della quiete d'Italia e d'Europa:

» Considerando che tornarono inutili le preghiere dei popoli: e i consigli dei potentati d' Europa, che ogni tentativo di riforma fu vano: che le promesse furono sempre deluse:

Digitized by Google

» Considerando che tale governo non seppe neppure difendere la vita e le proprietà de' suoi sudditi:

» Considerando che abdicò di fatto la sovranità, dandone le più nobili prerogative in mano de' generali austriaci, che tennèro per molti anni il governo civile e militare di queste provincie e ne fecero strazio:

» Considerando che se questi popoli hanno voluto adempiere all' obbligo loro di partecipare alle guerre dell' Indipendenza dovettero farlo contro le dichiarazioni sovrane e malgrado gl' impedimenti di ogni maniera:

» Considerando che tale governo è incompatibile colla uguaglianza civile, colla libertà e colla nazionalità italiana:

» Considerando che alla partenza degli austriaci il governo temporale pontificio cadde ad un tratto: che non può reggersi con forze proprie, ma solo con armi straniere o mercenarie, per cui sarebbe impossibile la quiete pubblica e l'ordine stabile:

» Considerando infine che il governo temporale pontificio è sostanzialmente e storicamente distinto dal potere spirituale della Chiesa, cui questi popoli professano piena reverenza·

» Noi rappresentanti dei popoli delle Romagne, convenuti in generale Assemblea, appellandone a Dio della rettitudine delle nostre intenzioni, dichiariamo:

» Che i popoli delle Romagne, rivendicato il loro diritto, non vogliono più governo temporale pontificio. » *(Applausi).*

Conte Massei. Chiedo la parola.

Presidente. Permetta: quelli che chiedono la parola debbono venire al banco ad inscriversi.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

Digitized by Google

Massei. Chiedeva appunto che si venisse ai voti senza più. L'evidenza non vuol esser dimostrata: perderebbe del suo splendore, della sua venustà: rinunzio alla parola.

Presidente. La seduta è sospesa per pochi minuti, perchè chi vuole iscriversi abbia agio di farlo. (*Succede una sospensione di pochi minuti*). *Indi*

Presidente. Nessuno essendosi inscritto per domandar la parola, si passerà alla votazione.

L'art. 26 del Regolamento porta che il voto si fa coll'appello nominale ed a scrutinio segreto.

Per procedere a questo scrutinio segreto, ecco il modo, che, secondo il nostro Regolamento, deve seguirsi:

» Art. 29. Per procedere allo scrutinio segreto un segretario fa l'appello nominale. Il deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un' altra nera, depone nell'urna posta sulla tribuna la pallottola, che esprime il suo voto, ripone in un'altra posta sullo scrittoio dei segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l'adozione, la nera il rifiuto ».

(*Si procede all' appello nominale per la votazione a scrutinio segreto*).

Presidente. I deputati eletti sono 122, i presenti 121. Manca solo il marchese Giambattista Canonici. Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti	121
Maggioranza	61
Voti favorevoli	121
Voti contrari	0

La camera adotta all' unanimità.

(*I deputati ed il popolo si alzano in piedi, e prorompono in applausi entusiastici e prolungatissimi, agitando fazzoletti e gridando:* Viva l'Assemblea Nazionale!)

Digitized by Google

Presidente. Un' altra proposizione è stata deposta sul tavolo della presidenza. Esaminati gli articoli del regolamento, che riflettono le proposte, rimane un punto, il qnale non sarebfie ben chiarito.

Per una parte, un articolo dice che le proposizioni, dopo che ne sarà fatta lettura all' Assemblea, saranno stampate, distribuite e trasmesse agli uffici d'ordine del Presidente, onde esservi discusse; per altra parte poi si dice che ogni proposizione dev' essere comunicata immediatamente agli uffici dell' Assemblea, e che per essere laett in seduta pubblica fa d'uopo che due uffici la sostengono; si aggiunge poi ancora che, approvata una proposta da due uffici e comunicata agli altri, il giorno dopo se ne darà comunicazione all'Assemblea. Stante questo dubbio, snl quale io ho interpellati alcuni, che pur rimasero nell' incertezza, ho creduto bene di consultare alcuno che sia stato presidente della camera a Torino. Intanto però, per non ritardare la proposta stata fatta, ho creduto di prendere un termine medio, il quale concilierebbe le due cose; e sarebbe che i signori deputati si ritirassero negli uffici, ove sarà loro data lettura della proposta stessa, e qualora essa trovasse l' appoggio di due sezioni, riconvocherei poi tosto l'Assemblea, onde darne comunicazione in seduta pubblica, e vedere se debba essere presa in considerazione.

Voci. Sì, sì,

Presidente. Se non vi sono opposizioni, io inviterei i signori Deputati a volersi ritirare nelle sezioni.

(*La seduta è sospesa alle ore 4. 20. Dopo quindici minuti rientrano i Deputati, e la seduta è ripresa*).

Presidente. La proposta, esaminata negli uffici, venne da tutti appoggiata. Io quindi ne darò lettura. La pro-

Digitized by Google

posta è stata firmata da molti Deputati, i cui nomi, per ordine alfabetico, sono i seguenti:

Amadori dottor Filippo. — Armandi professor Gaspare. — Berti Pichat Carlo. — Bosi ingegnere Federico. — Buggio Giuseppe. — Casarini avvocato Camillo. — Costabili marchese Giovanni. — Ercolani conte professor Giambattista. — Federici dottor Giuseppe. — Gherardi professor Silvestro. — Gozzadini conte commendatore Giovanni. — Hercolani principe D. Astorre. — Manzoni conte Giacomo. — Marsili conte Carlo. — Mayr avvocato Carlo. — Malvezzi conte Giovanni. — Perini dottor Alfonso. — Petrocini dottor Sante. — Pettini avvocato Alessandro. — Salina conte Agostino. — Salvoni conte Vincenzo. — Saragoni dottor Giovanni. — Serpieri avvocato Achille. — Simonetti principe D. Rinaldo. — Tanari marchese Luigi. — Vandini dottor Giuseppe.

La proposta poi è del tenore seguente:

Considerando che il voto unanime e fermo di questi popoli è per un governo forte, che assicuri la uguaglianza civile, la libertà e l'indipendenza nazionale;

Considerando che il loro primo bisogno è di posare in un assetto finale e stabile rispetto alla Nazione, il quale chiuda l'èra delle rivoluzioni;

Considerando che il solo governo che possa adempiere queste condizioni è quello di Sardegna, per la forza, per le tradizioni, per la organizzazione, per le istituzioni e pei sacrifici fatti alla Causa Italiana:

Noi Rappresentanti delle Romagne

DICHIARIAMO

Che i popoli delle Romagne vogliono l'annessione al Regno di Sardegna, sotto VITTORIO EMANUELE II Re Costituzionale.

Digitized by Google

Ora consulto la Camera per vedere se essa stabilisca di prendere la proposta in considerazione.

Quelli che intendono prenderla in considerazione vogliano alzarsi. (*Tutti i Deputati si alzano: applausi prolungati*).

Presidente. La proposta è presa in considerazione all' unanimità. Essa sarà stampata e distribuita alle sezioni per esservi esaminata. Domani poi alle ore 2 seduta pubblica per udirne la relazione, se si avrà avuto campo a compilarla: in caso diverso, i signori Deputati saranno avvertiti alle loro case del giorno e dell' ora della seduta.

La seduta è sciolta alle ore 4 3/4 fra gli applausi fragorosi delle gallerie, e le grida di Viva l' Assemblea!

Digitized by Google

N.° 25.

TORNATA del 7 Settembre 1859

Presidenza del Commendatore Cav. MARCO MINGHETTI

Ordine del giorno: Relazione e discussione della proposta di unione dei Popoli delle Romagne al regno costituzionale di Sardegna sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II.

(All'entrare del Presidente nella sala scoppiano dalle tribune unanimi fragorosi applausi).

La seduta è aperta alle ore 2. 10.

(Il segretario Grillenzoni dottor Carlo dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato).

(Il presidente dà comunicazione alla Camera di una lettera del signor marchese Migliorati, con cui avverte che, per motivi d'ufficio, non può trovarsi presente alla seduta).

(Il segretario Marescotti dottor Angelo fa poscia l'appello nominale, e risultano mancanti i deputati: Armandi professor Gaspare, Nanni Levera conte Domenico, Pedrini dottor Matteo, i quali però, dopo poco tempo entrano nella sala).

Presidente. L'ordine del giorno chiama la lettura del rapporto sulla proposizione stata ieri presentata da vari onorevoli deputati.

Prego dunque l'onorevole signor conte Gioachino Rasponi a volerne dare lettura *(Vivi segni di attenzione).*

Digitized by Google

(Il marchese Gioachino Rasponi legge la relazione della Commissione, la quale viene coronata da unanimi fragorosissimi applausi, e che sarà prossimamente resa pubblica colle stampe).

Presidente. L'articolo 54 del regolamento porta che:

» Quando i due terzi degli uffici avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in un ufficio centrale e discutono insieme.

» Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore, che fa all'Assemblea un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito 24 ore prima della discussione, che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che l'Assemblea determini altrimenti. »

Come io feci ieri, interrogherò oggi se piaccia alla Camera di far stampare la relazione ed attendere, o passare immediatamente alla discussione e deliberazione. La proposizione è già stata discussa nelle sezioni, e, il signor Relatore ha esposte le osservazioni che in esse furon fatte: ora io consulto l'Assemblea. Quelli, i quali credono che si debba deliberare immediatamente, senza attendere la stampa e la distribuzione fatta 24 ore prima del rapporto, si alzino in piedi. *(Tutti si alzano).*

Presidente. La Camera approva all'unanimità. Per conseguenza noi passeremo alla deliberazione.

(La seduta è sospesa per cinque minuti, onde quei signori che volessero prendere la parola, possano farne domanda al banco del Presidente e farsi iscrivere).

Presidente. Nessuno avendo chiesta la parola, si passerà immediatamente alla votazione. Leggerò la proposta di nuovo:

» Considerando che il voto unanime e fermo di que-

Digitized by Google

sti popoli è per un governo forte, che assicuri l' Indipendenza Nazionale, l' uguaglianza civile e la libertà;

» Considerando che il loro primo bisogno è di posare in un assetto stabile, e finale rispetto alla Nazione, il quale chiuda l' èra delle rivoluzioni;

» Considerando che il solo governo che possa adempiere queste condizioni è quello di Sardegna, per la forza, per le tradizioni, per la organizzazione, per le istituzioni e pei sacrifici fatti alla Causa Italiana:

» Noi Rappresentanti i popoli delle Romagne

» DICHIARIAMO

» Che i popoli delle Romagne vogliono l'annessione al Regno Costituzionale di Sardegna sotto lo scettro di VITTORIO EMANUELE II ».

(Si procede alla votazione segreta).

Presidente. Risultato della votazione:

Deputati chiamati all'appello	122
Presenti e votanti	120
Maggioranza . . , ...	61
Voti favorevoli	120
Voti contrari	0

(La Camera approva all' unanimità).

I deputati s' alzano plaudenti: il popolo accalcato nelle tribune pubbliche prorompe in fragorosi applausi ed Evviva ai Rappresentanti ed al Re VITTORIO EMANUELE.

Presidente. Con questo voto è compiuta, a mio avviso, la prima parte della missione dell' Assemblea, dico quella parte che risguarda l' esprimere i voti delle Romagne sulle sorti loro future. Noi dobbiamo ora passare alla seconda parte del nostro mandato, costituire cioè il potere esecutivo. A tal fine invito le sezioni a radunarsi

Digitized by Google

per le preliminari discussioni dimani alle ore 2 1/2 nei loro uffici.

L'unione col regno di Sardegna, che stava nel cuore di tutti, per quanto è in noi, è un fatto compiuto, ma l'adempimento di quest'unione, come il Re diceva alla Deputazione toscana, non può effettuarsi che col mezzo di negoziati, che avranno luogo per l'ordinamento delle cose d'Italia. Noi dovremo dunque non solo presentare al Re il nostro voto, ma raccomandarlo eziandio a tutte le potenze civili d'Europa, raccomandarlo soprattutto al magnanimo Imperatore, che scese in Italia co' suoi valorosi soldati a propugnare la nostra causa. E qui, poichè dal mandato dei nostri committenti per esprimere la volontà loro il discorso ne ha condotto a parlare di raccomandazioni, credo che spontaneo sorga in tutti un pensiero, quello che la preghiera non si limiti a raccomandare le sorti nostre, ma quelle d'Italia, e soprattutto dei popoli delle Marche e dell' Umbria *(Bravo! Bene!)*. Queste nobili provincie, collegate a noi per lunga storia, per memorie talora gloriose, più spesso infelici, al primo suono delle armi italiane mandavano volontari in gran numero a combattere la guerra d'Indipendenza. Varie provincie allora insorsero, ed aderirono al movimento che si operava nelle Romagne: quelle adesioni furono accolte dalle Giunte che allora governavano. Se una forza maggiore ha soffocato in appresso quello slancio; se esse si trovano impedite dal manifestare i loro voti, se gemono sotto la reazione e le persecuzioni; la nostra voce; o signori, si levi a raccomandarle al patrocinio dei potentati di Europa.

Nè io crederei che in miglior modo possa solennizzarsi un giorno di gioia quale è il presente, se non fa-

Digitized by Google

cendo commemorazione di quelli che giacciono ancora nella sventura *(Bravissimo! Bene!)* Questi pensieri sorgevano, o signori, in molti tra voi: gli stessi esuli dell' Umbria e delle Marche pensavano di fare un indirizzo all' Assemblea: ma spontaneamente l'uffizio presidenziale deliberò che si dovesse oggi stesso sottoporre a voi tale mozione, la quale si compendia nei termini seguenti: che nell' indirizzo, il quale verrà fatto al Re Vittorio Emanuele, all'Imperatore Napoleone III ed ai Potentati d'Europa, si raccomandino le sorti d' Italia, e specialmente di quelle provincie soggette al dominio pontificio, la cui manifestazione per la causa nazionale fu tanto dolorosamente repressa *(Benissimo! Bravo!)*.

Quelli che credono che tale raccomandazione sia da farsi nell' indirizzo sono pregati di alzarsi.

(La Camera assente all' unanimità).

Nè, prima di chiudere questa seduta, tacerò di un altro argomento, che occupava i nostri pensieri; voglio dire la condizione di Venezia.

Venezia la gloriosa, ultima a resistere nella lotta del 1849, prima, in nome de'suoi più illustri esuli, ad aderire al movimento piemontese!

Io non so qual valore possa darsi alle voci, che sono corse, che potrebbe nei negoziati europei trattarsi la liberazione di Venezia dalle armi austriache a prezzo di riscatto, a prezzo cioè di assumere una notevol porzione del debito austriaco. Io non so, ripeto, che valore possa darsi a tali voci; ma l' Ufficio presidenziale proporrebbe che nell' indirizzo, il quale sarà diretto a S. M. il Re Vittorio Emanuele, dopo avergli i voti e le preghiere nostre rivolte, si dichiari che, oltre tutte le imposte antiche e nuove del Regno, questi popoli

Digitized by Google

accetterebbero di buon grado qualunque aggravio straordinario possa cooperare a sì nobile scopo. *(Applausi. Bravissimo!)*

Consulterò parimenti l'Assemblea su tale proposta.

(È approvata all'unanimità).

Presidente. (Con enfasi) Con questi due voti, con queste due raccomandazioni io credo, o Signori, che la nostra gioia d'oggi riescirà ancora più compita e più pura. *(Applausi vivissimi e prolungati).*

La seduta è levata alle ore 3. 40 *in mezzo agli applausi fragorosi e generali, frammisti a replicatissime grida di* Viva il nostro Re! Viva VITTORIO EMANUELE, Vivano i nostri Rappresentanti!

Digitized by Google

N.° 26.

TORNATA del 10 Settembre 1859

Presidenza del commendatore Cav. MARCO MINGHETTI

Ordine del giorno: Costituzione del potere esecutivo.

La seduta è aperta alle ore 12 1/4.

(Il segretario avvocato Achille Serpieri dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato).

(Il segretario Marescotti dottor Angelo fa l'Appello nominale).

Presidente. L'ordine del giorno chiama l'Assemblea alla seconda parte del suo mandato, quello cioè di costituire il potere.

Qui non era il caso, come nelle precedenti due tornate, che la mozione partisse dall'iniziativa individuale; essa fu il risultato delle elaborazioni, degli studi delle varie sezioni.

Il regolamento che noi abbiamo adottato, essendo fatto per una Camera legislativa, comprende due supposizioni: una, quella che le proposizioni vengano dal re o dal senato, e queste sono contemplate nell'art. 33; l'altra, quella che vengano dall'iniziativa dei membri della Camera stessa, e queste sono contemplate nell'Art. 35.

La mozione presente, per la natura e l'indole di quest'Assemblea, è sorta, come io diceva, dalle sezioni,

Digitized by Google

le quali, dopo discussioni avendo nominati i loro commissari, questi formularono il progetto che ora vi è sottoposto.

Io ho accennato accuratamente all'idea delle discussioni interne delle sezioni, perchè esse ebbero luogo, non solo in questa proposta, ma eziandio nelle altre che sono state soggette alle deliberazioni dell'Assemblea; ed ebbe luogo in ciascuna discussione ampia e profonda e matura. Se nel concetto sostanziale tutti i membri erano concordi, era naturale che nella forma di esternarlo potessero nascere varie opinioni. E queste opinioni sono state tutte quante dibattute ed esaminate, è quelle che sono state portate e si portano dinanzi all' Assemblea sono il risultato oppunto di queste discussioni che in tutto ciò che non era sostanziale prevalse in tutti i deputati. Io credo che la unanimità colla quale si è votato onora l' Assemblea, e faccia prova di un senso di alta convenienza politica. E inoltre l' esempio di Modena e di Toscana, dove l' unanimità si è manifestata in tutte le risoluzioni, doveva poter molto sopra gli animi di questi deputati, affinchè i loro voti si presentassero all' Europa con quella stessa concordia ed unanimità.

Io ho creduto di dover accennare a queste cose per mostrare che se il voto della Camera non è stato preceduto da discussioni, ciò non toglie che esse abbiano sempre avuto luogo, e non toglie che siano state piene e mature le disamine delle proposte stesse.

La proposizione che viene ora sottoposta alle discussioni e deliberazioni è la seguente:

» L'ASSEMBLEA DELLE ROMAGNE

» Considerando che l' abnegazione e il patriottismo onde i Governatori hanno mantenuto l' ordine e la si-

Digitized by Google

curezza in tempi difficili senza valersi di mezzi eccezionali, meritano la pubblica riconoscenza;

» Considerando che è necessario stabilire un Potere che governi nel corso delle pratiche indirizzate all'adempimento dei voti dell' Assemblea, e dare ad esso Potere, facoltà straordinarie per l' ordine interno, e per la difesa del paese:

Decreta:

» 1. Quelli, i quali dal 12 giugno insino ad ora tennero il Governo di questi popoli, hanno bene meritato del paese.

» 2. È ratificato nel Cavaliere Lionetto Cipriani il titolo di Governatore Generale delle Romagne col potere di governare con Ministri responsabili.

« 3. Sono conferiti al medesimo pieni poteri, in quei casi ne' quali egli lo giudicherà necessario per l'ordine interno e per la difesa del paese.

» 4. Gli è commesso di fare ogni opera per l' adempimento delle dichiarazioni e dei voti dell' Assemblea, e a tal fine di procurare la più intima unione colle altre provincie dell' Italia Centrale, che fecero atto di annessione al Regno Costituzionale di Sardegna.

» 5. La facoltà propria del Seggio Presidenziale di prorogare e di riconvocare l' Assemblea, è data anche al Governatore Generale ».

Io invito il signor avvocato Carlo Mayr, relatore della Commissione, a voler dar lettura della relazione.

(Il relatore avvocato Mayr riferisce alla Camera fra gli applausi delle gallerie dei deputati sull'esame fatto dalla Commissione della proposta e sulle modificazioni introdotte. Questa relazione verrà prossimamente stampata).

Digitized by Google

(Alle ore 12. 45 la seduta è sospesa per cinque minuti onde i deputati che intendono parlare possano farsi iscrivere. Nessun oratore si presenta, e la seduta è ripigliata).

Presidente. Gli articoli del nostro regolamento portano che nelle quistioni complesse la divisione è di diritto, e portano inoltre, che, come il voto della legge intera deve farsi per iscrutinio segreto e coll'appello nominale, così i voti degli articoli si facciano per alzata e seduta. Io dunque comincierò a mettere ai voti articolo per articolo: finite le cinque votazioni, si procederà a votare sulla legge intera coll'appello nominale e per iscrutinio segreto. Per non doverlo ripetere ad ogni volta, dirò, che chi approva l'articolo che vien letto si alza in piedi, e chi lo approva resta seduto.

(Il Presidente legge succesivamente i cinque articoli della proposta, che vengono approvati all' unanimità).

I cinque articoli sono passati all' unanimità per alzata e seduta: ora si procede a votare per iscrutinio segreto e coll'appello nominale, il loro complesso, ossia la legge intera.

(Dietro invito del Presidente, il Segretario signor Grillenzoni fa l'appello nominale, e si procede alla votazione col solito metodo dello scrutinio segreto).

Presidente. Numero dei votanti 118
Maggiorità assoluta 60
Voti bianchi 117
Voti neri. 1

L' Assemblea adotta *(applausi).*

La presidenza s' incarica di portare questo decreto al signor cavaliere Cipriani Governatore, e d' intendersi con lui per la pubblicazione del medesimo.

Digitized by Google

A tal fine sospendo la seduta fino alle ore 3 pomeridiane, alla qual'ora prego i signori Deputati a voler essere di nuovo qui riuniti per la continuazione della seduta medesima.

Prima però di compiere questa seconda parte l' ufficio presidenziale, che nell' ultima tornata parlò di raccomandazioni, parlerà in questo giorno di ringraziamenti. Io li sottopongo all'approvazione dell' Assemblea mediante la semplice alzata e seduta.

E prima di tutto un ringraziamento solenne al Re e alla sua valorosa armata *(Bene, benissimo)*. Al prode e leale Principe, che tanto fece per la causa italiana: a quei soldati, che tanto faticarono per noi sui campi di Lombardia. Quelli i quali intendono..... (*scoppiano generali applausi dalle tribune e dai Deputati, che, prevenendo l' invito del Presidente, tutti si alzano in piedi*).

L' altro ringraziamento solenne che dobbiamo proporre è all' Imperatore Napoleone III ed alla sua valorosa armata (*Bene, benissimo!*) La nobile nazione francese, sorella della nostra per stirpe, per tradizioni, per aspirazioni, fu sempre propugnatrice delle giuste cause. L' Imperatore Napoleone comprese che l' opinione pubblica è oggi illuminata per modo che preferisce l' influenza morale alle sterili conquiste. E questa influenza morale egli la cercò nel contribuire a far libera una delle più belle parti d' Europa: discese in Italia, e il suo esercito diede mirabili prove di valore a favor nostro. E, se l'opera non potè essere compiuta colle arti della guerra, noi dobbiamo sperare ed augurare che l' Imperatore potrà effettuarne l' adempimento colle arti della pace (*Applausi fragorosi*).

Digitized by Google

Consulto adunque l'Assemblea per alzata e seduta. (*Tutti i Deputati si levano in piedi: applausi generali, fragorosi e prolungati*). — (*La Camera approva all'unanimità*).

Nè tacerò da ultimo un ricordo di affetto ai nostri bravi volontari, i quali accorsero volonterosi ed ardenti sul campo di battaglia, e che oggi che la guerra è finita in Lombardia non mancano all'appello della patria per difendere le sue sorti contro ogni aggressione, ed avviarla ai suoi gloriosi destini.

(*Approvazione unanime: vivissimi applausi*).

Presidente. La seduta è prorogata alle ore 3.

(Sono le ore 1 e 28 pomeridiane).

(*Alle ore 3 precise rientrano i Deputati*).

Presidente. La seduta è ripresa.

La Presidenza si è recata dal signor Governatore e gli ha comunicato il tenore del decreto emanato oggi dall' Assemblea. Il Governatore è stato profondamente commosso alle testimonianze di stima e di confidenza che l'Assemblea gli ha date. Egli ci ha commesso di far sentire ad essa la sua profonda riconoscenza, di porgerle i più vivi ringraziamenti, di dichiarare che accetta l' onorevole incarico, e che farà quanto è in lui per rispondere degnamente alla fiducia dell' Assemblea (*Applausi*).

Dopo di ciò il Governo stesso deve fare all' Assemblea una comunicazione: ed a tal effetto il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare (*Udite! udite!*)

Ministro di grazia e giustizia. Il Governatore Generale delle Romagne:

» Atteso i poteri oggi a lui conferiti dall'Assemblea delle Romagne:

Digitized by Google

Decreta:

» L'Assemblea delle Romagne è prorogata fino a nuova convocazione.

» Il Ministro dell' interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

» Dato in Bologna il giorno 10 settembre 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI.

Il Gerente di Grazia e Giustizia
FILIPPO MARTINELLI ».

(L' adunanza è sciolta alle ore 3. 19 fra vivissimi e prolungati applausi, e le replicate grida di VIVA IL RE! *Viva l' Assemblea!)*

Digitized by Google

N.º 27.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

È promulgato il seguente Decreto:

L'ASSEMBLEA DELLE ROMAGNE

Considerando che l'abnegazione e il patriottismo onde i Governati hanno mantenuto l'ordine e la sicurezza in tempi difficili senza valersi di mezzi eccezionali, meritano la pubblica riconoscenza.

Considerando che è necessario stabilire un Potere che governi nel corso delle pratiche indirizzate all'adempimento dei voti dell'Assemblea, e dare ad esso potere facoltà straordinarie per l'ordine interno, e per la difesa del paese:

Decreta:

1. Quelli, i quali dal 12 Giugno insino ad ora tennero il governo di questi popoli, hanno bene meritato del paese.

2. È ratificato nel cavaliere Leonetto Cipriani il titolo di Governatore delle Romagne col potere di governare con Ministri responsabili.

3. Sono conferiti al medesimo pieni poteri, in quei casi nei quali egli lo giudicherà necessario per l'ordine interno e per la difesa del paese.

4. Gli è commesso di fare ogni opera per l'adempimento delle dichiarazioni e dei voti dell'Assemblea, e a tal fine di procurare la più intima unione colle altre provincie dell'Italia Centrale, che fecero atto di annessione al Regno Costituzionale di Sardegna.

Digitized by Google

5. La facoltà, propria del Seggio Presidenziale, di prorogare e di riconvocare l' Assemblea, è data anche al Governatore Generale.

Bologna 10 settembre 1859.

Comm. Marco Minghetti Presidente.
Rodolfo Audinot } Vice-Presidenti.
Giuseppe Scarabelli }
Dott. Massimiliano Martinelli }
Dott. Carlo Grillenzoni } Segretari.
Avv. Achille Serpieri }
Dott. Angelo Marescotti }
Conte Tancredi Mosti } Questori.
Conte Gioachino Rasponi }

Il Governatore Generale
Cav. Leonetto Cipriani.

Il Segretario Generale del Governo
F. Borgatti.

Il Ministro dell' Interno e di Sicurezza Pubblica
Antonio Montanari.

Digitized by Google

N.° 28.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Attesi i poteri oggi a lui conferiti dall' Assemblea delle Romagne,

Decreta:

L'Assemblea delle Romagne è prorogata fino a nuova convocazione.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna questo giorno 10 settembre 1859.

Il Gavernatore Generale
L. Cipriani.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. Martinelli.

Digitized by Google

N.° 29.

Ministero della Guerra

—

IL GOVERNO DELLE ROMAGNE

Visto l'articolo 3.° della Convenzione stipulata in Modena fra i Governi Toscano e Modenese;

Visto l'atto d'accessione stipulato dall'Incaricato del Governo delle Romagne;

Visto l'atto di accessione sottoscritto dall'Incaricato Parmense;

Vista la nomina del Comandante Supremo dell'Armata della Lega, nella persona del Generale d'armata Commendatore Manfredo Fanti;

Decreta:

Il contingente dovuto dal Governo delle Romagne all'esercito della Lega è posto sotto gli ordini immediati del Comandante Supremo di essa, e così la Reggenza del Ministero della Guerra, colle norme e colle altre attribuzioni conferitegli dal Regolamento approvato in questo medesimo giorno.

Il Ministero della Guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Bologna, il 21 settembre 1859.

Il Governatore Generale
L. Cipriani.

Il Segretario Generale
F. Borgatti.

Il Ministro della Guerra
Ferdinando Pinelli.

Digitized by Google

Sua Eccellenza il signor Governatore Generale delle Romagne ha nominato i seguenti Rappresentanti a comporre la Deputazione, che recherà i voti dell'Assemblea delle Romagne a Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II:

Scarabelli Giuseppe, Vice-Presidente dell'Assemblea.
Conte Giovanni Bentivoglio.
Conte Giovanni Gozzadini.
Marchese Luigi Tanari.
Conte Luigi Salvoni.
Capitano Achille Laderchi.
Dottor Angelo Marescotti, Segretario dell'Assemblea.

Sua Maestà si degnerà di ricevere la Deputazione sabato 24 corrente a Monza.

Digitized by Google

N.° 30.

POPOLI DELLE ROMAGNE

L' Assemblea dei vostri legittimi Rappresentanti, come quella di Toscana, di Modena e di Parma, deliberava l'annessione al Regno Costituzionale di Sardegna sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II. Questi voti solenni sono stati ascoltati. La Maestà del Re accolse il libero atto del Popolo Toscano, Modenese, Parmense e Romagnolo, e dichiarò che farebbe valere i diritti che questi Popoli gli hanno dato.

Alla risposta del Re, Toscana, Modena e Parma esultarono di viva gioia, e celebrarono l' avvenimento con feste religiose e civili. Noi pure, interpretando il voto generale delle Popolazioni, lo solennizzeremo domani 2 ottobre nelle Città dello Stato con un *Te Deum* in rendimento di grazie, ed innalzeremo il glorioso Stemma della Casa di Savoia sopra i Palazzi Governativi ed i pubblici Uffici.

Questo Stemma, che è simbolo di libertà e di nazionale indipendenza, e che desta in tutti questi popoli sì grande allegrezza, dimostra i doveri che c' incombono come Cittadini e come Italiani.

Come Cittadini, manteniamo concordi inalterato l'ordine pubblico. Come Italiani, perseveriamo nell' armarci per essere pronti in ogni evento, e fidiamo sempre in Re *Vittorio Emanuele.*

Bologna, 1. ottobre 1859.

Il Ministro dell' Interno
A. Montanari.

Digitized by Google

N.° 31.

INDIRIZZI

presentati a S. M. il Re Vittorio Emanuele dalla Deputazione delle Romagne

---

Sire,

» L' Assemblea delle Romagne votò solenni rin-
» graziamenti a Voi, o Sire, e al vostro eroico esercito
» per la prodezza, e pei sacrifici compiuti sui Campi
» di battaglia a pro della patria.

» Accogliete, o Sire, questi sensi che sono impressi
» nel cuore di tutti gl' Italiani, i quali tramanderanno
» ai loro posteri il vostro nome benedetto per lealtà e
» per valore. »

Sire,

» L' Assemblea delle Romagne nella letizia di quel
» giorno in cui votò l' annessione al Regno di Piemonte,
» ricordava con sensi di tristezza l' Umbria e le Marche.

» Con quelle provincie avemmo per lunghi anni
» comuni le sventure; avemmo per breve tempo co-
» muni le speranze. Anch' esse pronunciaronsi per la
» causa nazionale; ma violentemente represse, rimasero
» a forza separate da Noi.

» L' Assemblea raccomanda quelle infelici provincie
» alla vostra protezione. Gli Umbri e i Marchigiani
» combatterono anch' essi al vostro fianco, a Solferino,
» e a S. Martino; e Voi o Sire, sarete il loro difensore
» al congresso Europeo.

Digitized by Google

» In cima de' nostri affetti sta pure la infelice Ve-
» nezia. Che se la sua rendenzione fosse possibile a prezzo
» di riscatto sappia la Maestà Vostra che i popoli che
» noi rappresentiamo sono pronti a grandi sacrifici, e
» che ogni tributo che a Voi piacesse d' imporci per tal
» fine sarebbe accolto, con animo volonteroso e ricono-
» scente. »

Digitized by Google

N.º 32.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

—

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

—

In virtù dei poteri a lui attribuiti dall' Assemblea delle Romagne

Decreta:

Art. 1. L' Assemblea delle Romagne è riconvocata in Bologna pel giorno 6 di novembre,

Art. 2. Il ministro di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato il 2 di novembre 1859.

Il Governatore delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

Il Segretario Generale
F. BORGATTI.

Digitized by Google

N.° 33.

TORNATA del 7 Novembre 1859

Presidenza del commendatore Cav. MARCO MINGHETTI

Ordine del giorno. Relazione e discussione sulla proposta del Governatore Generale delle Romagne.

La seduta è aperta alle ore 1 1|2 pomeridiane.

Sono presenti S. E. il Governatore Cavalier Leonetto Cipriani e tutti i Ministri.

Presidente. La seduta è aperta.

Il signor Segretario Serpieri dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Presidente. Domando se vi è alcuno che abbia osservazioni a fare sul processo verbale.

Prosperi conte Gherardo. Per errore io sono stato notato come mancante.

Presidente. Il suo nome sarà registrato nel processo verbale. Se nessuno ha altre osservazioni a fare, il processo verbale s'intenderà approvato.

(*È approvato.*)

Il signor Segretario Marescotti è pregato di fare l' appello nominale. (*Segue l'appello nominale*,)

Presidente. L'Assemblea, riunitasi ieri nelle Sezioni, nominò i Presidenti, Vice-presidenti e Segretari di ciascuna Sezione, i cui nomi sono i seguenti:

Digitized by Google

1.° Uffizio.

Silvani avvocato Paolo — Presidente.
Albicini conte Cesare — Vice-presidente.
Berti dottor Gaetano — Segretario.

2.° Ufficio.

Minghetti cav. Marco — Presidente.
Berti Pichat Carlo — Vicè-presidente.
Rasponi conte cav. Pietro — Segretario.

3.° Ufficio.

Audinot Rodolfo — Presidente.
Scarabelli Giuseppe — Vice-presidente.
Marescotti dottor Angelo — Segretario.

4.° Ufficio.

Pepoli conte Carlo — Presidente.
Rasponi conte Gioachino — Vice-presidente.
Grillenzoni professor Carlo — Segretario.

5.° Ufficio.

Mayr avvocato Carlo — Presidente.
Gamba conte Ippolito — Vice-presidente.
Palmucci dottor Luigi — Segretario.

Le Sezioni riunite nominarono la Commissione composta dei signori

Grillenzoni professor Carlo,
Marescotti professor Angelo,
Pettini avvocato Alessandro,
Scarselli conte Antonio,
Palmucci dottor Luigi,

la quale dovrà riferire sulle elezioni dei due Collegi 22 e 41. Riunitasi immediatamente la Commissione, per mezzo del suo relatore sig. dott. Luigi Palmucci, propose alla Camera la validazione dei due Deputati eletti, avendo trovato regolare l'elezione dei medesimi. Quindi

Digitized by Google

la Camera stessa, prima di passare alla deliberazione sulla comunicazione governativa, validò le due elezioni, e i signori marchese Carlo Bevilacqua e conte Carlo Pepoli sono dichiarati Deputati. Appresso di che la Camera, in comitato segreto, ebbe comunicazione del Decreto seguente:

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE.

L'Assemblea delle Romagne, ritenuta l'integrità dei voti espressi nella deliberazione del dì 7 settembre, delibera:

Sua Altezza Reale il Principe Eugenio di Savoia Carignano è eletto Reggente:

L'Assemblea investe sua Altezza il Principe Eugenio di pieni poteri.

Dato in Bologna oggi 6 di novembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro degli affari esteri e delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Ministro dell' Interno e della Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

Il Ministro della pubblica Istruzione e Beneficenza
C. ALBICINI.

Il Ministro dei Lavori pubblici, e del Commercio
I. GAMBA.

Il Gerente il Ministero della Guerra
F. PINELLI.

Il Segretario Generale — F. Borgatti.

Digitized by Google

Dietro questa comunicazione governativa, era naturale che dovessero seguire alcune spiegazioni e dilucidazioni, che ebbero luogo nel comitato segreto ieri tenuto, e del quale la Camera decise non dovesse farsi processo verbale, a seconda della facoltà datagli dall'articolo del Regolamento. Riunita poscia l'Assemblea nei diversi Uffizi, fu nominata una Commissione per riferire sopra questa proposta. La Commissione, composta dei signori:

Mayr avv. Carlo,
Berti Pichat Carlo,
Martinelli dott. Massimiliano,
Pettini avv. Alessandro,
Audinot Rodolfo,

si adunò ed elesse a suo Relatore il sig. Rodolfo Audinot. Prego adunque il sig. Relatore Audinot a voler dare comunicazione all'Assemblea del rapporto della Commissione. Audinot legge:

Signori Deputati

La proposta del Governo delle Romagne di eleggere a Reggente S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano con pieni poteri è stata accettata all'unanimità, anzi con entusiasmo dai singoli uffici della nostra Assemblea. Essa era già da gran tempo nel cuore delle popolazioni. Quindi il còmpito della Commissione vostra è facile e breve.

L'Assemblea delle Romagne votò l'annessione al Regno costituzionale di Sardegna sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II. S. M. accolse benignamente i suoi voti, e, forte del diritto che questi gli conferiscono, promise di propugnare la nostra causa innanzi alle

Digitized by Google

grandi potenze. Noi possiamo pertanto confidare tranquilli nella protezione di quel Monarca, che non mancò giammai alle proprie promesse.

Possiamo aspettare confidenti sì, ma, decisi e operosi.

Le grandi potenze, per discutere la quistione Italiana, stanno ora per riunirsi in un Congresso, la cui durata non è dato calcolare nè prevedere. Importa sommamente che in questo periodo transitorio l' Italia Centrale si mantenga in quello stato di perfetta tranquillità e di ordine, nel quale ha saputo trascorrere ben cinque mesi nell' aspettazione, ansiosa de' suoi futuri destini. Importa inoltre che si presenti al Congresso come una notevole parte d' Italia già riunita indissolubilmente, e sulla quale debba prendersi una sola risoluzione.

Presentendo l' attuale condizione politica, l' Assemblea, fin da quando si separò, espresse il voto che i quattro Stati dell' Italia Centrale procedessero alla più stretta unione fra loro. Le spiegazioni date all' Assemblea dal Governo ci hanno dimostrato, che per quanto era da Lui, esso aveva messo in opera ogni mezzo a tal fine.

Ora la proposta, che, di concerto coi governi di Toscana, di Modena e di Parma, egli sottopone alla vostra deliberazione, risponde perfettamente a quel voto. Questa proposta non solo procaccia l' unione fra i quattro Stati, mediante la persona di S. A., ma garantisce anche sicuramente l' avvenire. Imperocchè il Principe, per le attinenze colla Casa di Savoia, per le nobili sue qualità personali, per le prove date di senno e d' esperienza politica durante le guerre dell' indipendenza, per la fiducia che in Lui il Re e i popoli ripongono, concilia tutte le volontà, calma tutte le aspettative, domina tutti gl' interessi, spegne tutte le rivalità

Digitized by Google

Il Governo di S. M. il Re, estraneo a questa nostra deliberazione, comprenderà facilmente le ragioni che ci hanno indotto a prendere l' iniziativa di un così grave atto senza consultarlo. Esso riconoscerà ancora, noi lo speriamo con fiducia, la necessità di non opporsi alla nostra preghiera. Se la delicata sua posizione diplomatica gli togliesse di esercitare sin d' ora direttamente la protezione che ha assunto mercè l'occupazione e l'amministrazione di queste provincie, non vorrà almeno contrastarci la venuta di un Principe, la cui autorità morale vale fra noi più che un esercito.

Nè vi si opporrà l' Europa: che non può volere con troppo lungo indugio mettere alla prova il contegno di un popolo, il quale uscendo da durissima schiavitù, ha saputo mostrare la maggiore moderazione, ed oggi non chiede se non se un mezzo di perseverarvi sinchè piaccia al Congresso riunito di riconoscere i suoi diritti. L' Europa vedrà anche una volta nella presente deliberazione che i popoli delle Romagne anelano ad una quiete stabile, ad un ordine costituzionalmente monarchico, e che la tutela di un Principe liberale e nazionale sembra loro la maggiore salvaguardia contro i pericoli e contro le agitazioni.

Questi argomenti ci inducono a credere favorevole l' esito della nostra preghiera. Ma comunque sia per essere, procedendo sempre e in ogni caso concordi, costanti e risoluti verso il fine determinato dalle deliberazioni votate dall' Assemblea, noi avremo la coscienza di non avere mancato mai verso i popoli, che ci diedero il mandato, ad alcuno dei nostri doveri nelle varie fasi dell'attuale vertenza politica.

Digitized by Google

La Commissione unanime vi consiglia l' adozione pura e semplice della seguente proposta, con la sola aggiunta d' invitare il Governo ad intendersi con quelli di Toscana, di Modena, di Parma, perchè la Deputazione, che recherà al Principe la nostra preghiera, sia una sola, come uno solo certamente sarà il voto delle quattro Assemblee.

Per la Commissione
RODOLFO AUDINOT Relatore.

Proposta.

REGNANDO S, M. VITTORIO EMANUELE
RE DI SARDEGNA, ECC. ECC.

L' Assemblea delle Romagne, ritenuta la integrità dei voti espressi nella tornata del 7 settembre:

DELIBERA:

S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano è eletto Reggente ed è investito di pieni poteri.

(*Fragorosi applausi dai banchi dei deputati e dalle tribune, onde il Presidente suona il campanello ed invita le persone estranee all' Assemblea ad astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione, tale essendo il disposto del Regolamento*).

Presidente. Un articolo del Regolamento prescrive che i rapporti delle Commissioni debbano essere stampati e distribuiti 24 ore prima della votazione, a meno che l'Assemblea non creda di procedere diversamente. È adunque in libertà dell' Assemblea di farlo, come altre volte si è praticato; perciò consulto l' Assemblea per sapere se intende di procedere immediatamente alla deliberazione. (*Tutti i Deputati si alzano*).

Digitized by Google

Ora la seduta rimane sospesa per pochi minuti, perchè, chi voglia, possa inscriversi per la discussione, poi si passerà alla votazione.

(*Al riprendersi della seduta il Presidente, nessuno avendo chiesto la parola, legge l' Articolo 29 del Regolamento, relativo al modo di procedere alla votazione*).

» Articolo 29. Per procedere allo scrutinio segreto, un Segretario fa l'appello nominale. Il Deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un altra nera, depone nell' urna, posta sulla tribuna, la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un'altra posta sullo scrittoio dei Segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l' adozione, la nera il rifiuto ».

Ora rileggerò la proposta com' è stata modificata dalla Commissione:

» Regnando S. M. Vittorio Emanuele
» Re di Sardegna ecc. ecc.

» L' Assemblea delle Romagne, ritenuta l' integrità dei voti espressi nella tornata del 7 settembre,

» Delibera:

» S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano è eletto Reggente ed è investito dei pieni poteri ».

Prego il sig. Segretario Marescotti a fare l' appello nominale.

(*Si procede all' appello nominale per la votazione a scrutinio segreto*).

Presidente. I Deputati presenti sono 114: maggioranza assoluta 58. La Camera adotta all' unanimità (*Vivissimi applausi*). Dopo la nomina di sua S. A. R. a Reggente, la quale gli sarà recata da una Deputazione

Digitized by Google

scelta possibilmente dai tre governi, secondo le conclusioni della Commissione, io debbo dare la parola al sig. Ministro degli affari esteri, il quale intende di esporre le cose fatte dal Governo nel tempo che l'Assemblea è stata prorogata.

Il signor marchese Gioachino Pepoli legge il seguente Messaggio, che viene ascoltato con manifesti segni di approvazione, ed applaudito calorosamente dall'Assemblea.

MESSAGGIO DI S. E. IL MINISTRO DEGLI ESTERI.

Signori!

La proposta di S. E. il Governatore, che fu da voi concordemente adottata, scioglierà il parziale Governo delle Romagne.

Sentiamo in questo grave momento dovere in noi di riassumere al vostro cospetto, senza iattanza, ma senza timore, quanto ci siamo studiato di operare per il bene del nostro paese, e per accostarci a quel supremo fine a cui tendono tutti i nostri sforzi, l'*annessione* al Piemonte.

Primo atto del nuovo governo doveva essere quello di presentare a S. M. le solenni dichiarazioni di questi paesi, e chiedere ch'egli ne assumesse direttamente il potere. Le nobili, le generose parole, che uscirono dall'augusto suo labbro sono tuttora alla memoria di tutti. Promise che, forte dei diritti che gli accordano i voti delle Assemblee, avrebbe difese dinanzi all'Europa le sorti di queste Provincie. E la parola del Re, che non ha mai fallito nelle sue promesse, debbe rassicurare noi tutti che al Congresso, che sta per riunirsi, una voce reale si alzerà per dire che queste Provincie non vogliono

Digitized by Google

più il governo temporale del Papa, e vogliono fermamente essere annesse al Piemonte.

La Memoria indirizzata alle potenze, difese, commentò tutti i vostri voti, o Signori.

Pubblicata da tutti i giornali esteri, essa portò dinanzi al tribunale dell'opinione pubblica la nostra causa. Con meraviglia di tutti quel documento rimane finora senza risposta dei nostri avversari. Essi tacquero dinanzi tanta evidenza di fatti. Invece di combattere i nostri argomenti, ricorsero alla menzogna. Il Governo ad ogni accusa contrappose officiali documentate smentite. La storia imparziale registrerà nelle sue pagine che nessun partito si è mai disonorato colla calunnia come il partito clericale nel 1859.

Se ragioni di alta politica, se rispetto a diritti internazionali vietarono al Re di soddisfare immediatamente i nostri voti, noi non dovevamo lasciarci vincere dalle difficoltà, dai pericoli. Dovevamo risoluti procedere innanzi. — Il nostro Governo reclama l'iniziativa delle pratiche intraprese per la unione dei quattro Stati dell'Italia Centrale! Esso non esitò a dichiarare che conveniva far subito scomparire le parziali autonomie, se i Governi volevano che i paesi aspettassero con calma e rassegnazione la riunione del Congresso.

Oggi questo fatto sta per compiersi, e noi ci applaudiamo che il vostro voto abbia sancita la linea di condotta da noi adottata.

All'interno tre erano specialmente gli obblighi del nostro Governo!

Mantenere l'ordine, assimilare le nostre leggi a quelle del Piemonte, preparare gli elementi di una gagliarda difesa.

Digitized by Google

L'ordine non fu turbato: il senno, la prudenza del nostro popolo trionfarono delle provocazioni incessanti di un partito, che, se non osa a viso aperto combattere i propri avversari, celatamente colle arti insidiose tenta ferirli. La linea però di condotta da noi seguìta fu moderata, poichè la moderazione di questo movimento forma la sua principale forza e la sua gloria, e costringe i nostri nemici per combatterlo di scendere alla menzogna. Rispettando, onorando il sacerdote nell' adempimento della sua sublime missione, noi non abbiamo permesso che il pergamo fosse trasformato in tribuna, e che parole d'ira escissero di là ove non debbono escire che parole di pace.

In una Nota circolare or ora diramata abbiamo spiegato all' Europa civile gli atti d'imparziale giustizia, che fummo indotti ad adottare contro a tutti coloro che tentano indarno preparare in questi paesi il solo intervento, che possiamo temere, l' intervento dell'anarchia.

Prendendo ad esame le violenze di parte, gli arbitrii, le vendette compiute dal Governo pontificio quando le armi austriache ebbero ristabilito nel 1849 la sua autorità in queste provincie, noi ad essi abbiamo contrapposto atti di moderazione, di obblio, di severa giustizia.

Mentre il Governo non esitò a riconoscere quella parte di debito pontificio a noi assegnata per l'addietro, e di cui fruiscono corporazioni religiose e stabilimenti pii, abbiamo preparata una legge, che assicura agli impiegati censurati nel 1849 per atti politici un equo compenso ai dolori patiti.

All' interno, le Amministrazioni procedettero regolari. Ordinati i Municipii, le Guardie Nazionali, rifor-

Digitized by Google

mate le leggi sulla sanità marittima e sulle polizie, istituito il Commissariato dei porti a tutela del nostro commercio; aperte quattro nuove stazioni di telegrafo, stretto il contratto per la demolizione di quella fortezza di Ferrara, che rammenta le ignominie patite col dominio Austriaco.

Riordinati sulla base piemontese gli studi tanto universitari, che secondari e primari, accresciute le cattedre dell' Università bolognese, e sciolta fra noi per le nuove leggi dai vincoli antichi l' onnipotenza dell' ingegno italiano. Ottenuto senza violenza, senza ira di parte il trasporto degli atti relativi alle cause non meramente ecclesiastiche al foro secolare.

Le nuove leggi emanate son tutte in relazione colle leggi piemontesi. Gli atti intitolati in nome del Re, la giustizia fu resa in suo nome, lo stemma reale fu collocato sui pubblici stabilimenti, intorno alla bandiera sabauda si raccolsero tutte le nostre schiere.

Le tasse postali vennero assimilate coll' Italia centrale e col Piemonte, assimilati parimenti i telegrafi, le monete, i pesi e misure.

Un fatto importante di unione fu compiuto. Col 10 Ottobre scomparvero le linee doganali. L' industria, il commercio dei nostri paesi trovò largo sfogo nell' ampliazione del territorio, ed i principii di una savia libertà commerciale ravviveranno la sorgente della pubblica ricchezza.

Oggi, dalle frontiere del Rodano alla Cattolica, industrialmente, commercialmente non siamo più che provincie di uno stesso Regno. L' unione è fatta.

Oggi, aboliti i passaporti interni, il libero viaggiatore scorre senza ostacoli la patria rigenerata.

Digitized by Google

L'esercito, che la determinazione di obbligare i soldati ad una ferma di diciotto mesi avea scemato, oggi conta 15,000 uomini e 783 cavalli. Le colonne mobili furono trasformate in esercito stanziale.

L'erario rispose largamente ad ogni richiesta militare.

Nei bilanci, che vi saranno presentati, vedrete che le spese militari per l'ultimo trimestre sono previste in Sc. 818,000.

Si acquistarono munizioni, vestiario, cavalli, fucili, cannoni.

Ad onta di queste spese e degli aumenti voluti dal bene del Paese in molti rami del bilancio passivo, il consuntivo del primo quadrimestre si chiude con un avanzo di attività di Sc. 304,000! Nelle tabelle di provvisione dell'ultimo trimestre gli introiti superano le spese di Sc. 218,000, e ciò senza aumento di nuove imposte, senza ricorrere a misure eccezionali, anzi rendendo men gravi molti tributi.

Alcuni studi però erano stati compiuti per procurare all'erario risorse straordinarie. Il Governo non avrebbe esitato a chiedere sacrifizi al paese, perchè sa ch'egli è pronto ad accettarli con animo sereno per assicurare la propria indipendenza. Ne gode però l'animo di annunziare che abbiamo ferma speranza, dietro pratiche da noi tenute, che il ministero del Re ci presterà il suo valido concorso nella contrattazione di un prestito all'estero, destinato specialmente ad aumentare il nostro prode esercito.

Il vostro voto, o Signori, renderà più facile l'opera.

La Reggenza rassoderà il credito, e coll'unità del Governo queste sparse Provincie si presenteranno con maggiore autorità morale, con maggior forza materiale al congresso dell'Europa.

Digitized by Google

Signori, lasciando noi con animo tranquillo il potere, di cui non abbiamo conosciuto che le ardue difficoltà, siamo fidenti che il nuovo ordine di cose affretterà il trionfo dell' idea italiana.

Abbiate intanto la nostra parola che saremo sempre fra i primi ad affrontare per la patria qualunque sagrifizio.

Presidente. Dopo il Messaggio del signor Ministro degli affari esteri, il signor Governatore ha una comunicazione da fare all' Assemblea.

(S. E. il signor Governatore legge)

Signori Rappresentanti.

Il voto delle Assemblee del Centro della Penisola investe S. A. il Principe Eugenio di Savoia Carignano della Reggenza delle quattro Provincie; e l' Italia Centrale per tal modo consegue quell' unità di Governo, che, aumentandone la forza morale, può accelerare il conseguimento delle legittime aspirazioni dei suoi popoli.

La mia partecipazione al Governo delle Romagne non ravvisando io più a lungo necessaria, con la espressione di viva e sentita riconoscenza per la tanto onorevole fiducia in me riposta dall' Assemblea, conferendomi la suprema autorità, e col desiderio e la speranza di aver sempre ed in tutto fatto ogni mio possibile per corrispondere a tanta fiducia, oggi depongo il potere.

Signori,

Mentre io vi annunzio questa risoluzione, proclamo a voi, Rappresentanti del paese, ed a tutti i Cittadini, che mi porsero il loro concorso nel sempre difficile disimpegno dell' autorità, la mia gratitudine; ed auguro

Digitized by Google

al vostro e loro patriottismo il pronto conseguimento di un glorioso avvenire per la nostra patria.

Presidente. Dopo le due comunicazioni fatte dal Ministro degli affari esteri e dal signor Governatore, invito l'Assemblea a ritirarsi negli Uffizi onde prenderle ad esame, e deliberare. Poscia si deciderà quando debba tenersi seduta pubblica. Intanto per oggi la seduta è sciolta.

(Sono le ore 2. 36 pomeridiane).

Digitized by Google

N.° 34.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

Vista la dichiarazione dell' Assemblea : — L' Assemblea delle Romagne, ritenuta la integrità dei voti espressi nella tornata del 7 settembre, delibera : S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano è eletto Reggente ed è investito di pieni poteri —.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Delibera:

S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano è investito della Reggenza delle Romagne con pieni poteri.

Dato in Bologna oggi 7 novembre 1859.

Il Governatore Generale
Leonetto Cipriani.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
F. Martinelli.

Il Segretario Generale
F. Borgatti.

Digitized by Google

N.° 35.

TORNATA dell' 8 Novembre 1859

Presidenza del commendatore Cav. MARCO MINGHETTI

L' Assemblea è aperta alle ore 1. 20 pomeridiane.

Il Segretario prof. Carlo Grillenzoni dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

Presidente. Vi è qualcuno che abbia osservazioni a fare sul processo verbale?

(Nessuno risponde).

Se nessuno ha osservazioni a fare sul processo verbale, si ritiene approvato. Prego il signor Segretario Serpieri a voler fare l' appello nominale.

(Segue l' appello).

Presidente. L' Assemblea, riunitasi ieri nelle sezioni, prima di venire ad una deliberazione, credette opportuno di fare alcune pratiche officiose presso il signor Governatore, per sentire se la dimissione da lui data era definitiva. Avendo potuto persuadersi che la sua intenzione era su questo punto fermissima, ieri sera le sezioni stesse si sono riunite, ed hanno concordato una proposta, della quale vado a dare conoscenza all' Assemblea. La proposta è nei termini seguenti:

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

Visto il decreto dell' Assemblea, col quale è eletto Reggente S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano;

Digitized by Google

Riconosciuta la necessità di provvedere al Governo, sino alla venuta del Principe, per la rinunzia del Governator generale;

Al fine di cominciare l'unione delle provincie dell'Italia centrale, e predisporne il compimento, che avrà luogo sotto la reggenza di S. A.,

Decreta:

Art. 1. — La dimissione del Governatore generale è accettata, e gli sono espressi sentimenti di riconoscenza per quanto ha operato in adempimento dei voti dell' Assemblea.

Art. 2. — Al Dittatore di Parma e Modena sono conferiti pieni poteri a governare le Romagne, fino a che S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano assuma la Reggenza.

Art. 3. — È proclamato fin da ora lo Statuto Sardo, lasciando al Governo di determinare il momento di sua applicazione.

Art. 4. — Spetterà a S. A. R. il principe Reggente di ordinare il definitivo scioglimento dell' Assemblea.

Art. 5. — L' Assemblea si proroga.

La Commissione, che è stata nominata dai vari Uffici, si compone dei signori dottor Luigi Palmucci, Carlo Berti Pichat, conte Giacomo Manzoni, dottor Massimiliano Martinelli, e professor Giuseppe Ceneri. Il signor professor Ceneri essendo stato nominato Relatore della Commissione stessa, lo prego a voler leggere il suo Rapporto all' Assemblea.

(Il Prof. Ceneri legge).

Digitized by Google

Signori Deputati.

Eletto a Reggente di queste Provincie S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, mediante l'unanime accettazione della proposta, che, d'accordo coi Governi di Toscana, di Parma e Modena, fu sottoposta alla nostra deliberazione, potevamo riguardare siccome esaurito l'attuale còmpito del nostro convegno. Ma la dichiarazione di S. E. il Governatore Generale di deporre sin d'ora i poteri, onde l'Assemblea lo aveva investito, ci mise naturalmente nella necessità di nuove deliberazioni.

Si accetterebbe, o no, la immediata dimissione del Governatore Generale?

Accettata: come si provvedrebbe al governo di queste Provincie fino alla venuta del Principe?

Provveduto a ciò con opportuno temperamento, quale sarebbe la posizione giuridica dell'Assemblea?

Erano queste le capitali quistioni, che spontanee ci si presentavano, e che reclamavano una pronta e insieme ben ponderata soluzione.

Fu grave la discussione degli Uffici intorno al primo degli accennati punti. Sosteneva qualcuno non doversi d'alcuna guisa accettare, non sembrando nè opportuno, nè conveniente moltiplicare i provvisorii. Ma, benchè si riconoscesse meritevole certo di ponderazione matura questa considerazione, l'opinione suddetta non s'ebbe che i voti di piccolissima minoranza di un Ufficio solo. Imperocchè e quell'Ufficio stesso, in cui la medesima fu esternata e difesa, e altri Uffici si posero una quistione preliminare. Dato che l'immediata dimissione del Governatore Generale non venisse accettata, esso Governatore rimarrebbe o no fermo nella presa

Digitized by Google

risoluzione? E quando per avventura ci trovassimo incontro al fatto del suo persistere nel volersi ritirar dal Governo anche durante l'aspettativa di accettazione della Reggenza, non saremmo sempre da capo negli stessi termini di prima? Fu perciò risoluto d'interpellare officiosamente il Governatore. Il risultato dei praticati offici si fu che egli persisteva nella sua determinazione. Allora gli Uffici tutti conclusero non doversi emettere un inutile voto. Certo che in massima non può ravvisarsi buono moltiplicare i provvisorii: ma come sottrarvisi quando necessità lo imponga? E la necessità pel caso nostro risulta dalla ferma volontà di chi la rinunzia emise.

Ad eccezione adunque di un solo dei Vostri Uffici, o Signori, in cui d'altronde l'opinione di non accettare l'immediato ritiro non fu sostenuta che da una piccolissima minoranza, tutti gli altri Uffici sono stati concordi nell'ammettere che la rinunzia suddetta s'ha da accettare, esprimendo nel tempo medesimo al Governatore sentimenti di riconoscenza per quanto ha egli operato in adempimento dei voti dell'Assemblea. Quindi la Commissione da Voi eletta, alla quale ho l'onore di appartenere, ha approvato l'articolo 1.° del progetto di Decreto, che viene sottoposto alla Vostra deliberazione.

Ma, accettata la immediata dimissione, come si provvederà al Governo di queste Provincie fino alla venuta del Principe?

La particolare posizione, in cui ci troviam di presente, suggeriva tale un temperamento, che potesse servire all'interesse della causa italiana. Il bisogno di procedere alla più stretta ed intima unione fra le diverse Provincie dell'Italia Centrale, al fine di meglio

Digitized by Google

consolidarci, prepararci a più valida ed efficace difesa contro i nemici, rendere vieppiù impossibile qualsiasi specie di restaurazioni o clericali o ducali che tutti abborriamo, ed affrettare il momento in cui si compia definitivamente l'annessione nostra al Piemonte, e nulla più nulla al mondo possa dividerci dalla nazionale italiana bandiera, — un tale bisogno (io dico) fu altamente sentito da questa Assemblea, la quale già ne espresse solenne voto. Il Governo delle Romagne fece quant'era da lui per conseguir tale scopo. Ma finora con Toscana, con Modena, con Parma non siamo che parzialmente uniti. L'unione di queste Provincie si compirà sotto la Reggenza del Principe di Carignano. Ma non dobbiamo noi forse afferrare qualunque occasione ci si presenta di cominciare tale unione? Prezioso è il tempo: il ritardo di un giorno solo può essere di grande importanza in questi momenti, in cui si agitano in Europa le questioni per noi più vitali. In attesa dell'accettazione del Principe, e finchè egli non abbia assunta la Reggenza, ci si offre l'occasione di cominciar questa unione. Si protragga anche a queste Provincie il Governo di Modena e Parma, retto da Tale che tante esimie qualità raccomandano di patriottismo e di senno; e si predisponga così quel compimento di unione, che sotto la Reggenza avrà luogo. Il Principe non potrà che rallegrarsi in vedere l'opera cominciata. Noi dovremmo avere grande rimorso, se ci lasciassimo sfuggire la propizia occasione. — Questi sono in breve, o Signori, i motivi che indussero la Commissione ad appoggiar del suo voto l'articolo 2.°.

Non passò senza discussione l'articolo 3.° del progetto di decreto. A qualcuno è stato avviso che inu-

Digitized by Google

tile fosse proclamare sin d' ora lo Statuto, sembrando che non possa il medesimo essere applicabile se non ad unione già avvenuta col Regno Sardo. Per questo uno dei vostri Uffici, o Signori, avrebbe tolto l' articolo stesso. Ma gli altri quattro Uffici sono stati concordi nell' adottare il contrario parere. Proclamiamo, si è detto, lo Statuto sin d' ora: questo fatto ha già grande importanza come adozione di principio: e forse può darsi caso, in cui abbia importanza anche maggiore come mezzo di annessione. La Commissione non può a meno di raccomandarlo alla vostra deliberazione coll'appoggio del proprio voto.

L'ultimo punto restava. Provveduto al precario Governo di queste Provincie col temperamento indicato, quale sarebbe la posizione giuridica dell' Assemblea?

È sembrato alla vostra Commissione che i due ultimi articoli del progetto di Decreto risolvano convenientemente tale quistione. Durante il provvisorio, l'Assemblea si proroghi, ed essa resta nella posizione di prima: convocabile cioè o dal Governatore, o dal Seggio Presidenziale. Assunta la Reggenza dal Principe di Carignano, abbia egli la facoltà di ordinarne il definitivo scioglimento: chè noi conosciam troppo bene il suo alto senno per non affidargli questa grave prerogativa.

Interprete del voto della Commissione, io ho cercato: o Signori, nella ristrettezza del tempo che mi era concesso, di esporvi il più chiaramente che per me si poteva le ragioni, che stanno per l' adozione dello schema di Decreto che vi è presentato. Io ho il fermo convincimento che l' adottarli ci fa dare un passo innanzi verso l'ultimo fine a cui miriamo, verso il compimento della grande nazionale Idea, che fu il sospiro

Digitized by Google

di tante generazioni, e che dal sangue di tanti martiri più fulgida surse e più gloriosa. Spetta ora a voi, o Signori, deliberare se io, se la vostra Commissione ci siamo apposti al vero.

(Applausi).

Presidente. Interpellerò l'Assemblea, a tenore di quanto ho fatto altre volte, per sapere se essa intenda di fare stampare il Rapporto, o di deliberare immediatamente. Cui pare e piace di passare alla deliberazione si alzi in piedi.

(Tutti si alzano).

Amadori. Domando la parola. Prima di passare alla deliberazione, non avendo potuto prendere parte alla votazione di ieri, sento il debito di dichiarare che faccio piena ed intera adesione alla deliberazione presa, colla quale è invocata la Reggenza di S. A. R. il Principe di Carignano.

Presidente. Ne sarà fatta menzione nel Processo Verbale.

Beltrami. Non avendo potuto arrivare ieri, mi associo anch'io alla deliberazione presa dalla Camera circa la Reggenza.

Presidente. Prima di passare alla votazione, leggerò l'articolo del Regolamento relativo alla medesima. (*Legge*).

» Art. 26. Salvo il voto della legge intera, il quale si fa sempre coll'appello nominale ed a scrutinio segreto, l'Assemblea esprime la sua opinione per seduta, e levata, a meno che 10 membri non dimandino l'appello nominale ad alta voce, o lo scrutinio segreto ».

Dunque, noi procederemo a votare ciascuno di questi articoli per seduta e levata, poi passeremo a votare l'insieme della legge per iscrutinio segreto. Ora sospendo

Digitized by Google

la seduta per pochi minuti, onde chi voglia prendere la parola possa venire a inscriversi nel banco del Presidente.

(*La seduta è sospesa per pochi minuti, ed al suo riprendersi il Presidente legge successivamente i cinque articoli, sottoponendoli all' approvazione dell'* Assemblea).

Presidente. L' articolo 1.° è adottato per 114 voti contro 2.

L' articolo 2.° per 114 voti contro 2.

L' articolo 3.° per 114 voti contro 2.

L' articolo 4.° per 111 voti contro 5.

L' articolo 5.° per 115 voti contro 1.

(*Si procede poscia alla votazione a scrutinio segreto coll' appello nominale dell'insieme del Decreto, ed il Presidente dichiara il seguente risultato della votazione*).

Numero dei Deputati presenti .	116
Maggiorità assoluta.	59
Voti bianchi	113
Voti neri	3

Presidente. L' Assemblea adotta, e si proroga.

(*La seduta è sciolta alle ore 2 1/2 pom.*)

Digitized by Google

N.° 36.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti del Popolo delle Romagne.

Visto il decreto dell'Assemblea, col quale è eletto Reggente S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano;

Riconosciuta la necessità di provvedere al Governo, sino alla venuta del Principe, per la rinunzia del Governatore Generale;

Al fine di cominciare l'unione delle Provincie dell'Italia Centrale, e predisporre il compimento, che avrà luogo sotto la Reggenza di S. A.,

Decreta:

Art. 1. La dimissione del Governatore Generale è accettata, e gli sono espressi sentimenti di riconoscenza per quanto ha operato in adempimento dei voti dell'Assemblea.

Art. 2. Al Dittatore di Parma e Modena sono conferiti pieni poteri a governare le Romagne fino a che S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano assuma la Reggenza.

Art. 3. È proclamato fin da ora lo Statuto Sardo, lasciando al Governo di determinare il momento di sua applicazione.

Art. 4. Spetterà a S. A. R. il Principe Reggente di ordinare il definitivo scioglimento dell'Assemblea.

Art. 5. L'Assemblea si proroga.

Digitized by Google

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

In virtù della predetta deliberazione dell'assemblea

PROMULGA:

A partire da oggi il governatore generale cav. Leonetto Cipriani cessa dalle sue funzioni, e al Dittatore di Parma e Modena sono conferiti pieni poteri a governare le Romagne fino a che S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano assuma la reggenza.

Dato in Bologna oggi 9 novembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

Il Segretario Generale
F. BORGATTI.

Digitized by Google

N.° 37.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

il Dittatore

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI INCARICATO DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE.

Concittadini.

Assumo con piena fiducia nell' affetto vostro la temporanea podestà che i rappresentanti del popolo mi hanno conferito.

Mi dà coraggio la certezza che non vi può essere dissenso fra la mia coscienza e la vostra, perchè noi abbiamo comuni gl' intendimenti, comune il fine; comune avremo la costanza, e, se bisogni, l' ardire.

La fede nel nostro diritto e nel compimento degli italici destini, rinvigorisce ad ogni prova l' animo mio.

La miglior parte della mia autorità è in voi stessi, o miei concittadini, e nella opinione formata da Voi, quanti siete onesti uomini e provati patriotti: io non vengo che a darvi, di gran cuore, intera l' opera mia per aiutarvi a superare le difficoltà ed i pericoli.

Indarno i nostri nemici tessono trama di calunnie; le armi sleali verranno a spuntarsi contro il fermo proponimento della fraterna concordia, della disciplina, della fortezza civile.

L' Europa sa che, Cattolici, voi appartenete alla Chiesa come i Cattolici di tutte le altre Nazioni, ma che, come Italiani, volete appartenere alla vostra Nazione. Voi volete appartenere all' Italia, volete amarla,

Digitized by Google

difenderla e prosperarla con entusiasmo di sacrificio e con carità di figliuoli. Questi nobili affetti sono posti da Dio stesso nell' anima nostra, come in quella di tutti i popoli, nè può dirsi custode della morale e dell' ordine pubblico quel Governo, che condannando l'amor di patria e contrastando l' esercizio delle virtù pubbliche, riesce a distruggere anche le virtù private.

Voi non volete più di quello, che tutti popoli i civili hanno voluto ed acquistato; la libertà del pensiero e della coscienza, la libertà e l' eguaglianza civile, la pratica di quei principii, che formano la base del diritto pubblico della grande Nazione, che, guidata dal suo glorioso Capo, sparse il sangue per noi, invitandoci ad essere soldati dell' indipendenza sotto la bandiera di Vittorio Emanuele per essere liberi Cittadini della Patria nostra.

L' Europa sa che essa può comporre in pace l' Italia, purchè l' Italia sia degli Italiani; l' Europa sa che noi siamo pronti alle debite guarentigie di riposo; ma oramai sa pure che i popoli delle Romagne, se inutili fossero la longanimità ed il senno prima di piegarsi al giogo, sentirebbero giunto il momento di non pigliare consiglio che dalla giustizia e dall' onore.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale il 9 novembre 1859.

FARINI.

Digitized by Google

N.° 38.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

---

il Dittatore

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE.

Visto l'articolo 3.° del decreto con cui l'Assemblea Nazionale delle Romagne nella tornata dell'8 novembre 1859, deliberò la proclamazione dello Statuto Sardo, lasciando al Governo di determinare il momento di sua applicazione;

Decreta:

Art. 1. — È pubblicato lo Statuto Costituzionale del Regno Sardo, del 4 di marzo 1848, salvo di determinare il giorno di sua applicazione.

Art 2. — I ministri sono, nella parte che ciascuno riguarda, incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato in Bologna, oggi 14 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro dell' Interno
A. MONTANARI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI.

Il Ministro della Istruzione e pubblica Beneficenza
C. ALBICINI.

Il Ministro dei lavori pubblici, e del Commercio
I. GAMBA.

Digitized by Google

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA ECC ECC.

Con lealtà di Re e con affetto di padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagl'impulsi del cuore nostro fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità di nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala nostra corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le nostre pure intenzioni, e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia, quanto segue:

Art. 1. — La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un governo monarchico

Digitized by Google

rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge Salica.

Art. 3. — Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato da due Camere e dal Re, il senato e da quella dei deputati.

Art. 4. — La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. — Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle camere tostochè l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I contratti che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato non avranno effetto, se non dopo ottenuto l'assenso delle camere.

Art. 6. — Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzioni delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Art. 7. — Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. — Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9. — Il Re convoca in ogni anno le due camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. — La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Per ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione di Bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. — Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Digitized by Google

Art. 12. — Durante la minorità del Re il principe suo più prossimo parente nell' ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. 13. — Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. — In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina madre.

Art. 15. — Se manca anche la madre, le camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri nomineranno il Reggente.

Art. 16. — Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del Trono ha compiuti i diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17. — La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l' età di sette anni, da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. — I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, e concernenti alla esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitate dal Re.

Art. 19. — La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci.

Il Re continuerà ad avere l' uso dei Reali palazzi, ville, e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Digitized by Google

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. — Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso e gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atto fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. — Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse, ed al dovario delle Regine.

Art. 22. — Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. — Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

Art. 24. — Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Digitized by Google

Art. 25. — Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato.

Art. 26. — La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27. — Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch' essa prescrive.

Art. 28. — La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. — Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione sono inviolabili.

Tuttavia, quando l' interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. — Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. — Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. — È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz' armi, uniformarsi alle leggi che possono regolarne l' esercizio nell' interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

Digitized by Google

Del Senato.

Art. 33. — Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2. Il Presidente della Camera dei Deputati;

3. I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4. I Ministri di Stato;

5. I Ministri Segretari di Stato;

6. Gli Ambasciatori;

7. Gli inviati straordinari dopo tre anni di tali funzioni;

8. I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;

9. I primi Presidenti dei Magistrati d'Appello;

10. L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzione;

11. I Presidenti di Classe dei Magistrati d'Appello dopo tre anni di funzioni;

12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;

13. Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati di Appello, dopo cinque anni di funzioni;

14. Gli Uffiziali Generali di terra e di mare:

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15. I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni.

Digitized by Google

16. I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17. Gl' Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;

18. I Membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19. I Membri ordinari del Consiglio Superiore d' Istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;

20. Coloro che con esercizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;

21. Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire d' imposizione diretta in ragione de' loro beni, e della loro industria.

Art. 34. — I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. — Il Presidente e Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. — Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Digitized by Google

Art. 38. — Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della famiglia reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

Della Camera dei Deputati.

Art. 39. — La Camera elettiva è composta dei Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. — Nessun Deputato può essere immesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. — I Deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. — I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. — Il Presidente, e Vice Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata

Art. 44. — Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. — Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Digitized by Google

Art. 46. — Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. — La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle Due Camere.

Art. 48. — Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. — I Senatori prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. — Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. — I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. — Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. — Le sedute e le deliberazioni delle Camere, non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro Membri non è presente.

Digitized by Google

Art. 54. — Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

Art. 55. — Ogni proposta di legge debb' essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all' altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. — Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. — Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, e depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. — Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59. — Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei propri membri, dei Ministri, e dei Commissari del Governo.

Art. 60. — Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

Art. 61. — Così il Senato, come la Camera dei deputati, determina, per mezzo di un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Digitized by Google

Art. 62. — La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. — Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio secreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. — Nessuno può essere ad un tempo senatore e deputato.

Dei Ministri.

Art. 65. — Il Re nomina e revoca i suoi Ministri

Art. 66. — I Ministri non hanno voto deliberativo nell' una o nell' altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l' ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. — I Ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell' Ordine Giudiziario.

Art. 68. — La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch' Egli istituisce.

Art. 69. — I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Digitized by Google

Art. 70. — I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. — Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. — Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. — L' intepretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni Generali.

Art. 74. — Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni o delle provincie sono regolate dalla legge.

Art. 75. — La leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. — È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. — Lo Stato conserva la sua bandiera: la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. — Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri ordini e prescriverne gli Statuti.

Art. 79. — I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Digitized by Google

Art. 80. — Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. — Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni Transitorie.

Art. 82. — Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui eseguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. — Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della Legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. — I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo, l'anno del Signore milleottocentoquarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

Fir. — Carlo Alberto.

Digitized by Google

N.° 39.

RISPOSTA

di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano alle Deputazioni dell' Italia Centrale.

» Io sono profondamente commosso, e ringrazio le Assemblee ed i Popoli dell' Italia Centrale che m'hanno dato una prova così grande di fiducia. Più che a merito mio, l' attribuisco alla devozione loro verso il Re, e agli spiriti non solo liberali e nazionali, ma eziandio d' ordine e monarchici, di cui sono animati.

» Potenti consigli e ragioni di politica convenienza, nel momento in cui ci si annunzia prossima l'apertura del Congresso, mi tolgono, con mio grande rincrescimento, di potere recarmi in mezzo a loro per esercitare il Mandato commessomi. Avrei ambito, lo confesso, di dare questa prova del mio affetto all' Italia, pure mi conforta il pensiero che, anche coll'astenermene, il mio sacrificio tornerà maggiormente utile alla patria comune.

» Nondimeno, valendomi di quella stessa fiducia, di cui mi onorano, ho stimato di fare un atto di grande interesse e vantaggio loro, designando il Commendatore Carlo Bon-Compagni perchè assuma la Reggenza dell' Italia Centrale.

» Siate, o Signori, interpreti di questi miei sentimenti verso le popolazioni. Dite loro che perseverino in quella condotta che ha meritato le simpatie di tutta l' Europa civile; che confidino pur sempre nel Re, che propugnerà i loro voti, e non abbandonerà chi con tanta fede si è commesso alla sua lealtà.

« Eugenio di Savoia ».

Digitized by Google

LETTERA

di S. A. R. il Principe Reggente al Commendatore Bon-Compagni.

Torino 13 Novembre 1859.

Illmo Signor Commendatore.

Io l'ho designata al nobile officio di recarsi nell'Italia Centrale e di reggere quelle provincie, che coi loro voti proclamarono di volere il forte Regno costituzionale ed italiano, e poscia invocarono la mia reggenza. La sua onorevole fama, le nobili qualità del suo ingegno e del suo animo, le prove di devozione, ch' Ella diede al Re ed alla Patria, l' intiera fiducia, che in lei ripongo, e che ora godo di pubblicamente significarle, sono tanti argomenti, perchè la sua missione ottenga un esito felice.

Ma non sono i soli. Le popolazioni dell' Italia Centrale hanno dato tante prove di senno, di fermezza e di temperanza, che meritarono la stima del mondo civile.

Ora io sono certo ch'esse comprenderanno la necessità di perseverare in quella medesima condotta calma ed ordinata, soprattutto in questo momento, nel quale sta per aprirsi un Congresso, dove le sorti d' Italia saranno discusse, e dove S. M. il Re Vittorio Emanuele, forte dei diritti conferitigli, saprà efficacemente propugnare i loro voti.

Le assicurazioni ripetute da S. M. l' imperatore dei francesi, che non vi sarebbe intervento nell' Italia Centrale, sono un altro titolo di grande fiducia. Tali assicurazioni confortano potentemente la politica del Governo del Re, il quale non potrebbe mai consentire che la violenza esterna venisse a sovrapporsi alla volontà nazionale.

Digitized by Google

Se ragioni di buona politica consigliarono S. M. dopo la pace di Villafranca, a richiamare i suoi Commissari e astenersi da qualsiasi ingerenza nell'Italia Centrale, non è perciò che il suo Governo si rifiuti ad uffici di un'amichevole benevolenza, che i recenti fatti hanno stretta ancor maggiormente. Io intendo esprimere la fiducia, che non rifiuterebbe, entro il limite del possibile, di venire in aiuto di quei paesi per facilitare loro la contrattazione di un prestito, ove fosse necessario.

Tutte queste considerazioni mi confortano per l'avvenire. D'altra parte la sua missione è molto semplice e netta, poichè si tratta di dare maggiore unità all'indirizzo politico e militare in queste provincie. Il concentramento dei poteri renderà ciascuna di esse più forte in se stessa e rispetto all'Europa. L'organizzazione militare sarà più facilmente completata, quando sotto di lei siavi una sola amministrazione, un solo comando, un solo esercito.

Questo esercito forte di numero e di disciplina, pronto a mostrare il suo valore, se la patria lo richieda, non dovrà però essere nè aggressivo, nè provocatore. Se ad alcuni spiriti generosi ed ardenti ogni ritegno sembra una colpa, ogni atto di prudenza una debolezza conviene ricordare loro che il tempo è un potente ausiliario delle giuste cause, e che spesso l'impazienza le guasta e ne impedisce il trionfo.

Sotto questi auspici, io lo ripeto, confido che la sua missione sarà coronata di felice successo, e che le popolazioni continueranno a mantenere l'ordine inviolato, e a mostrare quel senno e quella maturità politica, che tanto le onora, e che farà validissimo argomento anche presso il Congresso perchè questo riconosca i loro diritti.

Digitized by Google

Finalmente io sono convinto che il Governo di S. M. non permetterà mai che l'anarchia sconvolga Provincie Italiane, che, dopo avere inviato i loro figli a combattere nelle file dell'esercito, hanno dichiarato solennemente la volontà di essere annesse ai suoi Stati e delle quali Egli ha accolto i voti.

Gradisca, signor Commendatore, i sentimenti della mia benevolenza.

EUGENIO DI SVVOIA.

Digitized by Google

N.º 40.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

—

il Dittatore

DELLE PROVINCIE MODONESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE.

Visti i Decreti delle Assemblee di Modena, di Parma e delle Romagne, che proclamano l' annessione di tutte queste Provincie agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, e i successivi decreti delle suddette Assemblee, pei quali fu costituito il Governo sino alla terminativa annesssione;

Considerando, che tali atti implicitamente aboliscono le separate autonomie delle tre Provincie, e che la loro unificazione politica e legislativa avanza ed agevola l' opera, per la quale debbono diventare parte integrante della Monarchia Costituzionale di S. M. il Re VITTORIO EMANUELE;

Considerando che le dette Assemblee, affidando la suprema autorità ad una sola persona, chiarirono la volontà di costituire un solo Governo;

Considerando che l' unificazione politica delle Provincie Modenesi, e Parmensi e delle Romagne le renderà più forti contro i pericoli esterni ed interni, e più solidati fra loro nel proseguimento del fine comune al quale mira la volontà nazionale;

Decreta:

1. I Governi separati e le rispettive amministrazioni centrali delle Provincie Modenesi e Parmensi, e delle

Digitized by Google

Romagne saranno soppresse il giorno 8 del prossimo Dicembre.

2. Le Provincie Modenesi, Parmensi e Romagnuole avranno un solo Governo, e la loro amministrazione sarà costituita sulle basi di quella Monarchia costituzionale della Casa di Savoia, alla quale appartengono per volontà nazionale.

3. Il Governatore le reggerà con un Ministero costituito come segue:

Ministro dell' Interno,

Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Ministro delle Finanze,

Ministro dell' Istruzione Pubblica,

Ministro dei Lavori Pubblici.

A questi potranno essere aggiunti altri Ministri senza portafoglio.

Le attribuzioni del Ministero degli Affari Esteri e di quello della Guerra saranno disimpegnate da due Sezioni speciali del Gabinetto particolare del Governatore.

4. Il Ministero avrà sede in Modena.

5. I Ministri si raduneranno in Consiglio sotto la presidenza del Governatore ogni qualvolta a lui piaccia di convocarli, o che la convocazione sia richiesta da disposizione di legge.

6. I Ministri avranno Segretari Generali, i quali potranno firmare per essi, e ne faranno le veci in caso d' impedimento o di assenza.

7. Le materie di competenza di ciaschedun Ministero saranno spartite in tante Divisioni quante saranno le specie delle attribuzioni sostanzialmente diverse. Ogni Divisione sarà spartita in tante Sezioni quante occorreranno alla regolare e sollecita spedizione degli affari.

Digitized by Google

8. Con appositi Decreti saranno determinate le competenze e le attribuzioni dei singoli Ministri e sarà stabilito tutto ciò che riguarda l' ordinamento degli uffici, i gradi, e gli stipendi del personale.

9. Nell' intento di parificare colla maggiore sollecitudine possibile le leggi, gl' istituti e gli ordinamenti di queste Provincie unite, con quelli della Monarchia Sarda, è istituita una Commissione incaricata di studiare e preparare le Leggi e i Decreti tendenti a questo scopo. Questa Commissione avrà sede in Bologna. Alla nomina si provvederà con un successivo Decreto.

10. Cessano di esistere in Bologna e Parma i Consigli di Stato, rimanendo però ferma in Parma sino a nuova disposizione la sezione del contenzioso amministrativo.

11. Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge.

Dato in Bologna il 30 novembre 1859.

FARINI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE SECONDA

ATTI E LEGGI CIVILI

Digitized by Google

Digitized by Google

N.° 1.

PALAZZO GOVERNATIVO

Addì 13 *giugno* 1859.

Attesa la proclamazione della Dittatura e considerata incompatibile con tale sistema la libertà della Stampa, la Giunta Provvisoria di Governo

Decreta:

1. Sono proibiti tutti i Giornali e Scritti politici.

2. Per la pubblicazione degli atti del potere e perchè la popolazione sia illuminata sui fatti importanti, il Governo avrà un organo ufficiale col titolo di *Monitore di Bologna*.

La Giunta Provvisoria di Governo

Luigi Tanari.
Gioachino Napoleone Pepoli.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 2.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Considerato come sia primo dovere e primo diritto di tutti gli Italiani di concorrere con tutte le forze alla Guerra della Indipendenza, ed avuto campo di conoscere quale sia l'entusiasmo della città di Bologna ad essa;

Decreta:

1. Sono aperti i Ruoli per la Guerra d'Indipendenza.

2. È nominata una Commissione di arruolamento nelle persone dei signori

Principe Rinaldo Simonetti.
Principe Astorre Hercolani.
Dottor Francesco Buratti.
Dottor Icilio Pancerasi.
Dottor Alessandro Berti.

La Commissione indicherà con opportuno avviso il locale di sua residenza, e le ore in cui la gioventù volenterosa di servire l'Italia, potrà iscrivere i propri nomi nelle gloriose fila dell'esercito del Re.

Bologna si ricordi che ha dato altra volta mirabili prove di valore e di slancio, e che non si acquista il sommo bene della Indipendenza se non con isforzi magnanimi e sagrifizi di sangue.

Dalla Residenza Governativa

Bologna, 13 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Camillo Casarini.
Luigi Tanari.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 3.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Onde provvedere al pronto e regolare andamento finanziario

Decreta:

Viene instituita una Commissione consultiva di Finanza composta dei signori

Marchese Carlo Bevilacqua,
Cavaliere Emanuele Marliani,
Benedetto Osima,
Enea Bignami,
Dottor Massimiliano Martinelli.

Bologna, 13 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Camillo Casarini.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.
Luigi Tanari.

Digitized by Google

N.° 4.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta:

Sono confermati tutti i Magistrati e gl' Impiegati Governativi attualmente in ufficio.

Bologna, 13 giugno 1859.

Gioachino Napoleone Pepoli.
Camillo Casarini.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.
Luigi Tanari.

Digitized by Google

N.° 5.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta:

1. I Giudici e Tribunali della Città e Provincia di Bologna renderanno giustizia, e rilascieranno i mandati esecutivi — IN NOME DELLA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO —.

2. Le Sentenze già pronunciate non saranno eseguibili se non previa apposizione di analoga clausola sulle spedizioni autentiche, e dietro semplice intimazione di queste alla parte contro cui dovrebbero eseguirsi.

3. Per tutte le Sentenze non inappellabili pronunciate da Giudici o Tribunali aventi ultimo grado di giurisdizione nella Città di Bologna, i termini perentori ad interporre o proseguire gli appelli ed i ricorsi si ritengono interrotti col giorno 12 corrente giugno, e non riprenderanno il loro corso se non se dopo la promulgazione di speciali disposizioni. Intanto la provvisoria esecuzione ne è sospesa.

4. Alle forme d'intestazione usate negli atti Notarili, e in quelli delle Magistrature civili e giudiziarie Governative, verrà sostituita d'ora innanzi la suespressa – IN NOME DELLA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO –.

5. Il segno di Tabellionato dei Notari ed i Timbri delle Magistrature Governative, per autenticare i loro atti conterranno nel mezzo le lettere maiuscole G. G. e nel contorno il nome del Notaro o della Magistratura.

6. È accordato per l'attivazione dei nuovi Timbri il termine di 10 giorni; e intanto sarà permesso a ciascun

Digitized by Google

officiale l'uso di un timbro particolare, del quale dovrà dare indicazione all' Intendente della Città e Provincia di Bologna.

Dalla Residenza in Bologna, 13 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI.
LUIGI TANARI.
ANTONIO MONTANARI.
GIOVANNI MALVEZZI.
CAMILLO CASARINI.

Digitized by Google

N.° 6.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta:

Art. 1. È istituita una Guardia provvisoria della Città di Bologna, la quale si comporrà di due Battaglioni posti sotto gli ordini del Comando in capo le Guardie urbane signor conte Angelo Tattini.

Art. 2. Ogni Battaglione sarà formato di quattro Compagnie di 150 uomini per ciascuna.

Art. 3. Il servizio sarà prestato gratuitamente.

Art. 4. Quanto alle regole per l'ammissione, saranno le stesse di quelle già stabilite nel regolamento della Guardia Urbana in data 12 gennaio 1853.

Art. 5. Saranno aperti i ruoli nel Quartiere di San Giacomo domani 15 corrente alle ore 12 meridiane.

Dalla Residenza in Bologna, il 14 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Luigi Tanari.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.
Camillo Casarini.

Digitized by Google

N.° 7.

COMMISSIONE D' ARRUOLAMENTO

PER

la Guerra d'Indipendenza

In esecuzione del Decreto pubblicato il 13 del corrente giugno dalla Giunta Provvisoria di Governo si rende noto quanto segue:

I. La Commissione ha stabilito la propria Residenza e gli Offici dipendenti nei locali ad uso di Caserma presso il Convento della SS. Annunziata fuori di Porta San Mamolo.

II. Le iscrizioni nei ruoli si faranno ogni giorno dalle ore 9 ant. alle 3 pom. cominciando da Sabato prossimo 18 del corrente.

III. Non saranno accettati individui di età minore dei 17 anni e maggiore dei 31.

IV. All'atto dell' iscrizione ogni volontario dovrà esibire:

1. Fede di Battesimo.
2. Attestazione del Paroco di stato libero.
3. Fedina del Tribunale Criminale.
4. Fedina del Giusdicente Criminale o del Governatore del luogo.
5. La sanità e le qualità fisiche per essere ammessi, saranno riconosciute da medici deputati dalla Commissione.

Volontari!

Accettammo di buon grado l' incarico che ne diede la Giunta di Governo, nella certezza che concorrerete

Digitized by Google

volonterosi ad aumentare le gloriose file dell' esercito del Re, emulando gli altri Italiani che ebbero l'alta ventura di potere primi impugnare le armi per liberare l' Italia dall' oppressione straniera.

Viva l' Italia! — Viva Vittorio Emanuele!

Dalla Residenza in Bologna, il 16 giugno 1859.

La Commissione

Principe Rinaldo Simonetti.
Principe Astorre Hercolani.
Dottor Francesco Buratti.
Dottor Icilio Pancerasi.
Dottor Alessandro Berti.

Digitized by Google

N.° 8.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Considerando che l' erroneo principio della proibizione assoluta applicata all' esportazione dei Bestiami di ogni genere e delle Carni fresche e salate, si è riconosciuto in pratica di grave danno all' industria agricola e commerciale

Decreta:

L' Editto del 12 maggio decorso, che prescrive il divieto suindicato rimane abrogato.

In suo luogo è rimessa in vigore pei Bestiami, Carni salate e Grassi di Maiale la preesistente facoltà libera di esportazione, sotto la Tariffa daziaria del 9 aprile, che in calce si riproduce.

La debita sorveglianza per tutti gli effetti della presente legge viene affidata alle competenti Autorità politiche e doganali.

Dalla Residenza in Bologna 17 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Luigi Tanari.
Giovanni Malvezzi.
Antonio Montanari.
Camillo Casarini.

Digitized by Google

TARIFFA DAZIARIA

per bestiami, carni salate e grassi di maiale.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE		DAZIO DI ESTRAZIONE	
		Sc.	Bai.	Sc.	Bai.
Bovi e Vacche	per ogni capo	---	50	1	---
Vitelli d'allievo o manzi . .	id.	---	50	1	---
Vitelli bovini lattanti	id.	---	10	---	50
Bufali e Bufale	id.	---	50	---	50
Vitelli bufalini.	id.	---	20	---	20
Castrati	id.	---	05	---	05
Becchi e capre	id.	---	05	---	05
Montoni e Pecore.	id.	---	05	---	05
Agnelli e Capretti.	id.	---	01	---	01
Cavalli e Cavalle	id.	1	---	10	---
Carosi o Cavalli slattati per allievo.	id.	1	---	10	---
Muli e Mule.	id.	---	50	5	---
Muli slattati per allievo . .	id.	---	50	5	---
Cavalli e Muli lattanti . . .	id.	---	10	---	10
Asini e Asine.	id.	---	25	---	25
Asini slattati per allievo . .	id.	---	25	---	25
Asini lattanti	id.	---	01	---	01
Porci.	id.	---	50	---	20
Porci da latte e Porcelli . .	id.	---	05	---	05
Carni salate e affumate o in altro modo preparate. . .	per libb. 100 lorde	1	50	---	10
Grasso di maiale anche in istrutto	id.	1	---	---	10

Digitized by Google

N.° 9.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta:

Tutti i Militari di ogni grado ed arma delle Truppe regolari, compresi i Veliti, vengono confermati nelle loro anzianità di servizio per gli effetti delle giubilazioni e pensioni, e sono mantenuti nel rispettivo grado.

S' intendono esclusi coloro nei quali il Governo trovasse delle eccezioni.

Bologna, 17 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Luigi Tanari.
Giovanni Malvezzi.
Antonio Montanari.
Camillo Casarini.

Digitized by Google

N.° 10.

Circolare alle Intendenze Provinciali

Illustrissimo Signore.

La universale lietezza, della quale sono comprese queste popolazioni pel nuovo ordine di cose, richiama l' attenzione di questa Giunta Centrale alla condizione di quegli individui, i quali soggetti ad inquisizioni e condanne, per titoli meramente politici, sono di presente ristretti in carcere e tolti alle proprie famiglie, le quali per tal modo con essi non possono partecipare alla gioia comune.

Perciò questa Giunta ha determinato che i detenuti o condannati, esclusivamente per causa o motivo politico, siano posti in libertà, semprechè non siano responsabili od inquisiti per titoli d'altra specie, e per azioni che ricadano nel novero delle contravvenzioni o delitti comuni.

Questa Giunta per conseguente incarica la S. V. di mettere in libertà quei detenuti della indicata specie che trovansi ristretti nelle carceri di codesta provincia, premesso accurato e coscienzioso esame della rispettiva condizione loro nell' espresso rapporto, onde non venga esteso inconsultamente il benefizio a chi non ne fosse meritevole.

La Giunta affida alla coscienza ed al patriottismo della S. V. Illma il pronto eseguimento di questo atto importantissimo, ed a mezzo dello scrivente le protesta i sensi della sua particolare stima.

Della S. V. Illma

Bologna, 21 giugno 1859.

Per la Giunta Provvisoria di Governo

G. Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 11.

LA GIUNTA CENTRALE DI GOVERNO

Considerando che onde offerire al patriottismo dei cittadini di ogni classe, ai Magistrati e Pubblici Funzionari, un mezzo per cooperare alla santa guerra d'indipendenza, è opportuna la nomina di una commissione incaricata di ricevere le spontanee soscrizioni ed offerte;

Considerando che altre città italiane hanno già dato questo nobile esempio, e che Bologna in queste opere di carità cittadina, non fu mai e non vorrà essere seconda ad alcuna,

Decreta:

È instituita una Commissione composta dei signori

Carlo Berti Pichat,
Conte Agostino Salina,
Dottor Gaetano Berti,
Cesare Dall' Olio,
Paolo Lollini,

per ricevere soscrizioni ed offerte, e regolarne, sotto la dipendenza del Governo, la erogazione nelle spese della guerra.

La Sezione dell' Interno è incaricata della pronta esecuzione di questo decreto.

Dalla Residenza Governativa questo giorno 22 giugno 1859.

La Giunta Centrale di Governo
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.
Luigi Tanari.

Digitized by Google

N.° 12.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

A viemmeglio mantenere la disciplina nelle Truppe già formate ed in quelle di nuova formazione

Decreta:

È adottato il Codice penale militare Piemontese.

Tutti i reati saranno giudicati secondo quel Codice, e le pene stabilite nella misura di quello.

Bologna, 24 giugno 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

Luigi Tanari.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 13.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Volendo prendere atto della spontanea esibita che viene fatta da molti impiegati civili di prestarsi all' arruolamento militare sia per la guerra dell' indipendenza italiana, quanto per il soccorso alle città e paesi che hanno fatto adesione a questo governo,

Decreta:

Tutti gl' impiegati civili governativi che vorranno essere iscritti nei ruoli dei volontari per la guerra dell' indipendenza italiana, od in quelli dei corpi organizzati per il soccorso e difesa della città e paesi che hanno aderito alla Giunta Centrale di Bologna, vi saranno ammessi, qualora siano atti al servizio militare.

Non saranno perciò diminuiti dai quadri degl' impiegati del dicastero cui appartengono, ma conserveranno il loro impiego e diritto di avanzamento o promozione nel medesimo, qualora si facesse luogo a loro favore nel tempo che essi presteranno servizio alla patria come soldati.

Dalla Residenza Governativa il 28 giugno 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

Luigi Tanari.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 14.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Ritenuto che tutti i Veliti rimasti fino ad oggi in servizio debbono considerarsi avere aderito al nuovo Governo, e sono perciò obbligati al compimento della loro capitolazione militare,

Decreta:

Qualunque Velite abbandonerà il suo posto sarà considerato disertore e come tale giudicato da un consiglio di guerra, e punito con tutto il rigore del codice penale.

Bologna dalla residenza il 28 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

Luigi Tanari.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 15.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Considerando che, anche in pendenza delle disposizioni per adottare in modo definitivo il sistema uniforme di monetazione in Lire Italiane o Franchi, è urgente il dichiararne il ragguaglio pel corso legale avuto riguardo all' introduzione e circolazione che intanto ne seguirà nella circostanza del prossimo ben augurato arrivo e soggiorno delle valorose Truppe Piemontesi

Decreta:

1. La Lira Italiana o Franco coi suoi multipli e spezzati avrà corso legale tanto per le Casse pubbliche quanto fra i privati.

2. La Lira Italiana o Franco, corrisponde a Bai. 18 e quattro quattrini; e quindi a bai. 94 il pezzo da cinque Lire o Franchi.

3. La mezza Lira corrisponde a Bai. 9 e due quattrini; il quarto di Lira a Bai. 4 e mezzo ed un quattrino.

4. In difetto di quattrini effettivi viene autorizzato pel compimento delle somme il corso dei centesimi di rame, con un valore equivalente a quello. Tale corso sarà obbligatorio fino a quattro centesimi.

La corrispondenza legale della moneta d' oro da venti Lire o Franchi è di Sc. 3. 76.

Digitized by Google

Il corso commerciale sarà dichiarato con appositi listini, mantenendosi intanto in vigore le relative disposizioni e consuetudini.

Bologna, 28 giugno 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

Luigi Tanari.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.

Tavola di ragguaglio della Lira Italiana o Franco collo Scudo Romano e suoi spezzati

---

Pezzo da Venti Lire o Franchi (o Napoleone d'oro)	Sc. 3. 76		
Id.	Cinque Lire o Franchi	» –. 94	
Id.	Lira o Franco . .	» –. 18	e quattro quattrini.
Id.	Mezza Lira. . . .	» –. 09	e due quattrini.
Id.	Quarto di Lira .	» –. 04 $^1/_2$	ed un quattrino.

Digitized by Google

N.° 16.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta:

Tutti i Militari di qualunque Arma e Grado, i quali si trovano iscritti nei ruoli dell' Armata al giorno d' oggi e ricevono il soldo e competenze da questo Governo, non potrannno per qualunque siasi titolo allontanarsi dal Corpo ed abbandonare il servizio senza legale motivo, e senza permesso superiore.

Vengono sospesi i congedi temporanei od assoluti. Chiunque contravverrà a questo Decreto sarà considerato disertore di Guerra, e come tale punito con tutto il rigore delle leggi Militari.

Bologna, il 1.° luglio 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone pepoli.
Giovanni Malvezzi.
Antonio Montanari.
Camillo Casarini.
Luigi Tanari.

Digitized by Google

N.° 17.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Considerato che la istruzione è un ramo importantissimo di pubblica amministrazione, la quale, per l'interesse della scienza e della società, non può non essere sotto la immediata dipendenza e sorveglianza del Governo;

Decreta:

1. Le Università, i Collegi o Ginnasi ed ogni altro stabilimento Governativo di pubblica istruzione, in Bologna e nelle Provincie Unite, saranno sotto la immediata dipendenza di questa Giunta Centrale Provvisoria di Governo.

2. Gli stabilimenti Municipali di pubblica istruzione e le Scuole private, tanto in Bologna che nelle Provincie Unite, saranno sotto la immediata sorveglianza della Giunta Centrale Provvisoria di Governo.

3. Nel frattanto che il Governo si occuperà delle leggi e dei regolamenti relativi, gl'Intendenti od altri speciali Delegati, riceveranno le consegne dalle Autorità fino al dì d'oggi preposte agli stabilimenti Governativi di pubblica istruzione.

Al nostro Incaricato della sezione della pubblica istruzione è demandata la esecuzione di questo Decreto.

Dato dalla Residenza questo giorno 6 luglio 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Giovanni Malvezzi.
Antonio Montanari.
Camillo Casarini.
Luigi Tanari.

Digitized by Google

N.° 18.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Considerando che per l' arrivo dei diversi capi di Corpi, che vengono a raccogliere sotto le bandiere di Vittorio Emanuele la Gioventù Romagnola, senza inconveniente alcuno la Giunta di Governo può esonerare dalle gravi cure e fatiche la Commissione d' arruolamento, istituita con Decreto del 13 giugno p. p., che fino ad ora rese tanti e sì segnalati servigi al paese; così nel dichiarare sciolta questa benemerita Commissione, e nel porgerle il Governo i più vivi ringraziamenti

Decreta:

Dal giorno di domani tutti gli individui che vogliono arruolarsi si dirigeranno:

Per la Fanteria
Alla Caserma di Santa Margherita;

Per la Cavalleria
Alla Caserma di San Domenico

Per i Veliti
Alla Caserma di San Giovanni in Monte;

Per l' Artiglieria
Alla Caserma di San Gervasio

Per la Spedizione delle Romagne
Alla Caserma di Santa Lucia.

Digitized by Google

Ivi troveranno aperti i ruoli, e, qualora siano in possesso di tutti i voluti requisiti, saranno iscritti.

Bologna, dalla Residenza il 7 luglio 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Giovanni Malvezzi.
Antonio Montanari.
Camillo Casarini.
Luigi Tanari.

Digitized by Google

N.° 19.

GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Attesa l' istanza fatta in nome del Commercio, perchè in questo anno non venga meno la temporanea riduzione dei Dazi già solita a concedersi in ragione di un dieci per cento sulle merci presentate alla Dogana nella occasione della Fiera di Senigallia, il cui effetto rimane impedito da circostanze straordinarie;

Considerando che nella aspettativa di quel favore sono state introdotte od ordinate merci; onde si rende conforme ad equità il provvedere perchè non rimanga delusa l' altrui buona fede, ed il favore anche per questa volta conceduto si estenda a vantaggio di tutti,

Decreta:

1. I dazi delle merci giacenti o che verranno introdotte nelle Dogane delle quattro Provincie unite saranno pagate dal giorno 12 al 26 del corrente mese colla riduzione del dieci per cento in riguardo alla vigente tariffa.

2. Dopo quel giorno cesserà la riduzione senza alcuna proroga sulle merci qualunque, per le quali i dazi non fossero stati soddisfatti colla norma surriferita.

3. I Soprantendenti della Finanza sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 9 luglio 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

L' Incaricato alle Finanze
GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI.

Digitized by Google

N. 20.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO

per le Romagne

Un governo che voglia efficacemente tutelare e garantire l'ordine pubblico nol può che, fondandosi sull'opinione illuminata del paese, e però circondandosi degli uomini i più prodi, e i più intelligenti ed i più interessati del mantenimento dell'ordine stesso. Il Commissario Straordinario delle Romagne, volendo in coerenza di questi principii procedere in quell'assettamento che meglio possa contribuire al mantenimento di quest'ordine pubblico ha dato disposizioni perchè si proceda nel più stretto tempo necessario alla compilazione di una legge elettorale per la formazione dei Consigli Municipali, da' quali dovranno poi costituirsi i Consigli Provinciali, e in fine una Rappresentanza Centrale quando il tempo e le assettate condizioni delle cose il consentiranno.

Ma volendo il Commissario Straordinario, per quanto è in lui, circondarsi fin d'ora dei lumi di uomini, che rappresentino l'opinione del Paese, ha decretato la formazione di un Consiglio di Stato, che si comporrà di Soggetti, i quali saranno nominati nel Foglio officiale.

Le attribuzioni di questo Corpo consultivo verranno determinate da un decreto speciale.

Bologna, 15 luglio 1859.

MASSIMO D'AZEGLIO.

Digitized by Google

N.° 21.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO

per le Romagne

---

1. I Giudici e Tribunali delle Romagne renderanno giustizia e rilascieranno i mandati esecutivi — IN NOME DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE ROMAGNE —.

2. Tutte le intestazioni notarili, e quelle degli atti delle Magistrature di qualunque ordine, verranno fatte nella suespressa forma.

3. È accordato, per l'attivazione dei nuovi timbri, il termine di giorni otto: nel frattanto sarà permesso l'uso dei timbri attuali.

I Gerenti le sezioni sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Bologna il 16 luglio 1859.

Pel Commissario Straordinario
Colonnello — FALICON.

Pel Gerente delle Finanze
E. MARLIANI.

Il Gerente degli Affari interni e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Gerente dei Lavori Pubblici e Commercio,
e per interim di Grazia e Giustizia
IPPOLITO GAMBA.

Il Gerente della Istruzione e Pubblica Beneficenza
CESARE ALBICINI.

Digitized by Google

N.° 22.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO
per le Romagne

Considerando che il riordinamento dei Consigli Municipali, annunziato dal manifesto di questo Commissariato in data del 15 luglio corrente, richiede l'opera d' uomini informati allo spirito dell' attuale Governo;

Considerando che le presenti Amministrazioni Municipali non rispondono ovunque allo spirito e ai bisogni del Governo attuale;

Decreta:

1. I Consigli e le Magistrature Comunali nominate dal cessato Governo Pontificio restano sciolte.

2. In pendenza della compilazione della legge elettorale prescritta nel manifesto del 15 del corrente, le Intendenze o le Giunte Provinciali, prese le debite intelligenze colle Giunte Distrettuali, nomineranno, nei singoli Comuni, Commissioni provvisorie, composte di tre individui.

3. Queste Commissioni s'incaricheranno provvisoriamente dell' amministrazione municipale e saranno intitolate — *Commissioni Municipali Provvisorie* —.

4. Le attuali Magistrature rimarranno al loro posto finchè non siano rimpiazzate dalle Commissioni Municipali Provvisorie.

Il Gerente della Sezione dell' Interno è incaricato per la esecuzione di questo Decreto.

Bologna il 16 luglio 1859.

Pel Commissario Straordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente della Sezione dell' Interno
ANTONIO MONTANARI.

Digitized by Google

N.º 23.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO

per le Romagne

Visto che nel nostro manifesto del 15 di luglio corrente fu annunziato che sarebbe stata costituita quanto prima una Rappresentanza Centrale; e che nel frattanto, per circondarci fin d'ora dei lumi d'uomini che rappresentino l'opinione del Paese, venne ordinata la formazione di un Consiglio di Stato;

Decretiamo:

1. È istituito un Consiglio di Stato, che si compone di quindici Consiglieri, scelti dal Commissario Straordinario sopra note presentate dai Gerenti delle Sezioni Governative e formate dai nomi proposti dalle Giunte Provinciali.

2. Il Consiglio di Stato sarà presieduto dal Commissario Straordinario o da quello dei Gerenti delle sezioni Governative ch'egli sarà per destinare.

3. I Consiglieri dovranno avere oltrepassato l'anno trentesimo di loro età.

4. I Gerenti delle Sezioni Governative, o in loro vece i rispettivi Segretari Generali, potranno intervenire alle adunanze del Consiglio di Stato.

5. Il Consiglio di Stato potrà essere richiesto del suo parere sopra i progetti di legge e sopra qualunque

Digitized by Google

quistione che gli sia sottoposta dal Commissario Straordinario. Potrà ancora essere incaricato di compilare i progetti di legge.

6. I Consiglieri di Stato adempiono le loro incombenze o riuniti in adunanza generale, o divisi in sezioni.

7. Le Sezioni sono tre, e ciascuna si compone di cinque Consiglieri. La prima Sezione si occupa di affari interni e di pubblica sicurezza, la seconda di affari di grazia e giustizia, d'istruzione e di beneficenza pubblica, e di belle arti; la terza di finanze, di commercio, lavori pubblici, industria ed agricoltura. Quali dei Consiglieri di Stato all'una od all'altra delle tre Sezioni appartengano, è stabilito dal Commissario Straordinario.

8. Il Consiglio di Stato si unisce ordinariamente in adunanza generale una volta per settimana, e straordinariamente tutte le volte che il Commissario lo reputi necessario. Le Sezioni si uniscono a seconda del bisogno: ogni Sezione avrà per presidente il Consigliere della Sezione, che è primo per ordine di nomina.

9. Al Consiglio di Stato è addetto un Segretario Generale, il quale assiste alle adunanze generali, ne redige le deliberazioni, distribuisce, sia al Consiglio, sia alle Sezioni, le materie rimesse dal Commissario Straordinario, e si occupa della corrispondenza subordinatamente al Consiglio.

10. Nelle disposizioni governative si farà menzione se furono emanate, riportato il parere del Consiglio di Stato.

11. In casi d'urgenza e fino a che il Paese non avrà la Rappresentanza Centrale, annunziata dal Manifesto del 15 del corrente, potrà il Consiglio di Stato, ottenuta l'autorizzazione del Commissario Straordinario,

Digitized by Google

rendersi interprete dei voti e dei bisogni delle popolazioni di queste Provincie.

Bologna, 18 luglio 1859.

Pel Commissario Straordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici
e per interim di Grazia e Giustizia
IPPOLITO GAMBA.

Il Gerente la Sezione dell' Istruzione e Pubblica Beneficenza
CESARE ALBICINI.

Digitized by Google

N.° 24.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le Romagne con pieni poteri

1.° Nomina Commissario Straordinario per Ferrara il March. Gio. Antonio Migliorati Incaricato di affari di S. M. nei Paesi Bassi; per Forlì l' Avv. Ara Casimiro Deputato al Parlamento Sardo; per Ravenna il March. Emanuele di Rorà Deputato al Parlamento Sardo.

2.° A ciascun Commissario verrà corrisposto l' annuo assegnamento di lire diecimila.

3.° Nomina Segretari particolari del Commissario di Ferrara il signor Pratolungo Valentino già Ispettore delle contribuzioni dirette al Ministero delle Finanze; del Commissario di Forlì il signor Notaio Domenico Martini, e del Commissario di Ravenna il signor Ambrosetti Leonardo già Segretario d' Intendenza.

4.° Ciascun Segretario particolare avrà l' annuo stipendio di lire duemila e cinquecento.

I Gerenti delle Sezioni Interno, e Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto per quanto rispettivamente li concerne.

Bologna, 20 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Digitized by Google

N.° 25.

COMMISSARIATO STRAORDINARIO

per le Romagne

Considerando che in un paese governato a libertà incombe ai Cittadini il difendere le persone, le proprietà, le leggi, i magistrati;

Decreta:

Art. 1. È instituita la Guardia Nazionale in tutti i Comuni compresi nelle Provincie delle Romagne.

Art. 2. La Guardia Nazionale, quando sia in attività di servizio, avrà tutte le prerogative ed i caratteri della Forza Pubblica: lo ingiuriarla, il disobbedirla, il resisterle sono delitti punibili delle stesse pene che le Leggi in vigore minacciano in caso di ingiurie, disobbedienza o resistenza agli Agenti della Forza suddetta.

Art. 3. La Guardia Nazionale si comporrà di persone nate nelle Romagne, o ivi domiciliate da dieci anni, e che nella rispettiva comunità sieno possidenti di beni stabili, o esercenti professioni e arti liberali, o capi di negozio o bottega, la cui opera giornaliera però non sia assolutamente essenziale al mantenimento della famiglia.

Art. 4. La età richiesta pel servizio della Guardia Nazionale è dai 18 ai 50 anni compiuti. si richiede pure che le persone che debbono appartenere a questa nobile istituzione siano immuni da ogni condanna criminale per delitti veri e propri, e da ogni sottoposizione alla vigilanza di polizia.

Digitized by Google

Art. 5. Il servizio della Guardia Nazionale è obbligatorio: ne sono però esentati

a) Gli ecclesiastici,

b) I Militari in attività permanente,

c) I Consoli e Vice-Consoli dei Governi esteri nelle Romagne,

d) I Giudici ordinari di qualunque Tribunale,

e) I funzionari del pubblico Ministero,

f) I Gerenti le Sezioni Governative, i Consiglieri di Stato, gl' Intendenti, coi loro Consiglieri e Segretari, i Sotto-Intendenti,

g) I Segretari di Governo delle Sezioni e del Consiglio di Stato,

h) I Giusdicenti civili e criminali, ed i loro Cancellieri, Commissari o Delegati di pubblica sicurezza, e generalmente tutti quelli che pel loro ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica.

i) I Gonfalonieri e Priori coi Segretari Municipali nel territorio della rispettiva Comunità,

k) I Medici e Chirurghi condotti, i farmacisti addetti ai pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove sia un' unica farmacia,

l) I Maestri di pubbliche scuole giornaliere, ove non abbiano un sostituto.

m) Le Guardie di finanza e quelle di Sanità,

n) Gli impiegati nei Telegrafi e nelle Strade Ferrate, e gli addetti al Corpo dei Pompieri.

Art. 6 Non appartengono alla Guardia Nazionale i coloni, le persone di condizione servile, gli esercenti mestieri sordidi od abbietti, e i braccianti.

Art. 3. Il servizio della Guardia Nazionale è personale; è proibita ogni sostituzione, salvo che fra padre

Digitized by Google

e figlio, fratello e fratello, previa per altro la necessaria permissione dell'Uffiziale superiore locale in attuale comando.

Art. 8. La Guardia Nazionale avrà o l'uniforme o il distintivo prescritto nel Regolamento da farsi dal Gerente la Sezione dell'Interno: ciascun individuo ad essa addetto dovrà provvedersi a sue spese l'uniforme o il distintivo, e dovrà rispettivamente portarli ogni qualvolta sia in attività di servizio. L'armamento sarà fornito a carico dei rispettivi comuni.

Art. 9. La Guardia Nazionale dipende dal Gerente la Sezione dell'Interno. Essa non potrà prendere le armi e riunirsi, senza l'ordine dell'autorità Governativa locale.

Art. 10. La bandiera della Guardia sarà la Nazionale.

Art. 11. Gli Uffiziali della Guardia Nazionale dal Capitano in su saranno nominati dal Commissario Straordinario dietro proposta del Gerente la Sezione dell'Interno: gli altri Ufficiali, e tutti i sott'ufficiali saranno eletti dalle rispettive compagnie a voti segreti.

Art. 12. È vietato alla Guardia Nazionale il fare indirizzi o petizioni, e il deliberare e riunirsi illegalmente.

Art. 13. Il Gerente la Sezione dell'Interno potrà sospendere o nei casi più gravi sciogliere la Guardia Nazionale, ove non obbedisca agli ordini delle autorità locali, s'immischi negli atti proprii delle Autorità Governative, Municipali, Amministrative, o Giudiziarie; ovvero si riunisca illegalmente o deliberasse per fare indirizzi o petizioni.

Digitized by Google

Art. 14. Al Gerente la Sezione dell' Interno, cui è demandata la esecuzione di questo decreto, si commette inoltre di presentare un regolamento organico per le ulteriori norme e discipline contenute nel presente decreto.

Dato il 20 di luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
ANTONIO MONTANARI.

Digitized by Google

N.° 26.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
per le Romagne

Considerando che la facilità delle transazioni Commerciali ne accresce l' importanza ed è sorgente di prosperità pubblica e di aumento di prodotti nelle rendite dello Stato;

Considerando che in quest' anno l' abbondanza del raccolto agrario, e la rimanenza dell' anteriore rendono anche più urgente una speciale modificazione delle tariffe;

Decreta:

Il dazio Doganale sopra i seguenti articoli viene fissato come appresso:

	Introduzione	Estrazione	Dazio Vecchio	
			Introd.	Estraz.
	Scudi	Scudi	Scudi	Scudi
Buoi o Vacche per ogni capo	-. 25. -	-. 50. -	-. 50. -	1. —. -
Vitelli d' allievo, o Manzetti idem	-. 15. -	-. 30. -	-. 50. -	1. —. -
Vitelli lattanti idem . .	-. 10. -	-. 20. -	-. 10. -	-. 50. -
Maiali idem.	-. 05. -	-. 10. -	-. 50. -	-. 20. -
Detti lattanti idem . .	-. 05. -	-. 05. -	-. 05. -	-. 05. -
Carni salate e affumicate, e in altro modo preparate per libb. 100 lorde	1. —. -	-. 10. -	1. 50. -	-. 10. -
Grasso di maiale in istrutto idem	-. 50. -	-. 10. -	1. —. -	-. 10. -
Olio d' oliva idem . .	-. 50. -	-. 10. -	-. 50. -	-. 50. -
Vino ordinario e mosto idem	-. 10. -	-. 20. -	2. —. -	Divieto
Aceto idem.	-. 10. -	-. 20. -	-. 40. -	»
Uva in natura o pigiata idem	-. 07. -	-. 15. -	-. 80. -	»
Riso pilato idem . . .	-. 10. -	-. 01. -	1. 20. -	»

Digitized by Google

	Introduzione	Estrazione	Dazio Vecchio	
			Introd.	Estraz.
	Scudi	Scudi	Scudi	Scudi
Diritto di bolletta pei seguenti generi in sostituzione del dazio:				
Frumento idem . . .	-. 01. -	-. 01. -	Divieto	Divieto
Farro idem	-. 01. -	-. 01. -	»	»
Farina di frumento ossia di grano idem . . .	-. 01. -	-. 01. -	»	»
Fiore di farina di grano idem	-. 01. -	-. 01. -	»	»
Pasta lavorata da minestra idem.	-. 01. -	-. 01. -	»	»
Semola di grano idem .	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Biscotto bianco idem. .	-. 01. -	-. 01. -	»	»
Detto bruno idem. . .	-. 01. -	-. 01. -	»	»
Granturco, ossia formentone idem	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Farina di granturco idem	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Fagioli idem	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Ceci idem	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Lenticchia idem . . .	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Cicerchia idem. . . .	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Fava grossa idem. . .	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Favetta o favina idem .	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Avena o biada idem. .	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Orzo idem	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Lupini idem	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Patate idem.	-. —. 5	-. —. 5	»	»
Castagne o marroni con guscio idem.	-. —. 5	-. —. 5	»	-. —. 5
Dette senza guscio e farina idem.	-. —. 5	-. —. 5	»	-. —. 6

Bologna, 23 luglio 1859.

Pel Commissario Regio Straordinario per le Romagne
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

N.° 27.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le Romagne

Considerando che prima necessità e primo dovere è di concorrere anche con mezzi straordinari al mantenimento dell' ordine, all' andamento regolare del servizio pubblico, ed allo scopo supremo di assicurare a queste Provincie la loro libertà e indipendenza;

Considerando che alla creazione di nuove imposte ed all' aumento delle antiche è opportuno ed utile il preferire un sistema di credito, il quale permetta di soddisfare agli urgenti bisogni e di abolire ingiusti tributi, convertendoli ad un aggravio permanente in un titolo temporaneo giustificato dalle circostanze e dagli interessi più validi del paese;

Decreta:

1. La settima rata della Dativa reale aggiunta stabilmente alle sei rate ordinarie coll'Editto del 7 ottobre 1854, e la tassa di Sc. 350,000 imposta coll'Editto medesimo a carico dei Comuni in sostituzione di una Tassa sul Vino ecc., rimangono convertite in un titolo straordinario duraturo per soli sei anni nell' annua somma di Sc. 240,000 o Lire 1,276,596. Questa somma viene ripartita quanto a Sc. 140,000 o Lire 744,681 sul Censo dei Comuni di queste quattro Provincie in sei rate bimestrali come per la Dativa; e quanto a Sc. 100,000 o Lire 531,915 sui Comuni delle stesse Provincie in ragione di popolazione e di estimo da versarsi nelle sei rate bimestrali suddette.

Digitized by Google

2. Sulla garanzia di questa somma si emetteranno in più volte beni fruttiferi al 5/40 per 100 pagabile di semestre in semestre al 1° marzo ed al 1° settembre. Il capitale da emettersi sarà di sei milioni di Lire o Scudi 1,128,000. Intanto l' emissione si farà per soli tre milioni di Lire o Sc. 564,000.

3. I boni saranno divisi in quattro Categorie di Lire 100, 250, 500 e 1000 o di Sc. 18. 80 di Sc. 47, di Sc. 94 e di Sc. 188. Il numero dei boni per le diverse categorie verrà regolato secondo le richieste che saranno fatte all'atto della soscrizione.

4. La soscrizione viene aperta presso le Casse dei Municipi, delle Provincie e del Governo, come pure presso questa Banca ed altri Uffizi o Banchieri da indicarsi.

5. L' emissione si farà dal giorno 27 luglio al 6 agosto in ragione di Lire 85 o Sc. 15. 98 per ogni Lire 100 o Sc. 18. 80 di Capitale nominale; dal 7 al 13 in ragione di Lire 90 o Sc. 16. 92; dal 14 al 20 in ragione di Lire 95 o Sc. 17. 86, ed in seguito alla pari.

6. All' atto della soscrizione si verserà un terzo della somma, e sarà rilasciato un Certificato provvisorio, al quale verrà sostituito dopo gli altri due versamenti il Bono definitivo.

7. Il secondo versamento sarà fatto entro il giorno 15 settembre, ed il terzo entro il 15 ottobre del corrente anno. Dopo una proroga di 10 giorni i Boni saranno negoziati a conto e rischio dei soscrittori in ritardo.

8. Il frutto comincia a decorrere col giorno del primo versamento.

9. Ad ogni semestre si procederà all' estrazione a sorte dei Boni, dei quali si farà il ritiro, ed il rimborso per l' immediato annullamento.

Digitized by Google

10. Sarà istituita una Cassa speciale pel Deposito dei fondi destinati per l'ammortizzazione. Intanto vengono designati i Monti di Pietà nei Capoluoghi di ogni Provincia.

11. Il deposito sarà eseguito di bimestre in bimestre per cura e sotto la responsabilità delle Amministrazioni Provinciali, le quali raccoglieranno nelle loro Casse le quote esatte nei rispettivi Comuni pei titoli indicati nell'Articolo 1.

12. Alle Amministrazioni delle Provincie saranno aggiunti due Commissari scelti fra i principali soscrittori, o possidenti, coll'incarico di vegliare all'esatto adempimento delle relative prescrizioni e cautele.

13. Una Commissione centrale della quale faranno parte anche i suddetti Commissari delle Provincie, risiederà in Bologna per sorvegliare alla regolarità di tutte le operazioni relative all'emissione, al rimborso ed all'annullamento dei boni surriferiti.

14. I Boni estratti saranno ricevuti come moneta in tutte le Casse pubbliche, trasmettendosi alla Commissione centrale, per l'immediato annullamento, e dandosene perciò scarico ai rispettivi Comuni. Tali Disposizione si estende ai Cuponi dei frutti semestrali scaduti.

15. Ad ogni Comune delle quattro Provincie sarà essegnato un Numero di Boni per una somma proporzionata alla quota del suo tributo.

16. Il Comune avrà un diritto di preferenza nell'acquisto dei Boni pel numero ad esso assegnato, e ciò fino al giorno 4 agosto p. v. Potrà chiamare a parte di tale preferenza i Contribuenti, nella proporzione del loro contribuito.

17. Le Amministrazioni dei Comuni, delle Provincie

Digitized by Google

e dei pubblici stabilimenti, sono autorizzate alla soscrizione ed all' acquisto dei Boni nei modi e termini stabiliti.

18. Oltre la garanzia dei Comuni e delle Provincie, è mantenuta la garanzia del Governo, tanto pel Capitale quanto pei frutti corrispondenti.

19. Il Gerente delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, e della pubblicazione degli opportuni Regolamenti.

Dalla Residenza il 25 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici
IPPOLITO GAMBA.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
AVV. FILIPPO MARTINELLI.

Il Gerente la Sezione dell' Istruzione e Pubblica Beneficenza
CESARE ALBICINI.

Digitized by Google

N.° 28.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le Romagne

Considerando che il Governo deve curare che la pubblica Beneficenza venga amministrata con quelle regole che più si ravvisino conducenti all' importante suo scopo, e che quindi ha lo stretto dovere così di sorvegliare l' amministrazione come di darle una direzione consentanea alla vera intenzione dei Fondatori.

Decreta:

1. Tutti gli Stabilimenti, e tutte le Fondazioni di pubblica Beneficenza sono posti sotto l' alta tutela del potere Governativo dal quale d' ora innanzi rileveranno le diverse Amministrazioni.

2. I Regii Commissari o Intendenti di Provincia daranno a ciascun Presidente delle singole Amministrazioni gli ordini opportuni perchè fornisca le notizie precise dello stato attuale dell' Amministrazione cui presiede, e sorveglieranno l' andamento delle Amministrazioni rispettive.

3. Il Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 25 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario per le Romagne
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza
CESARE ALBICINI.

Digitized by Google

N.º 29.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
per le Romagne

Considerando che la cumulazione dei poteri è origine di arbitrio e confusione, mentre per converso la loro separazione favorisce l'ordine e la regolarità dell'andamento governativo,

Decreta:

Art. 1. Le funzioni amministrative e politiche sono incompatibili colle giudiziarie.

Art. 2. Gli attuali Governatori rimangono esonerati dalle funzioni politiche amministrative già demandate alle Magistrature Municipali a senso dell'art. 69 del decreto 20 luglio corrente sull'ordinamento dei Comuni, e conservano le sole giudiziali col titolo di Giusdicenti.

Art. 3. Nei luoghi ove esistono i così detti Governatori distrettuali saranno nominati, col titolo di Sotto-Intendenti, i Rappresentanti governativi, che assumono ed esercitano le funzioni amministrative politiche conservando ai Governatori stessi le sole giudiziali, col ridetto titolo di Giusdicenti.

Art. 4. Il Gerente la Sezione dell'Interno e di Grazia e Giustizia, ciascuno in ciò che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna il 26 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
AVV. FILIPPO MARTINELLI.

Digitized by Google

N.° 30.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le Romagne

Considerando che la varietà ed incostanza della Legislazione è fonte d' incertezza di diritto, è fomite di raggiri;

Considerando che una legislazione raccolta in un solo scopo, uniforme, costante ed inalterabile, è un bisogno universalmente sentito dalla civiltà e dalle aspirazioni dei popoli indipendenti;

Considerando che la esperienza dei primi anni del corrente secolo ha bastato a convincere della opportunità per questi popoli del Codice Civile Napoleone come monumento di sapienza, ed ha fatto un desiderio e un bisogno universale della sua riattivazione

Decreta:

Art. 1. Sono abolite tutte le Leggi e Regolamenti Civili e di procedura vigenti, e viene ad esse sostituito e surrogato il Codice Napoleone, Civile, Organico e di Procedura..

Digitized by Google

Art. 2. Il presente Decreto avrà effetto col 1.° di settembre 1859.

Fatto in pieno Consiglio questo giorno 28 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Strnordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Gerente la Sezione dell' Istruzione e Pubblica Beneficenza
C. ALBICINI.

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici
I. GAMBA.

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

Segretario Generale del Consiglio
F. Borgatti.

Digitized by Google

N.° 31.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le Romagne

Considerando che sebbene il Governo abbia fermo proposito di abolire il Giuoco del Lotto, fonte immorale di rendita pubblica, è costretto dalle pubbliche necessità di mantenerlo provvisoriamente;

Considerando che intanto ha obbligo di abolire un sistema di amministrazione pel quale una parte degli utili rimane distratta ad altro fine;

Decreta:

1. Coll'estrazione del giorno 30 luglio corrente mese cessa la Ricevitoria Principale, od Amministrazione dei Lotti in queste quattro Provincie.

2. È richiamato per ora in vigore il Regolamento del Regno d' Italia che sarà quanto prima pubblicato colle opportune modificazioni.

3. I prenditori del Lotto dovranno mettersi in diretta corrispondenza coll' attuale Incaricato Governativo signor Antonio Pucciarini.

4. Il Gerente delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna il 29 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 32.

DECRETO

per l'Ordinamento dei Municipii

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le Romagne

Visto il manifesto del 15 luglio corrente con cui fu ordinata la compilazione di una legge elettorale per la formazione dei consigli municipali, da'quali dovranno poi costituirsi i consigli provinciali e in fine una rappresentanza centrale;

Vista l'urgenza;

Considerando che ad un ottimo ordinamento municipale si richiedono due essenziali condizioni: estendere la base delle elezioni, e rendere, il più che si possa indipendenti i Comuni dall' autorità governativa.

Considerando che queste condizioni si trovano svolte ed applicate saviamente nella legge del 31 gennaio 1849 della Commissione Provvisoria di Governo degli Stati Romani;

Decreta:

L' ordinamento dei Municipii nel modo che segue:

TITOLO I.

Disposizioni fondamentali.

Art. 1. È riconosciuto in ogni Comune il diritto primitivo ed imperscrittibile di reggere sè medesimo, amministrare e disporre delle cose comunali, conformandosi alle leggi generali di queste Provincie.

Digitized by Google

2. L'esercizio di tale diritto è governato dalla presente legge fondamentale ed organizzatrice.

3. Tutti i Comuni, riconosciuti oggidì dalla legge, manterranno la propria esistenza, e il territorio loro assegnato, salvo le eccezioni che fossero prescritte dal governo.

4. La legge del riparto territoriale statuirà sulla esistenza dei Comuni appodiati, e su quelli dei più piccoli Comuni.

Titolo II.

Della rappresentanza Comunale.

5. Ogni Municipio esercita i suoi diritti per mezzo di una rappresentanza comunale eletta dal popolo.

6. La rappresentanza comunale è costituita da un Consiglio e da un Magistrato.

Il potere deliberativo compete al Consiglio ed al Magistrato: l'esecutivo al Magistrato.

7. Il Magistrato si compone di Anziani e di un Capo, che nelle città chiamasi Gonfaloniere, e Priore negli altri Comuni. In Bologna gli Anziani prendono il nome di Conservatori: il Capo della Magistratura quello di Senatore.

8. Il numero dei Consiglieri e delle persone componenti la Magistratura è determinato come appresso:

1. Bologna ha sessanta Consiglieri, ed una Magistratura di nove individui.
2. I Comuni che hanno una popolazione maggiore di 25 mila abitanti, hanno quarantotto Consiglieri, ed una Magistratura di nove individui.

Digitized by Google

3. Quelli che eccedono i 15 mila abitanti sino ai 25 mila, avranno trentasei Consiglieri, ed una Magistratura composta di sette individui.
4. Così oltre gli 8 mila sino ai 15 mila, ventiquattro Consiglieri, ed una Magistratura composta di cinque individui.
5. Oltre i 3 mila fino agli 8 mila, diciotto Consiglieri, e cinque di Magistratura.
6. Oltre i 2 mila fino ai 3 mila, quattordici Consiglieri, e tre di Magistratura.
7. E finalmente i Comuni che hanno una popolazione minore di duemila, avranno dieci Consiglieri, e tre di Magistratura; salvo che nel riparto si escluda ad un numero così ristretto la facoltà di esistere come Comunità indipendente.

Titolo III.

Della formazione della rappresentanza Comunale.

9. Il Consiglio deliberante si forma col mezzo dell'elezione popolare, nel seguente modo:

10. Si nomineranno dal popolo tanti individui, quanti se ne richieggono, e pel numero dei Consiglieri, e per quello del Magistrato. Gli eletti sceglieranno fra loro il Gonfaloniere o Priore, e gli Anziani.

§ 1.

Degli Elettori.

11. Tutti i cittadini, maggiore degli anni 21, sono elettori nel luogo, o luoghi ove hanno domicilio, ovvero possidenza.

Digitized by Google

12. I corpi morali possidenti sono pure essi elettori col mezzo del loro rispettivo preposto, o amministratore; escluse le sole aggregazioni di donne.

13. Non sono elettori:

1. Gl' interdetti ed i falliti.
2. Quelli che vivono di mercede giornaliera per opera manuale o meccanica, cioè di salario per opera servile e di elemosine.
3. Tutti i lavoratori mezzadri, e che non possiedono beni immobili.
4. I condannati per delitto infamante, e coloro che sono per tal delitto sotto inquisizione.

§ 2.

Degli Eleggibili.

14. Tutti gli elettori, maggiori di anni 25, sono eleggibili.

15. Sono esclusi:

1. Gli appaltatori comunali.
2. I salariati e stipendiati dal Municipio.
3. Gl' impiegati politici che hanno diritto di requisire la forza pubblica.

16. Non possono far parte dello stesso Consiglio contemporaneamente più individui congiunti fra loro in linea retta. La stessa disposizione ha luogo se trattasi di più fratelli, o di altri consanguinei, fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile; tutte le volte però, che vivano in comunione di famiglia.

17. Avvenendo la elezione simultanea dei mentovati nel precedente articolo, rimane incluso quegli che nella

Digitized by Google

elezione ne ha riportato più voti: in caso di parità di suffragi, è preferito il maggiore di età.

Titolo IV.

Del modo di fare l'elezione del Consiglio.

18. Il Magistrato locale deve compilare la lista degli elettori e degli eleggibili, contenente nome, cognome, paternità di ciascuno. Se l' eleggibile è possidente di fondi rustici e di urbani sarà indicata nella lista tale di lui qualità. A questo effetto i dicasteri sono tenuti somministrare alle Magistrature le necessarie nozioni di che fossero richiesti.

19. Le liste si affiggeranno alla porta esterna della residenza Comunale, alla porta della Chiesa Parrocchiale nei villaggi che costituiscono le frazioni, ed inoltre in tutti i luoghi, ove è solito affiggersi le leggi, per dar adito a reclami di coloro che si credessero gravati, o vi scorgessero delle eccezioni. Questa pubblicazione precederà di sei giorni quello stabilito per la riunione del Collegio elettorale.

20. Nel manifesto di pubblicazione dovrà farsi invito a ciascuno che avesse reclami a produrre, di indirizzarsi perciò alle rispettive Magistrature Comunali, indicando il giorno di cui spirerà il termine stabilito per reclamare.

21. Il tempo utile pei reclami sarà di giorni cinque continui, non compreso quello d'affissione.

22. Scorso il suddetto termine perentorio, le Magistrature entro giorni cinque, esaminati i reclami, e fatta ragione a quelli che si riconoscono giusti, correggono

Digitized by Google

le liste degli elettori, e degli eleggibili; e trasmettono al Capo della Provincia i reclami reputati inammissibili, unitamente alle loro osservazioni ed i documenti relativi.

23. Il Tribunale di Prima Istanza del Capoluogo, nel perentorio termine di giorni 5, decide senza solennità di giudizio su i reclami avanzati per semplici memorie, e comunica indilatamente la sua decisione motivata alla Magistratura locale, la quale deve pubblicare immediatamente le liste elettorali a forma della emessa decisione.

24. Da tale decisione si potrà sempre appellare ai Tribunali superiori, senza però sospendere gli effetti del primo giudicato.

25. I termini pei reclami, stabiliti negli articoli precedenti, serviranno a ratificare i ruoli stabili degli elettori; ma per questa prima volta, attesa l' urgenza, non dovranno ritardare la pronta elezione.

26. Le liste elettorali si rinnovano in ogni biennio.

27. Il Magistrato con pubblico avviso da affiggersi come all' Art. 19, indica il giorno ed il luogo della riunione del Collegio elettorale.

28. La riunione del Collegio elettorale viene annunziata dalla campana maggiore un' ora prima che abbia cominciamento.

29. Riunito il Collegio elettorale, qualunque sia il numero degli elettori intervenuti, procede alla nomina del Presidente, di uno o due Segretari e di due o quattro Squittinatori, secondo il bisogno, e il numero degli elettori.

30. Questa nomina si eseguisce sotto la presidenza precaria del Capo della Magistratura, e coll'opera pure

Digitized by Google

precaria del Segretario e di quattro Elettori scelti dallo stesso Capo della Magistratura, due dei quali fanno da Squittinatori, e gli altri da Segretari.

31, Nell' ora prescritta il Capo della Magistratura legge l' atto di convocazione, e poscia fa l' appello nominale degli intervenuti, onde procedere alla nomina: 1.° degli Squittinatori; 2.° di uno o due Segretari; 3.° del Presidente del Collegio elettorale, da farsi contemporaneamente in tre urne distinte.

32. Per tale scelta degli Squitinatori ciascun elettore pone nell' urna la propria scheda nella quale saranno stati scritti tanti nomi, quanti sono gli Squittinatori da eleggersi. Lo stesso metodo si terrà per l' elezione dei Segretari e del Presidente. Tal metodo si chiama scrutinio di lista.

33. Il Capo della Magistratura chiusa la votazione, insieme agli Squittinatori, riscontra la schede, ed i Segretari ne registrano i nomi a mano a mano che quelle vengono lette dal Capo della Magistratura.

34. Quegli è eletto Squittinatore, Segretario, o Presidente, che ha per quell' ufficio, riportato maggiori voti.

35. Se alcuno avrà ottenuto la maggioranza per tutti e tre gli ufficii, sarà Presidente; se per gli altri due, tranne quello di Presidente, sarà Squittinatore, ed in questi casi sarà Segretario quegli che dopo lo Squittinatore avrà riportato maggiori voti.

36. Se il Presidente del Collegio sarà assente, o si ricusi, sarà di pieno diritto Presidente quello Squittinatore che ebbe maggior numero di voti, e sarà ultimo Squittinatore quello che fra gli esclusi ebbe maggiori suffragi. Avrà luogo la stessa regola per l' assenza o rinuncia di qualcuno degli Squittinatori o Segretari.

Digitized by Google

37. Compiuta la elezione agli uffici, vengono bruciate alla pubblica vista tutte le schede, e si redige il relativo processo verbale firmato dal Capo della Magistratura e dai funzionari che assistono all' adunanza; poscia i singoli funzionari, che formano la presidenza, prendono il loro posto, e quando l'assemblea sia legalmente costituita, si procede subito alla elezione.

38. L' atto dell' elezione non è però valido, se non vi ha partecipato un terzo almeno degli elettori.

39. In quel caso l' adunanza avrà luogo, senza bisogno d' invito, il giorno susseguente, e sarà sempre legale l' adunanza qualunque sia stato il numero degli intervenuti.

40. La destinazione della nuova adunanza viene notificata al pubblico ne' modi prescritti agli art. 27 e 28.

41. La elezione procede per iscrutinio di lista. Ogni elettore scriverà in una scheda tanti nomi, quanti sono gli eleggendi, ponendone almeno una metà della categoria dei possidenti; e depositerà nell' urna la sua scheda. Se nella scheda si trovassero scritti dei nomi in quantità minore, o maggiore della prescritta, ovvero fuori dell' albo degli eleggibili, nel primo e nel terzo caso s' intenderà, che l' elettore abbia rinunziato rispettivamente al diritto di aggiungere i nomi mancanti, e di nominare; nel secondo si escluderanno gli ultimi nomi eccedenti.

42. Passate sei ore dall' apertura della sessione, il Presidente dichiara chiusa la votazione, e coll' assistenza degli Squittinatori procede allo spoglio, ed alla regolare registrazione delle schede.

43. Compiuta la elezione senza reclami, le schede sono immediatamente bruciate. Se però, seduta stante,

Digitized by Google

si avanzano reclami contro le operazioni dell'assemblea, le schede sono suggellate e rimesse al Capo della Provincia.

I reclami che si riferiscono ad irregolarità precedenti l'atto della seduta, debbono proporsi entro tre giorni successivi.

44. Dopo questo termine ogni reclamo, o riguardi le operazioni dell'adunanza, o gli atti antecedenti, sarà immediatamente inviato al Capo della Provincia per la decisione, osservato il disposto degli articoli 23 e 24, salvo però quanto viene ad urgenza stabilito nell' articolo 25.

45. Nessuno potrà considerarsi eletto, se non avrà riportato il terzo almeno de' suffragi.

46. Qualora niuno od alcuni soltanto avessero riportato il terzo dei voti, si farà luogo nel giorno seguente, se manca il tempo nel giorno stesso, ad un nuovo sperimento collo stesso metodo sopraccennato. Le schede conterranno tanti nomi, quanti ne mancano per i Consiglieri da eleggersi, con obbligo però sempre di completare il numero dei Consiglieri possidenti. In questo secondo esperimento l'elezione seguirà a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti si riterrà per eletto il più avanzato di età; e nel dubbio si deciderà colla sorte.

47. Il processo verbale della seduta si redige in due originali, che sono sottoscritti dai Componenti la presidenza. Uno viene depositato nella Segreteria Comunale, l'altro si trasmette al Capo della Provincia.

48. Ciascun elettore che interviene nell'adunanza, deve essere munito di una polizza firmata dal Capo della Magistratura Comunale, testificante la di lui qualifica

Digitized by Google

di elettore. Egli la presenta al Segretario, il quale ne scrive il nome e cognome in apposito registro; chi non è munito della polizza deve certificare alla presidenza la sua persona, ed ottenere la polizza mancante, altrimenti non ha ingresso nella sala.

49. È vietato agli elettori d'intervenire armati nel Collegio, e di turbare in qualsiasi modo l'ordine e la quiete dell'adunanza. Così pure è vietato arringare gli eletti, promuovere quistioni, discutere e deliberare sopra qualsiasi materia.

50. Il diritto di elettore si esercita o personalmente, o per via di mandatario, tanto nel luogo del proprio domicilio, quanto nel luogo, o luoghi, ove si ha la possidenza.

51. Nei Comuni che hanno una popolazione maggiore di dieci mila abitanti, i Magistrati rispettivi potranno dividere il Collegio elettorale in più sezioni, nel qual caso formeranno tante liste degli elettori, quante sono le sezioni. Il numero delle sezioni sarà proporzionato all'importare delle popolazioni. Si riterrà per eletto a Consigliere quegli che avrà la maggioranza collettiva delle sezioni riconosciuta dalle rispettive presidenze riunite.

Titolo V.

Della elezione della Magistratura.

52. Tutti gli eletti dal popolo si riuniranno non più tardi di giorni dieci per la scelta della Magistratura, sotto la presidenza del più provetto. Le attuali commissioni Municipali intimeranno la riunione, destinandone il giorno ed il luogo.

Digitized by Google

53. Si procederà similmente per scrutinio di lista prima alla nomina del Capo della Magistratura, la quale si farà per mezzo di schede da depositarsi nell' urna, e quegli sarà l' eletto che avrà ottenuto la maggioranza *assoluta* dei suffragi. Si verrà di poi all' elezione degli Anziani collo stesso mezzo delle schede, nelle quali si scriveranno tanti nomi, quanti sono gli Anziani da eleggersi, e la scelta seguirà del pari colla maggioranza assoluta.

54. Non rinvenendosi nella prima votazione la maggioranza assoluta prescritta per la elezione del Capo e degli Anziani, si rinnoverà lo scruttinio collo stesso metodo: e quante volte neppure in questo secondo esperimento si ottenesse la maggioranza richiesta, avrà luogo una terza votazione, nella quale basterà per la elezione la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, rimarrà eletto il più avanzato di età.

55. La priorità degli Anziani eletti sarà determinata dalla priorità della elezione, o se la elezione è avvennta nello stesso scrutinio, dal maggior numero dei suffragi ottenuti: se questo fu uguale, dall'età maggiore.

Titolo VI.

Della cessazione e rinnovazione dei Consiglieri e Magistrati.

56. Cessa l' ufficio di Consigliere e Magistrato.

1. Dopo l' esercizio di due anni pel Capo della Magistratura, di quattro anni per i Consiglieri e gli Anziani.
2. Colla rinunzia accettata che sia dal Consiglio.

Digitized by Google

3. Colla sopravvennta incapacità ad essere elettore od eleggibile.

4. Col mancare a tre Consigli consecutivi, ovvero a sei interpolatamente, senza giusti motivi da giudicarsi dal consiglio. In questo caso il colpito dalla legge verrà tolto nella prossima nuova elezione del consiglio dal numero degli eleggibili.

57. Dopo il primo anno si rinnoverà la quarta parte dei Consiglieri e degli Anziani, compresi quelli che mancano per morte civile o naturale, e la sorte deciderà quali dovranno uscire: così si farà nel secondo e terzo anno. In appresso la rinnovazione accadrà da sè, avuto riguardo all' anzianità.

58. Non è vietata la rielezione dei Componenti il Consiglio e la Magistratura.

59. Mancando entro l'anno uno o più Consiglieri, essi verranno suppliti successivamente da quelli che nei Collegi elettorali ebbero più voti dopo gli eletti.

Nella mancanza entro l'anno di uno o più individui della Magistratura, i sostituiti dovranno sceglierst fra i Consiglieri di nomina ordinaria.

Titolo VII.

Del potere Deliberativo.

60. Il potere comunale è deliberativo ed esecutivo, e si esercita rispettivamente dal Consiglio, e dal Magistrato.

61. Al Consiglio appartiene il potere deliberativo.

Digitized by Google

62. I limiti di tal potere sono determinati unicamente dai diritti degli altri Comuni e della Provincia, dalle leggi universali dello Stato, e da ciò che dispone la presente legge organatrice. Entro questi limiti il potere deliberativo del Consiglio è assoluto e plenario sopra tutti gli oggetti relativi ai bisogni fisici e morali della municipale popolazione ed al suo territorio.

Il diritto bensì di decretare le imposte potrà, dopo l'esperienza di tre anni, venire limitato da una legge nazionale che determini ed uniformi al sistema generale alcuni almeno degli oggetti della imposizione.

63. Il Municipio nomina i funzionari e stipendiati del Comune, o sulla proposta motivata del Magistrato, o sulla petizione parimenti motivata di un quinto dell'intero Consiglio. Ha pure il diritto di rimuoverli liberamente, salvo all'escluso la facoltà di appellare alla Commissione amministrativa della provincia;

Pendente il giudizio di appello sarà nella libertà del Consiglio di sospendere, o far continuare nell'esercizio i reclamanti secondo le circostanze.

64. Similmente il Consiglio ha il diritto di sindacare l'operato della Magistratura non solo col chiedere il conto, finita la gestione ma anche coll'interpellarla sull'andamento dell'amministrazione.

Titolo VIII.

Del potere Esecutivo.

65. Al Magistrato spetta il potere esecutivo.

66. Quindi al Magistrato appartiene

Digitized by Google

1. La escuzione dei regolamenti risguardanti l'interesse comunale;
2. La esecuzione di tutte le risoluzioni consigliari;
3. La vigilanza sul buon andamento dell'azienda comunale.

67. Il Magistrato stipula tutti i contratti. Dirige e sorveglia tutti i lavori: procura la esigenza delle tasse e di qualunque altra rendita comunale, e le eroga secondo le determinazioni del Consiglio a forma della tabella approvata.

68. Il Magistrato sopraintende alle strade, acque, stabilimenti ed altre proprietà comunali.

69. È incaricato della polizia amministrativa municipale rustica ed urbana, e provvede alla pubblica incolumità. Al qual effetto anche quando vi sia un regolamento, per i casi da questo non contemplati, potrà il Magistrato provvedere opportunamente.

70. Il Magistrato sorveglia i funzionari e stipendiati del Comune, e può sospenderli dal loro ufficio per lo spazio non maggiore di giorni 15, allorchè abbiano mancato al loro dovere.

71. Il Magistrato sta in giudizio a nome del Comune, ed ha la corrispondenza per affari del medesimo, e per quelli che gli fossero dal Governo rimessi.

72. Il Magistrato tiene il registro dello stato civile per tutte le nascite, matrimoni e morti.

73. Eseguisce quanto gli viene commesso dai regolamenti relativi alla Guardia Nazionale.

74. Ed in genere il Magistrato eseguisce tutto ciò che gli viene per virtù di legge delegato dal governo.

75. Ciascun individuo della Magistratura è responsabile del suo operato verso il Consiglio del Comune.

Digitized by Google

Titolo IX.

Del Consiglio.

76. Il Consiglio esercita il potere deliberativo per mezzo delle risoluzioni consigliari.

77. È legittimamente convocato dal Gonfaloniere o Priore, ed in loro mancanza dal primo Anziano che ne fa le veci.

78. Si raduna ordinariamente due volte all'anno pel preventivo e consuntivo; e straordinariamente tutte le volte che il Magistrato, o un quinto dei Consiglieri lo creda opportuno.

79. È legittima la riunione consigliare allorche sono presenti due terzi almeno dei Consiglieri e della Magistratura.

80. Se nella prima chiamata non si ha il numero indicato nell'articolo precedente, non potrà prendersi alcuna deliberazione, ma dovrà convocarsi il Consiglio per una seconda volta, ed in questo caso basterà l'intervento della metà; non riunendosi nella seconda chiamata la metà, avrà luogo una terza adunanza, in cui le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

81. Il Consiglio è di diritto presieduto dal Gonfaloniere o Priore, o in loro vece dall'Anziano primo nell'ordine della elezione.

82. Le deliberazioni si fanno a maggioranza assoluta di voti: quando vi fosse la parità si torna a discutere e votare di nuovo; se persiste la parità, il voto del Presidente prevale.

Digitized by Google

83. Di ogni riunione consigliare si fa il processo verbale, dal Segretario o da chi ne sostiene le veci:

84. Questo deve contenere:

1. I nomi dei Consiglieri intervenuti, e di quelli che durante l'adunanza si sono assentati.
2. Tutte le materie proposte o trattate co' loro motivi.
3. I pareri esternati dai Consiglieri.
4. I risultati delle votazioni, colla indicazione del numero de' voti favorevoli e dei contrari.

85. Il processo verbale sarà letto all'Assemblea e sottoscritto dal Capo della Magistratura che l'ha presieduta, ed almeno da due Consiglieri.

Quando il processo verbale non possa compiersi nella stessa seduta, questa viene prorogata al giorno seguente, nel quale l'adunanza sarà legale, qualunqne sia il numero degli intervenienti.

86. Se durante la sessione si assenta alcuno dal Consiglio, le risoluzioni saranno sempre valide: purchè vi resti la metà dei Consiglieri, e prendano parte alla votazione.

87. Ogni Consigliere deve personalmente intervenire alle adunanze consigliari.

88. I Consigli sono convocati con biglietto d'invito che si trasmette al domicilio di ciascun Consigliere cinque giorni prima dell'adunanza; nell'invito vengono indicati gli oggetti da discutersi.

Trattandosi della seconda o terza chiamata, l'invito può esser trasmesso 24 ore innanzi all'ora destinata per la riunione.

Si potrà anche nel primo invito avvertire del giorno in cui avranno luogo le nuove convocazioni in

Digitized by Google

caso che per difetto di numero non avesse luogo la prima.

89. Egual termine è sufficiente nei casi d' urgenza ed in questi, qualunque sia il numero degli intervenienti, l' adunanza è legale, e può deliberare dichiarati i motivi d' urgenza.

È data facoltà ad un quinto de' Consiigleri, che non riconosca l' urgenza, di appellare in devolutivo dalle consigliari deliberazioni alla Commissione amministrativa provinciale con una memoria in iscritto contenente i motivi della appellazione.

90. Non si possono discutere in Consiglio oggetti che non siano espressi nell' invito.

91. Il voto sarà sempre segreto, e questo viene dato o per mezzo di scheda, o di pallottoie nell' urna.

Nelle materie non gravi però può votarsi per levata e seduta, quando la maggioranza non dichiari parimenti per mezzo di levata e seduta il contrario.

92. L' iniziativa di una proposta compete tanto al Magistrato quanto ai Consiglieri.

93. Il Consiglio allorchè l' entità dell' affare lo richiede, può deputare dal suo seno una Commissione perchè prenda in maturo esame la cosa, e ne faccia quindi rapporto all' intero Consiglio. Può rimettere la nomina della Commissione, se vuole, al Magistrato, o al solo Presidente.

94. Nelle discussioni le adunanze consigliari osserveranno tutte quelle regole che sono praticate dagli altri Corpi deliberativi.

95. È proibito entrare nella sala del Consiglio con armi d' ogni specie: sono proibite le minaccie, e qual-

Digitized by Google

sivoglia meno decente ed inurbana espressione che possa turbare l'ordine ed offendere la convenienza altrui.

96. Il Presidente del Consiglio ha la polizia della adunanza, e potrà farsi sussidiare dalla forza pubblica.

97. Allorchè ne' Consigli si tratterà di un affare di interesse di un Consigliere, o di un di lui congiunto, o affine in linea retta o trasversale, fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile, dovrà quegli assentarsi dal Consiglio durante la relativa discussione e deliberazione.

Titolo X.

Del Magistrato.

98. Il potere esecutivo si esercita dal Magistrato riunito collegialmente sotto la presidenza e direzione del Capo della Magistratura, e in mancanza sua di un Anziano per ordine di nomina.

99. Gli Anziani hanno anch'essi il voto deliberativo insieme al Gonfaloniere o Priore. Il primo di essi supplisce in mancanza nelle funzioni di questo.

100. Le determinazioni sono prese dal Magistrato a maggioranza di voti. In caso di parità si rinnova la votazione: se la parità persiste, prevale il parere del Presidente.

101. Il Gonfaloniere capo convoca il Magistrato e stabilisce le adunanze periodiche. Sono valide le risoluzioni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

102. Di ogni adunanza si redige il processo verbale, colle norme stabilite per le riunioni consigliari che dovrà conservarsi nell'archivio degli atti del Magistrato.

Digitized by Google

103. Il Capo della Magistratura rappresenta il Municipio in giudizio, nella corrispondenza, e nella stipulazione dei contratti.

104. Le notificazioni però e regolamenti interni, come gli ordini di pagamento saranno firmati dal Gonfaloniere o Priore, da uno almeno degli Anziani, e dal Segretario. Se il Municipio ha un ragioniere, i mandati di pagamento dovranno contenerne la firma. In mancanza del Gonfaloniere, o Priore si richiederà la firma di un altro Anziano. Negli ordini e mandati di pagamento si dovrà indicare il titolo della tabella preventiva a cui si riferiscono. Sono soltanto eccettuati i casi di urgenza, nei quali la Magistratura ha la facoltà di ordinare una spesa istantaneamente necessaria, dandone conto al Consiglio nella prossima convocazione del medesimo.

105. In ogni anno dovrà il Magistrato render conto della sua gestione al Consiglio.

106. Il Magistrato conserva quegli onori e distintivi dei quali ora gode, tanto in Bologna quanto altrove.

Titolo XI.

Della dipendenza dei Municipi.

107. Affinchè la libertà municipale sia coordinata all' unità dello Stato, e non possa cadere in dannosi eccessi, i Municipi hanno in alcuni casi una dipendenza dal governo.

108. Perciò di ogni risoluzione, o atto consigliare, deve il Municipio dare comunicazione all' Intendente della provincia, rimettendogli copia di ogni verbale.

Digitized by Google

109. Tale comunicazione però non darà all'Intendente alcuna facoltà di censurare la deliberazione consigliare, nè di apportarvi alcuna correzione, tranne il caso in cui si fosse dal Consiglio nella sua risoluzione contravvenuto alla legge costitutiva dei Municipi, ovvero si fossero violate le leggi universali dello Stato; nei quali casi può l' Intendente annullare in tutto o in parte l'atto o deliberazione Consigliare, adducendo i motivi della nullità: salvo al Municipio il diritto di ricorrere contro questo decreto al Consiglio di Stato, la cui decisione sarà inappellabile.

110. L'Intendente nel termine di cinque giorni dalla comunicazione dell' atto consigliare, dovrà emanare, qualora abbia luogo, il suo giudizio di nullità, scorso il qual termine, e non partecipandosi al Municipio dall' autorità Governativa alcun decreto, l'atto Consigliare si intende valido ed eseguibile. Nei casi d' urgenza sarà cura dell' Intendente dichiarare immediatamente al Municipio l' approvazione o disapprovazione dell' atto consigliare.

111. L'Intendente giudicando gravemente dannosa una risoluzione consigliare, ha facoltà di sospenderne l'esecuzione; il che dovrà egli dichiarare nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del processo verbale. Il Municipio deve trasmettere copia del processo verbale dell'atto consigliare alla Commissione amministrativa della provincia nei soli casi nei quali la risoluzione risguardi: 1.° L' alienazione dei beni comunitativi. 2.° La creazione di debiti a carico del Comune. 3.° L' imposizione di nuove tasse o aumenti delle già esistenti. 4.° Una spesa straordinaria, che assorbisca il quinto, risultante dall' introito totale del preventivo dell' anno antecedente.

Digitized by Google

112. Dichiarata la sospensione, se il superiore Governo in termine di 15 giorni non la conferma, si avrà per non avvenuta. Se la sospensione cade sopra materia di somma urgenza, e ciò nonostante l'Intendente non creda di arbitrarsi a levarla, dovrà l'Intendente stesso sollecitare al più possibile la Superiore determinazione.

113. La sospensione del Governo deve essere sempre ed in ogni caso accompagnata dalla manifestazione in iscritto dei motivi, e dalla raccomandazione o di revocare o di modificare la risoluzione.

114. Dopo scorsi tre mesi dall'atto della sospensione, può la proposta della risoluzione consigliare venir riprodotta secondo le forme consuete.

115. Se detta proposta ottiene di nuovo la maggioranza di suffragi, e il Governo mantiene la sospensione, il Consiglio Municipale dovrà aspettare altri tre mesi per avere facoltà di deliberare la terza volta sull'oggetto medesimo.

116. Ottenendo la proposizione per la terza volta la maggioranza dei suffragi, ogni impedimento è tolto, se nel termine di quindici giorni il Governo non dichiari voler sottoporre la proposizione medesimo al giudizio definitivo della Rappresentanza Centrale, e per ora del Consiglio di Stato, il che farà immediatamente eseguire, qualora i Consigli sieno adunati, ed essendo sciolti, farallo appena vengano riconvocati.

117. Qualora la proposizione non sia riprodotta nei due trimestri con termini identici, ma più o meno modificata o cangiata, e insorga questione, se sia o no identica; e se le modificazioni introdotte siano sostanziali od accidentali, il giudizio sarà rimesso da ambedue

Digitized by Google

le parti al Consiglio di Stato, il quale pronuncierà senza appello.

118. In caso di appello alla Commissione amministrativa della provincia, avanzato dai funzionari esclusi dal Comune, la detta Commissione potrà sospendere la risoluzione del Consiglio, la quale mantenendosi ferma per altre due votazioni, fatte a distanza di tre mesi l'una dall'altra, avrà il suo pieno corso ed effetto.

119. La revisione dei Regolamenti municipali entro i limiti designati all'art. 111 spetterà esclusivamente al Consiglio di Stato.

Titolo XII.

Dei funzionari del Comune.

120. Ogni Comune ha presso di sè quel numero di impiegati, che crede necessario per il buon andamento dei suoi interessi.

121. È in libertà del Comune lo stabilire i requisiti necessari per l'ammissione agli impieghi comunitativi. Non potranno però i medici e cerusici, i flobotomi, le ostetrici, gl'ingegneri, o architetti, o maestri di scuola essere nominati, se non avranno quei gradi e quelle matricole che secondo le leggi vigenti si richieggono per esercitare tali professioni.

122. La nomina degli impiegati sarà fatta dal Comune nel Consiglio a maggioranza assoluta.

123. L'esattore, o cassiere, e depositario comunale e chiunque altro ha parte nell'esigenza delle rendite e tasse del Comune, non potranno essere eletti, se, oltre ai requisiti di onestà e abilità, non prestino una idonea e proporzionata cauzione.

Digitized by Google

Titolo XIII.

Regola sull' amministrazione del Comune.

124. Non potrà il Municipio stipulare qualsivoglia contratto prescindendo dalle norme in osservanza per i Comuni.

125. In ogni anno, non più tardi della metà del mese di settembre, dovrà dal Magistrato essere compilata di conformità colle module generali, e pubblicata la tabella del preventivo; che deve servir di norma per la gestione del futuro anno.

126. L' approvazione o la modificazione di detta tabella dipenderà dalla risoluzione del Consiglio presa a maggioranza assoluta di voti. Ciascuna spesa dovrà subire in Consiglio, separatamente dall' altra, la prova dello scrutinio dopo la relativa discussione.

127. Le tasse e sovrimposte dovranno pure essere singolarmente una per una deliberate.

128. Dentro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà esibirsi al Consiglio il rendimento dei conti dell'amministrazione dell' anno decorso, e quello della cassa ritenuta dall' esattore o cassiere comunale per deputare i sindacatori i quali si occupino del sindicato, e nel termine di giorni quindici riferiscano al Consiglio il loro parere sopra le singole partite.

129. Tanto le tabelle preventive quanto i rendiconti dovranno essere pubblicati almeno quindici giorni innanzi all' adunanza consigliare. Ad ogni cittadino sarà libero presentare in iscritto al Consiglio le proprie osservazioni.

Digitized by Google

Titolo XIV.

De' Comuni appodiati.

130. I luoghi attualmente appodiati hanno un Sindaco, due Anziani e quattro Consiglieri.

131. Le risoluzioni consigliari di detti luoghi si trasmettono al Magistrato del Comune cui sono appodiati, che nel termine di cinque giorni le ritorna con le sue osservazioni. Nel caso che dette osservazioni sieno contrarie alle risoluzioni, si osserverà il disposto degli articoli 111 e 112.

Titolo XV.

Disposizioni transitorie.

132. La presente legge ha stabilito le norme generali e fondamentali dell' ordinamento municipale: quanto alle particolarità secondarie si provvederà con leggi supplementarie a suo tempo, e dopo i lumi dello sperimento dell' attuale riforma.

133. Entro dieci giorni della pubblicazione di questa legge, la Rappresentanza Comunale esistente dovrà aver compilate le liste elettorali.

Fatto in pieno Consiglio. Bologna il 20 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
Gioachino Napoleone Pepoli.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
A. Montanari.

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici
e per interim di Grazia e Giustizia
Ippolito Gamba.

Il Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza
Cesare Albicini.

Digitized by Google

N.° 33.

REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le Romagne

In esecuzione dell' articolo 14 del Decreto di S. E. il Regio Commissario Straordinario per le Romagne sulla istituzione di una Guardia Nazionale, il Gerente della Sezione dell'Interno, incaricato della esecuzione, pubblica il seguente

Regolamento Organico

PER LA GUARDIA NAZIONALE

Titolo I.

Della formazione dei Ruoli della Guardia.

Art. 1. Appena il Governo avrà pubblicato il presente Regolamento, le Autorità Comunali dovranno immediatamente nominare una Deputazione, incaricata della formazione dei Ruoli.

2. I Ruoli si formeranno colla iscrizione di tutti i Cittadini che hanno il dovere di prestare questo servizio.

3. I Registri d' iscrizione saranno aperti nell' Ufficio comunale a cura dei Gonfalonieri, e con l' assistenza della Deputazione comunale.

4. Compiuta l' iscrizione, la Deputazione verificherà se tutti gli iscritti hanno le condizioni volute dalla legge, e rimetterà all' Autorità Comunale i Registri rettificati.

Digitized by Google

5. I reclami contro le decisioni della Deputazione di arruolamento saranno risoluti inappellabilmente dai Consigli d'Intendenza.

Titolo II.

Ordinamento della Guardia Nazionale, Composizione dei suoi Quadri, Elezione dei vari Gradi.

6. La Guardia Nazionale sarà formata in ciaschedun Comune per suddivisioni di Compagnia, per Compagnie, per Battaglioni, e per Legioni.

Ciascun Battaglione avrà la sua Bandiera.

7. In ciascun Comune la formazione per Compagnia si farà nel modo seguente:

Nelle città ciascuna Compagnia sarà composta dei Militi dello stesso Quartiere, dove sarà possibile e conveniente: nei Comuni rurali, i militi dello stesso Comune formano una o più Compagnie, o suddivisioni di Compagnia.

8. La ripartizione in Compagnie od in suddivisioni di Compagnia dei militi inscritti sul controllo del servizio ordinario sarà fatta dalla Deputazione Comunale di arruolamento.

9. Vi sarà per suddivisione di Compagnia di Militi della Guardia.

GRADI	fino a 14 uomini	da 15 a 20 uom.	da 20 a 30 uom.	da 30 a 40 uom.	da 40 a 50 uom.
Luogotenenti . .	–	–	1	1	1
Sottotenenti . .	–	1	1	1	1
Sergenti	1	1	2	3	3
Caporali	2	2	4	6	6
Tamburi	–	–	–	1	1

Digitized by Google

10. La formazione in Compagnia di simili suddivisioni di Compagnia sarà stabilita dal Governo, il quale allora conoscendo la quantità della Compagnia potrà procedere alla nomina degli ufficiali da Capitano in su, a norma della legge.

11. La forza ordinaria della Compagnia sarà da 60 a 150 uomini: tuttavia il Comune che non avrà che da 50 a 60 militi formerà una Compagnia di Militi.

12. Vi sarà per Compagnia di Militi

GRADI	da 50 a 80 uomini	da 80 a 100 uomini	da 100 a 150 uomini
Capitano	1	1	1
Luogotenenti	1	1	2
Sottotenenti	1	2	2
Sergenti Furieri . .	1	1	4
Sergenti	4	6	6
Caporal Furiere . .	1	1	1
Caporali.	8	12	12
Tamburi.	1	2	2

13. Il Battaglione sarà formato di quattro Compagnie almeno, e di sei al più, salvo per i casi in cui il Governo credesse determinare diversamente.

14. Lo Stato Maggiore del Battaglione sarà composto di

1 Maggiore.
1 Aiutante Maggiore.
1 Porta Bandiera, Sottotenente.
1 Chirurgo in 2.°
1 Furiere Maggiore.
1 Caporale Maggiore.

Digitized by Google

15. In tutti i Comuni dove i Militi inscritti sul controllo del servizio ordinario sommeranno a più di 500 per Comune, la Guardia Nazionale potrà essere formata per Battaglioni.

16. Quando un Decreto del Governo avrà prescritto la formazione in Compagnie ed in Battaglioni delle Milizie di più Comuni, il Decreto medesimo indicherà i Comuni, le cui Milizie debbono concorrere alla formazione dello stesso Battaglione.

17. La Compagnia, o le Compagnie di un Comune non potranno mai essere ripartite in Battaglioni diversi.

18. Nei Capi Luoghi di Provincia, e nelle città in cui la Guardia Nazionale presenta per lo meno due Battaglioni di 500 militi per ciascuno, potrà per Decreto del Governo essere riunita in Legione.

19. Lo Stato Maggiore di una Legione sarà composto di

1 Colonnello Capo Legione.
1 Capitano Aiutante Maggiore.
1 Chirurgo Maggiore.
1 Capo Tamburo.

20. La elezione ai diversi gradi verrà regolata nel seguente modo:

In ciaschedun Comune i Militi chiamati a formare una Compagnia, o suddivisione di Compagnia si aduneranno senza armi e senza divisa per procedere in presenza del Presidente della Deputazione di arruolamento, assistito da due membri più attempati della Deputazione medesima, alla elezione dei loro Luogotenenti, Sottotenenti, Sottoufficiali, e Caporali a norma dei quadri indicati dagli articoli 9.° e 12.°

Se più Comuni sono chiamati a formare una

Digitized by Google

Compagnia, i Militi di essi si aduneranno in quello di maggiore popolazione per eleggere ancora il Sergente Furiere ed il Caporal Furiere.

21. In qualunque Comune ove sono parecchie Compagnie, ciascheduna sarà convocata separatamente per le elezioni dei suoi Uffiziali subalterni e graduati.

22. L'elezione degli Ufficiali avrà luogo per ciascun grado successivamente, cominciando dal più alto, a squittinio individuale e segreto, alla maggioranza assoluta dei voti.

23. I sottufficiali, e Caporali saranno eletti a maggioranza relativa dei voti.

24. Lo spoglio delle votazioni sarà fatto dal Presidente assistito dai due membri più attempati della Deputazione di Arruolamento, i quali faranno l'uffizio di squittinatori.

25. Gli Ufficiali eletti in conformità della Legge, quando al termine di due mesi non siano di tutto punto armati, forniti e vestiti secondo la divisa, saranno considerati come dimissionari, e sarà senza ritardo proceduto alla loro surrogazione.

26. Il Furiere Maggiore, ed il Caporale Maggiore saranno nominati dal Maggiore; il primo fra i Sergenti Furieri e Sergenti; ed il secondo fra i Caporali Furieri e Caporali del Battaglione.

27. L'Ufficiale Pagatore, ed il Capitano d'armamento saranno destinati dall'Ufficiale Superiore del Battaglione, o Legione.

28. In ogni Comune il Gonfaloniere farà riconoscere ai Militi radunati sotto le armi il Comandante della Milizia. Questi in presenza del Gonfaloniere farà riconoscere gli altri Ufficiali.

Digitized by Google

Per le Compagnie, ed i Battaglioni formati da parecchi Comuni l'Intendente della Provincia, od un suo Delegato faranno riconoscere l'Ufficiale Comandante in presenza della Compagnia o Battaglione assembrato.

29. Gli Ufficiali di ogni grado appena saranno riconosciuti presteranno il seguente giuramento — *Giuro obbedienza alle Leggi, e sull' onore prometto di usare queste armi a difesa della indipendenza, e integrità dello Stato, dell' Ordine Pubblico, e delle Proprietà* —.

30. Gli Ufficiali, Sottufficiali e Caporali saranno eletti per 5 anni, e potranno essere rieletti.

31. Ogni Ufficiale della Guardia Nazionale potrà, sul parere del Gonfaloniere e dell' Intendente venire sospeso dalle sue funzioni per due mesi, con decisione motivata dell' Intendente Generale presa in Consiglio di Intendenza, dopo che l' Ufficiale sarà stato inteso nelle sue osservazioni.

La decisione dell' Intendente Generale sarà immediatamente trasmessa al Gerente la Sezione Interno, e sulla relazione del Gerente la sospensione potrà essere prorogata dal Governo: se la sospensione si prolunga per un anno, e il detto Ufficiale non sia stato rimesso nelle sue funzioni, si procederà ad una nuova elezione.

32. Tosto che un qualsivoglia impiego resti vacante, si procederà alla surrogazione secondo le norme fissate da questo regolamento.

33. Nei Comuni ove la Guardia Nazionale formerà più Legioni, resta facoltativo al Governo di nominare un Comandante Superiore delle medesime, ed il Governo stesso potrà assegnargli uno Stato Maggiore di Ufficiali di nomina governativa scelti tutti fra i militi del Comune. Il numero, e grado di tali Ufficiali sarà fissato dal Governo.

Digitized by Google

34. Non potranno esservi nella Guardia Nazionale gradi senza impiego.

35. Verun Uffiziale che sia in esercizio d' impiego attivo nelle truppe del Governo, potrà essere nominato Uffiziale in servizio ordinario della Guardia Nazionale.

36. È riservato al Governo di nominare un Comandante Generale di tutta la Guardia Nazionale del Paese, come pure lo Stato Maggiore del medesimo.

37. Le Armi, che il Governo fornirà alla Guardia Nazionale, saranno consegnate ad ogni Capo di Battaglione, e da questo ai singoli individui, che ne rilascieranno ricevuta, e ne rimarranno mallevadori.

Titolo III.

Del servizio della Guardia Nazionale.

38. La Guardia Nazionale presterà quel servizio, di cui sarà richiesta dalle Autorità competenti.

39. Tale servizio è *ordinario*, quando è prestato entro il territorio del proprio Comune: è *straordinairo*, quando i militi saranno chiamati a prestare servizio fuori del proprio Comune dietro decreto del Governo.

40. Il servizio ordinario sarà stabilito di concerto coll' Autorità locale, nel modo meno gravoso per i militi, lo straordinario dipenderà dai casi e dalle circostanze, ed un ordine del Governo ne stabilirà la destinazione e la durata, che non potrà oltrepassare i 40 giorni.

41. Ogni milite della Guardia Nazionale non potrà ricusarsi dal fare un servizio comandato, salvo il diritto

Digitized by Google

di reclamare successivamente al Comandante del Battaglione in caso di soverchio aggravio.

41. Se per forza di circostanze, la Guardia Nazionale dovrà prestare servizio di piazza, dipenderà per questo dagli ordini del Comando locale della Piazza.

43. Per ordine del servizio ordinario i Sergenti Furieri faranno di mano in mano le note dei militi comandati, ed il Capitano le firmerà, procurando che il servizio venga ripartito regolarmente sopra tutti i militi della compagnia.

44. Dal servizio straordinario saranno soli esentati coloro, i quali dalla deputazione comunale d'arruolamento verranno dichiarati inetti.

45. Durante il tempo in cui i militi rimangano in servizio straordinario, dessi sono sottoposti alla disciplina militare come le truppe regolari.

46. Durante tutto il servizio straordinario ciaschedun milite, o graduato della Guardia Nazionale, percepirà il soldo e vantaggi stabiliti per le truppe attive del paese.

Titolo IV.

Dell' amministrazione della Guardia Nazionale.

47. Le spese ordinarie della Guardia Nazionale sono a carico del Comune: le straordinarie a carico del Governo.

48. Le spese ordinarie sono quelle occorrenti per i locali, per i registri, avvisi, lumi, e quanto altro è richiesto dal servizio ordinario, come pure gli stipendi

Digitized by Google

agli uffiziali, sotto-uffiziali, ed altri indicati nella seguente tabella che prestano un servizio continuato.

GRADI	Paga mensile	
Aiutante Maggiore di Legione . .	Lir. 120	
Idem · di Battaglione.	» 90	
Aiutanti sotto-uffiziali	» 60	
Tamburi Maggiori	» 45	avranno il vestiario a carico del Comune.
Tamburi	» 30	

49. Per regolare queste spese ogni Battaglione avrà un Consiglio d'amministrazione composto del Comandante il Battaglione, di due Capitani, un Sergente, ed un Caporale nominati dal Comune.

50. Questo Consiglio regolerà tutte le spese ordinarie, e ne presenterà il prospetto all'Autorità Comunale.

51. Tutte le spese che non rientrano nel prospetto preventivo presentato dal Consiglio d'amministrazione, dovranno sottoporsi al sindacato del Consiglio stesso da chi le commette, e non saranno rifattibili senza la sua approvazione.

Titolo V.

Delle pene disciplinari.

52. Le mancanze al servizio nei Corpi di Guardia possono essere punite disciplinarmente dall'uffiziale che comanda la Guardia.

53. Le pene che può infliggere l'ufficiale sono:

Digitized by Google

1. Una fazione fuori di turno a chi manca all' appello, o si assenta dal posto senza permesso.

2. La detenzione in camera di reclusione per tutta la durata della Guardia a chi si rende colpevole di ebbrezza, d' insubordinazione, d' ingiurie.

Nei casi più gravi l' ufficiale farà il rapporto al Capo di Battaglione onde il colpevole sia sottoposto al Consiglio di disciplina.

54. I Comandanti di Battaglione potranno punire gli ufficiali pagati, ad essi soggetti, cogli arresti semplici da uno a due giorni.

55. I Tamburi potranno essere puniti dai Capitani comandanti le compagnie colla prigione fino a tre giorni e dai Capi di Battaglione fino ad otto.

56. Il Consiglio di disciplina potrà infliggere le seguenti pene:

1. L' arresto non maggiore di 3 giorni.
2. L' ammonizione pubblicata agli ordini.
3. La prigione non maggiore di tre giorni.
4. Privazione di grado.

57. Coll' arresto sarà punito l' ufficiale o sotto-ufficiale, che essendo in servizio si sarà reso colpevole:

1. di disobbedienza o d' insubordinazione.
2. d' insulti, e di mancanza di rispetto verso i superiori.
3. di detti, o fatti oltraggiosi coi subalterni.
4. di abuso di autorità.
6. d' infrazione agli ordini del servizio.

58. Colla ammonizione pubblicata agli ordini del giorno sarà punito l' ufficiale che in servizio, o vestendo l' uniforme terrà una condotta che possa recare offesa alla disciplina, ed all' onore della Guardia Nazionale.

Digitized by Google

59. Colla prigione sarà punito ogni sotto-ufficiale, o Guardia Nazionale colpevole:

1. di aver ricusato un servizio comandato.

2. di aver disobbedito alla consegna.

3. di aver abbandonato il posto prima di essere rilevato.

60. Colla privazione del grado saranno puniti gli ufficiali e sotto-ufficiali che saranno recidivi in una colpa che porti pena di arresto.

61. Ogni Capo di Corpo, di Posto, di Distaccamento, il quale ricuserà obbedire alle richieste delle Autorità che hanno diritto di requisire la Guardia Nazionale, o che agirà non richiesto, e fuori dei casi previsti dalla legge, sarà tradotto avanti il Tribunale Ordinario che potrà infliggere la pena del carcere da un mese ad un anno congiunta alla destituzione del grado.

Titolo V.

Dei Consigli di Disciplina.

62. Ogni Battaglione avrà il suo Consiglio di Disciplina composto di sette membri, cioè

Capo di Battaglione, Presidente.

1 Capitano.

1 Tenente.

1 Sottotenente.

1 Sergente.

1 Caporale.

1 Comune.

63. Se il prevenuto sarà un Ufficiale, si aggiungeranno ai sette membri altri due Ufficiali di grado eguale al prevenuto.

Digitized by Google

64. Le nomine dei componenti il Consiglio di Disciplina si faranno dall' Autorità politica sulle proposte del Comandante di Battaglione.

65. In ogni Consiglio di Disciplina il Capitano farà l' ufficio di Relatore, il sotto-tenente di Segretario, ed essi non avranno voto.

66. Il Presidente farà citare il prevenuto per il giorno della riunione del Consiglio, e trasmetterà al Capitano Relatore le querele, i rapporti, i processi verbali, che si riferiscono ai fatti da giudicarsi.

67. I prevenuti dovranno comparire personalmente, e potranno farsi assistere da un difensore. Non comparendo saranno giudicati in contumacia.

68. Letta la relazione, udite le difese, il Consiglio delibererà in segreto, e deciderà a pluralità di voti. Il Presidente leggerà la sentenza, che sarà inappellabile, salvo ricorso in Cassazione.

69. Le sentenze dei Consigli di Disciplina per la loro esecuzione saranno equiparate alle sentenze dei Tribunali ordinari.

Titolo VII.

Dell'uniforme e dei Distintivi dei Gradi.

70. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale vestiranno l' Uniforme seguente:

Tunica di panno bleu a due petti, colletto scarlatto, paramani a punta scarlatti, e con bottoni di metallo bianco;

Pantaloni grigi con striscia scarlatta;

Digitized by Google

Kepì alla foggia Piemontese;

Sciabola eguale a quella degli Ufficiali di Fanteria della Linea con Cinturone di cuoio bianco lucido.

71. I Sottoufficiali i Tamburini, e Militi vestiranno il berretto militare di foggia Piemontese, ed una *blouse* di tela (traliccio bianco e turchino) colle mostre (colletto e paramani) simili a quelle degli Ufficiali.

72. I distintivi per gli Ufficiali consisteranno negli spallini di argento, in galloni al berretto, e nella dragona; il tutto a foggia Piemontese.

73. I Sottufficiali, e Caporali si distingueranno, secondo il rispettivo loro grado, dai galloni sovrapposti alle maniche delle *blouses*, ma i berretti loro saranno in tutto eguali a quelli dei Militi.

74. A più precisa norma della foggia dell'uniforme, e dei distintivi, il Gerente gli Affari Interni, manderà i figurini dove siano per occorrere.

Bologna, oggi 25 luglio 1859.

Il Gerente la Sezione dell' Interno
A. Montanari.

Digitized by Google

N.º 34.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le Romagne

Considerando che non può esservi sistema più erroneo e contrario alla giustizia, non meno che al pubblico interesse, di quello praticato col dare in appalto pubblici impieghi, col mantenere impieghi inutili, e col mettere a favore di pochi un compenso indeterminato ed un lucro eccessivo, mentre gli altri ritraggono un compenso troppo inferiore alle rispettive incombenze e fatiche;

Considerando che il Governo ha diritto che gl' impiegati prestino un servigio esatto ed attivo, ed ha pure il dovere di retribuirli con equità; e di provvedere in modo che le rendite pubbliche non siano distratte a fine diverso dal bisogno e dal servizio pubblico;

Considerando che gli accennati inconvenienti si possono e quindi si debbono togliere immediatamente per ciò che riguarda gli Uffizi del Bollo, del Registro e delle Ipoteche;

Decreta:

1. Le Prepositure del Bollo Straordinario rimangono soppresse, e il relativo Uffizio viene unito alle Prepositure del Bollo e Registro.

2. I Preposti del Bollo e Registro, ed i Conservatori delle Ipoteche e loro Impiegati saranno tutti retribuiti con uno stipendio determinato a carico dello Stato.

Digitized by Google

3. Qualunque rendita per Tasse, emolumenti e multe ed ogni altro titolo sarà ad esclusivo profitto del pubblico Erario.

4. Gl' Ispettori del Bollo, Registro ed Ipoteche veglieranno perchè le Tasse sieno esattamente applicate a norma di Legge. Qualunque differenza a danno del Governo o del privato sarà ritenuta sopra lo stipendio del Capo d' Uffizio responsabile dell' applicazione.

9. Il Gerente delle Finanze proporrà la pianta degli uffizi cogli stipendi corrispondenti.

6. Gli attuali Preposti del Registro, i Conservatori delle Ipoteche ed i loro rispettivi Impiegati sono confermati provvisoriamente.

7. Il presente Decreto avrà effetto col giorno 1.° agosto p. v.

8. Il Gerente delle Finanze è incaricato della relativa esecuzione.

Bologna il 30 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

N.° 35.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
per le Romagne

Considerando che l' attuale prezzo del Sale costituisce un tributo sproporzionato ed ingiusto specialmente a carico della più numerosa classe di cittadini;

Considerando che l' uso vigente nel passato regime di vendere il Sale a prezzo diverso nelle varie località è contrario al principio della eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge;

Considerando che non è in alcun modo giustificabile un sistema pel quale uno Stato vicino vendeva quel genere di prima necessità ad un prezzo inferiore a quello imposto alle nostre provincie dalle quali lo riceveva senza rimborsare pienamente nemmeno la spesa;

Considerando che mentre la diminuzione del prezzo del Sale serve alla ragione della umanità e della giustizia, giova ancora agli interessi vitali dell'agricoltura e della pastorizia

Decreta:

1. Col giorno 1.° agosto p. v. il prezzo del Sale bianco è ridotto da bai. 2. 6 a bai. 2 la libbra.

Il prezzo del Sale comune è ridotto da bai. 2. 2 a bai. 1. 5 la libbra.

2. Il gerente delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato in Bologna il 30 luglio 1859.

Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello — FALICON.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 36.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Decreta:

1. I Giudici ed i Tribunali delle Romagne renderanno giustizia e rilascieranno i mandati esecutivi — IN NOME DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE. —

2. Tutte le intestazioni Notarili, e quelle degli atti delle Magistrature di qualunque ordine saranno fatte nella suespressa forma.

3. I timbri porteranno nella parte circolare il nome del Notaio, Tribunale, Dicastero od Ufficio, e nel mezzo del disco le parole — GOVERNO DELLE ROMAGNE. —

4. È accordato, per l'attivazione dei nuovi timbri, il termine di giorni venti da oggi: nel frattanto sarà permesso l'uso dei timbri attuali.

5. I Gerenti le Sezioni sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato il 6 di agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
ANTONIO MONTANARI.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI.

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici
I. GAMBA.

Il Gerente la Sezione dell' Istruzione e Pubblica Beneficenza
C. ALBICINI.

Segretario Generale del Consiglio di Governo
F. Borgatti.

Digitized by Google

N.° 37.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Considerando che col Regio Commissariato Centrale delle Romagne sono cessate pure le Regie Commissarie delle Provincie di Ferrara, Ravenna e Forlì;

Decreta:

1.° Nelle Provincie di Ferrara, Ravenna e Forlì sono instituite le Intendenze, come nella Provincia di Bologna.

2.° L'assegnamento annuo per gl'Intendenti sarà quello fissato dai decreti del Regio Commissario Straordinario per le Romagne in data dei 20 e 27 luglio 1859.

8.° Il Gerente la Sezione dell'Interno è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Dato il 6 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Gerente della Sezione dell'Interno
ANTONIO MONTANARI.

Digitized by Google

N.° 38.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Considerando, che alle popolazioni Romagnole spetta il diritto e il dovere di esprimere i loro voti sulle proprie sorti;

Considerando, che di questa guisa soltanto esse potranno trovare uno stabile ordinamento, e concorrere, con le altre provincie italiane, alla grandezza e prosperità dell' intera Nazione;

Considerando, che un'Assemblea nominata su larghe basi di elezione, sarà la legittima rappresentante di quel principio della volontà nazionale, in cui si fondano i più prosperi e civili governi d' Europa.

Vista l' urgenza, e ritenuto che le norme prescritte per la elezione dei Consigli Comunali col Decreto del Regio Commissariato, in data del 20 di luglio 1859, sono nella sostanza conformi a quanto è stato in argomento statuito dai governi di Modena e Toscana:

Decreta:

Art. 1. — Le liste elettorali, formate in dipendenza del Decreto del 20 di luglio 1859, serviranno ancora per le elezioni dei Deputati all' Assemblea Nazionale.

Dei Collegi Elettorali.

2. — Le elezioni si faranno nella proporzione di un Deputato per ogni 8,000 abitanti.

3. — I Collegi Elettorali saranno distribuiti secondo la tabella che sarà pubblicata, e che farà parte di questa legge.

Digitized by Google

4. — Ogni Collegio Elettorale elegge un solo Deputato.

Nei Comuni in cui per la cifra della popolazione, a termini del precedente Art. 2, si deve eleggere più di un Deputato, vi sarà un Collegio per ogni Deputato da eleggere.

In tal caso le Commissioni Comunali dovranno stabilire a quale Collegio appartengono gli Elettori.

5. — I Collegi Elettorali sono convocati dal Capo del Governo.

6. — Gli Elettori non possono farsi rappresentare.

7. — Le Commissioni Comunali potranno chiedere al Governo di dividere il Collegio in Sezioni, quante volte circostanze locali lo rendano conveniente.

8. — Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi Elettorali, sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, i membri delle Commissioni Comunali per ordine di nomina.

Nei luoghi ove non bastino i membri delle Commissioni Comunali, la presidenza provvisoria sarà sostenuta dagli Elettori più avanzati in età.

I due Elettori più avanzati in età e i due più giovani faranno inoltre le parti di Scrutatori provvisorii.

L' ufficio, composto del Presidente e dei quattro Scrutatori provvisorii, nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

9. La lista degli Elettori del Consiglio dovrà rimanere affissa nella sala dell' adunanza, durante il corso delle operazioni elettorali.

10. — Il Collegio elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'ufficio così composto nomina pure il Segretario definitivo non avente ancor esso se non voce consultiva.

Digitized by Google

11. — Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pieno diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente, e l'ultimo Scrutatore sarà colui che fra gli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

12. — Il Presidente del Collegio è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le Autorità Civili, le Autorità Militari, ed i Comandanti la Guardia Nazionale saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell'Uffizio dovranno sempre trovarsi presenti.

13. — L'Uffizio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni del Collegio.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutti i reclami insorti, e delle ragionate decisioni proferite dall'Uffizio: le note e carte relative a tali reclami saranno munite della firma dei membri dell'Uffizio, ed annesse al verbale.

È riserbato all'Assemblea dei Deputati, nominati in conformità del presente Decreto, il pronunziare sui reclami il giudizio definitivo.

14. — Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale, in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali che

Digitized by Google

gli potessero essere inflitte ove egli si fosse giovato di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio di ogni diritto politico.

15. — Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, inalberando, ed affiggendo segni di riunione, ed in qualsiasi altra guisa, sarà punito con multa da 51 a 200 lire, e se insolvibile, col carcere da 10 giorni ad un mese.

16. — Chiunque, non essendo Elettore nè membro dell'Uffizio, si introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'Adunanza, sarà punito con una multa dalle lire 30 alle 100 e in difetto col carcere da tre giorni a quindici.

17. — Accadendo che nella Sala, dove si fa la elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno di approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine, e, non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel Verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire 51 alle 200.

18. — I Presidenti di Collegi o di sezioni elettorali, sono incaricati di prendere le necessarie cauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa la elezione, e nelle sue adiacenze.

Il presente Articolo e gli Articoli 14 e seguenti saranno affissi alla porta della Sala delle elezioni in caratteri bene leggibili.

19. — Niun Elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

20. — La Commissione Municipale rilascia ad ogni Elettore un certificato comprovante la sua iscrizione sulle liste elettorali.

Digitized by Google

Niun Elettore sarà ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenterà volta per volta il detto certificato.

21. — Egualmente nessuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'Uffizio definitivo, sia per la elezione del Deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli Elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente.

22. — Ogni Elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bullettino spiegato, sopra il quale scrive, o fa scrivere da un altro Elettore di una scelta il suo voto: piegato poscia il bullettino, lo consegna al Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

La tavola, a cui siede l'Elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'Uffizio; quest'ultima, alla quale siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli Elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

23. — A misura che gli Elettori van deponendo i loro voti in mano del Presidente, uno degli Scrutatori, ed il Segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascuno votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti membri del Collegio.

24. — Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli Elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto.

Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

25. — Aperta quindi l'Urna, e riconosciuto il numero dei bullettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bullettino, lo spiega, lo consegna al

Digitized by Google

Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascuno squittinio è immediatamente reso pubblico.

26. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi, i bullettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al Verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

27. — Nei Collegi che venissero divisi, come all'articolo 7, in più sezioni, lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L'Uffizio della Sezione ne dichiara il risultato mediante Verbale soscritto dai suoi Membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'Uffizio della prima Sezione, il quale, in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni, procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

28. — I bullettini ne' quali il votante sarebbesi fatto conoscere, sono nulli.

29. — Sono altresì nulli i bullettini contenenti più di un nome e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona.

30. — L'Uffizio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente salve le reclamazioni.

31. — I bullettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

32. — Per essere eletto Deputato bisogna ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli Elettori presenti alla votazione.

La maggioranza assoluta è costituita della metà più uno dei votanti.

S'intende eletto quel candidato che ha in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Digitized by Google

A parità di voti il maggiore di età fra i concorrenti ottiene la preferenza.

33. — Ove nel primo squittinio nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta si procederà nel giorno seguente ad una seconda votazione fra i due candidati che, nel primo squittinio, ottennero il maggior numero di voti.

Rimarrà in tal caso eletto quello fra i due che avrà la maggioranza relativa.

34. — Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposti reclami intorno allo squittinio medesimo, sui quali dovrà essere statuito dall'Uffizio, prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

35. — I membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno immediatamente al Governo per mezzo dell'Intendente della rispettiva Provincia.

Dei Deputati.

36. — Ogni Elettore è eleggibile quando abbia raggiunto l'età di 25 anni.

37. — I Deputati rappresenteranno le Provincie delle Romagne in generale, e non le sole Provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

38. — Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che lo aveva eletto sarà convocato per fare una nuova elezione.

Digitized by Google

39. — Le funzioni di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione.

40. — Durante il tempo in cui l'Assemblea sta radunata nessun Deputato può essere arrestato, se non in caso di flagrante delitto, nè tradotto in giudizio per causa criminale senza il previo consenso dell' Assemblea.

Dell' Assemblea.

41. — L' Assemblea si riunisce per costituire il Potere Esecutivo e per esprimere i voti delle Romagne sulle sorti loro future.

42. — Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se la maggioranza assoluta de' suoi membri non è presente.

43. — Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza di voti.

44. — L' Assemblea si riunisce per la prima volta, sotto la presidenza del Decano e assume come Segretari i due membri più giovani.

45. — L'Assemblea è essa sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei singoli membri.

46. — Fatta la verificazione dei poteri, l'Assemblea nomina nel proprio seno i Presidenti, i Vice-Presidenti, i Segretari ed i Questori i quali rimangono in carica durante tutta la Sessione.

47. — Le sedute dell' Assemblea sono pubbliche, ma quando dieci membri ne facciano domanda al Presidente essa può deliberare in segreto.

48. — Ogni proposta debbe essere prima esaminata

Digitized by Google

dalle Commissioni che saranno dall'Assemblea nominate pei lavori preparatorii.

49. — L'Assemblea ha essa sola il diritto di ricevere la dimissione de' suoi Membri.

Fatto in pieno Consiglio oggi 8 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
AVV. FILIPPO MARTINELLI.

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici
IPPOLITO GAMBA.

Il Gerente la Sezione dell' Istruzione e Pubblica Beneficenza
CESARE ALBICINI.

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI.

F. Borgatti — Segr. Gen. del Consiglio di Governo.

Digitized by Google

N.° 39.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Considerando che l'eguaglianza di tutti i Cittadini in faccia alla legge è la base fondamentale d'ogni libero ordinamento;

Decreta:

Nelle Romagne tutti i Cittadini, senza distinzione di culto, sono eguali dinanzi alla legge, e nell'esercizio dei diritti politici e civili.

Fatto in pieno Consiglio il 10 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici
IPPOLITO GAMBA.

Il Gerente la Sezione dell' Istruzione e Pubblica Beneficenza
CESARE ALBICINI.

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI.

F. Borgatti — Segr. Gen. del Consiglio di Governo.

Digitized by Google

N.° 40.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Considerando essere della maggiore importanza il determinare i Regolamenti e le discipline relative agli oggetti di Sanità, ai quali non sembrano sufficientemente adatti i metodi e regolamenti in vigore;

Decreta:

1. È instituita, sotto la immediata dipendenza dei Gerenti dell'Interno, del Commercio e della Guerra, una Commissione composta dei signori

Prof. Cav. Antonio Alessandrini
Prof. Cav. Francesco Rizzoli
Dottor Giacomo Argelati
Dottor Cesare Taruffi
Conte Luigi Orsoni
Conte Ruggiero Baldini
Dottor Canuto Canuti, che assumerà ancora le funzioni di Segretario della Commissione.

2. Questa Commissione è incaricata di discutere e formulare un regolamento che provveda ai bisogni sanitarii e marittimi delle Romagne, di stabilire gli ufficii occorrenti proponendo le piante, il personale e le attribuzioni.

3. Entro il termine di otto giorni dovrà la Commissione riunirsi, e nei dodici giorni successivi presentare le commessegli operazioni,

Digitized by Google

4. I Gerenti le Sezioni dell'Interno, del Commercio e della Guerra sono incaricati della esecuzione di questo Decreto.

Dato in Bologna il 16 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Gerente dell'Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Gerente del Commercio
I. GAMBA.

Il Gerente della Guerra
F. PINELLI.

Digitized by Google

N.° 41.

RAPPORTO

DEL GERENTE LA SEZIONE DI PUBBLICA BENEFICENZA, ISTRUZIONE E BELLE ARTI

A Sua Eccellenza

IL SIG. COLONNELLO LEONETTO CIPRIANI

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE.

Eccellenza.

Gl' Istituti e le Fondazioni di pubblica Beneficenza hanno per loro natura uno di questi due scopi: o sollevare il povero nella calamità in cui si trova, e che richieggono un pronto rimedio: o avviarlo gradatamente ad una condizione migliore, preparandogli uno stato in cui possa giovarsi dei doni della Provvidenza, — cuore, intelletto, e braccio. Il primo di questi due scopi, come quello che mira ad alleviare un male presente, è di un effetto più sensibile ed immediato: mentre il secondo, che tende a provvedere al futuro, si aggira in una sfera più elevata, e i suoi benefici effetti son più remoti. Ma qualunque sia lo scopo che si propone il tale o tale altro Istituto di pubblica Beneficenza, miri al sollievo immediato del povero in un male presente, o miri invece a portare un più radicale rimedio alla povertà, è sempre della più alta importanza che vi sia un solo potere direttivo, il quale non solo sorvegli l' Amministrazione del patrimonio del povero, ma ne curi con grande e illuminata sollecitudine l' impiego migliore.

Digitized by Google

La pubblica Beneficenza ha dei rapporti moltissimi e colla religione, e colla morale, e colla economia, e colla politica. Si attiene alla prima in quanto è attuazione di una delle leggi fondamentali del Cristianesimo: risguarda la morale, perchè la legge di carità s'immedesima in molti punti con quella di giustizia, ed è una di quelle norme supreme, che la natura stessa ha scolpito in tutti i cuori: entra nel dominio dell'economia per la scelta dei mezzi che più sono acconci a far conseguire lo scopo: interessa da vicino la politica, sì perchè uno dei più importanti problemi sociali è quello di rendere, per quanto si possa, meno sensibili gli effetti delle umane infelicità: sia perchè la povertà non soccorsa è sovente incentivo al delitto, e quindi pone a pericolo la pubblica sicurezza.

Per poco che si consideri la storia delle fondazioni pie, è facile accorgersi di due cose ben rilevanti. Una è che negl'inizii del vivere civile predomina negl'Istituti di pubblica Beneficenza il primo dei due scopi accennati, che è di sollevare le miserie presenti; e che, a mano a mano che la civiltà progredisce, il secondo, e cioè l'avviamento del povero a condizione migliore così sotto i rapporti della moralità, che sotto quello del benessere, va acquistando una prevalenza ognor più sentita. L'altra è che, in ragione dell'avanzarsi della civiltà, il potere Governativo va in sè riassumendo quella tutela e quella direzione di tali Istituti, che in tempi meno civili veniva in certo modo esercitata dal benefico spirito della Chiesa.

E l'una e l'altra di queste due cose ha la sua ragione di essere, la quale non potrebbe venire disconosciuta. Imperocchè, come nell'infanzia dell'uomo predo-

Digitized by Google

mina la parte sensitiva alla razionale, così nell'infanzia della società più tocca il male presente e sentito, che il futuro e prevedibile, ed è ben naturale che gli animi si volgano più presto alla cura del primo che alla previdenza relativa al secondo. E parimenti è col progredire della civiltà, e col perfezionarsi della scienza e col prendere più ordinario assetto i poteri politici che si fanno più vivi e più sentiti i rapporti che ha e colla economia e colla politica la pubblica Beneficenza: ond'è quasi una conseguenza logica del progresso dell'umanità, che quella tutela, la quale veniva esercitata dalla Chiesa, quando la pubblica Beneficenza aveva quasi esclusivamente il carattere di carità religiosa, si vada assumendo dallo Stato per metterla in relazione coi dettati della progrediente scienza economica e colle esigenze dei migliorati ordini civili.

Pertanto un Governo che lasci ad altra podestà la cura di regolare la pubblica Beneficenza con pericolo di farla riuscire, anzichè vera beneficenza, vero rimedio del male, palliativo specioso; riconosce per questo stesso o di non essere alla portata dei tempi, o di negligere uno dei più vitali interessi della società a cui è preposto.

Gli è adunque, secondo ch' io credo, non solo un diritto, ma un preciso dovere di un Governo veramente civile l'assumere la tutela e la direzione di tutti gl'Istituti, di tutte le Fondazioni di pubblica Beneficenza.

Questi principii la cui solidità non potrebbe seriamente venire contestata, suggerirono a questo Governo il Decreto 25 luglio p. p. col quale dichiarata la dipendenza degl' Istituti e Fondazioni pie dal potore governativo, si ordinò ai signori Intendenti di Provincia di assumere e trasmettere a questa Gerenza le notizie più

Digitized by Google

precise dello state attuale delle varie Amministrazioni e di sorvegliarne l'andamento, intanto che si stava studiando un piano di riforma, che potesse riuscire meglio conducente allo scopo.

Egli è pertanto, in conseguenza dell'accennato Decreto, e quasi come complemento del medesimo, che io presentò all' Eccellenza Vostra il seguente progetto di legge, diretto ad attuare quelle misure che, a parer mio, sono le più opportune perchè il governo possa efficacemente esercitare l'alta tutela che gli compete negl' Istituti e nelle Fondazioni pie.

Ad ottenere il quale effetto, e a rendere insieme più economiche e spedite le Amministrazioni, non che a dare alle medesime uniformità di regole direttive, mi è sembrato conveniente l'adottare un sistema temperato di centralizzazione, il quale renda bensì facile al Governo l'esercitare la sua benefica influenza su tutti gl' Istituti pii, posti in qualsivoglia Comune, ma non li costringa però in una unità forzata: un sistema cioè che unisca e coordini, non che confonda.

E questo scopo mi è sembrato possa con qualche facilità essere raggiunto, quando in ogni Comune si istituisca una Congregazione di Carità, la quale gratuitamente amministri tutti i beni spettanti agl' Istituti e Fondazioni pie nei singoli Comuni esistenti, e quando tutte queste Congregazioni si facciano dipendenti da una Commissione Centrale.

Adottata questa idea, era da pensarsi e al modo di formazione di queste varie Congregazioni, e al numero d' individui onde dovranno le medesime essere composte. Quanto al primo, io reputo che la scelta delle persone debba lasciarsi alle Magistrature Comunali, come

Digitized by Google

quelle che hanno più diretta e precisa conoscenza delle persone adatte, e più immediato interesse al retto andamento dell'azienda, con questo però che la nomina per essere definitiva debba avere la sanzione del Governo. Quanto al numero d' individui, credo che possa essere sufficiente il numero di dieci pei Comuni che hanno più di cinquantamila abitanti, di sei per quelli che eccedono le trentamila: di quattro per gli altri. A tutela poi dei vari interessi e dei rapporti che nei luoghi pii può avere la Chiesa, parmi convenga lo stabilire che, oltre il numero delle predette persone abbia la prima parte delle Congregazioni rispettive il Vescovo, ed ove questo manchi un Paroco del luogo: come a maggior garanzia del retto andamento delle Amministrazioni credo che ad ogni Congregazione s' abbia a preporre un Rappresentante Governativo ed un Municipale.

Per questa guisa, che già non è nuova in queste Provincie, le quali ne risentirono eccellenti effetti durante il Regno Italico, si viene a formare una vasta sfera, il cui centro è il potere Governativo, nel quale vanno a convergere le diverse Congregazioni speciali, che verranno poi regolate con quelle norme che, proposte dalla Commissione Centrale, si riconosceranno più adatte e a sollevare il povero nelle attuali miserie, e ad avviarlo ad una stabile condizione migliore.

Sottopongo adunque all'Eccellenza Vostra il seguente progetto di Decreto.

Digitized by Google

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 25 luglio p. p. del R. Commissario Straordinario delle Romagne;

Visto il Rapporto del Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza, Istruzione e Belle Arti;

Decreta:

1. Tutti i beni spettanti agli Spedali, Luoghi Pii, Orfanotrofi, Lasciti e Stabilimenti Elemosinieri, sotto qualunque forma o denominazione, e da chiunque dipendenti (salvo i diritti patronati delle famiglie) verranno in ogni Comune amministrati gratuitamente sotto il nome di Congregazione di Carità, da un certo numero di probi cittadini.

2. Nei Comuni la cui popolazione ecceda le cinquantamila anime, questa Congregazione di Carità si compone di dieci persone; di sei in quelli la cui popolazione ecceda le trentamila; di quattro negli altri.

Tutte queste Congregazioni verranno nominate dalle Commissioni Municipali coll' approvazione Governativa. Formano parte della Congregazione oltre il numero predetto di cittadini, il Vescovo, ed ove questo manchi, un Paroco del Luogo, l' Intendente o il suo Rappresentante, e il Capo del Municipio.

3. Esse Congregazioni dipenderanno dalla Gerenza della Sezione di Pubblica Beneficenza, colla quale corrisponderanno direttamente.

Digitized by Google

Verrà dalla Gerenza suddetta nominata una Commissione Centrale per intendere a questa speciale incombenza. Sarà sua cura di redigere in breve termine un apposito Regolamento, che approvato dalla Gerenza suddetta verrà comunicato alle singole Congregazioni.

4. Benchè riuniti in una sola Amministrazione, i singuli Istituti, e le singole Fondazioni conservano la loro speciale natura, non che le loro proprie attività e passività, delle quali si terrà conto distinto.

5. Entro otto giorni dalla promulgazione di questo Decreto, le Commissioni Municipali dovranno avere nominate le Congregazioni di Carità, e presa consegna dell'Amministrazione dagli attuali Amministratori, i quali in forza di questa Legge saranno tenuti a fare la consegna alle Congregazioni di Carità, e cesseranno quindi dalle loro attribuzioni.

6. Il Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza, Istruzione e Belle Arti è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Dalla Residenza Governativa il 19 agosto 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Gerente la Sezione di Pubblica Beneficenza, Istruzione e Belle Arti
C. ALBICINI.

Digitized by Google

N.° 42.

RAPPORTO

DEL GERENTE LA SEZIONE DELLE FINANZE

AL SIGNOR CAVALIERE

COLONNELLO LEONETTO CIPRIANI

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE.

Eccellenza.

Fin dai primi giorni che io assunsi la Gerenza del Ministero delle Finanze mio primo pensiero si fu quello di trovar mezzo onde conciliare l' interesse del pubblico Erario coll' interesse dei Contribuenti. Non poteva quindi sfuggire alla mia indagine la gravezza del Dazio Consumo che pesando improvvidamente sulle classi povere faceva subire, provocando il contrabbando, un notevole decremento nelle rendite dello Stato. L' utile quindi del Contribuente a mio avviso può in questo caso conciliarsi coll' utile dell'Erario poichè è un fatto constatato da lunga esperienza che i Dazi Consumo in generale più che sono moderati più sono produttivi per l'Erario; all' opposto quando essi oltrepassano il limite del giusto, non servono che a incoraggiare lo spirito di frode, a stimolare il genio della falsificazione a corrompere le basse classi fomentando il contrabbando. Io non avrò d' uopo di lunghe parole per provare a V. E. la verità di quanto ho dissopra affermato; e stimo che un governo soprattutto che rappresenta le idee nazionali e liberali debba impedire che le imposte sieno gravi per il popolo e sterili per l'Erario. Le classi povere hanno

Digitized by Google

obbligo di mantenersi ordinate, operose e tranquille, ma il governo egli pure ha stretto dovere di provvedere alla loro prosperità e meriterebbe d'essere severamente censurato se non facesse studiare accuratamente le leggi che pesano con troppo rigore sovra di esse. La Legge colla quale il conte Cavour propose l'abolizione del Dazio Consumo sulle Farine, è uno dei più splendidi titoli che abbia quel uomo di Stato alla riconoscenza del proprio Paese. Il popolo soffre non tanto del rialzo commerciale nel prezzo degli oggetti di prima necessità, quanto soffre dal rialzo artificiale dovuto alla gravezza del Dazio Consumo, gravezza aumentata pur anco dal vizioso sistema di percezione e di appalto. Non giova dissimularselo: l'esagerazione di questo genere di imposta aggrava sovente la miseria del povero rincarendo il prezzo di ciò che serve alla sua sussistenza, e purtroppo esercita pur anco una funesta influenza sul suo stato sanitario. Quest'ultimo fatto fu provato vittoriosamente alla Tribuna Francese da un illustre Oratore nel 1847.

Convinto da questo, che io stimo luminosa verità, propongo a V. E. di riformare le Tariffe del Dazio Consumo. Esse sono fra noi esagerate in guisa che in alcune Città addizionate l'Imposta Governativa e Comunale raddoppiano quasi il prezzo delle derrate. Molti oggetti in Bologna, per esempio, sono colpiti di un Dazio maggiore o per lo meno eguale di quello in vigore nella stessa Parigi; ciò che vuol dire che fatte le proporzioni del salario di cui fruisce l'operaio nei due paesi, fra noi egli è più aggravato. Il decremento verificatosi poi da alcuni anni negl' Introiti del Dazio Consumo provano che il Contrabbando audacemente fa suo prò degli

Digitized by Google

errori del cessato Governo. Per convincersene basta il confrontare il numero per esempio dei Vitelli Daziati col numero di quelli che presumibilmente debbono essere stati consumati. Vi hanno alcune città che oltrepassano i diecimila abitanti, e daziano appena 10 o 12 Vitelli al mese: ciò si verifica pur anche per le Farine per le Uve e per le Carni in genere. Per distruggere questo abuso alcuni stimano essere il miglior mezzo raddoppiare le guardie di Finanza, ma la maggior spesa assorbe il maggior utile: il miglior mezzo invece per combattere il contrabbando è il diminuire le Tariffe, conciliando questo sistema con una savia e accurata sorveglianza. Rientrando nelle pubbliche casse il lucro che fanno indebitamente i Contrabbandieri e quello che si procurano i mercanti in dettaglio, poichè il Contrabbando non diminuisce in nulla la gravezza della Tassa per il povero, l' Erario non avrà nulla a temere della diminuzione delle Tariffe. Aggiungerò anzi che gl'introiti aumenteranno poichè la mitezza del Dazio farà aumentare il Consumo anche con grande vantaggio dell'intero Paese, poichè l'aumento del Consumo sarà cagione che aumenti la prosperità dell' agricoltora e quindi la ricchezza nazionale. Nè posso pur tacere di altro enorme beneficio che ne conseguirebbero le popolazioni: il Contrabbando sarebbe efficacemente combattuto, e cesserebbe in parte lo scandalo che produce ed il danno che ne risente la pubblica morale. Il proporre però una riforma nella Tariffa oggi stesso, senza prendere i concerti necessari sarebbe improvvida ed ingiusta misura. Ingiusta poichè al Dazio Governativo è unito il Dazio Comunale: diminuire l' uno senza toccare l'altro toglierebbe quei vantaggi che ragionevolmente si può attendere

Digitized by Google

da una generale riforma: riformare subito anche i Dazi Comunali non si può, poichè molte Città hanno appaltato il proprio Dazio Consumo; e conviene pure conciliare i diritti dei Municipii coll'iniziativa del governo. Improvvida poichè per compilare una tariffa che risponda ai bisogni del commercio, dell' industria, dell' agricoltura, è forza il consultare l' esperienza degli uomini illuminati dei diversi Paesi. Per riparare quindi al male in quel più acconcio e più pronto modo che per noi si possa, io propongo all' E. V. il seguente Decreto:

Digitized by Google

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Decreta:

1. È instituita una Commissione di cinque valenti cittadini presieduta dal Gerente delle Finanze per rivedere le tariffe del Dazio Consumo e proporre entro il mese di Ottobre una generale riforma.

2. Ogni Municipio è tenuto a fornire tutti quegli schiarimenti e tutte quelle notizie che saranno necessarie a questa Commissione.

3. Il Gerente delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Approvato.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI.

Il Gerente delle Finanze
G. N. PEPOLI.

In seguito del surriferito Decreto, che costituisce una Commissione per riformare le tariffe del Dazio Consumo, sono nominati a farne parte li signori

Marchese LUIGI PIZZARDI.
Avvocato ENRICO SASSOLI.
Marchese LUIGI TANARI.
Dottor MASSIMILIANO MARTINELLI.
Dottor ANGELO MARESCOTTI.

Il signor Daniele Bernaroli è nominato Segretario di questa Commissione.

Digitized by Google

N.° 43.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 28 luglio 1859 per l'attivazione del Codice Napoleone;

Considerando che se può determinarsi in principio l'opportunità delle riforme della Legge non può egualmente determinarsi il tempo necessario ad affettuarle;

Considerando che nessuno può essere miglior giudice delle ragionevoli esigenze in punto a Leggi civili organiche e di procedura a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, e del modo di applicarle, quanto i Curiali che le esperimentano e i Giudici che le applicano;

Considerando però che il principio di eguaglianza di tutti in faccia alla legge stabilito in massima di diritto costituito non può esserne sospeso in fatto;

Decreta:

Art. 1. I Tribunali delle Provincie delle Romagne, di concerto con le Rappresentanze delle Curie, dovranno entro il Settembre p. v. avere presentate a questa Sezione di Grazia e Giustizia le osservazioni che crederanno proponibili per l'attivazione del Codice Napoleone civile organico e di procedura che è prorogata al 1.° gennaro 1860.

Art. 2. La giurisdizione di qualsiasi Giudice o Tribunale non costituito a forma del regolamento organico 13 giugno 1806, che per questa parte si richiama come legge fondamentale, non è riconosciuta dalle Leggi del

Digitized by Google

Governo delle Romagne tranne quella che concerne materie meramente ecclesiastiche.

Fatto in pieno Consiglio questo dì 27 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

Il Gerente la Sezione dell' Istruzione e Pubblica Beneficenza e Belle Arti
C. ALBICINI.

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici
I. GAMBA.

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI.

F. Borgatti — Segr. Gen. del Consiglio di Governo.

Digitized by Google

N.° 44.

A Sua Eccellenza

IL SIGNOR

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza.

La certezza del fatto e la giusta applicazione del diritto debbono incontrastabilmente ammettersi come gli elementi indispensabili della retta amministrazione della giustizia. Di qui la cura che tutti i legislatori si sono sempre data di stabilire leggi fisse e invariabili di procedura onde accertare il fatto, e la vigilanza gelosa di custodirne la rigorosa osservanza chiamando a sè stessi mediante un Tribunale Supremo le violazioni delle formole sostanziali, cassando l'arbitrario giudicato, e rivedendolo. Quest' ultima attribuzione però negli Stati dove lo sperimento giudiziale passa per tre gradi onde la conformità di due voti costituisca quella certezza probabile di giusta applicazione della legge, che, per la imperfezione degli umani giudizi, è la meno fallace, trovasi demandata a un supremo Tribunale separato, ciò che rende più complicata la macchina governativa. E il Governo delle Provincie delle Romagne rette con quest' ultimo sistema pur vedendo quella complicazione non poteva, allo stato delle cose, sopprimerla come un'attinenza di autorità, di cui se non potrebbe spogliarsi come diritto, così non può prescinderne come dovere, e doveva farne soggetto di matura deliberazione.

Egli è perciò che il sottoscritto Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia nell' intento di soddisfare alle esigenze acquisite ai privati serbando intatta la prerogativa del Governo si fa rispettosamente a sottoporle per la superiore sua sanzione il seguente decreto.

Digitized by Google

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Dietro rapporto del Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia

Decreta:

È instituito in Bologna un Tribunale di Cassazione per le Provincie delle Romagne sia per giudicare in tale qualità i ricorsi ad esso portati, sia per conoscere in terzo grado del merito delle cause.

Esso è composto di un Presidente, di un Vice-Presidente e di sei Giudici. È addetto col titolo di Avvocato dell'Ordine un Procuratore generale del Governo che invigila per la scrupolosa osservanza della legge e la disciplina dei Tribunali.

La Cancelleria si compone di un Cancelliere, di un Vice-Cancelliere e due Sostituti, oltre tre Commessi Scrittori.

Uno speciale decreto determinerà le attribuzioni e le competenze, non che le norme generali di procedura di questo Tribunale.

Fatto in Bologna questo dì 27 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

Digitized by Google

N.° 45.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Considerando che, in seguito della riforma fatta con Decreto del 29 luglio negli Uffizi delle Ipoteche, tutti i proventi e tutte le spese appartengono al Governo;

Considerando che alla pratica delle anticipazioni indeterminate per titoli diversi è utile ed opportuno di sostituire una norma inalterabile e certa di un tanto per cento, comprendendosi la tassa, gli emolumenti e le spese;

Considerando che alla regolarità ed alla sicurezza del metodo si aggiunge il comodo dei contribuenti, e che alla perfetta garanzia di questi si unisce il vantaggio di una maggiore equità col cessare delle anticipazioni;

Considerando che mentre coll'antico sistema si ragguaglia ad un tanto per cento la sola tassa e non l'accessorio, talchè le piccole somme sono gravate più delle somme elevate, a tale inconveniente si ripara coll'unire in una cifra sola alla tassa primitiva gli accessori degli emolumenti e delle spese:

Considerando che restringendosi quella cifra ad una media si alleggerisce l'aggravio per le somme di minore importanza e più comuni, senza privare perciò di una giusta rendita lo Stato;

Decreta:

1. Il pagamento da farsi agli Uffizi delle Ipoteche per tasse, bolli, emolumenti, scritturazioni sarà regolato complessivamente in ragione del mezzo per cento nelle inscrizioni, e dell'uno per cento nelle trascrizioni.

Digitized by Google

2. Il Conservatore delle Ipoteche, in pendenza della restituzione del documento sottoposto all' inscrizione o trascrizione, rilascierà un riscontro del pagamento definitivo senza alcuna spesa ulteriore nemmeno pel bollo delle quietanze.

3. Il Gerente delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale avrà effetto col giorno 1.° Settembre p. v.

Bologna, 27 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Gerente delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 46.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Considerando che pel buon andamento delle Poste e pel comodo del Pubblico è necessario l'uso dei Franco-bolli Postali;

Considerando che non sono più ammissibili quelli collo Stemma Pontificio;

Decreta:

Art. 1. Sono aboliti e di niun valore gli antichi Franco-bolli collo Stemma Pontificio.

Art. 2. Si emetteranno col 1.° Settembre nuovi Franco-bolli colla iscrizione nel contorno – FRANCO BOLLO POSTALE – ROMAGNE – e nel mezzo il valore in Baiocchi.

Art. 3. Il Gerente delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna il 30 Agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Gerente delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 47.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 27 Agosto 1859.

Decreta:

In pendenza delle definitive e generali riforme alla Legazione Civile e Criminale del Governo delle Romagne saranno osservate le seguenti disposizioni transitorie.

1. — Fino all'attivazione del Codice Napoleone Civile, Organico e di procedura, i Tribunali giudicheranno nelle cause civili con la legislazione e con le norme di procedura vigenti, e nelle cause criminali coll'Editto penale e regolamento organico di procedura egualmente vigente, ben inteso che si dichiarano e s'intendono cadute in dissuetudine le disposizioni relative alle materie e Tribunali non contemplati nel regolamento organico 13 giugno 1806 a termini del Decreto 27 agosto 1859.

2. — Sono abolite tutte le Declaratorie emanate sotto qualsiasi nome e da qualsiasi Autorità del cessato regime tanto all'Editto penale; che al Regolamento organico di procedura criminale, dovendosi avere in osservanza ed applicare il solo e nudo testo di quelle due leggi subordinate al succitato Decreto 27 agosto 1859, salve le seguenti correzioni.

4. — I reati importanti pena di morte saranno puniti con un grado di minorazione se commessi in istato di ubbriachezza abituale, se non abituale, con la diminuzione di uno ai tre gradi.

Digitized by Google

4. — Lo sgrillettamento di un'arma da fuoco contro alcuno sarà punito con la detenzione di uno ai tre anni.

5. — La violazione del domicilio con ingresso clandestino o violento sarà punito con la detenzione di uno ai tre anni.

6. — I detentori di grimaldelli, chiavi false o strumenti ed attrezzi atti all' ingresso violento o clandestino saranno sottoposti alla egual pena.

7. — La querela di stupro consensuale con promessa di matrimonio, non sarà attendibile agli effetti penali, se non ha il fondamento di una prova legale e concludente. Nel caso di condanna per titolo di stupro semplice la dote dovrà essere liquidata nella stessa sentenza di condanna.

8. — La querela di stupro consensuale non può esporsi dalla donna maggiore dei 21 anni o dai genitori senza sottoporsi essa stessa al giudizio come correa. Prima di questa età tanto essa quanto quelli che l'hanno in podestà o in cura potranno avanzare la querela senza che sia tenuta responsabile di correità, salvo in questo caso l' inchiesta al Ministero Pubblico, per titolo di trascurata custodia.

9. — Le estorsioni saranno punite come furto violento se ebbero effetto, se si limitano alle nude minaccie senza effetto con la detenzione da un anno ai tre.

10. — Le ferite in rissa di più persone di cui si ignori l' autore saranno punite con una pena straordinaria di un anno ai tre di detenzione a tutti quelli che presero parte alla rissa contro il ferito.

11. — Il furto semplice sarà punito con la detenzione di un mese ad un anno se trattasi di borseggio

Digitized by Google

o di furti campestri o di truffa inferiore agli Scudi 20. Negli altri casi dagli anni 3 ai 15 di galera in ragione composta della entità del valore e del danno. Con le stesse pene saranno punite le truffe o falsi innominati ossia stellionati per valore superiore agli Sc. 20.

12. — Il furto qualificato sarà sempre punito colla pena della galera dai 5 ai 20 anni con la stessa norma, ed in questa scala entrerà il calcolo della recidiva.

13. — L'appello dalle Sentenze Criminali dai Giusdicenti potrà essere in sospensiva, data cauzione idonea a giudizio del Fiscale del Tribunale a cui si appella.

14. — Nessun ordine di arresto personale potrà essere spedito dal processante per la sua esecuzione senza il permesso del Presidente del Tribunale, sentito il Fiscale ed il difensore d' officio sopra rapporto del processante.

15. — Nei delitti che non importano pena di galera potrà il Presidente, con la desistenza della parte offesa, concedere la difesa a piede libero, sentito prima l' imputato e data cauzione di stare alle conseguenze civili del giudicato.

16. — Le Sedute Criminali, tranne quelle che toccano la decenza ed il buon costume saranno pubbliche, e nelle cause non importanti pena di morte, naturale o civile, potrà l'imputato rinunziare alla ripetizione formale dei Testimoni al dibattimento.

17. — È abolita la giurisdizione contenziosa amministrativa; tutte le cause pendenti davanti questo Foro privilegiato saranno portate *in statu et terminis* davanti i Tribunali Civili di Prima Istanza, e a quelli di Appello se vertenti in secondo grado. Se già fossero

Digitized by Google

emanate due risoluzioni difformi, avrà luogo un terzo giudizio sul merito in Cassazione.

18. — Queste cause saranno riassunte avanti i Tribunali ordinari competenti mediante il richiamo degli atti o in originale o in copia autentica ad istanza della parte più diligente, e con unica citazione alla parte, sulla quale avrà luogo la costituzione di procuratore. Saranno discusse e decise colla procedura relativa all'indole e natura dei singoli giudizi.

19. — È revocata la facoltà delle informazioni private ai Giudici, le quali, essendo espressamente vietate, non potranno aver luogo sotto qualsiasi pretesto. Il Procuratore Generale del Governo veglierà onde non sia contravvenuto a questa disposizione.

20. — Il Tribunale di Cassazione si divide in due Sezioni, l'una composta del Presidente e di due Giudici per turno, giudica come Cassazione a Sezioni unite nelle cause criminali dell' annullamento delle Sentenze proferite in secondo grado dal Tribunale d' Appello; negli affari civili le cause di cui al § 538 del Regolamento di procedura presentemente in corso. Dovrà anche requisire il voto dell' Avvocato dell' ordine nelle quistioni che possono toccare l'interesse pubblico. I ricorsi saranno interposti nelle cause civili con comparsa nella Cancelleria del Giudice o Tribunale, come ai §§ 1065 e 1066 del suddetto Regolamento, e trattate colle forme e coi metodi prescritti per le cause sommarie inscritte in ruolo. Se il Tribunale da cui è ricorso sarà estero senza reciprocanza, l'atto si interporrà davanti alla Cassazione.

21. — L' altra sezione è composta del Vice Presidente e degli altri quattro Giudici, giudica in merito

Digitized by Google

in terzo grado di giurisdizione le cause pendenti, per difformità di giudizio, fra il Tribunale di Prima Istanza e quello d'Appello. In nessun caso i Giudici che giudicarono in una causa in figura di Cassazione potranno mai aver parte nel giudizio di merito. La procedura avanti questa sezione è la stessa in uso pei Tribunali di seconda Istanza. Gli incidenti anche portati in appello non potranno mai essere trattati che secondo la loro natura di giudizi strettamente sommari ed esecutivi.

22. — Le cause restituite in intero sono dalla Cassazione delegate ad uno dei Tribunali di Prima Istanza, che giudica coi metodi del Tribunale d' Appello a turni uniti con un aggiunto tratto dalla Curia del luogo e nominato dal Tribunale di Cassazione, e così procede nel caso che la Cassazione giudichi in secondo grado con Sentenza difforme nella quale dichiarerà la delegazione.

23. — Le tasse e gli emolumenti di Cancelleria presso il Tribunale di Cassazione saranno eguali a quelle del Tribunale d'Appello coll' aumento della metà, e così gli onorari degli Avvocati, e le funzioni dei Procuratori.

24. — Le cause attualmente pendenti avanti qualsiasi Tribunale delle Romagne non riconosciute dal Regolamento organico richiamato, saranno portate *in statu et terminis* davanti al Tribunale corrispondente per ragione di competenza mediante unica citazione riassuntiva, ed il trasporto degli atti si farà d'officio.

25. — Le cause attualmente pendenti davanti i Tribunali di Segnatura e della Rota e di qualunque altro Tribunale di Roma in qualsiasi grado nelle quali non

Digitized by Google

sia ancora seguìta la contestazione sul merito dovranno a forma dell' Art. 20 essere portate davanti al Tribunale corrispondente per grado e per ragione di competenza.

26. — Le cause pendenti e contestate tanto in Segnatura che in qualunque altro Tribunale di Roma, ove le parti non convengano di portarle *in statu et terminis* davanti il Tribunale di grado corrispondente o di Cassazione, resteranno per la decisione ove si trovano. Ma le decisioni o Sentenze non potranno essere eseguibili nelle Romagne altrochè alla forma dei giudicati dei Tribunali esteri.

27. — Le Sentenze dei Tribunali suddetti quanto quelle di qualunque Tribunale estero per essere eseguibili nello Stato del Governo Generale delle Romagne dovranno essere munite dell' *exequatur* la cui apposizione spetta al Tribunale di Cassazione od a quello da esso specialmente delegato. Per conseguire l' *exequatur* sarà presentata al Presidente del Tribunale di Cassazione la Sentenza in forma autentica con memoriale apposito. Il Tribunale nella sua prima Sezione in Camera di Consiglio rescrive se esso ne assuma la cognizione od a quale Tribunale la rimetta, restituendo alla parte od al suo Procuratore il memoriale coll' attergato Rescritto e la Sentenza. La parte con unica citazione porterà la vertenza alla Decisione del Tribunale Delegato od all' udienza ordinaria della stessa Cassazione.

28. — Le cause ove abbia interesse l' Erario sia per le azioni civili, sia per l'applicazione della pena ai contravventori saranno portate ai Tribunali ordinari anche per le appellazioni. A quest' oggetto presso i Tribunali d' Appello e di Cassazione sarà addetto un Pro-

Digitized by Google

curatore Camerale che rappresenti il Fisco per tutto il loro circondario, come ve ne sarà uno per la Prima Istanza presso ogni amministrazione finanziaria d'Intendenza.

29. — È mantenuta l'immunità delle spese, salvo il caso di arbitrio degli esecutori, i quali saranno obbligati a risarcire del proprio la parte contradditrice, sia colla stessa sentenza di assoluzione, che con separato giudizio di abuso di potere o concussione.

30. — I metodi e le disposizioni ora in corso per la procedura nelle cause erariali sono così modificate:

(*a*) Le amministrazioni di Finanze dovranno, sotto pena di caducità, modificare il verbale nel termine di 15 giorni dalla data.

(*b*) L'atto di opposizione sarà notificato al solo Procuratore Camerale, al quale incombe l'obbligo di portarlo a notizia del Capo della Dogana.

31. — Gli Avvocati e Procuratori attualmente ammessi ed esercenti presso i vari Tribunali continueranno anche in seguito. Solo quelli esercenti in appello potranno agire avanti il Tribunale di Cassazione.

32. — Dal giorno d'oggi i termini interrotti coll'articolo 3.° del Decreto della Giunta Provvisoria di Governo in data 13 giugno 1859 riprenderanno il loro corso a tutti gli effetti di legge, e cessa la sospensione della provvisoria esecuzione.

33. — Non vi saranno Supplenti abituali nè presso i Tribunali, nè presso i Giusdicenti, ma saranno nominati alla circostanza dal Presidente del Tribunale della Provincia.

34. — La trascrizione degli atti traslativi della proprietà potrà anche farsi per estratto quante volte siano

Digitized by Google

celebrati per pubblico instrumento, e non per atto privato con data certa. Nelle divisioni la tassa di trascrizione sarà ragguagliata sul valore dell' intero indiviso ripartito pro rata fra i condividendi.

Le presenti disposizioni riceveranno interpretazione dal diritto comune in quanto riguarda il legislativo, e dal Regolamento di procedura nella materia d'istruzione giudiziaria.

Fatto in pieno Consiglio, questo giorno di mercoledì 31 agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

Il Gerente la Sezione dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
ANTONIO MONTANARI.

Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Gerente la Sezione della Guerra
F. PINELLI.

Il Gerente la Sezione di Pubblica Istruzione
C. ALBICINI.

Il Gerente la Sezione dei Lavori Pubblici e Commercio
I. GAMBA.

F. Borgatti — Segr. Gen. del Consiglio di Governo.

Digitized by Google

N.° 48.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

A Sua Eccellenza

IL SIGNOR GOVERNATORE GENERALE

Eccellenza.

Una delle riforme invocate con maggior desiderio dal nostro Paese era la riforma daziaria. Il sistema doganale aveva fra noi alterato in tal guisa il valore delle merci, che il contrabbando largamente organizzato diminuiva le rendite pubbliche; ed in pari tempo, introducendo in frode numerosi articoli, rendeva illusoria la protezione accordata da alcune industrie nazionali. Il Governo non poteva esitare a porre un rimedio efficace a questi funesti abusi, e non poteva esitare soprattutto ad adottare quelle riforme che poteano aumentare le pubbliche rendite senza aggravare maggiormente i contribuenti, anzi alleggerendoli, poichè è principio di economia politica, oggimai sanzionato dall'esperienza che i Dazii più sono miti, fruttano maggiormente all'Erario. La necessità d'aumentare le nostre truppe e di porre in istato di difesa il Paese, facendo più gravi i carichi dello Stato, rendeva necessario, per ripienare la differenza, accrescere le rendite: ma prima d'imporre nuovi balzelli, è stretto obbligo d'ogni governo di cercare che le fonti della pubblica ricchezza per mala amministrazione o per falsi principii economici non si disperdano. Io avrei desiderato proporre a V. E. d'adottare la Tariffa Sarda: dopo lo splendido voto per l'annessione col Piemonte, pronunziato dall'Assemblea Nazionale delle

Digitized by Google

Romagne, questa misura era a prima vista la più logica, e la più opportuna. Se non che mi è parso che il passare subitamente senza transizione da una Tariffa all' altra potesse intralciare gl' interessi commerciali, e mi è parso opera prudente il preparare a grado a grado il nostro Paese alla libertà commerciale. In alcuni articoli mi è però stato forza abbassare la nostra Tariffa più della Sarda, e ciò per ispeciale riguardo. Il contrabbando delle acquevite e degli spiriti si esercita soprattutto dalle Provincie vicine. Adottando la Tariffa Sarda, che è piuttosto alta, il Governo non avrebbe potuto impedire il contrabbando, e quindi non avrebbe raggiunto lo scopo prefisso. Il giorno che queste Provincie saranno tutte ammesse al fortunato regno di Piemonte o saranno intanto annesse alle Provincie che al pari di loro chiesero di essere governate da Re Vittorio Emanuele, la necessità d' impedire il contrabbando dei prodotti dei paesi vicini cesserà di fatto. Una difficoltà, che pure si frapponeva all' adozione pura e semplice della Tariffa Piemontese, era la diversità dei pesi, delle monete, delle misure. Il Ministero sta compilando un progetto in proposito, ma è lavoro difficile e lungo, ed i bisogni urgentissimi dello Stato e del commercio non ammettevano nuovi ed inopportuni indugi. La lega firmata dalla Toscana coi Ducati e colle Romagne ci permette di sperare che, allargandosi in breve le nostre frontiere, potremo uniformare le Tariffe. Intanto io spero che V. E. vorrà approvare la riforma transitoria di alcuni Dazi più esorbitanti, che io sottopongo al suo giudizio. Non ho esitato ad abbassare il Dazio sedicente protezionista sui tessuti di seta e di lana. Questo Dazio era così grave che non ne appro-

Digitized by Google

fittavano i nostri fabbricanti, ma ne approfittavano il Commercio e l'Erario degli Stati confinanti. È cosa notoria che sotto il passato Governo il contrabbando era vivissimo. Nei registri scoperti ad un contrabbandiere e recati in un pubblico processo appare che in pochi anni egli solo avea introdotto in frode più di 100,000 scudi di merci, defraudando l'Erario di scudi 40,000 importo di Dazi. Dalla stessa nota si rileva che gli articoli contrabbandati erano tutti tessuti di seta e di lana. Prova evidentissima che anche la pretesa protezione cessa, dove il contrabbando si esercita. Io però ho mantenuto, per ora, per non recar repentino turbamento alla industria nazionale con una improvvisa e libera concorrenza estera un Dazio sui tessuti di seta, di lana, ecc. sufficiente a garantirne gl'interessi senza danno dell'Erario e senza offesa dei savi principii di pubblica Amministrazione. E qui cade in acconcio il rammentare che il cessato Governo tentò egli pure la riforma, ma la tentò timidamente. Le nuove Tariffe erano sempre troppo alte per impedire il contrabbando, e per sostituire alle conseguenze vituperevoli della frode, gli effetti sempre benefici di un'equa libertà commerciale. Tuttavia gl'introiti dell'Erario crebbero, ed io confido che le riforme, da me ora proposte, allevieranno i contribuenti, forniranno allo Stato nuovi mezzi per sostenere le nuove spese, e spegneranno il contrabbando e gl'illeciti lucri. Spinto da queste considerazioni, desideroso di appagare i voti del nostro Commercio, io propongo a V. E. il seguente Decreto.

Gioachino Pepoli.

Digitized by Google

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Considerando che la Tariffa Doganale Piemontese non può rendersi di applicazione immediata e completa nelle Romagne, per fino a che non sieno levati gli attuali confini rispetto alle Provincie vicine e aderenti, ed introdotto un sistema conforme di pesi e moneta.

Considerando l' urgenza di modificare frattanto, in senso vantaggioso al commercio, il dazio degli articoli più aggravati, e quindi più esposti al contrabbando, equiparandone fin dove è possibile il nuovo dazio alle cifre della Tariffa Sarda, con abolire al tempo stesso la soprattassa ingiusta conosciuta sotto il nome di *dazio consumo doganale.*

Visto il rapporto esibito dal Gerente delle Finanze

Decreta:

1. Gli articoli indicati nella sottoposta Tabella subiranno le modificazioni daziarie riportate nella medesima, le quali avranno il loro pieno effetto dalla promulgazione del presente Decreto, anche per le merci giacenti nelle Dogane di deposito, o entrate per le altre Dogane dello Stato e non ancora sottoposte a dazio.

2. Contemporaneamente rimane abolita la Tassa del Dazio Consumo Doganale imposto, quanto ai coloniali coll' Editto 7 Febbraio 1852, modificato poi dall'altro Editto 1.° Giugno 1855, e quanto ai liquidi coll'Editto 4 Ottobre 1854. S' intendono in pari modo abro-

Digitized by Google

gate tutte le disposizioni successive che fossero state emanate in proposito.

3. Si dichiara che per *peso netto* deve ritenersi il peso delle merci libere da ogni involucro che vi fosse stato sottoposto per conservarle nel viaggio, come ancora da ogni tavoletta o cartoncino entromesso; quante volte però le merci venissero poste in bilancia senza liberarle dall' immediata involtura, o dagli accennati cartoncini o tavolette entromesse, non potrà concedersi nessun compenso a titolo di tara.

4. È abolito l' obbligo negli ammassatori di straccio del Registro di carico e scarico loro imposto colla Notificazione 8 Maggio 1850, non che la tassa annuale di scudi sei loro ingiunta colla stessa Legge per titolo di patente.

5. Il Gerente delle Finanze è incaricato dell' esecuzione immediata del presente Decreto.

Bologna, 9 Settembre 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI.

Il Gerente delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

TABELLA delle modificazioni daziarie doganali.

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	Base di percezione	Dazio Vecchio di consumo		Dazio Vecchio d'introduzione		Dazio nuovo unico d'introduzione	
	Libbre	Sc.	Bai.	Sc.	Bai.	Sc.	Bai.
Acquavite in fusti od altri recipienti	100 l.	—	50	4	—	1	50
Alici salate	id. l.	.	. .	3	—	1	50
Bollette di tutto ferro, o miste ad altre materie	id. n.	.	. .	2	—	1	—
Bottarghe	id. n.	.	. .	3	50	1	—
Butirro fresco, cotto, salato ecc.	id. l.	.	. .	5	—	1	—
Caffè	id. l.	—	40	1	60	1	50
Candele di sego . . .	id. l.	.	. .	5	—	1	—
Candele di stearina . .	id. l.	.	. .	10	—	2	—
Candele di grasso di balena . . .	id. l.	.	. .	20	—	4	—
Candele di cera . . .	id. l.	.	. .	20	—	4	—
Cannella fina	id. l.	1	—	8	—	6	—
Cannella ordinaria di Goa, o cassia ignea, garofanata, e scavezzoni . .	id. l.	—	50	4	—	2	40
Cappelli e caschetti di lana	per dozzina	.	. .	1	20	—	12
Carbonato di piombo puro o mescolato (biacca) .	100 l.	.	. .	2	—	1	50
Carta da scrivere, da stampa, da disegno	id. n.	.	. .	3	—	1	—
Carta rigata da musica	id. n.	.	. .	8	—	1	—
Carta rigata impressa con note musicali.	id. n.	.	. .	8	—	1	50
Carta tinta, fiorata, dorata e simili .	id. n.	.	. .	2	40	1	80
Carta in rotoli per tappezzerie . . .	id. n.	.	. .	4	—	1	80
Carta impressa in qualsiasi modo . .	id. n.	.	. .	20	—	1	—
Cartoni e cartoncini d'ogni sorta.	id. n.	.	. .	3	—	—	50
Caviale	id. l.	.	. .	7	50	5	—
Chiodi di ferro	id. n.	.	. .	2	—	1	—
Cioccolata di ogni sorta.	id. l.	.	. .	20	—	4	—
Ferro semigrezzo, ed in rottami servibili. . .	id. n.	.	. .	—	75	—	40
Formaggi di qualunque sorta.	id. n.	.	. .	2	50	1	—
Lana da materazzi. . .	id. l.	.	. .	1	—	—	45

Digitized by Google

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	Base di percezione	Dazio Vecchio di consumo		Dazio Vecchio d'introduzione		Dazio nuovo unico d'introduzione	
	Libbre	Sc.	Bai.	Sc.	Bai.	Sc.	Bai.
Legni da trasporto: a due ruote.	per cadauno	. . .		12	50	5	—
Legni da trasporto: a quattro ruote, scoperti	id.	. . .		25	—	6	—
Legni da trasporto: a quattro ruote, coperti.	id.	. . .		50	—	10	—
Ombrelli di ogni specie.	100 n.	. . .		20	—	10	—
Paste dolci di ogni specie e qualità	id. l.	. . .		8	—	2	—
Pelli: semigrezze, comprese quelle bucate per uso di crivelli	id. n.	. . .		5	—	1	50
Pelli: di vacchette rosse o nere (bulgari)	id. n.	. . .		5	—	2	50
Pelli: di vacchette di color naturale . .	id. n	. . .		5	—	2	50
Pelli: concie senza pelo bianche o colorate	id. n.	. . .		6	—	5	—
Pelli: tagliate per scarpe e stivali . . .	id. n.	. . .		7	50	4	50
Pelli: lavorate in qualunque manifattura.	id. n.	. . .		15	—	6	—
Pesce qualunque marinato, escluse le anguille.	id. l.	. . .		1	25	—	60
Pesce salato da nominare.	id. l.	. . .		2	—	1	—
Rosoli e liquori di ogni sorta.	id. l.	. . .		5	—	2	50
Salamone	id. l.	. . .		2	—	1	—
Scarpe, stivali e simili lavori cuciti	id. n.	. . .		50	—	8	—
Solfato di allumina di qualunque specie . . .	id. l.	. . .		(P.)6	—	1	—
Stearina grezza, od in formelle	id. l.	. . .		10	—	1	—
Tarantello.	id. l.	. . .		2	—	1	—
Tessuti di seta assoluti, o misti con bavella o filosello: lisci ed operati .	id. n.	. . .		100	—	1	—
Tessuti di seta assoluti, o misti con bavella o filosello: ricamati	id. n.	. . .		200	—	60	—
Tessuti di seta assoluti, o misti con bavella o filosello: misti con oro od argento. . .	id. n.	. . .		200	—	60	—
Tessuti di seta assoluti, o misti con bavella o filosello: in fettuccie, passamani, cordoni e simili	id. n.	. . .		100	—	60	—
Tessuti di seta assoluti, o misti con bavella o filosello: cuciti o tagliati per ombrelli . . .	id. n.	. . .		200	—	60	—
Tessuti di seta assoluti, o misti con bavella o filosello: incerati od in altro modo apparecchiati	id. n.	. . .		50	—	25	—

Digitized by Google

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI		Base di percezione	Dazio Vecchio di consumo	Dazio Vecchio d'introduzione	Dazio nuovo unico d'introduzione
		Libbre	Sc. Bai.	Sc. Bai.	Sc. Bai.
Tessuti di seta assoluti, o misti con bavella o filosello	misti a lana, lino, canepa, o cotone	100 n.	. .	50 —	25 —
	misti in fettuccie, passamani, cordoni e simili. . .	id. n.	. . .	50 —	25 —
	in tulli ingommati detti crivellotti .	id. n.	. . .	60 —	25 —
	in veli, tulli e filossi lisci . . .	id. n.	. . .	120 —	80 —
	in veli, tulli, e filossi ricamati comprese le blonde ed i merletti . . .	id. n.	. . .	200 —	100 —
Tessuti di bavella	assoluti o misti con qualsiasi altra materia, esclusa la seta (i tessuti di seta grezzi, detti volgarmente di seta cruda, continuano in via di eccezione a far parte di questa categoria)	id. n.	. . .	30 —	20 —
	assoluti. o misti, come sopra, in fettuccie, passamani; cordoni e simili. . .	id. n.	. . .	30 —	20 —
	in lavori a maglia .	id. n.	. . .	50 —	20 —
Tessuti di lana o pelo misti anche con filo di lino, canapa o cotone	Pannetto, carfagno, zagorà, marcone, caravano e simili.	id. n.	. . .	10 —	6 —
	Coperte bianche o colorate, valenzane e simili . .	id. n.	. . .	10 —	6 —
	Panni di ogni specie	id. n.	. . .	25 —	15 —
	Castorini, casimiri, circassi e simili.	id. n.	. . .	25 —	12 —
	Flanelle	id. n.	. . .	20 —	12 —
	Saie, prunelli, scotti, baraccani, cammellotti, velluti, felpe, morens, orleans e simili . .	id. n.	. . .	15 —	12 —
	Alleppine, tibet o merinos, mussoline, barege ed altri consimili tes-				

Digitized by Google

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI		Base di percezione	Dazio Vecchio di consumo		Dazio Vecchio d'introduzione		Dazio nuovo unico d'introduzione	
		Libbre	Sc.	Bai.	Sc.	Bai.	Sc.	Bai.
Tessuti di lana o pelo misti anche con filo di lino, canapa o cotone	suti naturalmente leggieri e velati.	id. n.	. . .		20	—	12	—
	Tappeti anche felpati	id. n.	. . .		10	—	6	—
	Lavori a maglia .	id. n.	. . .		20	—	12	—
	Tulli, o maglie fisse, lisci . . .	id. n.	. . .		20	—	12	—
	Tulli ricamati, compresi i merletti .	id. n.	. . .		50	—	25	—
	Peloni, calmucchi, borgonzoni, droghetti, e simili .	id. n.	. . .		25	—	8	—
	Tessuti di lana ricamati con qualunque materia .	id. n.	. . .		50	—	25	—
Tessuti di cotone	Tele tinte in pezza .	id. n.	. . .		6	—	4	—
	Velluti e felpe . .	id. n.	. . .		6	—	4	—
	Fustagni, dobletti, trapunti e simili .	id. n.	. . .		6	—	4	—
	incerati o in altro modo apparecchiati	id. n.	. . .		6	—	4	—
	bianchi alla piana, fitti, esclusi i nominati a parte . . .	id. n.	. . .		6	—	5	—
	bianchi alla piana velati o semivelati.	id. n.	. . .		6	—	5	—
	Ghinee o cotonine grezze o bianche alla piana	id. n.	. . .		8	—	4	—
	stampati, colorati, rigati e simili . . .	id. n.	. . .		8	—	5	—
	operati, damascati, spolinati, tanto bianchi che colorati. .	id. n.	. . .		8	—	5	—
	Fettuccie, passamani, cordoni e simili .	id. n.	. . .		8	—	5	—
	Lavori a maglia . .	id. n.	. . .		8	—	5	—
	non nominati a parte	id. n.	. . .		8	—	5	—
	ricamti anche con filo di lana, lino, o canapa	id. n.	. . .		16	—	5	—
	Tulli filossi, maglie fisse e simili lisci, compresi gl' iugommati o apparecchiati detti crivellotti . .	id. n.	. . .		15	—	10	—

Digitized by Google

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	Base di percezione	Dazio Vecchio di consumo	Dazio Vecchio d'introduzione	Dazio nuovo unico d'introduzione
	Libbre	Sc. Bai.	Sc. Bai.	Sc. Bai.
Tessuti di cotone: Tulli, filossi, maglie fisse e simili operati o ricamati anche con filo di lino o canapa, compresi i merletti . .	id. n.	. . .	30 —	20 —
Tessuti di lino o canapa: Tele sangalline da incerarsi	id. n.	. . .	5 55	2 50
Tele tinte in pezza .	id. n.	. . .	6 —	4 —
Tele incerate o in altro modo apparecchiate	id. n.	. . .	6 —	4 —
Fettucce, passami, cordoni e simili. .	id. n.	. . .	8 —	6 —
bianchi o grezzi alla piana	id. n.	. . .	10 —	6 —
bianchi o grezzi, operati, spinati e simili	id. n.	. . .	10 —	6 —
stampati, colorati, tanto lisci che operati, spinati e simili	id. n.	. . .	10 —	6 —
Lavori a maglia . .	id. n.	. . .	10 —	6 —
non nominati a parte	id. n.	. . .	10 —	6 —
ricamati anche con lana o cotone . .	id. n.	. . .	20 —	12 —
Merletti ordinari . .	id. n.	. . .	20 —	12 —
Tulli, filossi, maglie fisse e simili lisci, compresi gl'ingommati o apparecchiati detti crivellotti . .	id. n.	. . .	75 —	12 —
Tulli, filossi, maglie fisse e simili operati o ricamati . . .	id. n.	. . .	150 —	50 —
Merletti fini . . .	id. n.	. . .	150 —	100 —
Tessuti di lana, lino, canapa, cotone o di altra diversa materia con mistura di seta, bavella, o filosello in qualsiasi proporzione	id. n.	. . .	30 —	25 —
Tonnina	id. l.	. . .	2 —	1 —
Tonno sott' olio. . . .	id. l.	. . .	2 —	1 50
Vino nobile in fusti od altri recipienti . . .	id. l.	(il B) 10	2 —	1 —
Viti di ferro a mordente.	id. n.	. . .	25 —	2 —
Zucchero raffinato in pani interi	id. l.	— 25	7 —	2 —
Zucchero in grana di qualsiasi qualità	id. .	— 25	1 25	1 20

Digitized by Google

PER ESTRAZIONE

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	Base di percezione	Dazio Vecchio di estrazione		Dazio Nuovo di estrazione	
	Libbre	Sc.	Bai.	Sc.	Bai.
Stracci bianchi e brunelli, stracci di seta, cordami e fili vecchi, cartuccie ecc.	100 —	—	40	—	20
Stracci colorati . . .	id. l.	—	30	—	15
Tartaro di potassa { impurissimo (feccia di vino) . .	id. l.	—	30	—	20
Tartaro di potassa { impuro (tartaro grezzo) . . .	id. l.	—	60	—	40

Digitized by Google

N.° 49.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

A Sua Eccellenza

IL SIGNOR GOVERNATORE GENERALE

Eccellenza!

Primo dovere di un Governo che vuole serbare la propria dignità e mantenere inviolabile il proprio credito, e di adempiere ai pubblici impegni. Incaricato quindi del Ministero delle Finanze dovevo attentamente studiare le quistioni del Debito Pubblico, e cercare il mezzo di conciliare i diritti dei creditori dello Stato, colle difficoltà che incontra in sui primi un nuovo Governo.

Fermo in questo proposito ad onta degli impegni trasmessi dal passato ordine di cose senza i mezzi corrispondenti per soddisfarli e delle urgenti spese rese necessarie dalla suprema difesa della Patria, io non esitai a disporre che intanto le pensioni fossero puntualmente pagate. Ma oltre il titolo di pensione vi sono due titoli di Debito Pubblico, ai quali il governo, a mio avviso, debbe provvedere a mano a mano che siansi verificati colle necessarie regolarità. Di questi due titoli l'uno è il Consolidato, i di cui frutti vennero finora pagati nella nostra Provincia, come risulta dai relativi registri, l'altro è il pagamento di spese lasciate insolute dal Governo di Roma, per oggetti sempre relativi alle stesse provincie. Finora alcune difficoltà avevano potuto ritardarne il pagamento, ma ora io non potrei più a lungo indugiare a proporre all' E. V. di accordarmi la facoltà di valermi a tal uopo di una parte già

Digitized by Google

realizzata del nuovo prestito nazionale, il quale sarà così impiegato a soddisfare il debito trasmessoci dal cessato Governo Pontificio. In pari tempo però che da Noi si compie questo atto di lealtà e giustizia, è debito nostro verso i contribuenti di usare una prudente cautela, per non rimanere sopraffatti da titolo non competente ed illegittimo. Per evitare questo grave pericolo, io propongo a V. E. di nominare una Commissione la quale abbia ufficio di esaminare con imparzialità ed occulatezza i titoli surriferiti, e di constatarne l'origine ed il possesso, proponendone poscia i modi ed il tempo dei pagamenti. Non debbe poi in alcun modo V. E. preoccuparsi del peso che ne risentirà il Pubblico Erario, perchè questo sarà largamente ricompensato dal credito che acquista sempre un Governo, che rispetta gl'invariabili principii della giustizia.

A raggiungere tale scopo, propongo a V. E. il seguente Decreto:

Digitized by Google

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Decreta:

1. È riconosciuto il debito pubblico relativo alle quattro Provincie delle Romagne.

2. Il debito pubblico delle Romagne è costituito: 1. del Consolidato, i cui frutti vennero finora pagati nelle nostre Provincie, come risulta dai relativi registri; 2. delle pensioni per impieghi sostenuti nelle nostre Provincie; 3. degli arretrati relativi a spese occorse nelle medesime.

3. È instituita una Commissione per la revisione dei titoli da corredarsi degli opportuni documenti affinchè ne sia verificata la legittimità e la competenza.

4. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a valersi del prodotto del prestito nazionale delle Romagne pel pagamento del debito pubblico trasmesso dal Governo Pontificio alle Provincie delle Romagne.

5. Rimane riservato alle Provincie delle Romagne ogni competente diritto per la definitiva liquidazione.

6. Il pagamento dei frutti del consolidato sarà annunziato nel Foglio uffiziale coll' indicazione del giorno, della cassa e del numero corrispondente.

7. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Bologna 16 settembre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. Borgatti.

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

N.° 50.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

In vista dei pieni poteri conferitigli dall'Assemblea per l'ordine pubblico e per la difesa del paese;

Decreta:

1. L'esportazione dei Vini e dei Cereali è mantenuta soltanto per le frontiere di Modena e di Toscana a norma delle Tariffe vigenti.

2. I Ministri delle Finanze, del Commercio e dell'Interno sono incaricati ciascuno per la loro parte dell'esecuzione del presente decreto.

Bologna, 18 settembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Segretario Generale — F. BORGATTI.

Digitized by Google

N.° 51.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il decreto del 16 settembre 1859.
Visto l'articolo 3.

Decreta:

Art. 1. Gl'Illustrissimi signori Conte Gaetano Isolani, Luigi Loup, marchese Lodovico Marescotti, Avv. Pompeo Mazzei, dottor Domenico Rossi, avvocato Enrico Sassoli, sono nominati a Componenti della Commissione per la Revisione dei titoli del Debito pubblico.

Art. 2. La Commissione sarà presieduta dal Ministro delle Finanze o da un suo Delegato.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 19 settembre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. Borgatti.

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

N.° 52.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E COMMERCIO

a Sua Eccellenza

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza.

I vantaggi arrecati ai Governi ed ai privati dai Telegrafi elettrici riuscirono più o meno rilevanti secondo il diverso modo d'impianto, e le leggi particolari d'istituzione nei diversi Stati, le quali non risultarono sempre conformi ai desiderii ed ai bisogni delle popolazioni, come quasi sempre avviene nell'introduzione di nuovi trovati.

Penetrati di questa verità i Governi di Francia, Piemonte, Belgio, Olanda e Svizzera, e riconoscendo la uniformità essere necessaria perchè la corrispondenza telegrafica internazionale riesca veramente vantaggiosa, stabilirono di comune accordo basi generali, sulle quali stipularono, il 1.° settembre 1858, la così detta Convenzione Telegrafica di Berna, la quale in modo equo e ragionevole tiene conto delle distanze che i telegrammi percorrono e del numero delle parole che li compongono.

A questa convenzione avendo aderito parecchi Stati d'Europa, ed ultimamente i Governi di Toscana, Modena e Parma, sembra necessario che vi si uniformi anche il Governo delle Romagne, il quale oltre al procurare un vantaggio ai privati col diminuire le tasse arrecherebbe un utile anche allo Stato, perchè l'esperienza ha provato che la moltiplicazione delle corrispondenze cresce in ragione della diminuzione delle tasse.

Digitized by Google

Per tali ragioni questo Ministero troverebbe opportuno che col 1.° ottobre prossimo venisse nello Stato delle Romagne attivata la Convenzione di Berna, leggermente modificata per adattarla alle condizioni particolari del medesimo, e colle disposizioni che appariscono dall'unito prospetto.

Al qual effetto si fa a proporre all' E. V. l' approvazione del presente Decreto.

Digitized by Google

IL GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Dietro rapporto del Ministro dei Lavori Pubblici e Commercio

Decreta:

1. Col giorno 1.° ottobre verrà attivata nello Stato delle Romagne la Convenzione Telegrafica stipulata in Berna 1.° settembre 1858 fra i Governi di Piemonte, Francia, Belgio, Olanda e Svizzera ed alla quale hanno gia aderito diversi altri Stati di Europa ed ultimamente quelli di Toscana, Modena e Parma.

2. Le modificazioni alle tasse attualmente in vigore appariscono da un prospetto da noi approvato e che sarà fatto di pubblica ragione.

3. Il Ministro dei Pubblici Lavori, Commercio ecc, è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna questo dì 20 settembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, Commercio ecc.
IPPOLITO GAMBA.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.° 53.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

a Sua Eccellenza

IL SIGNOR GOVERNATORE GENERALE

Eccellenza.

Nella rata della Dativa testè scaduta, e fra i sopracarichi dei Comuni, egualmente esatti cotesto mese, si comprendono le prime quote del fondo annuale di Sc. 240,000, assegnato al servigio degl'interessi, ed alla graduale estinzione dei Boni fruttiferi del Prestito nazionale di sei milioni di Lire, creato con Decreto 25 luglio decorso.

A garanzia dei sottoscrittori al Prestito stesso, e per dare effetto alle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 del Decreto surriferito, è venuto il momento di procedere alla nomina tanto dei Commissari incaricati di sorvegliare la concentrazione di queste, e delle successive quote, per ognuna delle quattro Provincie, nella Cassa speciale di ammortizzazione, quanto dell' intera Commissione, che avrà la sua residenza in Bologna, e che deve assumere la direzione regolare e complessiva della emissione, delle estrazioni semestrali e del ritiro dei Boni, facendo in pari tempo da sè esclusivamente dipendere tutte le somme alluogate al pagamento dei loro frutti ed al loro progressivo rimborso.

Le norme a seguirsi per tali nomine, nella scelta delle persone, si trovano pur esse delineate dai termini del citato Decreto, e dove l' Eccellenza Vostra divida

Digitized by Google

col sottoscritto il concetto dell' opportunità stringente d' istituire i Commissari, e la Commissione centrale di ammortamento, è pregata munire della sua approvazione la proposta del seguente Decreto.

Ho l' onore di offerirmele con alto ossequio

Bologna, 24 settembre 1859.

Di V. E.

Devmo Servitore
Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Vista l'opportunità di non ritardare la nomina della Commissione centrale di ammortizzazione al prestito nazionale di sei milioni di Lire, della qual Commissione formano parte per legge i Commissari speciali da aggiungersi alle Amministrazioni Provinciali conforme al disposto dagli articoli 12 e 13 del Decreto 25 luglio 1859;

Visto il rapporto esibito dal Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. A sorvegliare la retta esigenza e concentrazione delle quote che si raccolgono in ogni Provincia onde costituire il fondo assegnato al pagamento degli interessi ed all'estinzione del Prestito Nazionale, sono nominati Commissarii

Per la Provincia di Bologna

I signori conte Carlo Marsili, e avvocato Paolo Silvani.

Per la Provincia di Ferrara

I signori marchese Giambattista Costabili, e Pacifico Cavalieri.

Per la Provincia di Ravenna

I signori marchese Vincenzo Cavalli, e Coriolano Gabici.

Digitized by Google

Per la Provincia di Forlì

I signori conte Giovanni Guerrini, e Achille Colombari.

Art. 2. La Commissione centrale di ammortizzazione è composta:

degli otto Commissari per le Provincie.

e dei signori conte Giovanni Massei, e Giuseppe Buggio.

Art. 3. Al Ministro delle Finanze appartiene di diritto la presidenza della Commissione centrale di ammortizzazione. Questa però elegge fra i suoi membri un Vice-Presidente, che in assenza del Ministro ne determina le adunanze e ne dirige i lavori. Come operazione preliminare alle funzioni tutte cui è chiamata, essa compilerà un Regolamento interno da sottoporre all'approvazione ministeriale.

Il Ministro delle Finanze curerà la riunione sollecita della Commissione.

Bologna, 24 settembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. BORGATTI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 54.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Usando le facoltà discrezionali conferite al potere esecutivo dall' Assemblea per tutti i casi di utilità pubblica riconosciuta

Decreta:

Art. 1. La limitazione stabilita col precedente Decreto 18 settembre 1859 rispetto all' esportazione dei cereali non si applica al Riso pilato, ai Fagiuoli ed alla Fava.

Questi Generi continueranno ad estrarsi da ogni confine sotto le norme, e col pagamento delle tasse in vigore.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze recherà ad effetto immediato la presente disposizione.

Bologna, 26 settembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. BORGATTI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 55.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

a Sua Eccellenza

IL SIGNOR GOVERNATORE GENERALE

Eccellenza.

Nella trascrizione delle vendite d' immobili che si registrano, com' è di legge, ne' rispettivi uffici delle ipoteche, e nella inscrizione ai medesimi uffici dei titoli di credito ipotecari propriamente detti, le nuove disposizioni riguardo ai diritti da percepirsi, promulgate, e messe in vigore nelle Romagne col decreto del 27 agosto passato, hanno raggiunto lo scopo sempre desiderabile, e vantaggioso, di sostituire il principio di una tassa, unica proporzionale, alle molteplici che prima si cumulavano in un medesimo atto, con molestia ed aggravio dei contribuenti, sia per ragione della tassa governativa, che pel dispendio della carta di bollo, e per gli emolumenti variabili della copia, insieme a quelli speciali dovuti, secondo il cessato sistema, ai Conservatori,

Aboliti quindi nei casi ordinari di trascrizioni ed inscrizioni ipotecarie, mercè il decreto surriferito, i diritti di bollo, e gli emolumenti, richiede ora giustizia che le disposizioni medesime vengano rese complete, uniformandovi, come sia dato il più saviamente, alcune categorie d' inscrizioni e di trascrizioni, le quali, o per favore antico e ponderato di legge, o per ragionevole privilegio di utilità pubblica, andavano esenti, o pressochè esenti da tassa alcuna governativa, e soggette pur solo agl' indicati diritti di bollo, ed emolumenti, di rado inferiori allo scudo nel loro complesso.

Lo stabilire anche per simili atti da annotarsi agli

Digitized by Google

uffici delle ipoteche, l'applicazione della tassa unica proporzionale, introdotta rispetto ai comuni, e più consueti, equivalerebbe all' andar contro e distruggere, senza motivo, l'indole privilegiata, di che fondatamente essi godono. Per converso non si potrebbero mantenere sottoposti agli antichi diritti di bollo e di emolumenti se non col violare la massima razionale della nuova legge, e coll' arrecare nella pratica degli uffici una confusione vessatoria e di aggravio per questi titoli. Il più logico modo di provvedervi, e che in pari tempo salva l' erario da un' indebita perdita, si è di determinare per le categorie privilegiate d' inscrizioni e di trascrizioni un' unica tassa fissa di percezione, commisurata in media nel suo valore, ai diritti vari che si pagavano, e che in sè ov' è bisogno comprenda la modica tassa governativa, la quale percuoteva dapprima alcuna di queste categorie.

Le osservazioni qui sviluppate spiegano ancora perchè abbia dovuto ammettersi qualche variazione di tassa da categoria a categoria, nella proposta di decreto che fa seguito a questo rapporto. La categoria più elevata ha per motivo la lunghezza abituale degli atti da registrarsi, con che negli uffici si aumenta il dispendio della carta di bollo. Siccome poi rendesi necessario di far cessare quell' incertezza che oggidì si verifica nelle regole da applicarsi a questi atti d' inscrizione e di trascrizione, il sottoscritto stima suo obbligo d'insistere appresso V. E. sull' opportunità di pubblicare tosto, approvandolo, l'annesso relativo decreto.

E con alto ossequio si offre

Dell' E. V.

Bologna, 27 settembre 1859.

Devmo Servitore

Il Ministro delle Finanze — Pepoli.

Digitized by Google

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Considerando che nel Decreto del 27 agosto 1859 sul nuovo sistema di tassazione delle Inscrizioni e Trascrizioni ipotecarie, non è sufficientemente disposto ad alcune categorie speciali di trascrizioni e inscrizioni, le quali, o per favore ponderato di Legge, o per ragionevole privilegio di utilità pubblica, andavano dapprima esenti, o pressochè esenti da Tassa Governativa, ed assoggettate pur solo agli aboliti diritti di bollo ed emolumenti:

Considerando che la misura più equa per conservare a queste iscrizioni e trascrizioni determinate il favore d'esenzione onde godono, senza violare la massima della nuova legge rispetto all'abolizione dei diritti di bollo ed emolumenti, sia quella di stabilire rispetto ad esse *un'unica tassa fissa,* commisurata in media nel suo valore ai diritti che esse pagavano, e che in sè comprenda, ove rendasi necessario, la modica Tassa Governativa, la quale percuoteva dapprima alcune di queste categorie;

Veduta in proposito la relazione del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Presso gli Uffici delle Ipoteche nelle Romagne saranno quind'innanzi praticate col pagamento della sola *tassa fissa di uno scudo:*

I. Le inscrizioni di somme indeterminate assunte in forza del § 117 del Regolamento Legislativo e Giudiziario, e che erano finora soggette, oltre ai diritti di bollo ed emolumenti, alla Tassa Governativa di bai. 40.

Digitized by Google

II. Le inscrizioni dipendenti dai contratti di Società dei costruttori di Strade Ferrate, non che dei relativi appalti e sub-appalti.

III. Le inscrizioni d'Ufficio contemporanee alle trascrizioni per le vendite d'immobili, siano esse inscrizioni in pro del venditore o del sovventore, conforme all'art. 188 del Regolamento ipotecario.

Art. 2. Presso i medesimi Uffici delle Ipoteche si praticheranno quind' innanzi col pagamento della sola tassa fissa:

I. di baiocchi ottanta, le trascrizioni delle Sentenze che ordinano la vendita dei beni immobili, dapprima soggette, oltre i ripetuti diritti di bollo ed emolumenti, alla Tassa Governativa fissa di baiocchi dieci.

II. di scudi uno e baiocchi 40 le trascrizioni di tutte le vendite coattive, od espropriazioni di terreni per lavori di utilità pubblica, comprese nominatamente quelle motivate da costruzione di Strade Ferrate.

Art. 3. Nelle trascrizioni delle vendite, e nelle inscrizioni dello stesso credito in diversi Uffici, se v'abbia luogo, la tassa proporzionale si pagherà per intero nel primo Ufficio, ed in luogo dei diritti di bollo ed emolumenti aboliti si pagherà per ciascuno degli altri Uffici la tassa fissa di uno scudo.

Il Ministro delle Finanze darà esecuzione immediata a questo Decreto.

Bologna, 27 settembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. Borgatti.

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

N.° 56.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Decreta:

Art. 1. Le Sentenze e i Decreti dei Magistrati dell'ordine giudiziario, e così gli Atti pubblici di qualunque Autorità, come quelli rogati dai Notari, dovranno portare l'intestazione: REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II RE DI SARDEGNA, ecc. ecc. ecc.

Art. 2. Nelle bandiere dell'Esercito e della Marina militare e mercantile dovrà porsi lo Stemma della Casa di Savoia.

Art. 3. Lo Stemma medesimo dovrà alzarsi sopra i Palazzi e gli Uffici pubblici.

Art. 4. Quelli che per Legge debbono prestare il giuramento, lo presteranno colla seguente formola: *Io N. N. giuro di essere fedele a S. M. il Re Vittorio Emanuele II ed ai suoi Reali Successori, di osservare lo Statuto e le Leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni di... col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.*

Art. 5. Ognuno dei Ministri, nella parte che rispettivamente lo risguarda, curerà la immediata esecuzione di questo Decreto.

Dato in Bologna oggi 1.° ottobre 1859

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro dell'Interno — A. MONTANARI.
Il Ministro delle Finanze e degli Affari Esteri — G. N. PEPOLI.
Il Ministro di Grazia e Giustizia — F. MARTINELLI.
Il Ministro della Pubblica Istruzione e Beneficenza — C. ALBICINI.
Il Ministro del Commercio e Lavori Pubblici — I. GAMBA.
Il Ministro della Guerra — F. PINELLI.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.° 57.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Affinchè i paesi d'Italia sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele profittino senza ritardo dei vantaggi della unione Nazionale,

Decreta:

Art. 1. A partire dal giorno 3 del corrente Ottobre, le Sentenze proferite dai Tribunali Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Toscani avranno esecuzione nelle Provincie delle Romagne come se fossero pronunciate dai Tribunali rispettivi nelle Provincie medesime.

Art. 2. La stessa esecuzione, a partire dal giorno suddetto, riceveranno gl'Istrumenti pubblici celebrati nei paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Toscani.

Art. 3. Le notificazioni degli Atti giudiziali e dei protesti cambiari fatti in detti paesi si eseguiranno nelle Provincie delle Romagne col mezzo delle sussidiarie da Tribunale a Tribunale.

Art. 4. È abolita l'estradizione. Gli accusati dalle Autorità giudiziarie dei predetti paesi se vengono arrestati nelle Provincie delle Romagne, saranno inviati al Tribunale istruente, sulla semplice sua richiesta al Tribunale dell'arresto.

Digitized by Google

Art. 5. Le lauree e matricole e i gradi universitarii ottenuti nelle Università Sarde, Lombarde, Parmensi, Modenesi e Toscane saranno considerate come ottenute nelle Università delle Romagne.

Art. 6. I Ministri di Grazia e Giustizia e della Istruzione Pubblica, provvederanno, per quanto spetta a ciascuno, alla esecuzione del presente Decreto,

Fatto in Bologna oggi 1 Ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
CESARE ALBICINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

F. Borgatti — Segretario Generale.

Digitized by Google

N.° 58.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto della Giunta Centrale Provvisoria di Governo in data 28 giugno 1859.

Considerando che ad introdurre l'uniformità richiesta d' Istituzioni e di Leggi col Regno Sardo rendesi necessaria l'applicazione sollecita del sistema di monetazione a Lire Italiane o Franchi, sistema altresì il più coerente alla scienza economica ed al benessere dell' Industria;

Decreta:

Art. 1. A contare dal 1.° novembre 1859 la moneta d' argento in Lire Italiane, pari ai franchi, sarà la moneta legale delle Romagne.

Art. 2. La Zecca di Bologna cessando di coniare qualsiasi specie di moneta del precedente Governo, comincerà immediatamente a battere la nuova moneta.

Art. 3. La moneta d' argento coniata dalla Zecca di Bologna sarà perfettamente eguale per titolo, peso e dimensione a quella coniata dalla Zecca di Torino, ed eguale sarà la tolleranza, sì per il peso, che per il titolo.

Digitized by Google

Art. 4. Il valore dei vari pezzi d'argento sarà di Lire Italiane cinque 5, Lire due 2, Lire una 1, Centesimi cinquanta 50, Centesimi venticinque 25.

Art. 5. Tutte le monete d'argento in Lire Italiane avranno da un lato l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele II colla leggenda intorno — *Vittorio Emanuele II* — Nell'altro lato avranno lo stemma di Casa Savoia, e l'indicazione dell'anno e del rispettivo valore.

Art. 6. Saranno del pari conformi a quelle coniate dalla Zecca di Torino anche le monete di rame che verranno coniate dalla Zecca di Bologna.

Art. 7. Tutte le monete d'argento in Franchi o Lire Italiane benchè non coniate dalla Zecca di Bologna avranno corso legale nelle Romagne come se vi fossero state coniate.

Art. 8. Avranno parimenti corso legale le monete di rame in centesimi, coniate dalla Zecca di Torino, ma nei pagamenti si dovrà osservare la proporzione stabilita dalle leggi in vigore fra la moneta erosa e la moneta d'argento.

Art. 9. La moneta d'oro da Venti Franchi; i suoi multipli, e i suoi spezzati, di conio Sardo e Francese, saranno ricevuti nelle Casse pubbliche delle Romagne pel valore che rappresentano, a parità di ragguaglio colla moneta legale d'argento.

Art. 10. Tutte le monete coniate in precedenza saranno tolte gradatamente dalla circolazione. Finchè non saranno abolite da successivo Decreto verranno date in pagamento colla proporzione di ragguaglio stabilita nel Decreto della Giunta Centrale Provvisoria di Governo in data 28 Giugno 1859, proporzione che è stesa per più chiarezza nella sottoposta tabella.

Digitized by Google

Art. 11. A partire dal 1.° Novembre e fino a nuova disposizione il quattrino Romano varrà un centesimo; il mezzo Baiocco Romano tre centesimi, il Baiocco cinque centesimi, la moneta da due Baiocchi Romani dieci centesimi.

Art. 12. Parimenti a contare dal 1.° Novembre 1859 nelle sentenze dei Tribunali e in tutti gli Atti Giudiziali, non meno che negl' Istrumenti pubblici, e nei privati recogniti da Notaro, tutte le somme in denaro saranno espresse in Lire Italiane e Centesimi. I Cancellieri ed altri Ministri dei Tribunali, i Notari, e i Procuratori che trascureranno questa disposizione, incorreranno nell'ammenda di Lire Italiane venti per ogni contravvenzione da cedere a favore dell' Erario.

Art. 13. Cominciando poi dal 1.° dell' anno prossimo la scrittura di tutti i Dicasteri delle Romagne, dei Comuni, e d'ogni Pubblica Amministrazione sarà tenuta in Lire Italiane.

Art. 14. Tutte le Tariffe saranno entro breve termine ristampate colla riduzione delle somme nelle stesse prescritte, da Scudi e Baiocchi Romani in Lire Italiane.

Art. 15. Fino a che non sarà diversamente ordinato, e dal 1.° Novembre, in tutti gli atti contemplati nell' articolo 12 ed in tutti i Documenti che i Dicasteri Pubblici rilasciano ai privati, e che ricevono da privati, alla cifra esprimente una data somma in Lire Italiane o Centesimi, si aggiungerà il Ragguaglio in Scudi Baiocchi e Denari.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 1.° ottobre 1859.

Digitized by Google

TABELLA

di corrispondenza delle Monete Romane d'argento colla Lira Italiana o Franco al ragguaglio fissato dal Decreto della Giunta Provvisoria di Governo in data 28 giugno 1829.

DENOMINAZIONE DELLE MONETE				LORO VALORE IN LIRE ITALIANE			
					Franchi	*Cent.*	*Mill.*
Pezzo da. .	Sc.	1	—	Lire	5	32	–
» . . .	»	–	50	»	2	66	–
» . . .	»	–	30	»	1	59	6
» . . .	»	–	20	»	1	56	4
» . . .	»	–	10	»	–	53	2
» . . .	»	–	05	»	–	26	6

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. BORGATTI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

RAPPORTO

DEL MINISTRO DI PUBBLICA ISTRUZIONE

a Sua Eccellenza

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza.

Il bisogno di veder migliorate le condizioni della Università di Bologna, sicchè la medesima sia posta in grado di poter sostenere la sua antica gloriosa tradizione, è da lungo tempo universalmente sentito. Gli stessi Professori Insegnanti, e i Collegi delle Facoltà, riconobbero solennemente la necessità di una riforma, e ne presentarono ragionate Memorie al cessato Governo, il quale non le curò d'alcuna guisa, e lasciò le cose nel pristino difettivo stato. I principii che professa l'attuale Governo, la base sulla quale è costituito, lo scopo a cui tende, gl' impongono stretto debito di provvedere seriamente alla negletta istruzione, al completo e ordinato insegnamento delle scienze, al lustro di un Istituto che nella diffusione della civiltà ebbe un dì parte sì grande.

Percorrendo i vari rami in cui si partiva in questa Università lo studio delle scienze, è facile vedere come o per mancanza di cattedre, o per poco logica sistemazione, i corsi delle Facoltà riescissero monchi e difettosi, e i giovani studenti non ricevessero quella estesa e ordinata istruzione alla quale han diritto.

Per accennare taluno dei più rilevanti difetti, la mancanza dell'alto insegnamento di *Filosofia* si fa sentire in modo speciale nel corso di quelle scienze che tanto

Digitized by Google

strettamente vi si collegano, come la Teologia, la Filologia, la Giurisprudenza. Il non aversi un insegnamento di *Diplomatica* e *Paleografia* rende inutile materia tutto il tesoro di antichi Codici che si possiede. La *Storia del Diritto*, intorno a cui i moderni hanno fatto lavori profondi, e che è tanto necessaria così per darci una intelligenza completa delle sorgenti del diritto attualmente in vigore, come per farci conoscere istituzioni giuridiche degne di essere imitate, non può senza grave scapito nel corso di Giurisprudenza esser negletta. Un medesimo vuol dirsi della *Filosofia del Diritto*, che è come l'anima che informa e dà vita a tutta questa parte di scienza. La teoria delle leggi generali della produzione e distribuzione delle ricchezze nelle relazioni economiche degl'individui e dei popoli tra loro, è in questi ultimi tempi divenuta l'oggetto di un altro ramo importantissimo della scienza giuridica, l' *Economia Pubblica*, ramo che anche astrazion fatta dal suo interesse pratico, è estremamente attraente dal lato scientifico e razionale; un piano di studi di Giurisprudenza ne richiede indubbiamente l' esposizione. E così non possono formarsi veri Giureconsulti, se oltre lo studio del Diritto Romano, o di Pandette, non si somministra ai giovani l' insegnamento del *Codice Civile Patrio*, e quello del *Diritto della Procedura*, senza di cui la legge civile non è che lettera morta. Nè è meno necessaria la istituzione di una Cattedra di *Diritto Commerciale*: se in fatti la progrediente industria, se gli svariati rapporti a cui ha dato vita il commercio, hanno reclamato un Codice speciale e Tribunali distinti, è ben manifesto che a completare lo studio della Giurisprudenza, a introdurre la debita armonia fra la teoria e la pratica, si richiede che il giovane

Digitized by Google

giurista non manchi della istruzione relativa a questo ramo. E che poi dovrà dirsi della mancanza d'insegnamento del *Diritto pubblico e costituzionale*? Non sarebbe per verità giustificabile d'alcuna maniera, che il nuovo Governo non provvedesse a tale insegnamento. D'altra parte all'insegnamento del *Diritto Canonico* e di *Pandette* si può nell'attuale ordine di cose far subire una riduzione, restringendo a due sole, una per ciascun di essi rami, le quattro Cattedre che per l'addietro vi erano destinate. Finalmente nelle Facoltà di Matematica e di Medicina e Chirurgia, oltre al bisogno di una nuova distribuzione dei corsi, parecchi sostanziali difetti eran notevoli: come, per la prima, la mancanza dell'insegnamento d'*Architettura*, e di *Agronomia pratica*, e per la seconda la non separazione della Cattedra di *Ostetricia* da quella di *Chirurgia Teoretica*, e la mancanza di una Cattedra di *Anatomia Patologica*.

Nei Decreti che ho l'onore di presentare a Vostra Eccellenza, non solo vengono tolti questi difetti, ma ai rispettivi corsi delle varie Facoltà viene dato quell'ordine di distribuzione che può servire a condurre gradatamente i giovani all'acquisto della scienza.

Era anche sentito il bisogno di meglio provvedere alla costituzione così del Corpo dei Professori Cattedratici, come dei Collegi delle Facoltà. Nè potea disconoscersi la necessità, imposta da ragioni di giustizia e di pubblico decoro, di elevare a conveniente cifra l'emolumento dei Professori Cattedratici, e di equamente retribuire i Dottori di Collegio, fissando per ciascun d'essi un annuo assegno, in luogo della parziale percezione delle tasse che prima lor competeva. A questo ancora provveggono i seguenti Decreti.

Digitized by Google

Non mi sfugge che al completo riordinamento degli studi universitari si richiederebbe la istituzione di altre Cattedre ancora: e che tutta intera l'amministrazione della Istruzion Pubblica, cominciando dalla elementare e passando alla ginnasiale o secondaria, ha grave bisogno di essere radicalmente riformata, onde possa e rispondere alle esigenze della civiltà, e rendere i giovani atti ad intraprendere i corsi universitarii. Mentre però si stanno istituendo gli studi opportuni, diretti specialmente allo scopo di atteggiarci anche in questo ramo importantissimo della pubblica amministrazione alle Istituzioni Piemontesi, come ne abbiam debito pel solenne Voto dell' Assemblea Nazionale, favorevolmente accolto da Sua Maestà, ho creduto indispensabile di presentare alla approvazione dell' E. V. i seguenti Decreti, a fine che l'Università di Bologna non vada ad aprirsi senza quelle riforme almeno che richiedevano un provvedimento d' urgenza.

Il Ministro — C. Albicini.

Digitized by Google

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 6 luglio 1859 con cui gli Stabilimenti Governativi di Pubblica Istruzione furono assoggettati alla immediata dipendenza del Governo:

Visto il Rapporto del Ministro di Pubblica Istruzione:

Decreta:

Art. 1. Lo studio delle scienze nelle Università di Bologna è diviso nelle cinque facoltà di

1. Teologia.
2. Filosofia e Filologia.
3. Giurisprudenza.
4. Matematica.
5. Medicina e Chirurgia.

Art. 2. Ognuna di queste facoltà si compone del corpo dei Professori Insegnanti, e di un Collegio di Dottori Esaminatori, abilitato a conferire i Gradi Accademici e la Laurea Dottorale colle norme che verranno stabilite in apposito Regolamento.

Art. 3. Il Governatore Generale nomina i Professori sulla proposta del Ministro di Pubblica Istruzione.

Art. 4. Il Collegio di ogni facoltà si compone di dodici Membri, ad eccezione del Collegio Medico Chirurgico che si compone di diciotto.

Digitized by Google

Art. 5. Gli attuali Dottori di Collegio sono confermati.

Alla mancanza di un posto, apparterrà questo di diritto al Professore titolare effettivo della relativa Facoltà più anziano di nomina. Se vi siano più Professori di nomina contemporanea, appaterrà a quello di essi che è più anziano di età.

Qualora tutti i Professori della relativa Facoltà siano Dottori Collegiati, il Collegio in caso di vacanza presenterà al Ministero di pubblica Istruzione una terna per la nomina del nuovo Dottore Collegiato da farsi dal Governatore Generale.

Art. 6. In ogni Collegio vi è un Presidente perpetuo ed un Segretario per tre anni. Gli attuali Presidenti e Segretari sono confermati. In caso di vacanza il Collegio propone il successore all' approvazione del Ministro.

Art. 7. Ogni Collegio elegge in ciascun anno fra i suoi membri quello che deve formar parte del Consiglio addetto alla Reggenza della Università.

Art. 8. Le cattedre delle Facoltà di Teologia sono le seguenti:

1. Sacra Scrittura.
2. Teologia dogmatica (1ª).
3. Teologia dogmatica (2ª).
4. Teologia Morale.
5. Storia Ecclesiastica.
6. Eloquenza Sacra.

Art. 9. Le Cattedre delle Facoltà di Filosofia e Filologia sono le seguenti:

Digitized by Google

1. Filosofia.
2. Filosofia della Storia.
3. Letteratura Italiana e Latina.
4. Letteratura Greca.
5. Archeologia, e Numismatica.
6. Diplomatica, e Paleografia.

Art. 10. Le Cattedre della Facoltà di Giurisprudenza sono le seguenti:

1. Storia e Filosofia del diritto.
2. Istituzioni di Diritto Civile.
3. Pandette.
4. Codice Civile Patrio.
5. Diritto della procedura.
6. Diritto Commerciale.
7. Diritto Penale.
8. Diritto Canonico.
9. Diritto Pubblico e Costituzionale.
10. Economia pubblica.

Art. 11. Le Cattedre delle Facoltà di Matematica sono le seguenti:

1. Storia Naturale.
2. Fisica sperimentale.
3. Introduzione al calcolo.
4. Calcolo sublime.
5. Meccanica e Idraulica.
6. Ottica e Astronomia.
7. Agronomia Teorico-pratica.

Art. 12. Le Cattedre della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono le seguenti.

Digitized by Google

1. Botanica.
2. Chimica.
3. Anatomia Umana.
4. Fisiologia.
5. Patologia.
6. Anatomia patologica.
7. Materia medica e Terapia generale.
8. Farmacologia, e Tossicologia.
9. Medicina teoretica.
10. Chirurgia teoretica.
11. Medicina legale, Polizia Medica e Igiene pubblica.
12. Anatomia comparata e Veterinaria.
13. Clinica medica.
14. Clinica chirurgica.
15. Ostetricia

Art. 13. La Tassa annua da pagarsi dagli Studenti pei Corsi delle Facoltà Universitarie è fissata in lire italiane 100.

Art. 14. I giovani non potranno passare dagli studi di un anno a quelli del successivo senza avere subìto con approvazione l'esame di passaggio o di grado sulle materie studiate nell' anno precedente.

Art. 15. Il corso di studi per conseguire la Laurea Dottorale nella Facoltà Teologica sarà di quattro Anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

Nel Primo Anno.

1. Filosofia.
2. Sacra Scrittura.
3. Teologia Dogmatica (1°).

(Esame di Passaggio).

Digitized by Google

Nel Secondo Anno.

1. Filosofia della Storia.
2. Sacra Scrittura.
3. Teologia Dogmatica (1ª).

(Esame di Bacellierato).

Nel Terzo Anno.

1. Teologia Dogmatica (2ª).
2 Storia Ecclesiastica.
3. Teologia Morale.

(Esame di Licenza).

Nel Quarto Anno.

1. Teologia Dogmatica (2ª).
2. Storia Ecclesiastica.
3. Teologia Morale.
4. Eloquenza Sacra.

(Esame di Laurea).

Art. 16. Il corso di studi per conseguire la Laurea Dottorale nella Facoltà Filosofico-Filologica sarà di quattro anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

Nel Primo Anno.

1, Filosofia.
2. Letteratura Italiana e Latina.
8. Letteratura Greca.

(Esame di Passaggio).

Nel Secondo Anno.

1. Filosofia.
2. Letteratura Italiana e Latina.
3. Letteratura Greca.

(Esame di Bacellierato).

Digitized by Google

NEL TERZO ANNO.

1. Filosofia della Storia.
2. Archeologia e Numismatica.
3. Diplomatica e Paleografia.

(Esame di Licenza).

NEL QUARTO ANNO.

1. Filosofia della Storia.
2. Archeologia e Numismatica.
3. Diplomatica e Paleografia.

(Esame di Laurea Filosofico-Filologica).

Art. 17. Il corso di studi per conseguire la Laurea Dottorale nella Facoltà di Giurisprudenza sarà di quattro anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO.

1. Filosofia.
2. Istituzioni di Diritto Civile.
3. Diritto Canonico.
4. Storia e Filosofia del Diritto.

(Esame di Passaggio).

NEL SECONDO ANNO.

1. Storia e Filosofia del Diritto.
2. Pandette.
3. Codice Civile Patrio.
4. Diritto Penale.

(Esame di Bacellierato).

Digitized by Google

NEL TERZO ANNO:

1. Pandette.
2. Codice Civile Patrio.
3. Diritto Penale.
4. Diritto Commerciale.

(Esame di Licenza).

NEL QUARTO ANNO.

1. Codice Civile Patrio.
2. Diritto della Procedura.
3. Economia pubblica.
4. Medicina legale, Polizia medica ed Igiene pubblica.

(Esame di Laurea).

Art. 18. Il corso degli studi per conseguire la licenza e la libera pratica notarile sarà di tre anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO.

1. Istituzioni di Diritto Civile.
2. Diritto Canonico.

(Esame di Bacellierato).

NEL SECONDO ANNO.

1. Codice Civile Patrio.
2. Diritto Commerciale.
3. Pratica Notarile presso un Notaio approvato.

(Esame di Licenza).

NEL TERZO ANNO.

1. Codice Civile Patrio.
2. Pratica Notarile presso un Notaio approvato.

(Libera Pratica).

Digitized by Google

Art. 19. Il corso di studi per conseguire la Laurea Dottorale e libera pratica nella Facoltà matematica sarà di cinque anni e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO.

1. Storia naturale.
2. Fisica sperimentale.
3. Architettura civile nell' Acc. delle Belle Arti.
4. Introduzione al calcolo.

(*Esame di passaggio*).

NEL SECONDO ANNO.

1. Meccanica e Idraulica.
2. Ottica e Astronomia.
3. Calcolo sublime.
4. Agronomia Teorico-pratica.

(*Esame di Bacellierato*).

NEL TERZO ANNO.

1. Meccanica e Idraulica.
2. Ottica e Astronomia.
3. Istituzioni Civili.
4. Agronomia Teorico-pratica.

(*Esame di Licenza*).

NEL QUARTO ANNO.

1. Pratica nello studio d' Ingegnere approvato.
2. Economia Pubblica.
3. Agronomia Teorico-pratica.

(*Esame di Laurea*).

Digitized by Google

1. Pratica nello studio di un Ingegnere approvato.
2. Pratica nello studio di un Architetto o di un Idraulico approvato.
3. Agronomia Teorico-pratica.

(*Esame di libera pratica*).

Art. 20. Il Diploma di libera pratica notarile, e quello di libera pratica d'Ingegnere Architetto non danno diritto all'esercizio effettivo della professione se non quando si siano adempite le ulteriori condizioni richieste dalla competente Autorità Governativa.

Art. 21. Il corso completo di studi per conseguire la Laurea dottorale e la libera pratica nella Facoltà Medico-Chirurgica sarà di sei anni, e l'ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO.

1. Storia naturale.
2. Botanica.
3. Fisica sperimentale.
4. Chimica.
5. Anatomia Umana.

(*Esame di passaggio*).

NEL SECONDO ANNO.

1. Anatomia Umana.
2. Chimica.
3. Anatomia comparata.
4. Fisiologia.
5. Materia Medica.

(*Esame di Baccellierato*).

Digitized by Google

NEL TERZO ANNO.

1. Materia Medica.
2. Patologia.
3. Medicina Teoretica.
4. Medicina legale, Polizia medica ed Igiene pubblica.
5. Farmacologia.

(*Esame di Licenza*).

NEL QUARTO ANNO.

1. Medicina Teoretica.
2. Medicina legale, Polizia medica ed Igiene pubblica.
3. Anatomia Patologica.
4. Chirurgia teoretica.
5. Clinica medica.

(*Esame di Laurea*).

NEL QUINTO ANNO.

1. Clinica medica.
2. Clinica chirurgica.

(*Esame di profitto*).

NEL SESTO ANNO.

1. Clinica medica.
2. Ostetricia.

(*Libera pratica medica*).

Digitized by Google

Art. 22. I Laureati nella Facoltà medico-chirurgica potranno ottenere la Laurea e la libera pratica chirurgica aggiungendo, dopo conseguita la Libera Pratica medica, i seguenti studi.

ANNO UNICO.

1. Chirurgia teoretica.
2. Clinica chirurgica.
3. Ostetricia.

(*Laurea e Libera Pratica Chirurgica*).

Art. 23. Il corso completo degli Studi per conseguire la Laurea dottorale e la libera pratica nella Facoltà chirurgico-medica sarà di sei anni, e l' ordine di essi studi sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO.

1. Storia naturale.
2. Botanica.
3. Fisica sperimentale.
4. Chimica.
5. Anatomia umana.

(*Esame di passaggio*).

NEL SECONDO ANNO.

1. Anatomia umana.
2. Chimica.
3. Anatomia comparata.
4. Fisiologia.
5. Materia medica.

(*Esame di Baccellierato*).

Digitized by Google

Nel Terzo Anno.

1. Materia medica.
2. Patologia.
3. Chirurgia teoretica.
4. Medicina legale, Polizia medica, ed Igiene pubblica.
5. Farmacologia.

(*Esame di Licenza*).

Nel Quarto Anno.

1. Chirurgia teoretica.
2. Medicina legale, Polizia medica ed Igiene pubblica.
3. Medicina Teoretica.
4. Anatomia patologica.
5. Clinica chirurgica.

(*Esame di Laurea*).

Nel Quinto Anno.

1. Clinica chirurgica.
2. Ostetricia.

(*Esame di profitto*).

Nel Sesto Anno.

1. Clinica chirurgica.
2. Clinica medica.
3. Ostetricia.

(*Esame di Libera Pratica chirurgica*).

Digitized by Google

Art. 24. I Laureati nella Facoltà chirurgico-medica potranno conseguire la Laurea e Libera Pratica medica, aggiungendo, dopo ottenuta la libera pratica chirurgica, i seguenti studi.

ANNO UNICO.

1. Medicina teoretica.
2. Clinica medica.

(*Laurea e Libera Pratica medica*).

Art. 25. Il Corso di studi per conseguire la licenza e libera pratica Farmaceutica sarà di anni quattro, e l'ordine di esso sarà il seguente.

NEL PRIMO ANNO.

1. Storia naturale.
2. Fisica sperimentale.
3. Botanica.
4. Chimica.

(*Esame di passaggio*).

NEL SECONDO ANNO.

1. Chimica.
2. Farmacologia e Tossicologia.
3. Materia medica e Terapia.
4. Botanica.

(*Esame di Baccellierato*).

NEL TERZO ANNO.

1. Materia medica e Terapia.
2. Farmacologia e Tossicologia.
3. Pratica presso Farmacisti designati.

(*Esame di Licenza*).

Digitized by Google

NEL QUARTO ANNO.

1. Pratica presso Farmacisti designati.

(*Libero esercizio farmaceutico*).

Art. 26. Il Corso di studi per conseguire la Licenza e libera pratica Veterinaria sarà di quattro anni e l'ordine di esso sarà il seguente:

NEL PRIMO ANNO.

1. Storia Naturale.
2. Botanica.
3. Chimica.
4. Anatomia Comparata e Veterinaria.

(*Esame di passaggio*).

NEL SECONDO ANNO.

1. Anatomia Comparata e Veterinaria.
2. Fisiologia.
3. Materia Medica.
4. Farmacologia.

(*Esame di Baccellierato*).

NEL TERZO ANNO.

1. Patologia.
2. Medicina teoretica.
3. Anatomia Umana.
4. Pratica Veterinaria nell'Università.

(*Esame di Licenza*).

Digitized by Google

NEL QUARTO ANNO.

1. Pratica Veterinaria nell' Università.
2. Anatomia Patologica.

(*Libera Pratica Veterinaria*).

Art. 27. Il Ministro di pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 30 settembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Ministro — C. ALBICINI

Il Segretario Generale — F. BORGATTI.

Digitized by Google

N.º 60.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Sulla proposta del Ministro di Pubblica Istruzione

Decreta:

Art. 1. L'emolumento dei Professori dell'Università di Bologna è portato ad annue Lire Italiane 3,600.

Art. 2. L'emolumento dei Professori Clinici, nella detta Università, è portato ad annue Lire Ital. 4,000.

Art. 3. A ciascun Dottore di Collegio, della Università suddetta, è assegnato un annuo emolumento di Lire Ital. 1,000, abolita la parziale percezione delle annue Tasse versate dagli Studenti, che prima gli competeva.

Art. 4. I Ministri di Pubblica Istruzione e Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, dalla Residenza Governativa 30 settembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Ministro di Pubblica Istruzione
C. ALBICINI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale — F. BORGATTI.

Digitized by Google

N.° 61.

AVVISO

In seguito dei Decreti 16 e 19 settembre p. s. la Commissione per la revisione del Debito pubblico si è radunata nel giorno 1.° ottobre, ed ha stabilito:

Che si procederà al pagamento delle rendite consolidate nominate risultanti dai Registri formati sui Mandatelli inviati nel giugno 1859 dalla Cassa Centrale di Roma alle Casse Governative delle quattro Provincie.

Che il modo del pagamento sarà quello indicato nella Tabella unita in calce a questo Avviso.

Avverte inoltre i Possessori dei titoli sottoaccennati che entro il venti (20) del corrente mese dovranno esibire copia di ciascuno di essi all' Uffizio della Commissione in Bologna, non che i Documenti atti a comprovare il loro possesso: dichiarandosi che col presente pagamento non s' intendono sanzionati i crediti rispettivi.

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

TABELLA

dei numeri delle Cartelle per le quali avrà luogo il pagamento delle Rendite consolidate nominate pel 1.° Semestre 1859, nei tre mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre.

Numeri delle Cartelle da pagarsi in ciascun mese nelle rispettive Provincie di	MESI NEI QUALI ACCADE IL PAGAMENTO		
	1859		
	Ottobre	*Novembre*	*Dicembre*
Bologna	dal N. 1 al N. 6889	dal N. 6890 al N. 7985	dal N. 7986 e successivi
Ferrara	dal N. 1 al N. 7219	dal N. 7220 al N. 9289	dal N. 9290 e successivi
Forlì	dal N. 1 al N. 4419	dal N. 4420 al N. 7806	dal N. 7807 e successivi
Ravenna	dal N. 1 al N. 6823	dal N. 6824 al N. 7366	dal N. 7367 e successivi

Digitized by Google

N.° 62.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELL' INTERNO

A Sua Eccellenza

IL SIG. CAVALIERE LEONETTO CIPRIANI

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza!

La Commissione Sanitaria istituita con Decreto del 16 agosto 1859, e alla quale fu affidato di proporre Leggi, Regolamenti disciplinari, e un nuovo Ordinamento degli Ufficii attinenti all'amministrazione della Sanità Marittima e Continentale per le Romagne, ha con lodevole solerzia e dottrina adempiuto al suo incarico, rassegnandomi il risultato de' suoi studi parziali e collettivi, delle sue scientifiche e pratiche discussioni, formulate in vari e separati lavori.

Dall' attento e maturo esame rivolto su questi ben elaborati progetti di Riforma e di nuova Legislazione Sanitaria Marittima e Continentale ho dovuto convincermi, che possono meritare di essere sottoposti alle speciali considerazioni dell' E. V., per cui ascrivo a debito del mio ufficio lo svolgerne il sostanziale e fondamentale concetto.

Un Atto che eminentemente onora il secolo, e la civiltà dei Governi Europei, i quali non indietreggiarono dinnanzi ai vieti pregiudizi per isvincolare il Commercio e la Marina dalle pastoie di pratiche e costumanze di altri tempi, fu certamente la Convenzione Internazionale Sanitaria a pubblicata Parigi il 3 di febbraio

Digitized by Google

1852. Proponendo la Commissione di dar forza di Legge per le Romagne alla suaccennata Convenzione Internazionale Sanitaria, come ha saggiamente riconosciuta l'importanza di quelle legislative provvidenze che furono ammesse nei Codici Sanitari di altre Civili Nazioni di Europa, così ha dimostrato di aver compreso quali sieno le tendenze, i bisogni, e le aspirazioni di questo Paese; il quale anela di sottrarre all'avvilimento, e all'inerzia il suo Commercio e la sua Marina, e di procacciar loro man mano quella forza e quello sviluppo che oggi sono tanta parte della vita e della prosperità delle Nazioni.

In pari tempo, tenendo conto del voto espresso dalla nostra Assemblea, la quale raccomandava al Governo di assimilare con opera progressiva le novelle Istituzioni delle Romagne alle Leggi e alle istituzioni del Regno Sardo, la Commissione Sanitaria si è studiata di corrispondere a questo savio consiglio di unificazione civile e nazionale, conformandosi per quanto era possibile, ai Regolamenti e alle discipline Sanitarie vigenti in Piemonte. Chè se in qualche parte le ha modificate, e in tali altre non ha stimato di poterle accettare, ciò è avvenuto soltanto, o quando dall'adottarne per intero le disposizioni letterali sarebbero emersi ostacoli di pratica attuazione, o quando la commissione istessa ha riconosciuto che erano suscettibili di quei miglioramenti, che dai locali bisogni e dalla altrui esperienza erano reclamati.

Coerentemente a questi principii, la Commissione ha proposto con lodevole discernimento di adottare per massima il Codice Penale Sanitario Marittimo Piemontese del 31 luglio 1859, siccome quello che meglio

Digitized by Google

corrisponde allo spirito dei tempi, ai bisogni della civiltà presente, e trovasi in armonia colle razionali norme di una buona legislazione nazionale.

In pari modo la Commissione, tenendo a calcolo le presenti condizioni territoriali economiche delle Romagne, la mancanza di Lazzaretti e di altri acconci mezzi d'isolamento, discostandosi alcun poco dalle disposizioni del Regolamento Sanitario Marittimo Piemontese, che riunisce in un solo Ufficio la duplice rappresentanza e gerenza amministrativa della Sanità continentale e della Polizia di Porto, credette opportuno di separare quelle due distinte attribuzioni, compilando a tal uopo due diversi Regolamenti; l'uno cioè sulle attribuzioni dei vari uffici, di Sanità marittima, l'altro sulla direzione e sorveglianza della Sanità Continentale.

In coerenza a tale separazione delle attribuzioni degli uffici di Sanità Marittima da quelle degli uffici di Sanità Continentale, la Commissione sentì la necessità di proporre un nuovo Ordinamento degli uffici e del rispetttvo personale dei funzionari ed impiegati nei due distinti rami di Sanità Marittima e di Sanità Continentale. A raggiungere poi unità di disciplina, di azione, di sorveglianza e di alta tutela amministrativa, si riconobbe opportuno d'istituire in Bologna un *Consiglio Superiore* che in sè riassumesse la Direzione suprema della Sanità Marittima e Continentale delle Romagne, e di porre a Ravenna la residenza di un *Ispettorato* il quale, sotto la dipendenza dello stesso Consiglio Superiore, esercitasse la immediata sorveglianza di tutti gli uffici Marittimi, del personale e della Polizia di Porto. Alla organizzazione gerarchica e alle relative attribuzioni ed ingerenze del Consiglio Superiore e dell'Ispet-

Digitized by Google

torato, la Commissione ha saggiamente provveduto cogli analoghi quadri degli Uffici, del corrispondente personale dei Funzionari ed impiegati, e con le opportune norme per la istituzione dei Consigli Sanitarii Provinciali e Comunali, delle varie classi di Commissariati, e delle Delegazioni Marittime.

Siccome poi numerose querele di privati, e rapporti officiali delle Autorità Sanitarie di Porto addimostravano essere necessario ed urgente il portare un pronto ed efficace rimedio alla dolosa simulazione, che frequentemente accade, nella dichiarazione delle avarie marittime, ed alle fraudolenti sottrazioni delle merci che si commettono per fatto degli Equipaggi dei Legni marittimi, perciò la Commissione Sanitaria diede opera a compilare apposita Legge, per la quale son di fermo avviso che si porrà un freno ai sopra notati abusi, si tutelerà nel miglior modo possibile la buona fede commerciale, e si rialzerà la nostra marina mercantile da quell'avvilimento e discredito, in cui sì all' Interno che all' Estero era caduta.

Son questi, Eccellenza, i risultati delle dotte disquisizioni, e della pratica esperienza, che ha guidato la Commissione Sanitaria a formulare le massime fondamentali e le più acconcie disposizioni intorno ai precipui oggetti, agli ufficii, al personale, e alle Autorità direttive di Sanità marittima e Continentale per le Romagne. Se l' E. V. ha comune col sottoscritto la convinzione, che gli accennati lavori e le analoghe proposte della sullodata Commissione Sanitaria possano essere rivestiti della forza e dell' autorità di legge, voglia degnarsi di approvare il seguente Decreto che sottopongo alla sanzione dell' E. V.

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 16 Agosto 1859 con cui venne istituita una Commissione per provvedere alla organizzazione della Sanità Marittima e Continentale nelle Romagne;

Visti gli studi e i progetti di essa Commissione;

Esaminato il Rapporto del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Restano approvati ed avranno forza di Legge in tutte le Romagne:

1. La Convenzione Internazionale Sanitaria pubblicata a Parigi il 3 febbraio 1852, e l'annessovi Regolamento.

2. Il Codice penale Sanitario Piemontese pubblicato il 31 luglio 1859.

3. Il Regolamento sulle attribuzioni dei vari Uffici di Sanità Marittima redatto per cura della Commissione su le norme del Regolamento Sanitario Piemontese, e della Convenzione, di cui all'Art. 1.

4. Il Regolamento su la direzione e custodia della Sanità Continentale, redatto dalla Commissione stessa.

5. L'ordinamento degli Uffici di Sanità Marittima e Continentale.

Digitized by Google

6. Il Prospetto del Personale del Consiglio Superiore, dell'Ispettorato, degli Uffiziali, ed Impiegati.

7. La legge sulle Avarie di mare, e su la sottrazione ed involazione delle merci per fatto degli equipaggi dei rispettivi Bordi.

I Ministri dell'Interno, delle Finanze, del Commercio, di Grazia e Giustizia, e della Guerra, ciascuno nella parte che rispettivamente li risguarda, cureranno la piena esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna il 4 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro dell' Interno
A. MONTANARI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Ministro del Commercio
I. GAMBA.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
F. MARTINELLI.

Il Ministro della Guerra
F. PINELLI.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.° 63.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

A Sua Eccellenza

IL SIG. CAVALIERE LEONETTO CIPRIANI

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza.

Lo stemma della gloriosa Casa di Savoia fu innalzato dovunque nell' Italia centrale, attorno alla stessa bandiera si stringono valorosi e fidenti tutti i nostri soldati, in nome dello stesso Re eletto dal popolo si amministra la giustizia e si promulgano le leggi; sarebbe quindi un' aperta contraddizione a questi provvedimenti, ai principii nazionali ai quali s' informa il nostro Governo, al voto concorde delle Assemblee, il mantenere le barriere doganali e la diversità di tariffe. Pertanto essendo necessario che le autonomie doganali scompaiono senza indugio, stimo opportuno che V. E. decreti che ai 10 ottobre sieno abolite tutte le dogane dei confini verso i Ducati di Modena e di Toscana, e che sieno adottate le Tariffe Doganali Sarde ed i relativi regolamenti. Il desiderio formulato dagli altri governi dell' Italia centrale e le pratiche usate con essi mi autorizzano a sperare che uguale misura sarà adottata concordemente da tutti, e che una commissione dei rappresentanti dei diversi Stati regolerà gli interessi pubblici in proposito e darà alle Dogane un assetto stabile e normale.

Digitized by Google

Questa misura io non dubito che sarà accolta con entusiasmo da tutti; gli italiani ravviseranno in essa un nuovo passo verso il fine a cui sono rivolti i loro nobili sforzi, e tutti intenderanno che confondendo ed intrecciando commercialmente ed industrialmente gl'interessi dei nostri paesi rendiamo più solidi i vincoli che ci uniscono alla nuova dinastia. Per rendere effettuabile, e conciliare questa proposta alle misure di ordine pubblico e di difesa adottate da V. E. sottopongo alla di lei approvazione il seguente Decreto:

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Decreta:

1. Col 10 ottobre 1859 saranno abolite tutte le Dogane ai confini di Modena e Toscana.

2. Saranno parimenti in quel giorno adottate le Tariffe Doganali Sarde ed i relativi regolamenti.

3. Rimarranno provvisoriamente in vigore i decreti del 18, 26 settembre relativamente alla estrazione dei vini e dei cereali; e quello in data d'oggi stesso relativo al nitro e alle polveri solfuree.

4. Sono dichiarate anche dopo il 10 ottobre soggette al dazio in vigore in quel giorno tutte le merci senza eccezione che saranno introdotte prima di quell'epoca nelle Romagne.

5. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna il 5 Ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. BORGATTI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 64.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

a Sua Eccellenza

IL SIG. CAVALIERE LEONETTO CIPRIANI

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza!

È pervenuto a notizia di questo Ministero che per parte di negozianti dello Stato Romano siansi combinati contratti per acquisto d'ingenti quantità di Nitro, onde esportarlo dalle Provincie delle Romagne per fabbricazione di Polveri Solfuree da consegnare al Governo Pontificio.

Interessando assaissimo che questo genere rimanga nelle Provincie nostre, onde non abbiano esse a mancarne nei propri bisogni, e che egualmente siano non asportate al Governo Pontificio le Polveri Solfuree, propongo all'Eccellenza Vostra che venga proibita la estrazione dell'uno e delle altre col seguente Decreto.

Ho intanto l'onore di rassegnare a V. E. il mio alto ossequio.

Bologna, 5 ottobre 1859.

Devmo Servitore
Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il bisogno urgente d'impedire l'estrazione da queste Provincie del Nitro occorrente alla fabbricazione delle Polveri Solfuree non che quella delle stesse polveri fabbricate.

Veduta in proposito la relazione del Ministro delle Finanze;

Decreta:

Art. 1. È proibita dalle Provincie delle Romagne l'estrazione dei Nitri e delle Polveri Solfuree d'ogni specie.

Art. 2. L'anzidetta proibizione non si estende però alle frontiere di Modena e di Toscana.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Bologna, 5 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. BORGATTI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.º 65.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

a Sua Eccellenza

IL SIG. CAVALIERE LEONETTO CIPRIANI

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza.

Col giorno 10 del corrente ottobre debbono applicarsi all' Azienda delle Dogane in queste Provincie le disposizioni tutte che formano il sistema doganale di percezione e di relativa legislazione del Regno Sardo. Questo sistema comprendendo ancora il parziale regime della forza di Finanza propongo all' E. V. di sostituirlo completamente al regolamento attuale delle nostre guardie doganali, e quindi domando l'autorizzazione, come a riordinare l' organizzazione, la disciplina ed il servizio, così a cambiarne la divisa militare, ed attivarne il soldo quale è assegnato alla Forza di Finanza Sarda onde renderle in tutto uniforme alla medesima.

Egli è perciò che propongo all' E. V. il seguente Decreto.

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Decreta:

Art. 1. Col giorno 1.° del veniente mese di novembre il Corpo delle Guardie Doganali nelle Romagne sarà riordinato e organizzato in tutto conformemente al Corpo dei Preposti di Finanza del Regno Sardo.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 5 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. BORGATTI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 66.

ORDINAMENTO

degli Ufficii di Sanità Marittima e Continentale

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto l' Art. 5 del Decreto del 3 ottobre 1859

Decreta:

Art. 1. — È stabilito in *Bologna* un *Consiglio Superiore* per la Sanità Marittima e Continentale nelle Romagne.

Art. 2. — In ogni *Capo-Luogo di Provincia* o *Intendenza* è stabilito un Consiglio Provinciale per la Sanità Continentale.

In tutte le *Comuni* delle Romagne sono istituiti *Consigli Municipali* per la Sanità Continentale.

Art. 3. — Sono stabiliti per la Sanità Marittima:

1. In *Ravenna* un *Ispettorato* per la Sanità Marittima e Polizia di Porto nelle Romagne.

2. In *Rimini* ed a *Porto Corsini* due *Commissariati di prima Classe.*

3. In *Magnavacca, Cervia* e *Cesenatico* tre *Commissariati di seconda Classe.*

4. In *Pontelagoscuro, Goro, Volano, Primaro* e *Cattolica* cinque *Commissariati di terza Classe.*

Digitized by Google

5. In *Po morto, Canal Molino, Fosso Ghiaia, Bellaria* e *Riccione*, cinque *Delegazioni Marittime.*

Le già esistenti Delegazioni di *Bocchetta*, e *Fiumi uniti* sono abolite.

Art. 4. — Il Consiglio superiore di cui all' Art. 1 si comporrà dei seguenti membri:

1. Un Presidente nella persona del Ministro dell' Interno;

2. Un vice-Presidente, Consigliere di Stato, di nomina del Ministro, pel caso di suo impedimento;

3. Il Procuratore Fiscale del Tribunale d'Appello;

4. Il Presidente della Camera di Commercio;

5. Un Commissario Marittimo Capitano di Porto;

6. Due Medici;

7. Due Chirurghi;

8. Due Chimici Farmacisti;

9. Due Veterinari;

10. Un Segretario Medico;

Saranno addetti all'Uffizio del Consiglio Superiore:

1. Un vice-Segretario Cancelliere;

2. Un Protocollista;

3. Uno Scrittore;

4. Un Portiere.

Art. 5. — I Consigli Sanitari Provinciali di cui all' Art. 2 si comporranno:

1. Dell' Intendente della Provincia, Presidente;

2. Di un vice-Presidente, Consigliere d' Intendenza scelto fuori dei due seguenti, pel caso d'impedimento del Presidente;

3. Di due Consiglieri d'Intendenza;

4. Di due Medici;

5. Di due Chirurghi;

Digitized by Google

6. Di due Chimici-Farmacisti;

7. Di due Veterinari;

8. Di un Segretario Cancelliere.

Art. 6. — I Consigli Sanitari Municipali di cui all' Art. 2 saranno composti:

1. Di un Presidente Consigliere d' Intendenza (non compreso fra gli indicati nei NN. 2 e 3 del precedente Articolo) nelle Comuni Capi-luogo di Provincia.

Di un Presidente rappresentante l' Autorità Governativa nelle altre Comuni, ed in mancanza di esso di un suo Delegato;

2. Del Capo della Magistratura;

3. Di due Consiglieri Municipali;

4. Di un Medico;

5. Di un Chirurgo;

6. Di un Segretario.

Art. 7. — Il Ministro dell' Interno, dietro proposta degl' Intendenti delle Provincie, nominerà i membri eleggibili dei Consigli Sanitari Provinciali, e relativi Impiegati.

Art. 8. — Ciascun Intendente di Provincia, dietro proposta dell' Autorità Governativa e Municipale del luogo negli altri Comuni, nominerà i membri eleggibili dei Consigli Sanitari Comunali, e i relativi Impiegati, dandone parte al Ministro dell' Interno.

Art. 9. — Le spese indispensabili per l' esercizio delle funzioni di essi Consigli saranno attribuite dagli Intendenti delle Provincie nel Quadro rispettivo delle spese Governative.

Art. 10. — Le funzioni del Consiglio Superiore, dei Consigli Sanitari Provinciali e Municipali sono gratuite salve le seguenti eccezioni:

Digitized by Google

1. Ai Membri designati all' Art. 4 ai NN. 3, 4, 6, 7. 8, 9, 10 e agli Impiegati dell' Offizio NN. 1, 2, 3, 4, sarà accordata un'annua gratificazione dal Governo.

2. Al Commissario Marittimo Capitano di Porto (Art. 4 N. 5) è assegnato l' emolumento annuo d' Italiane Lire 3,190.

2. Il Ministro dell' Interno determinerà l' assegno occorrente pei fondi delle spese necessarie al Consiglio Superiore, e pel locale occorrente al Capitano Commissario.

Art. 11. — *L' Ispettorato* Marittimo in *Ravenna* di cui all' Art. 3, N. 1 sarà formato coi seguenti Officiali ed Impiegati.

1. *Un Ispettore*, coll'annuo emolumento di Italiane Lire 2,550.

2. *Un Segretario Commissario di Porto*, coll' onorario annuo di Italiane Lire 1,280, più annuo Italiane Lire 320 per titolo di pigione.

3. *Uno Scrittore*, coll'annuo stipendio di Italiane Lire 770.

4. *Un Uomo di Porto*, coll' annuo stipendio di Italiane Lire 510.

5. *Un Portiere*, coll' annuo stipendio di Italiane Lire 510.

6. Saranno attribuite all' Ispettorato Lire Italiane 780 per titolo di nolo di Residenza e spese d' officio.

Art. 12. — I due *Commissariati di prima Classe* (Art. 3, N. 2) avranno ciascuno:

1. *Un Commissario di prima Classe*, coll'annuo emolumento di Italiane Lire 1,280.

2. *Un Commesso di prima Classe*, coll'annuo emolumento di Italiane Lire 830.

Digitized by Google

3. *Un Commesso di seconda Classe*, coll' annuo emolumento di Italiane Lire 640.

4. *Un Commesso di terza Classe*, coll' emolumento annuo di Italiane Lire 580.

Altro Commesso di terza Classe, coll'emolumento come sopra, nel Commissariato di Rimini.

5. *Un Commesso Uomo di Porto*, in Rimini.

Un Commesso Meatore a Porto Corsini, coll' annuo emolumento ciascuno di Italiane Lire 580.

Art. 13. — *I tre Commissariati di seconda Classe.* (Art. 3 N. 5) avranno ciascuno:

1. *Un Commissario di seconda Classe*, coll'annuo emolumento di Italiane Lire 1,020.

2. *Un Commesso di seconda Classe*, coll'annuo emolumento di Italiane Lire 640.

3. A Cervia e Cesenatico *un Commesso di terza Classe*, coll' annuo emolumento di Italiane Lire 580.

4. A Magnavacca *un Commesso di terza Classe Meatore*, coll' annuo emolumento di Italiane Lire 580.

Art. 14. — *I cinque Commissariati di terza Classe*, (Art. 3 N. 4) avranno ciascuno:

1. *Un Commissario di terza Classe*, coll'annuo emolumento di Italiane Lire 900.

2. *Un Commesso di terza Classe*, coll' annuo emolumento di Italiane Lire 580.

Nel Commissariato di *Primaro* vi sarà inoltre un *Commeeso Meatore*, coll' annuo emolumento di Italiane Lire 580.

Art. 15. — Nelle *cinque Delegazioni Marittime* (Art. 3 n. 5) vi saranno per ciascuna:

1. *Un Delegato Marittimo*, coll'annuo emolumento di Italiane Lire 780.

Digitized by Google

2. *Un Commesso di terza Classe*, coll' annuo emolumento di Italiane Lire 580.

Art. 16. — Sono stabiliti per l' insalubrità di alcune speciali posizioni i seguenti soprassoldi agli Officiali ed Impiegati suddetti.

1. Al *Commissario di prima Classe in Porto Corsini*, annue Italiane Lire 320.

2. A tutti gli Officiali ed Impiegati delle *Commissarie* e *Delegazioni* Marittime, eccettuatene quelle di *Rimini, Cattolica* e *Riccione*, annue Italiane Lire 160.

I Ministri dell' Interno, delle Finanze, del Commercio, e della Guerra, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna il 4 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro dell' Interno
A. MONTANARI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Ministro del Commercio
IPPOLITO GAMBA.

Il Ministro della Guerra
F. PINELLI.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.° 67.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Sulla proposta del Ministro dell' Interno;

Visto il Decreto 20 luglio 1859 sulla istituzione della Guardia Nazionale;

Visto il Regolamento Organico in data 25 luglio;

Ritenuta la convenienza di uniformare l'ordinamento della Milizia Cittadina delle Romagne a quello della Milizia Cittadina del Regno Sardo;

Decreta:

Art. 1. Vi saranno due divise per la Guardia Nazionale: una generale per tutta la Milizia delle Romagne; l'altra speciale pei Comuni che ne faranno la dimanda.

La prima si compone:

a) di un camiciotto (blouse) conforme al modello attualmente in uso nel Regno Sardo;

b) di un berretto di panno turchino con fascia rossa, e superiormente alla visiera nel centro colle iniziali G. N. ricamate in lana; il berretto degli Ufficiali in ordine ai distintivi sarà identico a quello adottato nell' armata Piemontese;

c) di un centurino di cuoio bianco con fermaglio d'ottone, porta-baionetta e cartucciera di cuoio nero.

Digitized by Google

Per gli Ufficiali il centurino sarà di cuoio bianco verniciato, e la sciabola uguale a quella portata dagli Ufficiali di fanteria Piemontese.

La divisa speciale sarà conforme a quella attualmente in uso pel Regno Sardo, e a norma dell' apposito modello già pubblicato.

Art. 2. Al primo del mese di dicembre prossimo sarà obbligatorio per tutti l' uso della divisa generale. Quanto alla divisa speciale, l' epoca in cui l' uso ne sarà obbligatorio verrà determinata con lo stesso Decreto di concessione.

Art. 3. È fatta facoltà a tutti gli Ufficiali, senza distinzione di Comuni, di vestire in servizio l' assisa speciale. Vestendo invece la divisa generale non porteranno gli spallini.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna 5 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. BORGATTI.

Il Ministro dell' Interno
A. MONTANARI.

Digitized by Google

N.° 68.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, COMMERCIO, INDUSTRIA ECC.

a Sua Eccellenza

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza.

È dalla maggiore importanza che ogni Governo curante il benessere dei popoli favorisca il Commercio interno ed esterno e ne promuova lo sviluppo e la floridezza. E siccome una delle precipue basi di tale floridezza consiste nella semplicità ed uniformità delle commerciali relazioni, così risulta evidente il bisogno di far cessare la moltiplicità dei pesi e delle misure, e di rendere di uso generale ed esclusivo il sistema metrico decimale, il quale è fondato sopra una misura unica reale ed invariabile. Esso è semplice nei suoi elementi, già in uso presso alcune Amministrazioni dello Stato, e può in breve tempo essere introdotto e messo generalmente in pratica senza inconvenienti.

Tal bisogno diventa una necessità ora che l'unione col Piemonte solennemente ed unanimemente proclamata da queste popolazioni è per divenire un fatto compiuto; ond'è ch'io sottopongo alla sanzione della E. V. la proposta del seguente Decreto:

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Decreta:

Art. 1. — A cominciare dal 1.° gennaio 1861 saranno esclusivamente autorizzati nelle Provincie delle Romagne i pesi e le misure del sistema metrico decimale, le cui unità sono:

Per le Misure.

Il Metro, misura lineare, ossia di lunghezza corrispondente alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre.

L' Ara, misura di superficie, o agraria, eguale ad un quadrato avente per lato dieci metri.

Lo Stero, misura di solidità, particolarmente destinata per la legna da ardere, corrispondente ad un cubo avente per lato un metro.

Il Litro, misura di capacità, tanto per i liquidi quanto per le materie secche, ed eguale ad un cubo avente per lato la decima parte del metro.

Per i Pesi.

Il Gramma, peso nel vuoto, di un centimetro cubo d' acqua distillata alla temperatura di quattro centigradi.

Art. 2. — Le divisioni ed i multipli dei suddetti pesi e misure seguono la progressione decimale e portano le denominazioni indicate nell'apposita tabella.

Digitized by Google

Art. 3. — Chiunque dopo il 1.° gennaio 1861 farà uso di pesi o misure diverse da quelle indicate all'articolo precedente incorrerà nella multa di 50 fino a 500 lire, oppure nella pena del carcere da un mese ad un anno.

Art. 4. — Coloro che dopo il 1.° gennaio 1861 terranno pesi o misure diverse da quelle come sopra autorizzate nei loro magazzini, botteghe, laboratorii o case di commercio, o sulle piazze, fiere o mercati, saranno puniti come quelli che ne fanno uso.

Art. 5. — A partire dalla stessa epoca coloro che tengono magazzini, botteghe, laboratorii e case di commercio, dovranno sempre tenere affisso ed esposto alla vista degli accorrenti e del pubblico il ragguaglio dei nuovi pesi cogli antichi, accennato qui appresso all'articolo 11, sotto pena di lire 10 per cadauna contravvenzione.

Lo stesso ragguaglio si terrà affisso alla vista del pubblico sulle fiere e mercati per cura delle amministrazioni civiche e comunali.

Art. 6. — A cominciare dallo stesso giorno 1.° di gennaio 1861 ogni denominazione di pesi e di misure diverse da quelle stabilite nel presente decreto ed enunciate nell'annessa tabella, è vietata tanto negli atti pubblici, quanto nelle scritture private, nei libri e registri di commercio, e negli annunzi, come pure in ogni titolo che si produca in giudizio; salvo sia per modo semplice enunciativo di contratti o titoli anteriori, o per citazioni od estratti dai catasti compilati in misure antiche, ovvero per trasporti negli stessi catasti o per certificati relativi ai medesimi, o finalmente per istabilire il ragguaglio dei nuovi pesi o misure con le antiche.

Digitized by Google

In tutti però i casi suddetti di enunciazione, citazione, trasporto, e spedizione di certificati, ed estratti relativi ai catasti, dovrà esprimersi il ragguaglio degli enunciati antichi pesi coi nuovi.

Nel caso d' inesattezza del ragguaglio prevarranno i pesi e misure enunciate nei detti titoli e catasti.

Art. 7. — Li notai ed altri ufficiali pubblici, che contravverranno alle disposizioni dell' articolo precedente, soggiaceranno ad un' ammenda di lire 20 per ogni atto.

L' ammenda sarà di lire dieci per tutti gli altri contravvenienti: essa sarà dovuta per ciascun atto o scrittura privata: quanto ai libri di commercio non sarà applicabile che una sola ammenda per ogni contestazione in cui essi saranno prodotti.

Art. 8. — Saranno formati gli archetipi dei pesi e delle misure decimali, e questi verranno depositati nell' archivio del Ministero de' Lavori pubblici, Commercio, ecc.

Art. 9. — I campioni degli stessi pesi e misure conformi ai detti archetipi saranno tenuti in tutti gli Uffici d' Intendenza e presso ai Verificatori dei pesi e delle misure. La provvista ne verrà fatta per cura del Ministero de' Lavori pubblici, Commercio ecc.

Art. 10. — Sarà obbligo delle Commissioni amministrative provinciali di far costruire gli esemplari dei campioni suddetti che verranno conservati nell'Archivio di ogni Comune, e la loro esattezza verrà riconosciuta col confronto di quelli riposti negli Uffici d' Intendenza. Le spese occorrenti per quest' oggetto saranno a carico dell' intera provincia, e verranno ripartite come le altre spese provinciali.

Digitized by Google

Art. 11. — Per cura del Ministero de'Lavori pubblici, Commercio ecc. verrà compilato e pubblicato un quadro ragionato dei pesi e delle misure del sistema decimale contenente la loro nomenclatura e le loro divisioni e multipli, non che le istruzioni elementari ed operazioni aritmetiche sullo stesso sistema, oltre il ragguaglio dei pesi e misure attualmente in uso nei diversi luoghi, con quelli suddetti del sistema decimale, corredato da opportuni esempi o *conti fatti*.

Le Tabelle di ragguaglio da pubblicarsi si venderanno al minimo prezzo e saranno contrassegnate col bollo del Ministero per evitare gli errori.

Art. 12. — Al 1.° Gennaio 1860 i Notai e gli altri pubblici Ufficiali facendo menzione nei loro atti di pesi e misure usuali, saranno tenuti di aggiungere accanto ad esse, ed in mezzo ad apposita chiave o parentesi l' indicazione del valore corrispondente nel sistema decimale, giusta il mentovato ragguaglio. I contravventori a queste disposizioni incorreranno nell' ammenda di Lire 10.

Art. 13. — I Magistrati, Tribunali e Giudici nel pronunciare una sentenza o un giudizio sopra atti, registri e scritture in cui siasi contravvenuto all' Art. 6, condanneranno al tempo stesso alla relativa ammenda.

Art. 14. — I verificatori dei pesi e delle misure accerteranno le contravvenzioni previste dalle leggi e dai regolamenti relativi a questa materia. I verificatori procederanno al sequestro dei pesi e delle misure d'uso vietato. I loro verbali garantiti da due testimoni faranno fede in giudizio.

Art. 15. — L' applicazione delle ammende comml-

Digitized by Google

nate nel presente Editto apparterrà ai giudici competenti a norma delle leggi vigenti.

I contravventori saranno ammessi a pagare volontariamente le ammende incorse, e producendo presso il tribunale od il giudice competente la quietanza, tanto delle ammende come delle spese, munita del visto dell'avvocato fiscale, non si farà luogo ad ulteriore procedimento, ed i pesi e le misure sequestrate cadranno in commesso.

Art. 16. — Verrà pubblicato un regolamento speciale sui diritti di verificazione, sulla composizione e sulle attribuzioni del personale cui è affidato il servizio dei pesi e delle misure, non che sulla composizione e fabbricazione dei pesi e delle misure medesime e dei loro campioni, e sulle altre parti di questo pubblico servizio.

Art. 17. — Sarà tollerato in via provvisoria fino a nuovo ordine non ostanti le disposizioni del presente Editto, l'uso dei pesi e delle misure adottati nelle Farmacopee approvate, per le ordinazioni e spedizioni dei madicinali.

Art. 18. — L'esecuzione del presente Decreto rimane affidata al Ministero dei Lavori pubblici, Commercio ecc. il quale nel più breve termine possibile compilerà il Regolamento normale sia per la fabbricazione sia per la periodica verificazione dei pesi e delle misure.

Digitized by Google

TABELLA

dei pesi e delle misure metriche decimali, loro divisioni e multipli

---

Misure.

Misure Lineari.

Multipli	*Miriametro*	Diecimila metri.
	Chilometro	Mille metri.
	Ectometro	Cento metri.
	Decametro	Dieci metri.
Unità	Metro.	
Divisioni	*Decimetro*	Decimo del metro.
	Centimetro	Centesimo del metro.
	Milimetro	Millesimo del metro.

Misure Agrarie o di Superficie.

Multipli	*Ettara* Cento are ossia diecimila metri quadrati.
Unità	Ara, rappresenta cento metri quadrati formanti in complesso un quadrato di dieci metri per lato.
Divisioni	*Centiara* Centesimo dell' ara ossia un metro quadrato.

Misure di Capacita'.

Multipli	*Chilolitro*	Mille litri.
	Ettolitro	Cento litri.
	Decalitro	Dieci litri.
Unità	Litro Decimetro cubo.	
Divisioni	*Decilitro* Decima parte del litro.	

Digitized by Google

MISURE DI SOLIDITA'.

Multipli	DECASTERO	Dieci steri.
Unità	STERO	Metro cubo.
Divisioni	DECISTERO	Decimo delle stero.

Pesi.

Multipli	*Chilogramma*	Mille grammi (*).
	Ettogramma	Cento grammi.
	Decagramma	Dieci grammi.
Unità	GRAMMA.	
Divisioni	*Decigramma*	Decimo del gramma.
	Centigramma	Centesimo del gramma.
	Milligramma	Millesimo del gramma.

(*) Dieci Chilogrammi formano il miriagramma.
Cento Chilogrammi formano il quintale metrico.
Mille Chilogrammi corrispondono al peso di un metro cubo di acqua e formano la *tonnellata* di mare.

Osservazione Generale.

Ciascuno dei pesi e delle misure avrà pure la sua META' ed il suo Doppio.

Bologna, 8 Ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, Commercio ecc.
I. GAMBA.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.° 69.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

a Sua Eccellenza

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza.

Quella parte di rendita pubblica che ha la sua origine nella vendita Governativa della carta bollata, sia essa *di dimensione o proporzionale*, conforme alla natura degli atti pei quali è prescritta vuol essere assimilata fra breve, nell' ammontare della tassativa, nell' indicazione della moneta, e negli usi vari che essa concerne, alle norme della legislazione piemontese. Il lavoro medesimo di sistemazione uniforme sta apparecchiandosi per le regole da servire all' applicazione del *bollo straordinario* dell' una e dell' altra specie, cui si assoggettano, secondo i casi, molti atti determinati, che possono stendersi in carta libera.

Ma una difficoltà pratica superabile viene ad opporsi al bene ordinato concetto: l' insieme di queste modificazioni alquanto minute, e degne di studio, non saprebbe logicamente attuarsi nelle Romagne se non dopo il 1 novembre prossimo, perocchè da quell' epoca solo comincia fra noi il ragguaglio legale delle valute a Lire italiane. D' altro lato si manifesta ed incalza il bisogno di sopperire con nuova carta, anche in via transitoria, alla *carta bollata di dimensione* emessa dal cessato Governo, ed omai esaurita.

Digitized by Google

Affinchè gl' interessi pubblici ed i privati non soffrano per questo mese della vicina mancanza di carta da bollo *governativa soggetta a diritto fisso*, ed altresì non si antipici in tale ramo di rendite l' opportuna stabilita riforma, il Ministro delle Finanze è venuto nella deliberazione di mandar fuori immediatamente le necessarie specie di *nuova carta bollata di dimensione*, eguali alle già esistenti nel formato e nel prezzo, distinte per timbri appositi, e per filograna, e sopprimendone solo due qualità che non trovansi usate nel Regno Sardo, il *quarto di foglio* da Cursori cui supplirà il mezzo foglio, ed il foglio eccezionale per le copie degli atti processuali istituito al paragrafo 7 della Notificazione 11 marzo 1854.

La massima, e le istruzioni relative sono enunciate per entro alla formola di Decreto, che ho l' onore di rassegnare all' approvazione di V. E., ed a cui l' E. V. potrà nella sua alta saviezza, convalidandolo dell' invocata sanzione, attribuire fin d' ora l' autorità di legge.

Pieno di rispetto e di ossequio mi offro

Dell' E. V.

Bologna, 6 ottobre 1859.

Devmo Servitore

Il Ministro delle Finanze

G. N. Pepoli.

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Considerando che la riforma completa della Carta di bollo a diritto fisso o proporzionale, non che delle regole d'applicazione del bollo straordinario, per agguagliare cotesto ramo di rendita pubblica alle Leggi del Regno Sardo, si rende opportuna soltanto dopo il 1° Novembre prossimo, colla quale epoca entra in vigore nelle Romagne il sistema di monetazione a Lire italiane.

Considerando l'urgenza di venire adottando come disposizione transitoria l'immediata vendita di *nuova carta bollata di dimensione* da sostituire alle varie specie di quella fin qui adoperatasi, ed ormai esaurita.

Sottoposto ad attento esame il rapporto del Ministro delle Finanze.

Decreta:

Art. 1. Col giorno 15 ottobre 1859 tutta la *Carta bollata di dimensione* fin' ora in corso è abolita.

Art. 2. Per tutti gli Atti e Contratti, da stendersi in carta di bollo a *diritto fisso* verrà sostituita lo stesso giorno 15 ottobre, una nuova *Carta di dimensione* eguale nel suo formato all'antica, e delle qualità dimostrate dalla seguente Tabella

CARTA BOLLATA DI DIMENSIONE.

Denominazione	*Prezzo*
Foglio grande	Bai. 15
Id. piccolo intero	» 10
Id. piccolo mezzo	» 05

Digitized by Google

Art. 3. La nuova carta di dimensione porta a sinistra in cima due bolli, l'uno a nero e l'altro a secco.

Nel timbro a nero è figurata la Giustizia, con sottoposta la parola *Romagne*, e da un lato il prezzo per ciascuna specie. Il timbro a secco rappresenta l' Italia seduta, ed intorno le girano queste parole — *Bollo di controllo*.

Art. 4. Ogni foglio dell'anzidetta Carta di dimensione, reca altresì nel mezzo *a filograna* l'iscrizione — *Governo delle Romagne* —, disposta intorno ad un ovale a scudo, nelle cui quattro caselle si leggono distribuite le iniziali delle quattro Provincie.

Art. 5. I Cursori dovranno servirsi nei loro Atti cominciando dal 15 ottobre 1859 del mezzo foglio piccolo da bai. 5 ed occorrendo del foglio intero da bai. 10 sia pegli originali che per le copie.

Art. 6. L'uso speciale di fogli grandi da bai. 15 per le copie indicate al paragrafo 7 della Notificazione 11 marzo 1854 rimane abolito.

Art. 7. Dal 16 al 20 ottobre corrente è data facoltà ai Preposti del Registro di cambiare la carta bollata di dimensione del cessato Governo colla nuova da porsi in vendita il 15.

Il Ministro delle Finanze curerà la pronta esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 6 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. Borgatti.

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

N.° 70.

a Sua Eccellenza

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

RAPPORTO

del Ministro delle Finanze sull' attivazione di una Linea Doganale ai Confini delle Provincie di Romagna coi Dominii Pontificii.

Eccellenza.

L'attuale condizione politica delle Romagne rispetto alle Provincie soggette al dominio Pontificio importa il bisogno di determinare nell'interesse della Finanza una Linea Doganale ai confini di questi Stati onde siano praticate le operazioni quali dai nuovi regolamenti sono prescritte. Tali confini superiormente alla Cattolica non hanno alcuna Dogana che regoli le introduzioni, e le estrazioni, nè alcun posto di sorveglianza, che garantisca delle frodi.

Avvisando io a questo importante oggetto trovo necessario provvedervi istantaneamente, per cui sottopongo all'approvazione dell' E. V. il seguente Decreto:

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Rapporto del Ministro delle Finanze;

Decreta:

1. Sarà tosto attivata una Linea Doganale che segnerà l'attuale Confine delle Romagne superiormente alla Cattolica.

2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 11 ottobre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. Borgatti.

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

N.° 71.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Sulla Proposizione

del Ministro di Pubblica Istruzione e Belle Arti.

Considerando che le ragioni che indussero S. M. alla promulgazione del Decreto 11 settembre 1859 relativo alla R. Accademia delle Belle Arti in Milano e cioè che « la Reale Accademia delle Belle Arti in Milano, deviata in parte dalla sua forma primitiva a » cagione dei regolamenti che le furono dati nel 1838 » non risponde nè allo spirito del tempo presente, nè » agli annuali bisogni delle arti, nè all' indole delle » nostre istituzioni » valgono ancora per l' Accademia di Belle Arti in Bologna a cagione dei regolamenti che le furono imposti dal cessato governo.

Considerando che è debito di questo Governo conformarsi interamente agli ordinamenti del Regno:

Decreta:

Art. 1. L'Accademia di Belle Arti in Bologna è sciolta.

Art. 2. Essa verrà ricostruita ai più presto sulla base degli statuti per le Accademie nazionali di Belle Arti, approvate con Decreto del Vice-Presidente della Repubblica Italiana del 1.° settembre 1803 e mantenuta in vigore sotto il Regno d' Italia.

Digitized by Google

Art. 3. Un' apposita Commissione di Artisti, di Amatori di Belle Arti, e di persone distinte per ingegno e dottrina, sarà incaricata di compilare i nuovi Statuti e Regolamenti mettendosi in relazione colla Commissione istituita in Milano coll'anzidetto Decreto, a fine che si abbia uniformità d'istituzioni, i quali Statuti e Regolamenti saranno poi sottoposti all'approvazione di questo Governo. I Membri e il Presidente di questa Commissione saranno nominati dal Ministro di Pubblica Istruzione.

Art. 4. Gl' impiegati addetti alla R. Accademia di Belle Arti in Bologna conservano provvisoriamente i loro emolumenti e gradi.

Art. 5. Nulla è innovato per ora nelle Scuole di Belle Arti annesse alla sciolta Accademia. Esse verranno provvisoriamente confidate ad una Direzione formata da un Direttore ed otto Consultori, assistito da un Segretario.

Tanto i Direttori quanto i consultori saranno nominati dal Ministro di Pubblica Istruzione.

Il Segretario della sciolta Accademia è nominato Segretario della Direzione, e gli è conservato l'emolumento prima goduto.

Art. 6. Il Ministro di Pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 21 ottobre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Ministro
ALBICINI.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.° 72.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto Governativo in data d'oggi col quale sono fissate in moneta Italiana a partire dal 1.° Novembre 1859 le nuove tasse relative agli scambi delle corrispondenze Postali fra le Provincie di Sardegna, delle Romagne, di Toscana, Modena e Parma;

Visto il Rapporto del Ministro delle Finanze, inteso a regolare in via provvisoria la vendita dei Francobolli attualmente in uso, onde mettere il costo in correlazione colla nuova valuta fino a che sieno provveduti gli Uffici Postali di nuovi Franco-bolli a centesimi.

Decreta:

Art. 1. Col 1.° Novembre prossimo il prezzo dei Franco-Bolli attualmente in uso viene ragguagliato in ragione di Cinque Centesimi di Lira Italiana per ogni baiocco.

Art. 2. Il Franco-bollo da mezzo baiocco riceverà per comodo degli Uffici in via transitoria il valore di Centesimi Due.

Il Ministro delle Finanze è incaricato di porre ad esecuzione il presente Decreto.

Bologna; 27 Ottobre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. Borgatti

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

N.° 73.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Stabilitosi un sistema uniforme di tasse per agevolare gli scambi delle corrispondenze postali fra le provincie di Sardegna, Toscana, Modena, Parma e Romagne;

Vista la relazione del Ministro delle Finanze;

Decreta:

Le lettere ordinarie cioè non assicurate che si spediscono fra le provincie di Sardegna, di Toscana, Parma, Modena e Romagne possono essere affrancate fino a destino, o non affrancate affatto.

Le lettere ordinarie scambiate fra le provincie suddette sono sottoposte ad una tassa uniforme di Venti Centesimi per porto semplice.

A quelle spedite o giunte per la via di mare è aggiunta altresì la tassa di 10 Centesimi per diritto di via di mare.

Sono considerate come lettere di un porto semplice quelle il cui peso non ecceda dieci grammi.

da	grammi	10	a	10	inclusivamente	2	porti
da	»	20	a	30	»	3	id.
da	»	30	a	40	»	4	id.
da	»	40	a	50	»	5	id.
da	»	50	a	100	»	6	id.

e così di seguito si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 50 grammi o frazione.

Digitized by Google

I plichi di carte manoscritte e campioni di merci sotto fascia accompagnati da una lettera semplice ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta sono assoggettati in affrancamento al terzo, o in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso. Però il diritto di un plico di carte o campioni di merci non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.

I giornali, le gazzette ed opere periodiche cambiate tra le Provincie di Sardegna, di Toscana, di Parma, di Modena e delle Romagne devono essere affrancate fino a destino, e sono sottoposte ad una tassa di un centesimo per ogni esemplare non eccedente il peso di 20 grammi, e di due centesimi per ogni esemplare quando eccedano i 20 grammi e non oltrepassino i quaranta grammi: da 40 a 80 grammi la tassa è di quattro centesimi, e così di seguito aggiungendo un porto di quaranta in quaranta grammi. Gli stampati non periodici, le litografie, e incisioni, le fotografie, la carta da musica impressa o manoscritta, le circolari, avvisi, prospetti, opuscoli, libri anche legati devono essere affrancati fino a destino e sono passibili purchè sotto fascia dei diritti seguenti:

Per ogni porto di 40 grammi 02 centesimi
da 40 a 80 » 04 »

e così di seguito si aggiungerà la tassa di 4 centesimi, di 40 in 40 grammi. Ai giornali e stampati di cui sopra da spedirsi per la via di mare oltre ai diritti di cui nel presente articolo va aggiunto quello di 5 centesimi per diritto di via di mare. I fogli di stampa sono sottoposti alla medesima tassa fissata per le lettere qualora non siano stati posti sotto fascia o contengano al-

Digitized by Google

cunchè di scritto oltre l'indirizzo, la data e la firma. Non si da corso a quelli che eccedono il peso della lettera semplice, cioè 10 grammi, e che non siano preventivamente affrancati.

Si possono spedire lettere assicurate tra le provincie sunnominate. L'affrancamento delle medesime è obbligatorio e vanno soggette, oltre alla tassa progressiva stabilita per le lettere ordinarie, ad un diritto fisso di 25 centesimi. Qualora una lettera assicurata vada smarrita l'Amministrazione sul cui territorio ciò sia accaduto corrisponde al destinatario od al mittente l'indennità di Italiane lire 50. Le Amministrazioni per altro non si ritengono obbligate al pagamento del compenso suddetto quando siano corsi sei mesi dal giorno della impostazione a quello del reclamo.

Le lettere spedite per la Via dello Stato Sardo sia dalle Provincie suindicate pei paesi nominati nel quadro annesso sia de questi paesi a destino delle Provincie medesime sono spedite alle condizioni enunciate nel quadro seguente:

STATI ESTERI	LETTERE			GIORNALI	
	Condizione della Francatura	Peso della Lettera semplice	Tassa	Peso del Porto semplice	Tassa
		Grammi	L. C.	Grammi	L. C.
Svizzera	Facoltativo	10	» 40	40	» 05
Germania (Via di Svizzera eccetto l'Austria) . . .	id.	10	» 60	40	» 12
Danimarca. . . .	id.	10	» 85	40	» 22
Russia e Polonia .	id.	10	1 »	40	» 57
Svezia	id.	10	1 25	40	» 32
Norvegia	id.	10	1 40	40	» 37
Scali Levante . .	Obbligatorio	7 1/2	1 »	40	» 10

Digitized by Google

Nelle Provincie delle Romagne pei paesi non accennati nel quadro superiore restano ferme le tasse ora vigenti.

Non si ammette veruna lettera contenente oro ed argento monetato, gioie o qualunque altro oggetto di valore.

Queste disposizioni debbono avere effetto dal giorno 1.° prossimo novembre in avanti.

Bologna, 27 Ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Segretario Generale
F. BORGATTI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 74.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

a Sua Eccellenza

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza.

Ho l'onore di proporre all'E. V. un progetto di Decreto, già discusso e approvato dai rispettivi Ministri dell'Interno e della Guerra, pel quale quind'innanzi le spese militari di casermaggio saranno messe a carico dello Stato, anzichè delle Provincie e dei Comuni.

Il sistema tenuto dal passato Governo alleggeriva in apparenza il Bilancio dello Stato, ma aggravava in realtà i contribuenti in proporzioni diverse, disuguali, ed ingiuste e come riusciva odioso pel titolo, così riusciva oppressivo e vessatorio nell'applicazione.

I sagrifizi imposti ai Comuni dai contribuenti delle nostre quattro Provincie pel casermaggio delle truppe straniere toccarono quasi i Sc. 2,000,000 (L. 10,640,000) e nel corso del decennio ne è gia liquidata la somma di Sc. 1,874,929 (L. 9,974,622. 28). Questo era un carico di circa Sc. 200,000 (L. 1,064,000) all'anno ragguagliatamente.

Il mantenere un simigliante metodo, ora che l'equità ed il rispetto pel diritto dei contribuenti non meno che dei Comuni debbono in tutto succedere alla violenza ed all'arbitrio, non sarebbe comportabile nè colle ragioni della giustizia, nè coi principii della pubblica amministrazione per quanto sia unanime il desiderio e

Digitized by Google

fermo il proposito dei Cittadini di sostenere ogni maggiore sagrifizio per l' ordinamento di un poderoso esercito nazionale e per la difesa della comune sicurezza, libertà e indipendenza.

Le anticipazioni che a tutto il corrente mese saranno occorse pel casermaggio delle milizie nazionali si ripartiranno proporzionatamente fra le quattro Provincie; e col principio del mese venturo saranno comprese interamente nel Bilancio del Governo. A ciò proporrei di sopperire in parte colla tassa di un decimo sulla dativa ed in parte colle altre rendite; giacchè il decimo sulla dativa darebbe circa Sc. 98,000 (531,360) per le quattro Provincie, le quali nello scorso decennio in circostanze e condizioni diverse furono costrette per un fine diverso ed opposto a contribuire oltre il doppio durante l'occupazione di truppe straniere e meno numerose.

E mentre il Ministro della Guerra prende le opportune disposizioni pel regolamento definitivo degli alloggi militari, e prende pure sotto la sua direzione le spese del casermaggio e dei trasporti militari per assicurare l' uniformità e la speditezza del servizio, conciliandolo colla perfetta regolarità amministrativa, io non ho che da pregare l'E. V. di voler sanzionare il seguente Decreto.

E me le offro con alto ossequio

Di Vostra Eccellenza

Devmo Servitore
Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Considerando che il sistema tenuto dal passato governo di mettere a carico delle Provincie e dei Comuni il casermaggio delle truppe straniere era contrario alla giustizia ed alla proporzionata distribuzione dei pubblici tributi anche in riguardo alla proprietà che ne era in modo indiretto e disuguale principalmente colpita;

Considerando che le spese sostenute per la difesa dello Stato devono essere in giuste proporzioni, e secondo la gravità dei casi e dei bisogni, sostenute dalle varie classi dei contribuenti;

Considerando che per ottenere questo scopo, mentre vengono a cessare col nuovo sistema i sopraccarichi provinciali e comunali, conviene che la proprietà sia anche a titolo straordinario direttamente gravata soltanto per una parte e che al resto si provveda col prodotto di altre imposte;

Veduto il rapporto del Ministro delle Finanze

Decreta:

1. Col 1.° di novembre p. v., le spese di casermaggio dell'armata, comprendendosi anche i trasporti militari, saranno a carico diretto dello Stato e faranno parte del generale Bilancio nelle Categorie del Ministero della Guerra.

Digitized by Google

2. Le spese occorse a tutto il corrente mese saranno liquidate regolarmente e ripartite proporzionatamente fra le quattro Provincie anche per l'effetto dei rimborsi competenti per le anticipazioni superiori alla quota dovuta.

3. Verrà imposta la tassa di un decimo sulla dativa reale e sarà inscritta col titolo di *decimo per le spese militari.*

4. Il pagamento ne sarà fatto per una metà ed in una sol volta a titolo straordinario nella sesta rata del corrente anno, ed in seguito l'intero decimo sarà ripartito nelle sei rate bimestrali.

5. I Ministri dell'Interno, della Guerra e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto per la parte che rispettivamente li riguarda.

Bologna, 31 ottobre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Ministro dell'Interno
A. MONTANARI.

Il Ministro della Guerra
F. PINELLI.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.° 75.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DI PUBBLICA ISTRUZIONE

A Sua Eccellenza

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza!

Se lo stato in che il nuovo Governo ha ritrovata l'Università di Bologna esigeva quei rimedi d'urgenza, ai quali fu per ora quanto era possibile provveduto col Decreto 30 settembre p. p., non certo sono in condizioni migliori tutti i rimanenti rami della Pubblica Istruzione, i quali anzi reclamavano di essere radicalmente corretti e riordinati.

Ora la legge che io mi onoro di presentare alla E. V. rende fruttuose e stabili le riforme già poste in atto, perchè recando in mano al Governo tutto l'insegnamento officiale lo regola, lo sorveglia e gli impedisce come i traviamenti, così anche quella rilassatezza alla quale giunse per l'incuria sotto il passato regime. Insinuando inoltre l'attività di questo principale organismo nelle secondarie parti dell'istruzione, amministrandole con moto uniforme e con una ingerenza governativa non esorbitante, lascia quelle larghezze e quella libertà delle quali ha d'uopo l'insegnamento per prosperare, come pure rispetta i diritti comunali, non defraudando i municipii di quella circoscritta influenza, di cui vuolsi pur far ragione, affinchè l'azione del Governo non si cangi mai in violenza.

Digitized by Google

Tali pregi certamente raccomandano all' E V. una tal legge, la quale del rimanente se non è l'ottima che potesse applicarsi, quello che più rileva si è l'esser essa in fondo l'organamento Piemontese che si trapianta fra noi, con quelle sole modificazioni, che l'applicarlo nei paesi nostri richiede, per riguardo a quelle diverse condizioni locali, delle quali è d'uopo tener conto, mentre si adempie al debito fattoci dal voto dell'Assemblea nazionale favorevolmente accolto da Sua Maestà, di assimilarci alle istituzioni Piemontesi.

Oltre di che per essa la distribuzione del nuovo organismo è per guisa composta, che allorquando il voto di questi paesi sarà adempiuto ed essi formeranno coll'alta Italia un solo Stato, tolti allora quegli uffici che costituiscono oggi la direzione centrale, le secondarie parti rimarranno, senza cessare un istante la loro attività, e per questa parte nulla dovrà più essere innovato. Tali rilevantissimi riguardi di politica utilità consigliano adunque viemaggiormente l'attuazione del seguente progetto di Decreto.

Il Ministro — C. Albicini.

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 6 luglio prossimo passato.
Visto il rapporto del Ministro di Pubblica Istruzione

Decreta quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni Generali.

Art. 1. L' insegnamento è pubblico o privato.

Il Ministro di Pubblica Istruzione governa il primo e ne promuove l' incremento; sorveglia il secondo a tutela della morale, dell' igiene, delle istituzioni dello Stato e dell' ordine pubblico.

Art. 2. L' insegnamento pubblico si divide in tre rami: elementare, secondario e superiore.

Art. 3. Sarà determinato da una legge particolare quali criteri distinguono in ogni caso le scuole pubbliche dalle private; ritenuto che sono pubbliche tutte quelle le quali sono mantenute per intero o in parte dallo Stato, dalle Provincie o dai Municipi; e quelle pure che mantenendosi con rendite proprie e non appartenenti a private società, sono espressamente destinate a pubblico uso.

Art. 4. Dipendono dal Ministero gli Istituti e le Scuole pubbliche d' istruzione e di educazione; e tutte le podestà preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi nell'ordine statuito in questa legge.

Digitized by Google

Art. 5. Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici, e le maestre saranno proposti da esse, ed approvati dalle podestà che regolano la pubblica istruzione, quando siano trovati idonei.

Dovranno perciò sostenere gli esami e conformarsi alle altre condizioni che saranno prescritte dalle leggi e dai regolamenti in proposito, salvo il disposto dell' Art. 7 per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni suddette.

Art. 6. Spetta alle podestà dalla legge preposte alla pubblica istruzione di provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, alla scelta ed approvazione dei professori e maestri nelle scuole soggette al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7. Le leggi speciali che provvederanno all' istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l' insegnamento privato, e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi sovr' esso la vigilanza del Governo.

Nelle stesse leggi saranno determinate le condizioni giusta le quali le Amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte effettiva nel governo delle proprie Scuole ed Istituti.

Non pertanto i cittadini i quali faranno constare di avere i requisiti richiesti per essere eletti ad insegnare nei pubblici instituti di istruzione secondaria, ed elementare, potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità.

Art. 8. Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole ed istituti privati di istruzione

Digitized by Google

e di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno esservi autorizzati dalle podestà preposte alla pubblica istruzione.

Il Ministero della pubblica istruzione li vigilirà col mezzo dei suoi Uffiziali, o di altre persone da lui delegate; e qualora i direttori di quegli istituti ricusino di conformarsi o di fatto non si conformino alle leggi che verranno emanate potrà ordinarne la chiusura con suo decreto e col previo assenso del Consiglio superiore udite le difese del direttore incolpato.

Tuttavia in caso d'urgenza per riparare o a scandalo o a gravi disordini, il Ministro udito il parere del Consiglio superiore, potrà frattanto sospendere di propria autorità il direttore dal suo Ufficio, ed anche chiudere la scuola o l'istituto sino a provvedimento definitivo da emanare prontamente in conformità dell' alinea precedente.

Art. 9. Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili od in ogni altro instituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente per giovani destinati alle carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline che verranno pubblicate per gli istituti pubblici di educazione e di istruzione, non avranno valore per l' ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di Pubblica Istruzione.

In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa.

Art. 10. Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell' istruzione e dell' educazione religiosa.

Nelle leggi speciali e nei regolamenti relativi al-

Digitized by Google

l' insegnamento pubblico si determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa degli alunni cattolici.

Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti.

CAPO II.

§ 1. *Delle podestà preposte alla pubblica istruzione.*

Art. 11. È istituito provvisoriamente sotto la presidenza del Ministro un Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Sono applicati al Ministero dell' Istruzione Pubblica un Consultore legale ed un Ispettore generale per le Scuole Secondarie ed Elementari.

Alle scuole tecniche provvederà il Ministro con ispezione speciale.

Nei capiluoghi delle provincie risiederà una deputazione provinciale per le Scuole, un Regio Provveditore agli Studi, ed un Ispettore provinciale per le Scuole elementari.

Ogni distretto o più distretti insieme avranno un provveditore distrettuale.

§ 2. *Del Consiglio Superiore della pubblica istruzione per le Romagne.*

Art. 12. Il Consiglio Superiore provvisorio della pubblica istruzione per le Romagne è composto di dieci Consiglieri nominati dal capo dello Stato, quanto a cin-

Digitized by Google

que sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione, e quanto agli altri sopra a terne proposte dai Collegi dell' Università di Bologna.

Art. 13. L' ufficio dei Consiglieri è gratuito.

Art. 14. Fra i Membri Componenti il Consiglio, il Capo dello Stato elegge un Vice Presidente sulla proposta del Ministro di Pubblica Istruzione.

Un uffiziale del Ministero di pubblica istruzione esercita nel Consiglio l' ufficio di Segretario.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di sei consiglieri.

Art. 15. Ogni volta che il Ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle adunanze del Consiglio il Consultore legale e l' Ispettore generale, ma senza voto.

Similmente possono intervenirvi chiamati, e con voto, il Reggente dell' Università e i Membri del Consiglio di reggenza, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studi, e nei programmi universitarii.

Art. 16. Il Ministro od il Consiglio possono chiamare alle adunanze quelle persone, il cui avviso riputeranno utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio.

Art. 17. Richiesto dal Ministro, il Consiglio compone ad esamina le proposte di leggi, i decreti e regolamenti relativi alla pubblica istruzione, e dà il suo parere in qualsiasi altra materia sopra l' insegnamento e l' Amministrazione.

Art. 18. Esamina e propone all' approvazione del Ministro i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento ed i programmi degli studi.

Digitized by Google

Art. 19. Esamina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti nelle Università.

Art. 20. Il Consiglio dà il suo parere:

1.° Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza, e l'applicazione delle leggi della pubblica istruzione;

2.° Sui conflitti di competenza tra le Autorità preposte all'Amministrazione della pubblica istruzione;

3.° Sui regolamenti degli esami di concorso, sull'instituzione di collegi, di convitti, e su tutto quanto concerne l'ordinamento generale degli studi e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse cattedre.

Per gli oggetti compresi nel precedente numero 3 e per gli altri dell'Art. 18 può il Consiglio chiedere l'avviso dei corpi scientifici, o d'uomini di speciale dottrina, ed istituire apposite Commissioni.

Art. 21. Dà pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe imputate ai direttori e professori delle scuole secondarie, se le colpe siano tali da meritare la deposizione o la sospensione.

Gl'imputati hanno sempre il diritto di essere uditi nelle loro difese o verbalmente od in iscritto a loro scelta.

Art. 22. Può il Consiglio di proprio moto proporre al Ministro quei provvedimenti che stimi utili all'incremento ed al buono indirizzo degli studi.

Art. 23. Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputate ai professori delle scuole universitarie ed ai dottori di Collegio, quando essi possono farli incorrere nella deposizione o sospensione, udite le difese dell'incolpato, come nell'alinea dell'Art. 21.

Saranno con legge definiti i mancamenti e le colpe

Digitized by Google

punibili colle pene anzidette, e determinati gli effetti delle medesime.

Art. 24. Può tuttavia il Ministro, ne' casi d'urgenza, o per riparare a grave scandalo, sospendere di sua autorità un professore universitario sino a provvedimento da emanare prontamente dal Consiglio superiore in conformità dell'articolo precedente.

Art. 25. Il Consiglio conosce in via d' appello dell'esclusione, e dell'interdizione temporaria dai corsi degli studi pronunciate contro gli studenti dell'Università e delle scuole secondarie.

Art. 26. Sono a fine d'anno comunicati al Consiglio i rapporti degli ispettori, delle podestà universitarie, delle deputazioni provinciali, e dei presidi e direttori degli studi nei Collegi, perchè presenti al Ministro una relazione generale da rendersi di pubblica ragione dello stato di ciascuna parte dell'istruzione, colle osservazioni e proposte che stimerà convenienti.

§ 3. *Del Consultore Legale.*

Art. 27. Il Consultore Legale è eletto dal Capo dello Stato sulla proposta del Ministro di Pubblica Istruzione, colle osservazioni e proposte.

Art. 28. Egli dà il suo avviso sulle domande di ammissione eccezionali ai corsi degli studi ed agli esami, di dispense da questi o dal pagamento dei rispettivi depositi, o di restituzione dei medesimi, e in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 29. Per delegazione espressa del Ministro ri-

Digitized by Google

ferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori delle scuole universitarie ed i dottori di Collegio possono rendersi passibili della sospensione o della deposizione.

Egli è chiamato nel seno del Consiglio ogniqualvolta gli incolpati vi intervengano per essere uditi nelle loro difese.

Art. 30. Sarà udito nel Consiglio superiore sui ricorsi introdotti ad esso dagli studenti contro ai quali sarà stata pronunciata la pena di esclusione o di interdizione temporanea dalle scuole.

Art. 31. Rappresenta al Ministro le violazioni delle leggi e della disciplina.

§ 4. *Dell'Ispettore Generale.*

Art. 32. L'Ispettore Generale è eletto dal Capo dello Stato sulla proposta del Ministro di Pubblica Istruzione.

Art. 33. Esso veglia l'andamento della pubblica istruzione secondaria ed elementare: mantiene fermo l'indirizzo degli studi, dando, a nome e sotto gli ordini del Ministro, gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai Regii Provveditori, a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 34. Propone al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le promozioni e le nomine degli insegnanti, le onorificenze da conferire ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar cagione la loro condotta.

Art. 35. Per delegazione espressa del Ministro in-

Digitized by Google

troduce dinanzi al Consiglio superiore le accuse contro i direttori, e professori delle scuole secondarie quando siano di tale gravità da portare la deposizione o sospensione.

Art. 36. Provvede personalmente, o per mezzo degli ufficiali che gli sono subordinati alla visita di tutte le scuole e di tutti gl' istituti pubblici e privati alla ispezione dei quali è preposto.

Solo il Ministro può delegare queste visite anche a persone estranee al dipartimento della pubblica istruzione.

Art. 37. L'Ispettore Generale, fondandosi sopra i rapporti degli ufficiali subalterni della pubblica istruzione, compila a fine d'anno e manda al Ministro una relazione e uno specchio dello stato di ciascuna parte d' insegnamento posto sotto la sua vigilanza, colle avvertenze opportune.

§ 5. *Delle Deputazioni Provinciali delle Scuole.*

Art. 38. La Deputazione Provinciale per le scuole è composta:

dell' Intendente che ne è il Presidente,

del Regio provveditore che ne è il Vice-Presidente,

di tre Delegati del Consiglio Provinciale amministrativo scelti da questo fra i suoi componenti od anche fuori del suo seno fra le persone chiare per coltura letteraria o scientifica.

Di un Delegato del Consiglio Comunale della città capoluogo.

Dell' Ispettore Provinciale delle Scuole Elementari.

Digitized by Google

Del Direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci nel collegio o ginnasio principale stabilito nel capoluogo:

di un Deputato nominato dalle Autorità Ecclesiastiche;

di un Maestro delle Scuole Elementari, eletto ogni anno dal Ministro.

L'ufficio dei membri della Deputazione provinciale per le Scuole è gratuito.

Art. 39. I tre Delegati del Consiglio Provinciale ed il Delegato del Consiglio Comunale sono annualmente eletti, a pluralità assoluta di suffragi dal rispettivo Consiglio.

Art. 40. Il Segretario dell'Uffizio di Intendenza sarà segretario della Deputazione provinciale.

Art. 41. La Deputazione per le Scuole si raduna una volta al mese, ed in giorno determinato per cura del suo Presidente o del Vice-Presidente.

Art. 42. La Deputazione provinciale attende all' esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie ed elementari della provincia.

Art. 43. Ordina visite straordinarie negli instituti d'educazione o di istruzione della provincia, a ciò delegando uno o più dei suoi membri, qualora abbia prove o indizi d' irregolarità o di disordine.

Avverte le cose, delibera i provvedimenti opportuni e li propone ai Municipi per le Scuole da loro dipendenti quando essi possano provvedervi, o al Ministro, quando eccedano le facoltà assegnate dalla legge ai Municipii e alla Deputazione Provinciale.

Nel caso d' urgenza può subito provvedere chiudendo temporaneamente gl' instituti e le scuole ove fos-

Digitized by Google

sero accaduti gravi disordini, col darne poi conto al Ministro, salvo sempre il disposto dell' Art. 8 rispetto alle scuole od agli instituti privati.

Art. 44. Sulla proposta dei Consigli Comunitativi essa approva i Maestri e le Maestre delle scuole elementari dipendenti da questi Consigli ogni volta che non ne sia dimostrata la incapacità, la condotta immorale, la mancanza di regolare patente: propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, l'apertura delle nuove scuole, la provvista degli arredi necessarii e tutto che può migliorare la condizione delle scuole e degli insegnanti.

Art. 45. Decide le controversie tra le amministrazioni comunitative e gli insegnanti, in quanto all'adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Art. 46. Delibera sull'ammissione ai corsi degli studi ed agli esami delle scuole secondarie ed elementari quando i regolamenti offrono nell'applicazione argomento di dubbietà.

Art. 47. Pei casi contemplati nei due precedenti articoli, è sempre riservato il ricorso al Ministro.

Art. 48. Prende le necessarie informazioni per verificare le colpe ed i mancamenti imputati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, che possono dare motivo a deposizione od a sospensione; e dopo udite le loro difese, ne ragguaglia, col suo avviso, il Ministro per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 49. Provvede alle domande di congedo degli insegnanti nelle scuole dipendenti dallo Stato o Ginnasii Regi, nei limiti stabiliti dai regolamenti; propone al Ministro le promozioni, i sussidii, le gratificazioni e le onorificenze di cui gli insegnanti sieno meritevoli.

Art. 50. Sottopone al Ministro, contro gli Ispettori

Digitized by Google

provinciali ed i professori delle scuole secondarie, le accuse che importano censura, sospensione o deposizione.

Art. 51. Esamina i materiali statistici risguardanti l'istruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette annualmente al Ministro colle sue avvertenze.

§ 6. *Del Regio Provveditore agli Studi.*

Art. 52. Il Regio provveditore agli studi nel Capoluogo di provincia è eletto dal capo dello Stato sulla proposta del Ministro di Pubblica Istruzione.

Art. 53. Egli invigila sopra tutti gli ufficiali della provincia, posti alla istruzione ed alla direzione d'instituti educativi; acciocchè adempiano ai loro obblighi ed osservino le leggi ed i regolamenti.

Art. 54. Fa eseguire gli ordini relativi alla pubblica istruzione e le deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 55. Corrispoude direttamente col Ministro, veglia sopra tutte le scuole pubbliche e private della provincia, richiamandone all'uopo l'osservanza delle vigenti discipline, e promove dalla deputazione provinciale e dal Ministro gli opportuni provvedimenti.

Art. 56. Almeno una volta all'anno visita egli stesso le scuole superiori che sono fuori dell'Università, e le scuole pubbliche secondarie della provincia, ed eseguisce o fa eseguire da qualcuno della deputazione provinciale una tal visita in tutti gli altri instituti di istruzione e di educazione.

Art. 57. Deve essere sua cura che l'Ispettore Provinciale delle scuole elementari adempia il suo dovere,

Digitized by Google

e dà a lui ed ai Provveditori distrettuali gli ordini e le istruzioni necessarie.

Art. 58. Concede l'approvazione d'esercizio locale ai maestri di scuole pubbliche elementari, dopo fatta l'elezione regolarmente dalle rispettive Comunità o Amministrazioni.

Art. 59. Invigila per l'adempimento dei lasciti pii a favore dell'istruzione e nel caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rapporto al Ministro.

Art. 60. Nei casi d'urgenza è abilitato a tutti i provvedimenti che stimerà necessari, ma non saranno reputati definitivi finchè non abbiano ottenuto l'approvazione dei Superiori.

§ 7. *Dei Provveditori distrettuali agli studi.*

Art. 61. I Provveditori distrettuali sono eletti dal Ministro sulla proposta del R. Provveditore della rispettiva provincia.

L'ufficio loro è gratuito. Hanno tuttavia diritto ad una indennità per ispese d'ufficio, la quale non potrà mai eccedere le Lire 100.

Art. 62. I Provveditori distrettuali vegliano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole e convitti del proprio distretto; hanno obbligo di visitarli una volta all'anno ed ogni volta che ne ricevono incarico dal R. Provveditore al quale debbono farne relazione.

Tengono corrispondenza col R. Provveditore dal quale dipendono ed eseguiscono tutte le incombenze, che da esso vengono lor commesse nell'interesse del servizio pubblico cui sono preposti.

Digitized by Google

Aiutano l' Ispettore Provinciale nella compilazione dello specchio delle scuole e degli instituti.

§ 8. *Degli Ispettori provinciali delle scuole elementari.*

Art. 63. In ciascuna Provincia è un ispettore per le scuole elementari.

Art. 64. L' Ispettore è nominato dal Ministro di Pubblica Istruzione sulla proposta del Consiglio.

Il Ministro può nominare un solo Ispettore per due o tre Provincie limitrofe, quando i rispettivi Consigli provinciali lo richiedano.

Art. 65. La vigilanza degli Ispettori provinciali abbraccia tutti gl' instituti pubblici e privati aventi per fine l' istruzione e l' educazione elementare.

La loro visita annuale non deve durare meno di sette mesi per ciascun anno.

Art. 66. Oltre alle visite ordinarie annuali, debbono fare altresì tutte quelle straordinarie che loro ordinasse il Ministro, il R. Provveditore, o la Deputazione provinciale.

Art. 67. Distendono una relazione delle visite ordinarie annuali, la quale, per mezzo del R. Provveditore, è comunicata alla Deputazione provinciale, perchè v' apponga le sue note, e quindi le trasmetta al Ministro.

D' ogni visita straordinaria formano un rapporto speciale diretto a chi l'ha prescritta.

Art. 68. Ogni anno compongono uno specchio particolareggiato delle condizioni in cui si trovano le scuole elementari maschili e femminili, e gli asili d' infanzia

Digitized by Google

della propria Provincia, il quale, mediante il R. Provveditore, è partecipato alla Deputazione provinciale.

Art. 69. Un regolamento stabilirà il modo di fare le visite delle scuole sì private che pubbliche, e di compilare uniformemente la statistica delle medesime.

Art. 70. Gl' Ispettori possono, con ispeciale permissione del ministero attendere ad altre cure relative all' istruzione.

Ogni altro impiego e l' esercizio di qualunque professione sono incompatibili.

CAPO III.

Disposizioni Generali.

Art. 71. Gli stipendi del Consultore legale, dell' Ispettore Generale, e gli onorarii dei Regii Provveditori agli studi sono a carico dello Stato.

Tutti gli stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 72. Parimenti sono a carico dello Stato:

1.° Le spese d' ufficio pei Regii Provveditori, e per la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno impiegati straordinari da eleggersi dai Provveditori stessi coll' assentimento del Ministro.

2.° Le spese di viaggi che si faranno d'ufficio od in virtù di speciale incarico, per le visite delle scuole e pei collegi, secondo le norme da darsi con particolare regolamento.

Art. 73. Lo stipendio e le spese di viaggio degli Ispettori provinciali sono a carico della Provincia.

Digitized by Google

Le spese d' ufficio per i Provveditori distrettuali sono a carico dei Comuni componenti i rispettivi distretti.

CAPO IV.

Disposizioni Transitorie.

Art. 74. Sono abolite con questa legge le attribuzioni straordinariamente e provvisoriamente delegate all' Intendenze provinciali, non che tutte quelle spettanti per la legge del cessato governo ad altre autorità.

Art. 75. Gli articoli relativi al *Consiglio della Pubblica Istruzione per le Romagne,* e così quelli relativi al *Consultor Legale* e all' *Ispettor Generale* per le scuole secondarie ed elementari applicate al detto Ministero non resteranno in vigore se non fino alla annessione definitiva di queste Provincie al Regno Costituzionale di Sardegna, deferendosi allora quelle attribuzioni al Consiglio superiore e agli Ispettori Generali di tutto il Regno.

Art. 76. Fino alla promulgazione di una legge sopra l' insegnamento superiore le incombenze delle podestà universitarie saranno esercitate come segue:

1.° Sarà governata ciascuna università da un Reggente nominato dal Capo dello Stato dietro proposta del Ministro, e coadiuvato da un Consiglio di Reggenza.

Ciascuna Università avrà pure un Pro-Reggente nominato dal Capo dello Stato, il quale coadiuverà il Reggente nell' adempimento delle sue funzioni, e in caso d' impedimento o di assenza, ne farà le veci.

2.° I Reggenti rappresenteranno l' Università negli

Digitized by Google

atti amministrativi e giuridici, saranno in diretta corrispondenza col Ministro della Pubblica Istruzione, e comunicheranno ai Professori e ai Collegi le istruzioni superiormente ricevute.

3.° Vigileranno nell' interno dell' Università sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti spettanti alla pubblica istruzione, ed affinchè ciascuno dei professori adempia alla parte d' insegnamento che gli è stata affidata.

Eserciteranno pure la loro vigilanza sulla condotta degli studenti, ammonendo ed applicando punizioni di semplice disciplina.

4.° Daranno le provvidenze d' urgenza che potranno occorrere per mantenere il buon ordine. Riferiranno al Ministro e solleciteranno le sue deliberazioni per tutti i casi nei quali non sia necessario un pronto provvedimento.

5.° Porteranno a cognizione del Consiglio superiore gli abusi gravi che potessero richiedere qualche provvedimento o repressione; ed i fatti che potessero dar luogo a sospensioni o destituzioni dei membri dell' Università.

Art. 77. In ogni Università sarà stabilito un Consiglio di Reggenza.

Sarà composto il Consiglio di Reggenza di un membro eletto annualmente da ciascun Collegio.

Il Consiglio di Reggenza sarà convocato dal Reggente sulla fine di ciascun anno scolastico per gli oggetti seguenti:

a) per ricevere o per trasmettere al Consiglio superiore i rendiconti dei Professori sull'andamento delle

Digitized by Google

loro scuole, esaminandoli in adunanza colle osservazioni che giudicherà opportune.

b) per proporre i regolamenti che stimerà utili all'avanzamento degli studi nelle facoltà.

c) per formare, sulle proposizioni dei Professori, le note, ragionate degli studenti più distinti fra quelli che avranno compiuto in quell'anno il corso degli studi nelle diverse facoltà.

Art. 78. I Professori effettivi interverranno con voce deliberativa nel Consiglio di Reggenza, quando sia convocato per formar programmi, dar pareri, e far proposte intorno alla distribuzione dell' insegnamento, all'ordine degli studi e degli esami. Per questi ultimi oggetti il Consiglio potrà convocare la facoltà intera se lo crede opportuno.

Art. 79. Sino alla promulgazione di una nuova legge sull' insegnamento secondario, i direttori dei Regii Ginnasi e Collegi e le Deputazioni Municipali, o Speciali per gli studi, in concorso dei Collegiali eserciteranno tutte quelle funzioni che dalla legge non sono conferite ad altre Podestà.

I Consigli Collegiali saranno eletti ed avranno le attribuzioni seguenti:

1.° Presso ciascun Ginnasio, o Collegio pubblico, dove sia insegnata Filosofia verrà istituito un Consiglio Collegiale, il quale negli Istituti Regii sarà presieduto dal Provveditor Regio o distrettuale e sarà composto:

Del Direttore dell' Istituto,
» Professore di Filosofia,
» » di Lettere o di Retorica,
» » di Geometria e Fisica,

Digitized by Google

e da un Professore di corsi accessori, ove questi abbiano luogo.

Negli Istituti Comunali saranno presieduti da un Membro della Deputazione Comunale, Delegato dalla Magistratura al governo di quelle Scuole.

2.° I Consigli Collegiali si aduneranno nei Regii Istituti una volta al mese ordinariamente per gli esami mensuali, e straordinariamente ogni qualvolta il Provveditor Regio o per sè o sulla relazione di uno dei membri del Consiglio crederà esservi motivo di urgenza.

3.° Il Consiglio collegiale tanto nei Regii Istituti, quanto negli Istituti Comunali o particolari discuterà sul principio dell'anno il Programma che ciascun professore o maestro gli presenterà del proprio insegnamento, colle indicazioni dei lavori delle sezioni e delle spiegazioni da farsi: ed in fin dell'anno esaminerà le relazioni dell'insegnamento fatto dai medesimi, e trasmetterà al Regio Provveditore un riassunto di tutte le relazioni suddette con quelle osservazioni che crederà opportune.

Art. 80. Fino alla promulgazione di una legge sull'ordinamento dell'istruzione elementare sarà cura del Ministro di dare ai Municipii col mezzo dei Regii Provveditori e delle Deputazioni Provinciali, tutte le norme che crederà opportune al riordinamento di questa importantissima parte della Pubblica educazione.

Si vuole raccomandato ai Municipii di provvedere in modo che ciascuna Parrocchia abbia possibilmente la sua scuola elementare, ovunque la prossimità di esse e la poca estensione del territorio non rendono agevole al popolo di più parrocchie di concorrere ad una sola scuola.

Digitized by Google

Art. 81. I Ministri di Pubblica Istruzione, dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dalla Residenza Governativa li 25 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI

Il Ministro di Pubblica Istruzione
C. ALBICINI.

Il Ministro dell' Interno
A. MONTANARI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale — F. BORGATTI.

Digitized by Google

Tabella degli stipendi ed onorari

Transitoria. –	Un Ispettore Generale. . . .	Lir. 2400
	Un Consultore Legale. . . .	» 1800
	Fissi anche dopo l'annessione definitiva al Regno Sardo quattro Regi Provveditori agli Studi a Lire 600	» 2400
	Quattro Ispettori Provinciali compresi i viaggi a Lire 2400 .	» 9600
	(a carico delle Provincie)	———
	Lire Italiane	16200

Digitized by Google

N.° 76.

RAPPORTO

DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

A Sua Eccellenza

IL SIG. CAVALIERE LEONETTO CIPRIANI

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Eccellenza.

I pubblici monumenti, che perpetuano ai posteri il nome di uomini illustri e la loro grandezza, che tengono viva nella memoria dei popoli la ricordanza di grandi fatti, e che il più delle volte aggiungono il merito artistico al pregio storico, debbono considerarsi come parte della ricchezza nazionale. Non è lecito per conseguenza il guastarli, nè potrebbe pretendere al titolo di civile quel popolo che li devastasse in tutto od in parte, anche collo specioso pretesto che si riferiscono talora ad avvenimenti non lieti, o che rappresentano personaggi di triste memoria, o che si fregiano di emblemi di un potere non gradito.

Ad assicurare simili monumenti d' arte, propongo all' E. V. il progetto del seguente Decreto:

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Decreta:

1. I pubblici monumenti fanno parte della ricchezza nazionale.

2. Chiunque, sotto qualsiasi pretesto, li devastasse o mutilasse, incorrerà nelle pene che le leggi infliggono a chi offende la proprietà dello Stato.

Il Ministro dei Lavori pubblici, commercio, ecc. è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 4 novembre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Ministro dei Lavori pubblici, commercio ecc.
IPPOLITO GAMBA.

Il Segretario Generale — F. BORGATTI.

Digitized by Google

N.° 77.

REGOLAMENTO PROVVISORIO

SULLA

SICUREZZA PUBBLICA

RAPPORTO

DEL MINISTRO DELL' INTERNO E DI PUBBLICA SICUREZZA

a Sua Eccellenza

IL SIG. CAVALIERE LEONETTO CIPRIANI

GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Perchè, in ogni ben ordinato Governo, la Polizia non degeneri in arbitrio, e possa in pari tempo servire al suo nobile instituto, è d'uopo che sia retta e governata da norme prestabilite, che ne determinino chiaramente la competenza, indicando le azioni dei Cittadini che essa è chiamata a reprimere, quelle che deve prevenire, e precisando i mezzi di cui può far uso.

Sotto al cessato Reggimento papale tutto operavasi a seconda del mal talento e del capriccio dei funzionarii politici, i quali, mentre da una parte adoperavano il rigore fino alla vessazione e allo strazio, quando trattavasi di prevenire o scoprire i così detti reati di opinione, dall'altra poi erano tolleranti fino all'inerzia allorchè si trattava di delitti comuni, e di quelli che più direttamente offendono la sicurezza pubblica e privata, la proprietà e le persone.

A cancellare pertanto, anche in questa parte di pubblica amministrazione, le brutte vestigia del cessato mal governo, e intanto che a Torino si sta compilando

Digitized by Google

la nuova legge generale sulla sicurezza pubblica, del cui benefizio dovranno partecipare anche le Romagne; ho stimato necessario di sottoporre all'esame di un'apposita Commissione di provetti Giureconsulti un progetto di Regolamento provvisorio, compilato da un nostro distinto funzionario politico.

Sembrandomi savie ed opportune le conclusioni del Rapporto presentatomi dalla sullodata Commissione, mi reco ad onore di sottoporre il Regolamento suddetto alla sanzione di Vostra Eccellenza.

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Viste le osservazioni della speciale Commissione incaricata dal Ministero dell' Interno e di Pubblica Sicurezza dell' esame di un Regolamento provvisorio sugli oggetti di Sicurezza pubblica;

Visto il Rapporto del Ministero dell' Interno;

Decreta:

CAPITOLO PRIMO

Attribuzioni della Pubblica Sicurezza.

Art. 1. — Il Dicastero di Pubblica Sicurezza esercita le sue attribuzioni prevenendo i delitti e le contravvenzioni. Prepara l'azione giudiziaria nei casi nei quali non ha potuto aver luogo la prevenzione, e punisce con misure e pene di polizia le semplici contravvenzioni alle leggi e Regolamenti di Pubblica Sicurezza.

(*a*) La prevenzione si esercita di officio e ad istanza di parte. D' ufficio sorveglia onde non accadano delitti, accorre nei luoghi ove si verificano infortunii d' incendio, innondazioni e simili, cercando la salvezza delle persone e delle proprietà, operando quanto all' uopo sia necessario. Ad istanza di parte interviene a dirimere le quistioni, conciliare le querele, e le ingiurie

Digitized by Google

di lieve momento, a disporre e provvedere nei casi urgenti in modo di provvisione per la conservazione e sicurezza degli oggetti controversi fino alla decisione dei Tribunali e delle competenti Autorità.

(*b*) Esercita in fine il suo ufficio nel raccogliere gli elementi di prove relativamente ai delitti già consumati ed agisce in sussidio all'informazione giudiziaria sui medesimi.

(*c*) In via repressiva il Dicastero di Sicurezza Pubblica applica la pena alle contravvenzioni sulle leggi e regolamenti di Polizia.

Delle Pene

Art. 2. — Le pene di Polizia sono:

1. La multa dalle Lire 5 alle 500.
2. Il precetto con comminatoria.
3. La relegazione in determinato luogo.
4. Il carcere da tre giorni ad un anno.
5. La deportazione.
6. L'esilio da un luogo, con invio al luogo di nascita e di domicilio.

Dei Tribunali.

Art. 3. — A ciascuna delle Direzioni di Sicurezza Pubblica in Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, è addetto un Assessore il quale giudica delle contravvenzioni ed applica la pena alle medesime dovute; negli altri luoghi del Governo delle Romagne le attribuzioni di Assessore sono disimpegnate dai Giusdicenti locali.

Digitized by Google

Art. 4. — Contro le Decisioni degli Assessori o Giusdicenti è ammesso il reclamo in devolutivo al Consiglio d'Intendenza.

Della Procedura.

Art. 5. — Gli Agenti della Pubblica Sicurezza, e la Forza procedono mediante processo verbale del fatto che costituisce la contravvenzione; questo ne costituisce la prova fino a che sia contraddetto.

Art. 6. — Gli Assessori o Giusdicenti presa cognizione del processo verbale, e sentiti sommariamente, quando vi sia luogo, i testimoni e l'accusato, se lo dimanda, pronunciano la Decisione a termini di ragione.

Art. 7. — Il reclamo s'interpone con semplice domanda anche verbale del condannato.

CAPITOLO SECONDO

Degli oziosi e vagabondi.

Art. 8. — Coloro che non avendo stabile dimora, nè applicandosi ad alcuna professione, arte o mestiere, sebbene validi al lavoro, vivono nell'ozio senza giustificare mezzi propri di sussistenza, sono dichiarati vagabondi, e come tali si puniscono colla prigionia estendibile ad un mese.

Art. 9. — I vagabondi dopo espiata la pena sono rimessi al Comune cui appartengono per nascita, o per ultimo domicilio legale anteriormente al vagabondaggio, ed ivi rimangono sotto sorveglianza. I vagabondi che

Digitized by Google

non appartengono allo Stato sono accompagnati al confine.

Art. 10. — Durante la sorveglianza non possono restare di notte fuori del luogo di loro abitazione, nè intervenire a feste, fiere e spettacoli qualunque. In ogni settimana debbono presentarsi all' ufficio di Pubblica Sicurezza e giustificare di essersi applicati ad una professione o mestiere. Le contravvenzioni sono punite col carcere fino a due mesi.

Art. 11. — Quelli che validi al lavoro, sebbene abbiano dimora stabile in alcun luogo, vivono nell'ozio senza giustificare mezzi di sussistenza, sono trattati come i vagabondi.

Art. 12. — Sono egualmente reputati per vagabondi:

(*a*) Coloro che vagano da un luogo all' altro affettando l' esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza.

(*b*) Coloro che fanno il mestiere d' indovinare, pronosticare, o spiegar sogni per trarre guadagno dalla altrui credulità.

(*c*) Coloro che vendono scapolari, portano in giro immagini, cui attribuiscono storielle e prodigi per lucrare sulla credulità del popolo, i venditori di ungnenti o balsami prodigiosi, i saltimbanchi, prestigiatori, e simili.

Art. 13. — Coloro delle suddette categorie che non abbiano compiti gli anni 16 sono per la prima volta consegnati ai loro genitori o curatori i quali saranno dall'Autorità di Pubblica Sicurezza ammoniti di attendere alla educazione professionale dei minori stessi.

Digitized by Google

In caso di contravvenzione a questa ingiunzione i genitori o curatori che hanno trascurato di vegliare sopra la condotta dei minori, e non abbiano denunziato all'Autorità di Pubblica Sicurezza la inutilità delle loro premure, saranno puniti con una multa estendibile alle L. 300, ed al carcere fino a due mesi. I minori saranno puniti con reclusione in luogo adatto, e messi sotto la sorveglianza della Pubblica Sicurezza, fino agli anni 18.

CAPITOLO TERZO

Dei Mendicanti.

Art. 14. — Trovandosi in alcun luogo Mendici che non vi appartengano per nascita o domicilio legale, sono rimandati al Comune cui appartengono, o fuori del confine se non sono dello Stato.

Art. 15. — Niuno può andare questuando pubblicamente.

Art. 16. — Il mendicante invalido è accompagnato dagli Agenti della Pubblica Forza all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale disporrà quanto è opportuno onde sia ammesso a fruire dei provvedimenti di Pubblica Beneficenza.

Art. 17. — Coloro che, validi al lavoro, saranno rinvenuti questuando sono trattati come i vagabondi.

Art. 18. — Rinvenendo in atto di questuare dei fanciulli, saranno condotti all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza la quale per la prima volta li consegna ai genitori, o parenti od a quelli che hanno l'obbligo di curarne l'educazione, diffidandoli a non permettere

Digitized by Google

che si diano ulteriormente alla questua, ed in caso di recidiva le persone diffidate subiranno la pena del carcere da otto giorni ad un mese.

Art. 19. — Chiunque è rinvenuto questuando nelle campagne sarà trattato come agli Art. 16 e 17, ed ove più persone unite si rechino alla questua fuori della Città, saranno arrestate e punite col carcere da uno a due mesi.

Art. 20. — Saranno trattati come i mendicanti quelli che con pretesti di disgrazie sofferte od altro si introducono nelle case dei privati per implorare sussidi.

CAPITOLO QUARTO

Dei furti campestri.

Art. 21. — L'Autorità di Pubblica Sicurezza invigila per impedire i furti che avvengono nelle campagne, e per rimetterne gli autori ai Tribunali competenti.

Art. 22. — Coloro che saranno rinvenuti possessori di derrate, legne, biade, foraggi, frutti ecc. eccedenti i propri bisogni e quelli della loro famiglia, e non ne possono giustificare la legittima provenienza, saranno arrestati, ed ove manchino elementi speciali per rimetterli al giudizio dei Tribunali, saranno puniti con detenzione da tre giorni ad un mese.

Art. 23. — Qualunque persona sospetta, che di notte è trovata per le campagne, e non può giustificarne legittima ragione, è tradotta all'autorità di Sicurezza Pubblica, la quale dietro le opportune verifiche risolve.

Digitized by Google

CAPITOLO QUINTO

Delle persone sospette.

Art. 24. — Oltre agli oziosi vagabondi, mendicanti validi menzionati nei Capitoli 2 e 3 sono considerati come sospetti.

(*a*) Coloro che subirono processure per delitti e singolarmente per grassazioni, estorsioni, falso, furti e truffe.

(*b*) Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza della Polizia.

(*c*) Lo straniero senza passaporto od altra carta regolare, e che manchi di soddisfacenti giustificazioni sulle sue qualità.

Art. 25. — Le persone sospette le quali saranno trovate in qualunque maniera travestite, o saranno colte con armi, scalpelli, lime, grimaldelli, od altri ferri od ordigni atti a sforzare porte, finestre, steccati e recinti od a dar modo di penetrare nelle case, botteghe od altri luoghi chiusi qualunque, saranno arrestate, e qualora non giustifichino una legittima attuale destinazione degli oggetti suindicati, subiranno la pena non minore di un mese, nè maggiore di sei.

Art. 26. — Le persone annoverate nei precedenti due Articoli 23, e 24 saranno specialmente sorvegliate dagli officiali di Sicurezza Pubblica, e dalla Forza. Il Dicastero di Pubblica Sicurezza le ammonirà ogniqualvolta si accorga che tendano a male abitudini ed a nuovi delitti. Dietro le inutilità delle ammonizioni o quando altre giuste cause lo consigliano, l'Autorità di Sicurezza Pubblica esponendo tali cause, potrà proporre al

Digitized by Google

Ministro la Deportazione, e questi sentito il parere dell'Assessore politico sotto la cui giurisdizione è la persona designata, decreterà se debba farsi, o no, luogo alla proposta deportazione. Se trattasi di persona straniera potrà senz'altro l'Autorità di Pubblica Sicurezza locale farla tradurre al confine con precetto d'esilio, sotto comminatoria di un anno di Carcere.

CAPITOLO SESTO

Dei giuochi proibiti.

Art. 27. — Oltre le pene portate dai veglianti regolamenti e disposizioni criminali contro i colpevoli di giuoco di azzardo, avrà inoltre luogo in via politica la confisca del danaro, dei mobili, e degli oggetti qualsiansi che si troveranno nella camera, bottega o locale qualunque in cui tenevasi il giuoco, quali siano i proprietari cui tali mobili, danaro, ed oggetti appartengono o siano i giuocatori od estranei, o coloro che prestarono il locale, le carte e gli utensili da gioco.

Non gioverà la scusa della violenza onde costringerli a prestare il locale od i mezzi, ed a permettere e non impedire il giuoco, nè sarà mai ascoltata in loro favore la scusa della ignoranza sul giuoco e sulla qualità di esso. Il danaro confiscato, ed il prezzo degli effetti, sarà devoluto ad un'opera pia di beneficenza a scelta della Autorità politica locale.

Art. 28. — Se i colpevoli di cui all'Art. 27 sono osti, locandieri, bettolieri ed altri esercenti simili negozi, potranno inoltre essere sospesi dall'esercizio, e condannati ad una multa fino alle 100 Lire.

Digitized by Google

Art. 29. — Coloro che nelle Strade, Piazze, nei Mercati, e Fiere od in altri luoghi pubblici stabiliscono giuochi d'azzardo, d' invito o di resto, oltre alle pene portate dalle veglianti disposizioni soggiacciono in via politica alla condanna da uno a sei mesi di carcere, che sarà aumentata del doppio in caso di recidiva.

CAPITOLO SETTIMO

Disposizioni generali per alcune professioni.

Art. 30. — Chi vorrà andare in giro per commercio ambulante di chincaglierie, di zolfanelli, stampe od altre merci, o pel mestiere di vetraio, calderaio, stagnaio e simili, o per quello di suonatore e cantante ambulante; vendere o distribuire sulle piazze e per le vie, paste, confetti o liquori, e fiori, o farla da intromettitore ambulante o da servitore da piazza, facchino lustrascarpe e simili, dovrà farsi inscrivere annualmente in apposito registro presso l' Autorità di Pubblica Sicurezza nel luogo di suo domicilio, la quale gli rilascierà il certificato della sua inscrizione.

Questo certificato dovrà essere sottoposto al visto del Direttore Provinciale di Polizia, e ciò a cura dell' Autorità locale, qualora le parti ne facciano domanda.

Art. 31. — L' inscrizione ed il visto; di cui all'articolo precedente, saranno sempre ricusati alle persone contemplate nell' Art. 24.

Possono anche essere rifiutati per altri giusti motivi.

Art. 32. — Le inscrizioni e le licenze sono valide

Digitized by Google

pel corso di un anno dalla loro data. Esse potranno per altro, in caso di abuso per parte dell' esercente, essere rivocate dalla Autorità che le ha rilasciate o munite del suo visto.

Art. 33. — L' esercente sarà tenuto di presentare l' inscrizione o licenza a semplice richiesa degli agenti della Forza Pubblica.

Se rifiuterà di esibirla, se allegherà di non averla presso di sè, o di averla smarrita, o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà d' esserne sprovveduto, sarà presentato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale, ove le consti dell' ottenuta inscrizione o licenza, restituirà la libertà all' imputato, ed in caso contrario, lo rimetterà all'assessore politico.

Questo sentirà l' accusato nelle sue risposte, e non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo al carcere da giorni cinque ad un mese, e da uno a tre mesi, se recidivo.

Nel caso però che l' arrestato abbia presentata un' inscrizione o licenza che non gli appartenga, la pena sarà pure del carcere estensibile a mesi due, ed in caso di recidività, potrà estendersi a sei.

Art. 34. Alla pena, di cui nell' ultimo paragrafo dell'articolo precedente, saranno condannati tanto coloro che avranno fatto uso della inscrizione e licenza altrui, quanto coloro che avranno per tal fine rimesse ad altri le proprie inscrizioni o licenze.

Art. 35. — Non è lecito di stabilire uffizi pubblici di agenzia, di corrispondenza o di computisteria senza averne prima fatta la dichiarazione in iscritto al Direttore di S. P. della Provincia, in cui questi uffizi vogliono aprirsi, e senza avere ottenuto il suo assenso,

Digitized by Google

il quale è espresso a piedi od a tergo della dichiarazione, facendosi sì di quella che di questa annotamento in apposito registro.

Alla dichiarazione suddetta dovrà andare annessa una tabella indicante i prezzi per ogni lavoro che si farà nell' uffizio da stabilirsi, la quale, approvata e visata dall' Autorità di S. P., dovrà rimanere costantemente appesa all' interno dell' ufficio in luogo visibile agli accorrenti.

Art. 36. — I contravventori all'articolo precedente saranno mandati all'Assessore Politico e puniti, secondo i casi, con multa estensibile a lire cinquecento, ed in caso di recidività anche colla chiusura dell' ufficio.

Art. 37. — I facchini restano vincolati dalle vigenti locali disposizioni.

Art. 38. — Gli esercenti, di cui all' Art. 30, cambiando luogo della loro abitazione, dovranno entro il termine di giorni cinque farne la partecipazione all' Autorità, che loro ha spedito il certificato d' inscrizione, a meno che in questo siavi l' annotazione di potere girare da un Comune all'altro.

Art. 39. — Chiunque voglia far traffico di vetture, cavalli o mezzi di trasporto qualunque, dovrà farsi iscrivere all' ufficio locale di Pubblica Sicurezza.

Art. 40. — I vetturini sono responsabili della sicurezza dei mezzi di trasporto, onde ogni emergente imputabile a negligenza, sarà punito con multa estendibile fino a Lire 500, oltre l' emenda dei danni alle parti, da liquidarsi dall'Assessore di Pubblica Sicurezza.

Art. 41. — È severamente proibito a qualsiasi persona lo slanciar cavalli al trotto sforzato lungo le vie pubbliche e per le piazze. Nei luoghi ove è frequenza

Digitized by Google

di popolo, per feste od altro, nei luoghi angusti, agli ingressi delle città, sui ponti ecc., dovranno condurli al passo. In nessun caso è lecito di andare al galoppo. Non è permesso fermarsi con veicoli d'ogni genere in modo di arrecare ingombro alla libera circolazione. Dall'Ave Maria della sera fino all'alba non è permesso di girare nell'interno della città con carrozze senza i fanali accesi.

I contravventori saranno puniti con multa dalle L. 50 alle 200, e col carcere estendibile ad un mese in caso di recidiva, oltre la multa.

Art. 42. — I conduttori di cavalli e bestiami d'ogni specie, sì attaccati che sciolti, devono sempre essere in condizione di padroneggiare gli animali che conducono.

Art. 43. — Nelle strade tanto di città che di campagna i conduttori di carri, carrozze, biroccie ecc. devono all'incontrarsi con altri veicoli tenersi alla destra per lasciare il passo, e così quando siano da altri sopraggiunti. I contravventori a queste regole ed a quelle dell'Art. 42 saranno puniti con multa fino alle Lire 50, e nel caso in cui avvenissero disgrazie per conseguenza delle espresse contravvenzioni, non sarà ammessa in giudizio alcuna causa scusante a loro favore.

CAPITOLO OTTAVO

Disposizioni diverse.

Art. 44. — L'Autorità di S. P. farà chiudere tutti gli esercizi della professione da oste, bettoliere, birraio, caffettiere, e di quella di tenere giuoco di bigliardo od

Digitized by Google

altro stabilimento aperto al pubblico, pei quali non si ottenne regolare concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza.

Art. 45. — Le persone che dopo il tramonto del sole sino all'alba sono incontrate trasportando argenteria, mobiglie e biancherie, od in altra attitudine sospetta, se non possono dar conto di sè, potranno essere tradotti dagli Agenti della Forza pubblica innanzi l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, che ordinerà o l'immediato rilascio, ovvero la rimessione al giudizio dell'Assessore.

Art. 46. — Chiunque turbi l'ordine pubblico nei teatri ed altri pubblici spettacoli è punito con pena di polizia.

Art. 47. — Chiunque per ispregio od insulto tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine delle Autorità o colla sua autorizzazione, sarà punito con un ammenda da lire cinque a dieci, estendibili in caso di recidività a lire 50.

Art. 48. — Le osterie, i caffè, le birrarie, i giuochi di bigliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate da relativi speciali regolamenti.

Le contravvenzioni ai detti regolamenti saranno punite con pene di polizia, ed anche colla sospensione dell'esercizio.

Art. 49. — Sarà pure punito con pena di polizia chiunque sensibilmente turbi la pubblica quiete con clamori, canti od altri rumori notturni.

Art. 50. — Chiunque dietro precedente ammonizione o precetto si farà lecito senza diritto di assumere titoli che non gli competono siano dessi accademici, di

Digitized by Google

nobiltà, o cavallereschi, e così usurpare stemmi gentilizi, e portare ordini, decorazioni e distinzioni qualunque senza autorizzazione sarà punito con un mese di carcere, e con multa da lire 100 alle 500.

Art. 51. — È vietato lo smercio delle Sentenze e di qualunque atto di procedura criminale nelle contrade, sulle pubbliche piazze e nei luoghi pubblici.

I contravventori a questo divieto sono puniti con pene di polizia.

Art. 52. — Coloro che dalle finestre gettano acqua od immondezze qualunque sulla pubblica strada, saranno puniti con multa dalle 10 alle 50 lire, salva la emenda del danno che potesse ad alcuno esserne avvenuto, o col carcere dai tre ai quindici giorni.

Art. 53. — Quelli che di giorno e in luoghi frequentati vanno a nuoto ignudi o in qualsiasi modo offendono il pudore, incorreranno la pena dai tre giorni ad un mese di carcere.

Art. 54. — La Forza pubblica di ogni arma presterà assistenza e mano forte agli inviti degli Agenti di Pubblica Sicurezza, come i privati saranno in obbligo di prestarsi di eguale maniera. In caso di disobbedienza i primi saranno denunciati ai Capi-Corpo per le pene disciplinari; i secondi condannati ad una multa di lire 10 alle 50 senza pregiudizio del carcere estendibile fino ad un mese secondo le circostanze.

Art. 55. — Qualunque persona è obbligata di presentarsi agli inviti dei funzionari di Pubblica Sicurezza sotto pena della multa di lire 5 alle 15.

Art. 56. — Sono provvisoriamente mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti esistenti e risguar-

Digitized by Google

danti la Pubblica Sicurezza in tutto ciò che non è contrario al presente Decreto.

CAPITOLO NONO

Disposizioni transitorie.

Art. 57. — Il presente Decreto avrà effetto per la città di Bologna e in tutte le Romagne il giorno dopo la sua pubblicazione.

Art. 58. — Il Ministro dell' Interno e di Pubblica Sicurezza è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna il 15 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro dell' Interno e di Pubblica Sicurezza
A. MONTANARI.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.º 78.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

In pendenza delle riforme che, sugli studii, si stanno elaborando in Piemonte, e per uniformarsi intanto a ciò che è stato sancito per le Provincie Modenesi e Parmensi;

Sulla proposta del Ministro della Istruzione Pubblica,

Decreta:

Art. 1. All' insegnamento della Facoltà Teologica nelle Romagne provvederà l' autorità Ecclesiastica.

Art. 2. Il Ministro di Pubblica Istruzione è incaricato del presente Decreto.

Dato il 2 novembre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro di Pubblica Istruzione
CESARE ALBICINI.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.° 79.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODONESI E PARMENSI
INCARICATO DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE

Decreta:

Art. 1. — I Ministeri degli Affari Esteri e della Guerra delle Romagne sono soppressi.

Art. 2. — Le attribuzioni attualmente appartenenti al Ministero degli Affari Esteri saranno disimpegnate da una Sezione del Gabinetto del Governatore.

Art. 3. — L'Amministrazione Militare è tutta concentrata nel Ministero della Guerra residente in Modena.

Art. 4. — Con successivi Decreti sarà determinata la destinazione da darsi agli impiegati dei due Ministeri soppressi, i quali continueranno intanto a percepire i loro stipendi e si terranno a disposizione del Governo.

Dato in Bologna, il 10 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Digitized by Google

N.° 80.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che importa ad ogni bene ordinata società, che la facoltà di acquistare beni specialmente immobili nei Corpi Morali sì Ecclesiastici che Civili sia limitato per modo da impedire che il territorio di un Paese possa essere in gran parte sottratto al patrimonio de' privati e alla loro libera circolazione;

Considerando che i più civili Governi di Europa hanno perciò riconosciuta la necessità di sottoporre alla vigilanza ed approvazione del Governo gli atti traslativi di proprietà di Stabili ne'Corpi morali;

Considerando che tal provvidenza fu specialmente adottata dal Governo Costituzionale di Sardegna, con Legge 5 giugno 1850, e che il voto di annessione reiteratamente emesso dalle Provincie di Romagna reclama la più sollecita parificazione della legislazione dei due Paesi;

Considerando inoltre che essendo tali disposizioni già in vigore nelle altre provincie del centro d'Italia le quali anch'esse decretarono l'annessione, non può differirsene ulteriormente la emanazione e pubblicazione nelle Provincie delle Romagne,

Digitized by Google

Decreta:

Art. 1. — Gli Stabilimenti e Corpi Morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili, senza essere a ciò autorizzati con Decreto Sovrano, previo il parere del Consiglio di Stato e frattanto fino alla terminativa annessione, dei Ministri riuniti in Consiglio.

Le Donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore, non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Art. 2. — Tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti attualmente in vigore nelle Romagne, che siano contrari alla presente Legge, sono abrogati.

Art. 3. — I Ministri dell' Interno e di Grazia e Giustizia sono incaricati della esecuzione della presente Legge; la quale sarà pubblicata nelle forme prescritte.

Dato in Bologna il giorno 11 di novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro dell' Interno
A. Montanari.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. Regnoli.

Digitized by Google

N.° 81.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che negli andati tempi non pochi Impiegati perdettero uffici e stipendi per causa di libertà;

Considerando che la Monarchia Costituzionale di Casa Savoia ha dato l'esempio e la norma delle debite riparazioni colla Legge 14 ottobre 1848,

Visto la proposta del Ministro delle Finanze adottata da S. E. il Governatore Cipriani;

Visto il Messaggio del Governo delle Romagne letto il 7 novembre all' Assemblea Nazionale

Decreta:

Art. 1. — A termini della succitata legge, gli impiegati civili d'ogni ordine che nelle Romagne furono, dal cessato Governo, destituiti per fatti politici dal 1.° gennaio 1821 in poi, sono reintegrati nei loro gradi all'effetto di essere ammessi alla pensione di ritiro che potrebbe loro spettare, secondo i veglianti regolamenti, se avessero continuato nei loro impieghi rispettivi.

Art. 2. — Ai figli ed alle vedove degli impiegati, di cui nell'articolo precedente ed ora defunti, che si trovassero in istrettezze, è conceduto un equo compenso; al quale fine sarà instituita una Commissione incaricata di proporre le relative basi.

Digitized by Google

Art. 3. — I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze cureranno, per quanto a ciascuno risguarda, la esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Bologna il giorno 11 di novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. Regnoli.

Digitized by Google

N.º 82.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che il Bollo, cui sono assoggettati i Giornali, è un inceppamento alla libera manifestazione del pensiero;

Considerando che una simile percezione finanziaria venne già abolita in Piemonte e nelle Provincie Modenesi e Parmensi:

A proposta del Ministro delle Finanze

Decreta:

Art. 1. Il Bollo sui Giornali nelle Provincie delle Romagne è abolito.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato in Bologna il giorno 11 di novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 83.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERRATORE DELLE ROMAGNE

Decreta:

Art. 1. — Il Segretariato Generale del Governo è soppresso.

Art. 2. — Le attribuzioni del Segretariato Generale passeranno al Gabinetto particolare del Governatore.

Bologna, 11 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Digitized by Google

N.° 84.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
INCARICATO DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE

Considerando, che i feudi, le primogeniture ed ogni maniera di sostituzione fidecommissaria sono contrarie sì all'utilità pubblica pei vincoli posti alla libera tramutazione dei beni, sì ai principii di civile eguaglianza sanciti nelle Leggi pubblicate e nello Statuto degli antichi Stati Sardi, testè proclamato dall'Assemblea delle Romagne;

Considerando che se è giusto far cessare tale anomalia, deve pur anco provvedersi a che almeno dal presente giorno rimangano sciolte nelle persone degli attuali possessori i beni vincolati dalle sostituzioni oggi esistenti, e che si abbia pure ragione dei diritti prossimi ad attuazione in chi si trova già nato o concepito all'epoca della promulgazione della presente Legge;

Considerando infine che tali disposizioni furono già emanate negli antichi Stati Sardi cui le Romagne dichiararono voler essere annesse, e che trovansi già in vigore nelle altre Provincie dell'Italia del Centro, le quali decretarono anch'esse l'annessione;

Decreta:

Art. 1. — È vietato, sotto pena di nullità della disposizione, la facoltà di erigere feudi, primogeniture ed altre sostituzioni fidecommissarie.

Digitized by Google

Art. 2. — I feudi, primogeniture, ed altre sostituzioni fidecommissarie create prima della promulgazione della presente Legge sono risolute nell' attuale possessore.

Art. 3. — La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o primi chiamati, qualunque siasi la linea a cui essi appartengono, che saranno nati o concepiti all' epoca della promulgazione della presente Legge.

La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dall'attuale possessore, quanto dal primo chiamato.

Art. 4. — Tutte le leggi e disposizioni contrarie al presente Decreto sono abrogate.

Art. 5. — Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 11 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. Regnoli.

Digitized by Google

N.° 85.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che il Tribunale detto della Sacra Inquisizione e Sant' Uffizio, in quanto esercita atti di giurisdizione e autorità di far eseguire i proprii giudicati, non è compatibile nè colla civiltà, nè coi più comuni principii del diritto pubblico e civile, nè col recentemente promulgato Statuto politico fondamentale;

Considerando invero che sebbene le quistioni religiose siano di spettanza dell' autorità ecclesiastica, nullameno la esistenza, l' autorità e il procedere del suddetto Tribunale non è per alcun conto tollerabile; imperocchè se esso indaga e punisce le opinioni dei cittadini, queste debbono sfuggire alla sanzione del fôro esterno; se intende a reprimere fatti che siano realmente contrari alle leggi e all'ordine pubblico, essi sono devoluti alla cognizione dei Tribunali ordinari, nè possono sotto alcun pretesto fornire soggetto di una giurisdizione eccezionale e indipendente da ogni potere, e di processi occulti e destituiti d' ogni garanzia;

Considerando che per tali evidenti motivi i Governi di tutta Europa non ammisero o abolirono il Tribunale suddetto; che esso nullameno sussiste nello Stato Romano; che non dee più esistere in queste Provincie di Romagne; e che non debbono in esse ricevere esecuzione le sue sentenze pronunciate altrove.

Digitized by Google

Decreta:

Art. 1. Il Tribunale detto della Sacra Inquisizione e Sant' Uffizio in quanto riguarda la sua giurisdizione sulle persone e l' autorità di fare eseguire le proprie Sentenze è abolito nelle Provincie delle Romagne, nelle quali esso non potrà avere alcuna sede, nè potranno avere alcuna esecuzione e alcun effetto le Sentenze dello stesso Tribunale altrove pronunciate.

Art. 2. Chiunque tenterà di pronunciare in queste provincie Sentenze o prendere altri provvedimenti a nome dello stesso Tribunale incorrerà nelle pene inflitte dall' Art. 131 del tuttora vigente Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, e chiunque tenterà di eseguire tali Sentenze o provvedimenti ovunque pronunciati incorrerà nella pena inflitta dall' Art. 133 dello stesso Editto.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 14 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. Regnoli.

Digitized by Google

N.° 86.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che il conoscere dei diritti civili dei cittadini e l' interdirne o modificarne l'esercizio, è essenziale attribuzione della potestà civile e non della ecclesiastica; e che il provvedere circa a tali materie non può spettare che ai Tribunali civili ordinari;

Considerando che non ostante tal principio universalmente riconosciuto, il cessato Governo attribuiva la cognizione e la definizione circa alle interdizioni, nomine di consulenti, economi ed amministratori non solo ai Tribunali civili, ma ancora e specialmente al Segretario del Pontefice, ossia Uditore Santissimo, il quale procedeva a tali importanti Atti sulla informazione dei proprii Decreti o la facoltà di decidere;

Considerando che di tal guisa il diretto intervento dell'autorità ecclesiastica in materie civili, e dell'autorità governativa negli atti, la cui cognizione si appartiene al potere giudiziario, turba la distinzione dei poteri e toglie ai cittadini quelle garanzie che loro sono date dalla osservanza delle regolari forme giudiziarie;

Considerando che non essendo ancora posto in attività il Codice Civile Napoleonico è mestieri di far cessare senza ulteriore indugio la suddetta condizione anormale e di provvedere in pari tempo a che non siano mantenute quelle interdizioni e deputazioni di consu-

Digitized by Google

lenti od economi, già pronunciate da autorità diverse dalla giudiziale ordinaria, le quali non risultassero abbastanza giustificate.

Decreta:

Art. 1. Spetta esclusivamente ai Tribunali ordinari il conoscere e provvedere circa alle interdizioni e alle deputazioni di consulenti o di amministratori di patrimoni privati nei casi contemplati dalla legge.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

Art. 2. Le interdizioni, le nomine di consulenti, economi od altri amministratori emanate dal Segretario del Pontefice o Uditore Santissimo, o da altri da lui delegati, saranno mantenute provvisoriamente in queste provincie; ma sulla domanda degl' interdetti o inabilitati, o degli aventi interesse, o in ogni caso (finchè sarà presso i Tribunali istituito il pubblico Ministero) a cura e diligenza del Magistrato dell' Ordine e per quanto potrà pervenire a sua cognizione sarà promosso avanti ai Tribunali ordinarii l' esame di tutte le disposizioni suddette, onde revocare quei Decreti di interdizione, inabilitazione o amministrazione che non risultassero meritevoli di essere mantenuti.

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna questo dì 14 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. Regnoli.

Digitized by Google

N.° 87.

REGNANDO S. M. VITTOTIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che la civiltà e la giustizia comandano di far palesi le opere delle male signorie, affinchè la pubblica opinione, avvalorando i legittimi voti dei popoli, pronunzi le sue inappellabili sentenze;

Decreta:

Art. 1. È ordinata, a cura dei Ministri, una raccolta dei documenti delle licenze e degli arbitrii del cessato Governo, delle opere sovversive degli ordini civili, e delle offese contro i diritti della proprietà, della famiglia e della persona.

Art. 2. I documenti più notevoli saranno successivamente pubblicati nel *Monitore di Bologna.*

Art. 3. Il signor Cav. Prof. Achille Gennarelli è incaricato della pubblicazione di tutti i documenti in un sol volume.

Dato in Bologna il 16 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro dell' Interno
A. MONTANARI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI.

Il Ministro della Istruzione e Pubblica Beneficenza
C. ALBICINI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e Commercio
I. GAMBA.

Digitized by Google

N.° 88.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
INCARICATO DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE

Considerando come il raccolto del grano turco sia riescito in quest'anno molto ubertoso, e così la sua libera vendita all'estero non possa recare un aggravio alle classi minute del popolo, le quali per contro ritraggono giovamento diretto dalla prosperità dei traffici e degli scambi.

Decreta:

Art. 1. La limitazione stabilita col Decreto 18 settembre 1859 per l'estrazione dei Cereali riceverà quind'innanzi un'ulteriore deroga rispetto al *gran turco*. Questo genere potrà liberamente estrarsi da ogni confine, sotto le norme, e coi regolamenti in vigore.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze darà esecuzione immediata a questo Decreto.

Bologna il 16 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

N.° 89.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
INCARICATO DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE

Visto il rapporto del Generale Fanti sull'importanza strategica della Città di Bologna.

Decreta:

Art. 1. La Città di Bologna sarà munita di opere di fortificazione.

Art. 2. È stanziata sul bilancio del corrente esercizio la somma di cinquecento mila franchi. Per lo stanziamento del rimanente della spesa nell'anno venturo si provvederà con ulteriori Decreti.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna il 16 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Digitized by Google

N.° 90.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
INCARICATO DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE

Considerando che la esperienza ha da lungo tempo dimostrato come le disposizioni per via di fiducia colle quali si permette che dopo la morte del testatore o disponente altri ne nomini l'erede o il legatario, o comunque ne spieghi la volontà, riescano pericolose e possano fornire occasione ed agio, o di eludere la legge facendo pervenire in persone incapaci l'eredità o il legato, o di violare impunemente la volontà del defunto nominando persona, o dichiarando cosa diversa dalla di lui volontà:

Considerando che la proibizione di tali *fiducie*, le quali omai nelle sole provincie Romane erano tollerate, è un omaggio reso alla giustizia e alla retta morale; e che sebbene colla promulgazione del Codice Civile Napoleonico tale proibizione possa ritenersi avvenuta, pure non essendo esso Codice ancora attivato, non è a frapporsi altro indugio a far cessare fin d'ora quella maniera di disposizioni incompatibili col nuovo ordine politico di queste provincie e colle leggi testè pubblicate;

Considerando che il decreto di siffatte disposizioni trovasi, nel modo più preciso e più lato, formulato nell'art. 809 del Codice Civile Sardo; sicchè esso merita di essere adottato;

Digitized by Google

Considerando in fine che se le fiducie già confidate da persone defunte e non per anco spiegate vogliono essere mantenute onde non attribuire alla legge forza retroattiva, nullameno evidenti ragioni di pubblica utilità reclamano che sia almeno moderato il termine sovente eccessivo entro cui le fiducie stesse debbono spiegarsi;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni di ultima volontà per via di *fiducia* sono vietate.

» Non è quindi ammessa alcuna prova che la isti-
» tuzione o il legato fatto in favore di persona dichiarata
» nel testameato non lo sia che in apparenza, ma che
» realmente lo sia in favore di altra persona, Corpo,
» od Opera nel medesimo taciuta, e ciò nonostante qua-
» lunque espressione del testamento che lo indicasse o
» potesse farlo presumere.

» Tale disposizione non si applica però al caso
» in cui l'istituzione o il legato vengano impugnati come
» fatti per interposta persona a favore d'incapaci ».

Art. 2. Le fiducie di persone defunte e non ancora spiegate dovranno esserlo entro il termine di tre mesi per le persone dimoranti nelle provincie delle Romagne, di sei per le persone che sono in Italia, e di un anno per le persone dimoranti altrove.

La spiegazione o dichiarazione dee farsi o in persona o per mezzo di procuratore munito di speciale e regolare procura nella Cancelleria o Segretaria del Tribunale del luogo ove fu aperta la successione.

Qualora i termini suddetti fossero decorsi inutilmente, la fiducia non avrà alcun effetto, e le eredità

Digitized by Google

saranno devolute ai successori legittimi, e i legati agli eredi testamentari se vi saranno.

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna questo dì 18 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. Regnoli.

Digitized by Google

N.° 91.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che al Governo delle Romagne, come agli altri Governi delle Provincie dell' Italia centrale, incombe di cercare, il più che sia possibile, la progressiva assimilazione delle nostre leggi alle leggi sarde;

Visto quanto fu sancito per le Provincie Modenesi e Parmensi col Decreto del 19 settembre 1859;

Decreta:

Art. 1. È pubblicato e posto in esecuzione col giorno 1.° dicembre venturo per tutte le Provincie delle Romagne il Regio Decreto sardo, in data del 13 novembre 1857, sui passaporti, ed Istruzioni relative, del tenore seguente.

Bologna, oggi 24 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro dell'Interno
A. MONTANARI.

Digitized by Google

» Vittorio Emanuele *Re di Sardegna, di Cipro e di Ge-*
» *rusalemme, Duca di Savoia, ecc. ecc. Principe di*
» *Piemonte ecc. ecc. ecc.*

» Visti gli articoli 6 e 7 della Legge 19 luglio 1857 approvativa del Bilancio per l'anno 1858;

» Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri, e di concerto coi Ministri per gli affari dell' Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina;

» Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

» Art. 1. I passaporti sono dati in nome del Re:

» Nell'interno, dal Ministero per gli Affari Esteri e per sua delegazione dagli Uffizi d' Intendenza in ogni Capoluogo di Provincia, e dai Delegati di Pubblica Sicurezza che ne abbiano speciale incarico in altre città;

» All' estero, dagli Agenti Diplomatici Capi di missione; dai Consoli Generali e dai Consoli.

» Art. 2. Il passaporto deve contenere l' indicazione del luogo di nascita, il nome, cognome, domicilio, qualità o professione della persona cui è concesso; i contrassegni e la firma di essa, o l' indicazione d' illetterato per le persone che non sanno scrivere; infine il luogo di destinazione.

» Il passaporto è valido per un anno.

» Art. 3. I Membri del Corpo Diplomatico sì nazionale che straniero, i Consoli Generali e Consoli, le persone incaricate di una missione governativa ed i Grandi Uffiziali dello Stato, possono ottenere un passaporto, speciale colla semplice indicazione del nome e cognome, dignità o grado, e luogo di destinazione. Questi passaporti sono dati dal solo Ministro per gli Affari Esteri.

Digitized by Google

» Venendo a cessare nelle persone contemplate dal presente articolo la qualità o la missione per cui fu loro conceduto uno speciale passaporto, tale passaporto cesserà di essere valido ancorchè non fosse trascorso un anno dalla sua data.

» Art. 4. Il passaporto, di cui all'articolo 2, viene concesso sulla personale conoscenza, o sulla presentazione di un *nulla-osta* per parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

» I Sindaci, qualora vi esista legittima causa, potranno fare direttamente domanda di passaporti a favore d'individui abitanti o di passaggio nel loro Comune rispettivo, e da loro personalmente conosciuti.

» Questa domanda dovrà specificare i motivi che la consigliano, e contenere tutte le altre indicazioni prescritte nell'articolo secondo.

» Il passaporto verrà trasmesso al Sindaco per essere da lui consegnato al richiedente dopo che questi vi avrà apposta la sua firma.

» Art. 5. Gl' Impiegati civili e militari in attività di servizio od in aspettativa, i Tesorieri od Impiegati contabili delle Comunità, delle Opere pie o di altri Corpi morali, posti sotto la dipendenza governativa, gl'interdetti, i minori non abilitati, le persone soggette alla patria podestà, che non abbiano compito il 25.° anno d'età, e la moglie non legalmente separata, per ottenere il passaporto dovranno anche far fede, in modo che ne provi la verità del consenso dato dal rispettivo Capo d'Amministrazione, dal tutore, padre o marito.

» Art. 6. I giovani dacchè saranno entrati nel 16.° anno di età, e sintantochè non abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, non possono ottenere passaporto

Digitized by Google

per l'estero senza il consenso dell'Intendente della Provincia.

» Art. 7. Quando trattisi di passaporto per le Americhe o per le Indie; i predetti giovani non potranno ottenerlo se prima non siasi prestata per loro conto una cauzione in cedole dello Stato del reddito di Lire 200.

» Art. 8. Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agli inscritti marittimi, ai quali provvede una legge speciale.

» Art. 9. I militari di qualunque grado in effettivo servizio non possono ottenere il passaporto senza il permesso del Ministro di Guerra, ed i Sotto-Uffiziali e Soldati in congedo illimitato, senza il permesso del Comandante di loro Provincia.

» Art. 10. Sulla richiesta dell'autorità giudiziaria sarà ricusato il passaporto agli inquisiti di crimini o delitti punibili colla pena del carcere o maggiore.

» Si potrà egualmente, ad istanza degli interessati, sospendere la concessione del passaporto alle persone contro cui esista mandato d'arresto personale per debiti o per ragioni di commercio.

» In tale caso però gli interessati dovranno presentare copia autentica della relativa ordinanza d'arresto.

» Le Autorita di Pubblica Sicurezza potranno esigere dalle persone aventi titolo ad un passaporto da operaio ovvero ad un passaporto gratuito per causa di indigenza, ch'esse provino d'aver mezzi sufficienti per fare il viaggio sino a destinazione.

» Art. 11. Sullo stesso passaporto si possono inscrivere la moglie, i figli minorenni, le figlie non maritate, e le persone di servizio del richiedente, purchè nazionali. Possono pure avere un passaporto unico un

Digitized by Google

tutore coi suoi amministrati, un fratello ed una sorella colle sorelle non maritate o coi fratelli minorenni, e le sorelle conviventi insieme.

» Art. 12. — Non si potrà concedere passaporto agli stranieri i quali abbiano Ministri od altri Agenti del loro Governo accreditati e riconosciuti nei Regii Stati.

» Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro Governo potrà concedersi passaporto dal Ministro degli Affari Esteri o dai Delegati delle Provincie in seguito a speciale autorizzazione per ogni singolo caso.

» La concessione di passaporto agli emigrati politici, riconosciuti come tali dalla Autorità competente, potrà farsi dal solo Ministro degli Affari Esteri a richiesta del Ministro dell' Interno.

» Rimane espressamente vietato agli Agenti Diplomatici e Consolari del Re all' estero di dare passaporti ad individui non sudditi senza prima averne ottenuta, per ciascun caso speciale l' autorizzazione del Ministero per gli Affari Esteri.

» Art. 13. Salve le speciali eccezioni autorizzate dal presente Decreto, i passaporti sono soggetti al pagamento di una tassa unica la quale è di due sorta;

» Di lire dieci e di lire una.

» Sono soggetti alla tassa di lire *dieci* i passaporti che si concedono

» Ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una professione liberale, agli impiegati civili e militari, ed in genere ad ogni altra persona di civile ed agiata condizione.

» Sono soggetti alla tassa di lire *una*

I passaporti che si danno agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti e ad ogni altra

Digitized by Google

persona che, per dichiarazione della competente Autorità locale, provi di non essere in grado di sottostare alla tassa maggiore.

» Art. 14. Sono esenti dalla tassa

» 1.° I passaporti speciali conceduti alle persone contemplate nell' Art. 3 del presente Decreto;

» 2.° I passaporti conceduti alle persone che viaggiano per regio servizio;

» Ai sott' uffiziali e soldati che rientrano nel Regno per ragione di servizio;

» Ai religiosi e religiose degli Ordini mendicanti, non che ai religiosi e religiose che prestano servizio negli ospedali;

» Alle persone munite di certificati di povertà.

» Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato od autentificato da un' Autorità amministrativa.

» Art. 15. I passaporti conceduti da Governi Esteri o da Agenti esteri nel Regno, per aver valore nei Regii Stati saranno, salvo il disposto dell' 19, soggetti ad una sola vidimazione di un' Autorità competente ed al pagamento di una tassa di lire 3.

» Art. 16. Questa tassa verrà percepita per ogni passaporto una sola volta all' anno o dagli Agenti Diplomatici e Consolari all' estero, o dalle Autorità di dogana ai confini dei Regii Stati, nell'atto stesso in cui avrà luogo la vidimazione prescritta dall' articolo precedente.

» Art. 17. Vanno esenti dalla tassa stabilita coll' Art. 15.

» Le persone della classe indicata all'ultima alinea dell' articolo 13 che si recano ad un stabilimento di bagni nei Regii Stati per provati motivi di salute.

Digitized by Google

» Coloro che per via di mare approdano ad un porto dei Regii Stati e non vi soggiornano più di ventiquattro ore ripartendo per via di mare;

» I contadini che per lavori rurali vengano nei Regii Stati.

» Le speciali convenzioni che già esistessero o che venissero stipulate con Governi esteri e gli usi internazionali in vigore, regoleranno le esenzioni e le riduzioni di tassa per vidimazione, che a titolo di reciprocità potranno aver luogo a favore di stranieri.

» Art. 18. Di regola generale, e salvi i casi speciali di cui all'art. 19, i passaporti nazionali non vanno soggetti ad alcuna vidimazione.

» All'entrata dei Regii Stati i viaggiatori nazionali o stranieri debbono presentare i loro passaporti alla Autorità di frontiera che ne accerta la regolarità.

» Lo straniero è anche tenuto, in conformità delle Leggi in vigore (art. 15 R. Patenti 30 ottobre 1821), di presentare il passaporto all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove prende dimora.

» Art. 19. Allorchè per circostanze speciali o per mutazione di destinazione di un passaporto, venisse richiesta una vidimazione di un R. Autorità all'interno od all'esterno, tale vidimazione sarà rilasciata gratuitamente purchè siasi quanto ai passaporti esteri, adempiuto al disposto dell'art. 16.

» Art. 20. La percezione delle tasse di cui agli articoli 13 e 15 verrà indicata sui passaporti all'estero, per mano degli Agenti Diplomatici e Consolari, all'interno per mezzo di un franco-bollo.

» Art. 21. I franco-bolli sono di tre differenti colori: rosso, verde, turchino; portano lo stemma Reale,

Digitized by Google

l'indicazione della tassa e la leggenda Passaporto-Stati Sardi, conforme al seguente modello

» Il franco-bollo di color rosso serve per la tassa di lire 10, quello di color verde per la tassa di lire 1, e quello di color turchino per la tassa di lire 3.

» Art. 22. Il franco-bollo viene applicato sul passaporto nell'atto del rilascio e della vidimazione; accanto al franco-bollo ed in modo che il medesimo resti parzialmente coperto, sarà apposto il sigillo ad inchiostro o la vidimazione a mano dell'Uffizio che rilascia o vidima il passaporto.

» Le esenzioni di tassa di cui agli articoli 14 e 17 saranno indicate sul passaporto colla parola *gratis* scritta nello spazio in cui dovrebbe essere apposto il franco-bollo.

» Art. 23. La fabbricazione dei franco-bolli e la loro distribuzione agli Uffizi incaricati della percezione delle tasse dei passaporti, sono esclusivamente riservate al Ministero delle Finanze.

» Art. 24. I Ministri, dell'Estero dell'Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina, ciascuno per quanto lo riguarda, provvederanno con ispeciali istruzioni

Digitized by Google

alla esecuzione di questo Decreto, il quale avrà effetto dal 1.° gennaio 1858 abrogando ogni altra disposizione contraria.

» Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

» Dato in Torino, addì 13 novembre 1857.

» VITTORIO EMANUELE.

» (*Luogo del Sigillo*) » *C. Cavour.*

» V. il Guardasigilli.
» *De Foresta.*

Digitized by Google

N.° 92.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che sebbene quasi tutti i religiosi addetti alla Compagnia di Gesù abbiano abbandonato il territorio delle Romagne, pure è necessario che sia provveduto in modo regolare e positivo circa alla Compagnia medesima e ai beni già da essa posseduti in queste Provincie;

Considerando che anche in tal parte, come in qualunque altra riguardante l'ordinamento politico e civile di queste Provincie Italiane voglionsi adottare le leggi già pubblicate nello Stato di Sardegna, salve le modificazioni che fossero richieste da alcuna speciale circostanza in cui si trovassero queste Provincie;

Decreta:

Art. 1. Avrà forza di legge in queste Provincie delle Romagne, salve le modificazioni infra notate, il Decreto pubblicato a Torino il dì 25 agosto 1848 dal Principe Eugenio di Savoia, Luogotenente di Re Carlo Alberto; il quale è del seguente tenore.

» EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO
» LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

» In virtù dell'autorità a Noi delegata;

» Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Digitized by Google

» Sentito il Consiglio dei Ministri;

» Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue;

» Art. 1. — La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegi sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone.

» Art. 2. — I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia sono dati in amministrazione all'Azienda Generale delle Finanze, e sono sin d'ora applicati, per quanto il bisogno lo richiede, all'istruzione e manutenzione dei collegi nazionali, di cui si ordinò lo stabilimento col Decreto del 20 marzo 1848.

» Art. 3. — Gl'individui addetti a quella Compagnia non regnicoli dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge uscire dai confini dello Stato a pena d'esserne espulsi, e qualora dopo l'espulsione dallo Stato vi venissero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle Leggi di Polizia.

» Art. 4. — I regnicoli addetti alla Compagnia dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente Legge fare davanti all'Autorità superiore di Polizia della Provincia, in cui si trovano attualmente, una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

» Art. 5. — A questi è assegnata, sinchè siano altrimenti provvisti, una pensione annua di lire cinquecento da decorrere dalla data della presente.

» Art. 6. — Quelli che vogliono godere di questa pensione dovranno nel termine, di cui nell'Art. 4, ed all'Autorità ivi indicata, presentare una formale do-

Digitized by Google

manda per la loro secolarizzazione, della quale il Governo s' incaricherà presso la Santa Sede.

» Non facendo tale domanda essi non potranno godere della pensione, e si troveranno inoltre assoggettati alle disposizioni contenute nel capo quinto, titolo ottavo, libro due del Codice penale.

» Art. 7. — Sono pure sciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata per ora la Savoia, le case della Corporazione delle Dame del Sacro Cuore di Gesù.

» Art. 8. — Il fabbricato dalle medesime occupato in questa Capitale è definitivamente restituito all'antica sua destinazione di Collegio delle Provincie.

» I Ministri Segretari di Stato sono incaricati cadauno, nella parte che lo riguarda, dell' esecuzione della presente Legge, che sarà pubblicata ed inserita negli atti del Governo.

» Torino addì venticinque agosto milleottocentoquarantotto.

» Eugenio di Savoia.

» V. *F. Merlo.*

» V. *Di Revel.*

» V. *Gazelli* pel Controllore generale.

» *Pinelli.* »

Art. 2. Nell' applicazione del suddetto Decreto a queste Provincie saranno osservate le limitazioni e variazioni seguenti:

Ove parlasi nel Decreto di *Stato Sardo* e di *regnicoli Sardi* s' intenderanno sostituite le parole *Provincie delle Romagne*, e *nativi delle Romagne.*

L' Art. 2 resta così modificato.

Digitized by Google

I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia per ora e fino a nuova disposizione sono dati in amministrazione sotto la sorveglianza del Ministero di Pubblica Istruzione e Beneficenza, ai Consigli Provinciali delle Provincie ove esistevano le Case della Compagnia. Qualora però per volontà del testatore o disponente tali beni o rendite sieno destinati più specialmente alla istruzione o ad alcuna speciale opera di beneficenza a favore di una città o di un luogo determinato, la volontà del fondatore sarà osservata e il Municipio nel primo caso o la locale Congregazione di Carità nel secondo avrà l'amministrazione di tali beni o rendite, sempre però sotto la sorveglianza suddetta.

L'art. 6 è così mutato:

La pensione sarà corrisposta sulle rendite dei beni come sopra amministrati, e dalle case cui appartenevano gli addetti alla Compagnia.

Coloro però che vogliono godere di tal pensione dovranno farne dichiarazione espressa nel termine indicato all'art. 4 presso l'ivi indicata Autorità politica o di Pubblica Sicurezza, e dovranno nel termine di 3 mesi decorrendi da oggi 23 novembre 1869 esibire il Decreto di secolarizzazione della competente Autorità ecclesiastica.

L'art. 7 è limitato nel seguente modo:

Sono pure vietate in queste Provincie le Case della Corporazione delle Dame del Sacro Cuore di Gesù e qualunque altro Collegio o casa che sotto qualsiasi nome dipendesse dalla Compagnia di Gesù.

L'Art. 8 rimane senza applicazione in queste Provincie.

Digitized by Google

Art. 3. I Ministri di Grazia e Giustizia, dell' Interno e dell' Istruzione Pubblica e Beneficenza sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 20 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. Regnoli.

Il Ministro dell' Interno
A. Montanari.

Il Ministro dell'Istruzione e Pubblica Beneficenza
C. Albicini.

Digitized by Google

N.° 93.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che sebbene coll' Art. 1 del Decreto del Governatore Generale delle Romagne del dì 31 agosto 1859 debba ritenersi abolita ogni giurisdizione eccezionale, e specialmente quella del fòro ecclesiastico in materie civili e criminali; pure è opportuno che non rimanga dubbiezza alcuna sullo spirito e sugli effetti di quella legge; e che è indispensabile che a complemento delle stesse disposizioni si dichiari cessato ogni altro privilegio di cosa o di persona, e ogni diritto di asilo, che sarebbero incompatibili col proclamato Statuto, colla uguaglianza che deve osservarsi per tutti rimpetto alle leggi, e col pieno e libero esercizio della potestà civile e giudiziaria;

Considerando d'altronde che non deve ragionevolmente presumersi che le stesse autorità ecclesiastiche vogliano impedire l'azione della legge e della potestà giudiziaria, quand'anche si trattasse di luoghi sacri di cui si abusasse come di riparo a delitti, o di persone ecclesiastiche che nell' esercizio delle loro funzioni trascorressero ad atti o fatti contrari alle leggi e all' ordine pubblico;

Considerando che alla dichiarazione e applicazione di questi principii reclamati altamente dalla giustizia e

Digitized by Google

dalla civiltà provvede con mirabile precisione la legge emanata dal Parlamento e Governo Sardo il dì 9 aprile 1850, sicchè essa vuol essere adottata anche in queste Provincie come lo fu nelle Modenesi e Parmensi, intese anch'esse costantemente come le Romagne a unificarsi in tutto col Regno Sardo-Lombardo;

Decreta:

Art. 1. — La Legge sarda pubblicata in Torino il 9 aprile 1850 sull' abolizione dei privilegi di Fôro ecclesiastico, e d' immunità e di asilo avrà forza nelle Provincie delle Romagne.

Art. 2. — La legge suddetta è del seguente tenore:

» VITTORIO EMANUELE II *per la grazia di Dio Re di Sar-*
» *degna, di Cipro e di Gerusalemme: Duca di Savoia e di*
» *Genova, ecc. ecc. Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.*

» Il Senato e la Camera de'Deputati hanno adottato;
» Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue;

» *Articolo* 1.

» Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualunque sorta.

Digitized by Google

» *Articolo* 2.

» Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizi ecclesiastici, ed i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

» *Articolo* 3.

» Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le Leggi penali dello Stato.

» Pei reati nelle dette Leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura dai tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

» *Articolo* 4.

» Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai tribunali civili, salvo sempre all' ecclesiastica Autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l' applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche.

» *Articolo* 5.

» Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d' Appello, si osserveranno d' ora innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi.

Digitized by Google

» I Magistrati d'Appello riterranno però la cognizione delle cause che si trovassero presso di essi vertenti nell'epoca in cui emanerà la presente Legge.

» *Articolo* 6.

» Rifugiandosi nelle chiese od altri luoghi, considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso all'Autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo; giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.

» Si osserveranno però nell'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie affinchè l'esercizio del culto non venga turbato.

» Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al Paroco, od al Rettore della chiesa in cui l'arresto viene eseguito.

» Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.

» *Articolo* 7.

» Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di Legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.

» Il nostro Guurdasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, e di grazia e giustizia, è

Digitized by Google

caricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

» Data in Torino il 9 aprile 1850.

» VITTORIO EMANUELE.

» V. *Galvagno.*
» V. *Nigra.*
» V. *Colla.*

» Registrata al Controllo Generale addì 9 aprile 1850.
» Reg. 5 atti del Governo a. c. 269.
» *Moreno.* » *Siccardi* ».

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 20 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI.

Digitized by Google

N.° 94.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che mentre nel prossimo riordinamento dell' ordine giudiziario di queste Provincie e nella sua assimilazione al sardo, il Governo si appresta a rendere, mediante più convenienti stipendi, sempre più indipendente e rispettata la Magistratura giudiziaria, frattanto non può ommettere di riconoscere gli straordinarii servigi resi alla cosa pubblica da tutti i Presidenti dei Tribunali e specialmente tener conto di quelli prestati da chi presiede ai Tribunali di prima istanza, la cui condizione è sopra tutte meritevole di considerazione e di riforme;

Decreta:

Art. 1. Fino a nuove disposizioni e salve le maggiori e definitive provvidenze che si adotteranno per l' ordine giudiziario, ai Presidenti dei Tribunali di prima istanza, di queste Provincie è attribuito un compenso straordinario di lire cinquanta mensili, e ai vice-Presidenti di lire venticinque.

In tale aumento però e fino a concorrenza del medesimo dee imputarsi il soprassoldo che, a qualsiasi titolo alcuno de' suddetti avesse ottenuto dal cessato Governo.

Digitized by Google

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna questo dì 26 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI.

Digitized by Google

N.° 95.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che in tutti gli Stati civili fu da lungo tempo riconosciuta necessaria e adottata la istituzione di un Pubblico Ministero che vegli presso i Tribunali alla esatta osservanza delle leggi, interponga la sua autorità o il suo consiglio nelle quistioni di ordine pubblico, e tuteli i diritti e gl' interessi dello Stato, dei corpi morali, e di coloro che abbisognano per la loro condizione di speciale assistenza;

Considerando che se tale istituzione, che colla pubblicità dei giudizii offre una ulteriore garanzia della regolare amministrazione della giustizia, non era nè voluta dal cessato governo, nè in armonia co'suoi sistemi aborrenti ogni sindacato e colle sue procedure eccezionali essa è ora reclamata come consona al proclamato Statuto, e alle leggi civili promulgate in queste provincie;

Considerando che se colla nomina di un Avvocato dell'Ordine il Governo accennò già a tale provvedimento, non dee più a lungo differirsi di compiere, mercè esso, l' ordinamento giudiziario.

Decreta:

Art. 1. — È istituito un Pubblico Ministero presso tutti i Tribunali di queste provincie.

Digitized by Google

Un ulteriore decreto ne fisserà l' ordinamento presso ciascun Tribunale.

Art. 2. — Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 29 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. Regnoli.

Digitized by Google

N.° 96.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto in data d'oggi che stabilisce la unificazione delle Provincie Modenesi, Parmensi e Romagnuole;

Conforme a quanto è prescritto all'articolo 9

Decreta:

Art. 1. — È istituita una Commissione di quindici membri incaricata di studiare e preparare con tutta sollecitudine le leggi e i Decreti, che debbono parificare gl' istituti e gli ordinamenti di queste Provincie con quelli della Monarchia Sarda.

Art. 2. — La Commissione si divide in tre sezioni:

1.ª Giustizia e Culti.

2.ª Interno, Istruzione Pubblica e Beneficenza.

3.ª Finanze e Lavori Pubblici.

Art. 3. — La Commissione nomina ella stessa nel suo seno un Presidente e due Vice-Presidenti.

Il Governo mette i Segretari e gl' impiegati occorrenti a disposizione della Commissione.

Art. 4. — La Commissione ha dal Governo la indicazione delle leggi, alle quali deve successivamente rivolgere i suoi studi.

Digitized by Google

Art. 5. — La Commissione esamina e prepara in sezioni distinte secondo la materia l'applicazione delle Leggi e dei Decreti e le disposizioni transitorie, che per rispetto alle particolari condizioni dei vari paesi possono occorrere.

Art. 6. — La Commissione discute e delibera in sezioni unite le proposte di ciascuna di esse: le deliberazioni sono valide quando è presente la maggiorità.

Art. 7. — Il Presidente della Commissione trasmette al Governatore il risultato delle sue deliberazioni.

Art. 8. — Compiuti i lavori proposti dal Governo la Commissione cessa di esistere senza ulterior Decreto.

Dato in Bologna il 29 novembre 1859.

FARINI.

Digitized by Google

N.° 97.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che è proprio dei governi dispotici e non sorretti dal consenso e dalla adesione de' cittadini il creare pei fatti politici e pei delitti detti di Stato o di lesa maestà procedure speciali e giurisdizioni eccezionali, togliendo così ai cittadini inquisiti le garanzie loro fornite dalle regole e dalle giurisdizioni ordinarie; e che per tali fatti e delitti il cessato governo avea appunto creato procedure sommarie e speciali, e una giurisdizione eccezionale nel Tribunale così detto della Sacra Consulta; come risulta dagli articoli 41 n. 1 e 555, 556 e seguenti (Lib. VII tit. X) del Regolamento organico di procedura criminale del 5 novembre 1831.

Considerando che l'attuale Governo di queste Provincie fondato sul suffragio popolare e forte della pubblica opinione sente debito di far cessare quelle disposizioni ingiuste e arbitrarie, e che esso neppure contro i suoi nemici non vuole nè deve valersi dei mezzi più efficaci che le suddette leggi gli potrebbero fornire;

Decreta:

Art. 1. — Le disposizioni contenute nel titolo X Lib. VII e nel n. 1 dell' Art. 45 del Regolamento orga-

Digitized by Google

nico e di procedura criminale, relative ai delitti politici o di Stato e alle procedure e giurisdizioni eccezionali in essi stabilite, sono abrogate. Ai delitti suddetti saranno applicate le norme ordinarie dei giudizi criminali.

Art. 2. — Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 1.° dicembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. Regnoli.

Digitized by Google

N.° 98.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
INCARICATO DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE

Considerando che l' arresto personale applicato in genere a tutti i debitori in materia civile, è contrario alla giustizia, alla civiltà, e alla umanità, e che perciò fu da lungo tempo abolito da tutte le moderne legislazioni de' popoli colti;

Considerando inoltre che esso è incompatibile collo spirito del pubblicato Statuto che proclama e garantisce la libertà individuale de' cittadini come uno de' più sacri diritti;

Considerando che ciò nullameno la legislazione pontificia continuava a permettere tale mezzo di esecuzione e di coazione, reso tanto più ingiusto ed esorbitante da ciò che si procedeva ad esso quando appunto dal processo verbale detto di *carenza* risultava la assoluta impossibilità del debitore a soddisfare al suo debito:

Decreta:

Art. 1. — I paragrafi 1386, 1387, e seguenti del Regolamento legislativo e giudiziario 10 novembre 1834, relativi all'arresto personale in materia civile, sono abrogati, salve le disposizioni contro i detentori o debitori di danaro pubblico.

Digitized by Google

Art. 2. — Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 1.° dicembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI.

Digitized by Google

N.° 99.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che la progressiva e assennata parificazione in materia di regolamenti e di Leggi, alle discipline osservate nel Regno Sardo per le Provincie le quali votarono l'annessione, deve eziandio senza indugio applicarsi a quel ramo di rendita che concerne la fabbrica, i diritti di Bollo e lo smercio delle Carte da giuoco;

Considerando che nell' introdurre l' insieme delle regole piemontesi per le Carte da giuoco nelle Romagne, si vogliono combinare le disposizioni delle Regie Patenti dell' 8 febbraio 1834, tuttora valide nel Regno Sardo, colle prescrizioni più recenti e più liberali della nuova Tariffa Daziaria in quelle parti ch' essa vi ha derogato;

Decreta:

Art. 1. — È lecito a chiunque di fabbricare Carte da giuochi sia *Corte* che da *Tarocchi* nelle Romagne sotto l' osservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 2. — Coloro che intendono di stabilire fabbriche di Carte sia *Corte* che da *Tarocchi* sono tenuti di

Digitized by Google

fare al Ministero delle Finanze la preventiva dichiarazione dei siti dove avrà luogo la fabbricazione, del numero delle forme, e della quantità degli Operai che saranno impiegati.

Art. 3. — I Fabbricanti debbono presentare al Ministero stesso delle Finanze i modelli delle rispettive figure delle Carte sia *Corte* che da *Tarocchi*, e delle variazioni che volessero a quelli apportare.

Art. 4. — Essi debbono apporre il loro nome e dimora sopra una determinata carta di ciascun mazzo sia nelle carte *Corte* che da *Tarocchi*.

Art. 5. — Nella fabbricazione delle Carte sia *Corte* che da *Tarocchi*, e per il foglio del davanti di esse, dovrà impiegarsi la Carta, che sarà somministrata dall' Ufficio Ordinario del Bollo a cura del Ministero delle Finanze, la qual carta porterà segnate in filograna diagonalmente diverse linee paralelle a meandro, ed inoltre le iniziali delle quattro Provincie in cui si dividono le Romagne, ovvero lo Scudo Reale di Savoia in diversi luoghi così disposti da impiegarsene uno ogni dieci Carte nei mazzi di Carte *Corte*.

Art. 6. — Ogni mazzo di Carte sia *Corte* che da *Tarocchi* debitamente fabbricati dovrà essere involto in foglio di carta portante impresso il nome del Fabbricante, ed il numero delle Carte sia *Corte* che da *Tarocchi*, ed essere fasciato mediante una benda ingommata al mazzo in tutta la sua estensione, ed avente l' impronta di un Bollo a secco distinto per le Carte *Corte* e quelle da *Tarocchi*.

Art. 7. — Ogni Fabbricante deve avere un Registro in carta da bollo, numerato e vidimato dall' Ufficio del Bollo Ordinario, sul quale verranno inscritte le compre

Digitized by Google

dei fogli di carta filogranata, le fabbricazioni dei mazzi di carte *Corte* e da *Tarocchi*, non che le vendite di essi.

Art. 8. — Il venditore non fabbricante sarà pure obbligato tenere un Registro in carta da Bollo vidimato come nell'articolo antecedente, in cui dovranno inscriversi le compre e le vendite delle carte *Corte* e da *Tarocchi*.

Art. 9. — La Carta filogranata superiormente descritta sarà di due qualità, l'una fina, e l'altra ordinaria. Ogni risma risulterà composta di N. 500 fogli tutti buoni ed interi, aventi ciascuno 58 centimetri di larghezza e 45 di altezza. Ogni foglio servirà per le carte *Corte* di un mazzo completo da 40; se ne impiegherà uno e un quarto per ogni mazzo da 52 carte, e due fogli colle iniziali, ripetute in filograna due volte, delle Provincie delle Romagne, o con otto Scudi Reali di Savoia serviranno per ogni mazzo da *Tarocchi*.

Art. 10. — Il prezzo della carta filogranata è stabilito, per la Carta ordinaria a Lire 18 la Risma, ed a Lire 23 per la qualità fina.

Le bende con cui si debbono fasciare i mazzi di Carte *Corte* come all'Art. 6 costano per diritto di Bollo Diciotto Centesimi l'una; quelle con impronta a secco diverse, destinate a fasciare i mazzi di Carte da *Tarocchi* si venderanno per diritto di Bollo Centesimi Trentasei l'una. Il Fabbricante per ogni Risma di carta filogranata che acquista è tenuto a ritirare e pagare contemporaneamente il numero e la qualità di bende corrispondenti ai mazzi che intende di fabbricare.

Art. 11. — La distribuzione della carta filogranata non avrà luogo che a risme intere.

Essa verrà eseguita per conto del Ministero delle

Digitized by Google

Finanze in Bologna all'Uffizio del Bollo Ordinario, e negli altri Capo-luoghi delle Romagne presso i rispettivi Uffici del Bollo e Registro.

Art. 12. — Nessuno può vendere Carte *Corte* o da *Tarocchi*, anche regolarmente fabbricate e fasciate, senza averne ottenuto il permesso in iscritto dal Ministero delle Finanze.

Art. 13. — È proibito ai fabbricanti o Venditori di ritagliare le carte usate, sieno esse *Corte* o da *Tarocchi*.

Art. 14. — È proibita la ritenzione e lo Smercio della Carte *Corte* e da *Tarocchi* fabbricate in contravvenzione alle presenti disposizioni, come pure delle Carte *Corte* e da *Tarocchi* provenienti dall'estero, qualora non siasi pagato per queste ultime il Dazio vigente di Centesimi 20 per ogni mazzo di Carte *Corte*, e di Centesimi 40 per ogni mazzo di Carte da *Tarocchi*.

Art. 15. — Le Carte *Corte* è da *Tarocchi* regolarmente fabbricate e che saranno esportate all'estero, godranno della restituzione del prezzo pagato per diritto di Bollo stabilito all'Art. 10, e cioè di Centesimi 18 per ogni mazzo di Carte *Corte*, e di Centesimi 36 per ogni mazzo da *Tarocchi* esportato.

Per ottenere detta restituzione dovranno i Fabbricatori consegnare fedelmente non suggellate le Carte *Corte* e da *Tarocrhi* in quel numero di mazzi che intendono di esportare, ed unite al numero delle bende corrispondenti, nell' Ufficio del Bollo Ordinario in Bologna, ed ai rispettivi Uffici del Bollo e Registro per le altre città delle Romagne.

In luogo delle bende restituite verranno dagli Ufficii medesimi rilasciate altrettante bende a Stampa

Digitized by Google

ed a bollo nero col pagamento di Centesimi 3 l' una. I mazzi consegnati saranno poscia fasciati e suggellati presso gli Uffici medesimi con dette bende a destinazione dell' estero, e l' intero pacco verrà mandato per cura degli Uffici medesimi alla Dogana di quella Città e Luogo, od alla più vicina, accompagnandolo con Certificato che indicherà il nome del Fabbricante ed il numero dei mazzi. Questo Certificato servirà di Bolletta d'uscita per le successive operazioni Doganali, e se ne rimetterà copia vidimata al Fabbricatore, onde valersene alla Dogana.

Art. 16. — Quelli che contravverranno alle disposizioni del presente Decreto incorreranno nella pena della confisca delle Carte *Corte* e da *Tarocchi* trovate in contravvenzione, e degli ordigni ed istrumenti inservienti alla loro fabbricazione, ed inoltre nelle seguenti multe e cioè:

PER LE CONTRAVVENZIONI.

Agli Articoli 2, 6, 7 ed 8, da Lire 100 a Lire 300.

Agli Articoli 3 e 4, da Lire 50 a Lire 100.

Agli Articoli 5, 13 e 14, da Lire 300 a Lire 600.

Art. 17. — Chiunque ardirà di falsificare le filigrane, marche e bolli anzidetti, fabbricare carta colle filigrane falsificate, od adoperare tale carta nella fabbricazione, od impiegare bende coll' impronto dei bolli falsificati, incorrerà nella pena di anni tre di carcere oltre le pene stabilite in ordine alle contravvenzioni.

Art. 18. — Coloro che tengono botteghe, o stabilimenti, nei quali il Pubblico viene ammesso, dovranno impedire che si giuochi con *Corte* o *Tarocchi* proibiti.

Digitized by Google

In caso di contravvenzione, incorreranno essi nelle stesse pene pronunciate contro li Fabbricanti, e venditori di Carte *Corte*, e da *Tarocchi* irregolari.

Art. 19. — In tutti i casi nei quali i contravventori saranno forestieri o nullatenenti, e non avranno il mezzo di soddisfare alle pene pecuniarie, nelle quali saranno incorsi, si farà sempre luogo alla condanna dei medesimi alla pena sussidiaria del carcere, la cui durata, che non potrà esser minore di giorni dieci, nè maggiore di mesi tre, dovrà essere in proporzione coll'ammontare della multa, di modo che ogni lire cinquanta di multa importino in sussidio la prima di giorni dieci.

Art. 20. — Avendosi notizia di qualche furtiva introduzione di Carte *Corte* o da *Tarocchi* provenienti dall'estero di contrabbando, ovvero di qualche contravvenzione alle disposizioni del presente Decreto relativamente alla fabbricazione, vendita, ritenzione od uso delle Carte *Corte* o da *Tarocchi*, gli Agenti Demaniali, i Preposti delle Gabelle, Carabinieri ed Agenti di Pubblica Sicurezza, sulla instanza del denunziatore, o di un Agente della Finanza, procederanno alle opportune perquisizioni e sequestri, coll'assistenza del Commissario di Pubblica Sicurezza, o del Priore, o di chi ne fa le veci.

Art. 21. — Trattandosi di Fabbricanti o Venditori autorizzati o di proprietari di luoghi pubblici, di cui parla l'Art. 18, l'ingresso delle case sarà libero agli Agenti incaricati dall'Amministrazione di procedere alla verificazione dei registri e delle carte, senza che sia necessaria l'assistenza del Commissario di cui nell'articolo antecedente.

Art. 22. — Tutti gli atti di procedura ed il relativo

Digitized by Google

giudizio, e sentenza dipendenti da una contravvenzione qualunque agli articoli del presente Decreto si redigeranno colle stesse forme prescritte dai Regolamenti in vigore in materia di contrabbando, seguiranno il medesimo ordine, e godranno dello stesso valore davanti alle Autorità competenti.

Art. 23. — In qualunque stato di causa, ed anche dopo la sentenza, non passata però in giudicato, potranno essere avanzate offerte per tacitare le contravvenzioni importanti una pena pecuniaria ed anche la sussidiaria del carcere colle riserve e nei modi e termini che la legge prescrive in materia di contravvenzioni fiscali e di contrabbando.

Disposizioni Transitorie.

Art. 24. — Ai fabbricanti, venditori, e detentori comunque di Carte *Corte* e da *Tarocchi* finora prescritte aventi la *Carta privilegiata* e il contrabollo Pontificio, viene assegnato il termine di giorni venti (20) decorribili dalla pubblicazione della presente legge, per esibire all' Ufficio del Bollo ordinario in Bologna, od ai rispettivi Uffici del Bollo e Registro nelle altre Provincie delle Romagne, i mazzi da essi posseduti, che saranno loro cambiati con altrettanti mazzi completi della medesima specie senza *Carta privilegiata* e muniti di contrabollo a nero provvisorio, impressovi *una figura*, o *maschera* colle parole in contorno — *Bollo di Controllo. Romagne* — sopra carta da destinarsi. I mazzi che servono a tale cambio si rilascieranno fasciati colle relative bende di nuova prescrizione, dandosi gratis le bende pei mazzi cambiati di Carte *Corte* ed al prezzo di soli Cent. 10 le bende pei mazzi di Carte da *Tarocchi*.

Digitized by Google

Ai fabbricanti poi che assumono del proprio la sostituzione della Carta nuova alla *Carta privilegiata* è accordato per ogni *Carta privilegiata resa* il bonifico di Cent. 2 ferme le discipline prescritte nel paragrafo superiore.

Art. 25. — Decorso il suespresso termine di giorni venti i mazzi di carte che non si fossero presentati al cambio indicato, e che si rinvenissero senza le nuove bende, ed il contrabollo descritto nell' Articolo precedente cadranno in contravvenzione, ed i loro detentori comunque incorreranno nelle pene medesime stabilite a carico dei detentori di carte di contrabbando.

Art. 26. — È altresì concesso il termine di mesi *sei* dalla stessa data ai Fabbricanti e Venditori autorizzati per smerciare nell' interno le Carte *Corte* o da *Tarocchi* munite dal detto contrabollo abbenchè sieno fasciate colle bende di nuova prescrizione.

Art. 27. — Passato il termine di cui nell' Articolo precedente le Carte *Corte* e da *Tarocchi* aventi il sopra detto contrabollo provvisorio non potranno più mettersi in circolazione; e verranno considerate Carte di contrabbando sotto la comminatoria delle pene superiormente stabilite.

Art. 28. — Il Ministro delle Finanze diramerà le istruzioni opportune per l' esecuzione immediata del presente Decreto.

Bologna, 30 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Digitized by Google

N.° 100.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che al cessare del Governo che resse particolarmente queste Provincie delle Romagne si ravvisa opportuno e utilissimo che delle leggi e dei decreti già pubblicati successivamente sia compilata una Collezione officiale e che essa venga pubblicata e depositata presso tutte le Intendenze, e presso tutti i Tribunali e i Comuni delle Romagne:

Decreta:

Art. 1. È ordinata una Collezione officiale delle leggi e dei decreti del Governo delle Romagne dal dì 12 Giugno al dì 8 Dicembre 1859.

Di tale Collezione, come di quella dei Codici e d'altre collezioni di leggi, una copia sarà affissa nelle sale delle Intendenze, dei Tribunali e dei Comuni, e una copia rimarrà depositata negli archivi di tutte le medesime Intendenze, dei Tribunali e dei Comuni.

Ogni contraria o diversa disposizione è abrogata.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 2 dicembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
O. REGNOLI.

Digitized by Google

N.° 101.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che nella ricomposizione degli ordini civili a cui intende alacremente il governo non debbono ommettersi più a lungo le leggi, e le riforme degli Istituti commerciali.

Considerando che le Camere di Commercio Primarie, di seconda Classe e Sussidiarie che esistono in Bologna, in Ferrara ed in Rimini, oltre ai molti difetti di organizzazione che le resero fino ad ora inette all' alta importanza della loro missione, mancano altresì di quella base, che è la pietra angolare di ogni corpo rappresentativo, cioè l'elezione dei membri fatta dall'ordine rappresentato.

Decreta:

1. Le attuali Camere di Commercio sono soppresse.

2. Sono istituite nuove Camere di Commercio di Prima Classe sulle basi segnate dalla presente Legge, nelle Città di Bologna, di Ferrara e di Ravenna; ed una di seconda Classe in Rimini, le quali tutte entreranno in esercizio col 1.° gennaio 1860.

3. Le Camere di prima classe rappresentano il Commercio e le Industrie esercitate nella periferia della ri-

Digitized by Google

spettiva Provincia finchè non vi siano costituite altre camere secondarie.

Quella di Rimini rappresenta il Commercio e l' Industria delle Sotto-Intendenze di Rimini e di Cesena.

4. Tutte le Camere di Commercio sono soggette al Ministero del Commercio, col quale corrispondono direttemente.

5. Saranno pure dal Governo stabilite altre Camere di Commercio in altre Città dello Stato, ove si venisse formando un rilevante centro d' operazioni industriali e commerciali, sulla domanda dei rispettivi Municipii.

6. Le attribuzioni delle Camere di Commercio sono puramente consultive.

7. È ufficio loro

A. Formare Statistiche o Tabelle mensuali o trimestrali esprimenti la media ebdomadaria dei prezzi e dei valori di Borsa, il numero e la qualità delle manifatture esistenti nelle rispettive Provincie, le forze motrici impiegate, il combustibile adoperato, gli smerci più frequentemente trascelti, il movimento dei porti, il tonnellaggio dei bastimenti entrati ed usciti, le costruzioni navali in corso, i varamenti ecc.

B. Promuovere il progresso del Commercio, dell' Industria e della Navigazione, raccogliendo e trasmettendo al Ministero del Commercio le informazioni e proposte che giudicheranno utili a questo scopo, e che verranno loro richieste.

8. Il parere delle Camere di Commercio è chiesto più particolarmente:

Sulle riforme progettate nella legislazione commerciale.

Digitized by Google

Sull' istituzione delle Borse e sulle nomine degli Agenti di Cambio e dei Sensali.

Sulla misura delle senserie e dei compensi degli altri servigi stabiliti per uso del Commercio e soggetti a Tariffa.

Sull' istituzione di altre Camere di Commercio nei rispettivi circondari.

Sulla istituzione di Banche locali.

Sui progetti di pubbliche costruzioni locali relative al Commercio e sulla loro esecuzione.

9. Quando nella stessa città esiste simultaneamente una Camera di Commercio ed una Borsa, la direzione e l'amministrazione della Borsa appartengono alla Camera.

10. Potrà il Governo con Decreto affidare alle Camere il disimpegno delle attribuzioni amministrative attinenti al Commercio ed all' Industria.

Le spese occorrenti per l' esercizio di queste attribuzioni saranno a carico dell' Erario dello Stato.

11. Le Camere di Commercio saranno composte di un numero di membri non maggiore di 15, nè minore di 6.

Un decreto del Governo fisserà entro i detti limiti il numero dei membri di ciascuna nuova Camera da costituirsi.

12. La Camera di Commercio di Bologna sarà composta di 15 membri, quelle di Ferrara e di Ravenna di 12, quella di Rimini di 8.

13. I membri delle Camere di Commercio saranno eletti da una Assemblea ricavata dalle classi dei commercianti ed industriali che verranno con apposita legge determinate.

Digitized by Google

14. Per la prima elezione, e finchè non siano pubblicate le classi di cui all'articolo precedente, i membri della Camera di Commercio saranno nominati da un Collegio composto di elettori negozianti ed industriali, esercenti per proprio conto, e nel modo seguente:

Per Bologna gli Elettori saranno 100, scelti metà dall' attuale Camera di Commercio, e metà dalla Magistratura Municipale.

Per Ferrara saranno 60, nominati nello stesso modo che per Bologna.

Per Ravenna saranno 48, da nominarsi in quanto a 24 dalla Magistratura di Ravenna, 12 da quella di Faenza e 12 da quella d' Imola, scelti nei relativi distretti.

Per Rimini saranno 30, dieci dei quali nominati dall'attual Camera di Commercio; dieci dalla Magistratura di Rimini e dieci da quella di Cesena, nei rispettivi distretti.

15. Le Camere di Commercio prima che si convochino le Assemblee, notificheranno alle rispettive Magistrature Municipali la lista dei Commercianti o Industriali che avranno designati ad elettori, e le Magistrature non faranno la loro scelta che dopo questa notifica.

16. Formate le liste degli Elettori, i Municipi le manderanno ai rispettivi Intendenti dei Capoluoghi i quali li convocheranno in Assemblea generale a mezzo di pubblico avviso.

17. L' Assemblea elettorale sarà presieduta dall'Intendente della Provincia, oppure da un suo delegato.

18. I due più anziani degli Elettori funzioneranno

Digitized by Google

da squittinatori. Il segretario dell' intendenza stenderà i verbali.

19. Possono essere eletti membri della Camera di Commercio tutti coloro che per proprio conto esercitano, od hanno esercitato il commercio o l'industria, e che siano domiciliati dov'è stabilita la Camera stessa.

Il numero per altro dei commercianti od industriali che più non esercitano non può oltrepassare il terzo de' membri.

20. Le liste degli Eleggibili saranno formate sui registri delle Camere di Commercio ove queste esistono; e dove sono da costituirsi, le formerà il Municipio del luogo ove dovrà risiedere la Camera.

21. Formate le liste degli Eleggibili saranno pubblicate a cura del Municipio con un termine di cinque giorni, entro i quali sarà dato d'inoltrare reclami.

22. I reclami, purchè giustificati, per mezzo del Comune saranno presentati all'Intendente, il quale li sottometterà al Tribunale Civile, perchè giudichi entro 5 giorni in Camera di Consiglio senza forma giudiziale.

23. Tanto la scelta degli Elettori, da farsi dalle Camere di Commercio e dalle Magistrature, quanto le elezioni dei membri delle Camere di Commercio, avranno luogo a maggiorità di voti ed a scrutinio segreto sulla esibizione di una lista che non contenga maggior numero di candidati del numero destinato per gli uni o per gli altri.

24. Si ritengano nominati legittimamente Elettori e rispettivamente eletti membri delle Camere, quelli che avranno ottenuto un numero di voti non inferiore al

Digitized by Google

quarto del complessivo numero dei votanti, siano essi tutti od in parte intervenuti.

25. Se nella prima riunione non sarà compito il numero degli Elettori o dei membri designati ad ogni Camera, avrà luogo una seconda riunione, nella quale verrà nominato od eletto chiunque otterrà la maggiorità relativa dei voti degli intervenuti.

26. Non potrà far parte della Camera che un solo dei rappresentanti delle Ditte costituite in Società. Quando più d'uno di essi ottenga il voto degli Elettori, sarà preferito quello che avrà la maggioranza: in caso di parità deciderà la sorte.

27. Le funzioni dei membri durano tre anni.

28. Nel dicembre d'ogni anno essi verranno per una terza parte rinnovati col mezzo di nuove elezioni. I membri che dovranno cessare dal far parte della Camera al fine dei due primi anni saranno designati dalla sorte fra quelli che sono di prima elezione, e al fine degli anni successivi la rinnovazione avrà luogo in ragione di anzianità.

29. I membri che cessano dalle loro funzioni per causa della rinnovazione, sono rieleggibili indefinitivamente.

30. Cessano d'essere Elettori od Eleggibili, e se eletti, cessano dal far parte delle Camere coloro che sono caduti in istato di fallimento finchè non siano riabilitati, e coloro che hanno subìto condanna, o sono sottoposti ad inquisizione per delitto infamante.

31. Le Camere di Commercio eleggono annualmente nel proprio seno un Presidente ed un Vice-Presidente a pluralità assoluta di voti.

Nominano alla stessa maggioranza un Segretario

Digitized by Google

che potrà anche essere scelto fra le persone estranee alla Camera. Se il Segretario non è membro della Camera e gode di uno stipendio, non avrà voto nelle deliberazioni e potrà essere eletto per un tempo indeterminato.

32. Affinchè le Camere siano legalmente costituite nelle loro adunanze dovrà concorrervi il terzo dei membri almeno.

33. Le spese occorrenti pel primo stabilimento e pel servizio annuale delle Camere di Commercio sono a carico dei Negozianti della Città e distretti in cui trovansi stabilite.

I Municipii potranno concorrervi per una somma da determinarsi dal Consiglio Municipale.

34. Le Camere dovranno immediatamente occuparsi di un regolamento di disciplina interna che sottoporranno al Ministero del Commercio, per regolare le adunanze, le deliberazioni, e l'amministrazione interna, il numero e gli stipendi degli impiegati, il riparto ed il modo di riscossione delle tasse a carico dei Commercianti ed Industriali onde sostenere le spese contemplate dal precedente articolo.

35. Le Camere formeranno annualmente il bilancio delle loro spese, il quale approvato dal Governo, sarà reso pubblico per le stampe.

Non potranno essere comprese nei bilanci suddetti altre spese che quelle meramente necessarie al disimpegno delle attribuzioni della Camera.

39. Il patrimonio attivo e passivo di ciascuna Camera soppressa spetterà rispettivamente alla nuova che le succede.

37. In tutte le materie che formano l' oggetto del

Digitized by Google

presente Decreto, le leggi ed i regolamenti preesistenti sono abrogati.

38. Finchè le Camere di Commercio non saranno costituite a tenore del presente Decreto, le Camere di Commercio attuali continueranno nelle rispettive loro funzioni.

39. Gli attuali impiegati delle Camere di Commercio dureranno nel loro ufficio. Quando ne fossero immeritevoli, o venissero a mancare, si farà luogo al disposto degli articoli 31 e 34 del presente Decreto.

40. Il Ministro dei Lavori Pubblici, Commercio ecc. è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 1.° dicembre 1859.

FARINI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e Commercio
I. Gamba.

Digitized by Google

N.° 102.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 30 novembre col quale è concentrata in Modena l'amministrazione delle Provincie Modenesi Parmensi e delle Romagne ;

Decreta:

Articolo Unico. — Finchè non sia compiuta la concentrazione in Modena di tutti i rami della pubblica amministrazione, e non sieno pubblicati gli occorrenti Regolamenti per l' amministrazione Centrale, i Segretari generali dei Ministri in Bologna e Parma rimarranno in ufficio e provvederanno alla spedizione degli affari correnti sotto la direzione dei diversi Ministri di Modena.

Dato in Bologna, il 7 dicembre 1859.

FARINI.

Digitized by Google

N.° 103.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Visto l'Art. 8 del Decreto 30 novembre col quale è concentrata in Modena l'amministrazione delle Provincie Modenesi, Parmensi e delle Romagne;

Visto il Regolamento Sardo approvato con Regio Decreto 21 Dicembre 1850 e le mutazioni ad esso fatte con successivi Reali Decreti;

Decreta:

Art. 1. — Le attribuzioni dei Ministri sono determinate come segue:

Art. 2. — Sono comuni a tutti i Ministeri, per essere da ciascuno di essi esercitate nel proprio dipartimento le attribuzioni concernenti:

1. Le disposizioni relative al personale del Ministero, e delle Amministrazioni ed Uffici che ne dipendono, e così le proposte di nomina agli impieghi, quelle riguardanti le dimissioni degli Impiegati, e le concessioni ai medesimi di pensioni o gratificazioni.

2. L'amministrazione degli Stabilimenti dipendenti dal proprio Dicastero.

3. Le prescrizioni disciplinari pel servigio interno del Ministero e degli Uffizi che ne dipendono.

Digitized by Google

4. La compilazione del proprio bilancio sulle nozioni ed i documenti forniti dagli Uffici dipendenti, lo stanziamento nel bilancio stesso di tutte le spese concernenti il proprio ramo d' amministrazione comprese quelle relative alla manutenzione o miglioramento ed alla nuova costruzione dei fabbricati, edifizii e stabilimenti amministrati dal proprio Dicastero, o destinati agli Uffizi che ne dipendono, salve a questo riguardo le occorrenti relazioni col Ministero dei Lavori Pubblici.

5. L' eseguimento delle piccole riparazioni per l' uso dei locali dei propri uffizi e per le fabbriche e stabilimenti dipendenti.

6. La raccolta e l' ordinamento degli elementi statistici della propria amministrazione, e la trasmissione dei medesimi al Ministero incaricato della statistica generale.

Art. 3. — Le attribuzioni del Ministero dell' Interno hanno per oggetto:

1. L' alta sorveglianza politica dello Stato, e la sicurezza pubblica.

2. Le vetture pubbliche.

3. La stampa, i giornali, le feste nazionali, i teatri ed i pubblici spettacoli.

4. La Polizia della navigazione fluviale.

5. Il rilascio del porto d'armi, la spedizione dei passaporti.

6. Le elezioni politiche.

7. Le amministrazioni provinciali e comunali, le relative elezioni, le proposizioni per le nomine dei Sindaci e le intendenze Generali, e le Intendenze.

8. La Guardia Nazionale.

9. La Sanità Pubblica.

Digitized by Google

10. Le Opere Pie, e gli Stabilimenti di pubblica beneficenza, le Carceri Giudiziali, esclusa la loro polizia, le Carceri dei Condannati, gli Asili infantili, esclusa la parte attribuita al Dicastero della Istruzione Pubblica.

11. L'Agricoltura ed il suo perfezionamento.

12. Il regime dei boschi esclusi quanto al personale di tale amministrazione gli agenti forestali del Demanio.

13. La caccia e la pesca, e il rilascio delle relative permissioni.

14. La statistica generale e le direzioni necessarie per il censimento della popolazione.

Art. 4. — Il Ministro di Grazia e Giustizia ha le attribuzioni concernenti:

1. Le relazioni della Chiesa collo Stato, ed i culti tollerati.

2. La legislazione Civile, Penale, Comune o Commerciale, previi ov'è d'uopo in ordine a quest'ultima i debiti concerti col Ministero delle Finanze.

3. La circoscrizione delle giurisdizioni e le nomine dei funzionari e Impiegati dell'ordine Giudiziario.

4. Le rogatorie ed intimazioni all'estero, non che le successioni ivi apertesi a favore dei cittadini dello Stato e le estradazioni.

5. La Polizia delle Carceri Giudiziali.

6. Il Notariato.

7. Lo stato Civile, e la legittimazione per rescritto del Principe.

8. Le aggiunte e le variazioni ai Cognomi.

9. Le proposizioni per condono, commutazioni o diminuzioni di pena.

Digitized by Google

Art. 5. — È attribuito al Ministero di Finanza tutto quanto riguarda:

1. I bilanci e spogli attivi dello Stato, e così la formazione del bilancio e spoglio generale, e lo stanziamento di nuove e maggiori spese in aumento ai medesimi.

2. L'Erario dello Stato, l'assegnamento e la distribuzione di fondi alle Casse e Tesorerie dello Stato e le relative operazioni.

3. L'amministrazione del patrimonio dello Stato, le alienazioni ed acquisti dei beni e delle miniere dello Stato.

4. Le contribuzioni dirette ed indirette e la loro riscossione.

5. La fabbricazione incetta e vendita di generi di privativa dello Stato, le Zecche, il Lotto e le Lotterie.

6. Il debito pubblico e la contrattazione dei prestiti, la liquidazione dei debiti, e dei crediti dello Stato.

7. L'approvazione e lo svincolamento delle malleverie di tutti indistintamente i contabili dello Stato e così anche di quelli dipendenti da altro Ministero.

8. Lo stabilimento, la sorveglianza e la direzione delle Banche di Sconto.

9. Le pensioni a carico dello Stato.

10. Il Commercio, le Camere di Commercio, gli Agenti di Cambio, Sensali ecc., le Borse di Commercio e le società anonime.

11. L'Industria e la concessione dei privilegi ossia brevetti d'invenzione.

12. L'autorizzazione per l'esercizio delle professioni di misuratore ed agrimensore.

Digitized by Google

13. I pesi e le misure e la loro verificazione.

14. La concessione di fiere e mercati.

Art. 6. — Il Ministero della Istruzione Pubblica, esercita le seguenti attribuzioni:

1. Cura la diffusione ed il perfezionamento della Istruzione, la educazione della Gioventù e lo incremento delle Belle Arti.

2. Ha sotto la sua dipendenza le Università e Stabilimenti annessi; i Collegi Convitti, le Scuole Pubbliche, e Private sì Maschili come Femminili, gl'Istituti pei Sordo-Muti, le Accademie Scientifiche letterarie, e di Belle Arti.

3. Provvede alla riscossione degli emolumenti e depositi per gli esami, e la loro distribuzione e restituzione, l'approvazione delle nomine fatte da altre amministrazioni per il pubblico insegnamento, alla Direzione delle scuole negli Asili Infantili, salva nel resto la dipendenza di tali Istituti dal Ministero dell' Interno, ed alla conferma dei gradi accademici ottenuti all'Estero.

4. Sorveglia l' amministrazione dei lasciti destinati all' Istruzione Pubblica.

Art. 7. — Le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici concernono:

1. Le Strade Nazionali e Provinciali, le Strade Comunali e Consortili queste però solamente in quanto si riferisce alla Direzione dei progetti.

2. Le Strade Ferrate, la loro costruzione ed il loro esercizio.

3. I Fiumi, Torrenti, Canali e tutto ciò che si riferisca alla loro navigazione, alla irrigazione, al trasporto dei legnami a galla, alla derivazione d' acqua, agli arginamenti ed al prosciugamento delle paludi.

Digitized by Google

4. Le opere di costruzione e manutenzione dei porti e delle spiagge marittime.

5. I piani regolatorii per l'ampliazione e l'abbellimento delle Città, e la conservazione dei pubblici Monumenti.

6. La Costruzione, Direzione ed esercizio dei Telegrafi Elettrici.

7. L'Amministrazione e Direzione generale delle Poste, salva la dipendenza dei Contabili, riservata al Ministero delle Finanze, in forza dell' Art. 5, N. 7.

Dato in Bologna il 7 dicembre 1859.

FARINI.

Digitized by Google

N.º 104.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Dietro proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, Commercio ecc.

Decreta:

1. È approvata la Convenzione provvisoria stipulata il 7 dicembre 1859 fra il Ministro dei lavori Pubblici e quello delle Finanze rappresentanti il Governo, ed il signor Avvocato Luigi Garofoli Mandatario della Ditta Gonzales e Tatti di Milano, tanto in nome della medesima, che della Società anonima che si propone di costituire per la concessione di un tronco di Strada Ferrata da Castel Bolognese a Ravenna, e dell' eventuale prolungamento a Porto Corsini.

2. La Convenzione Provvisoria suddetta resterà ammessa e formerà parte integrante del presente Decreto.

3. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell' esecuzione di questo Decreto.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e del Commercio
I. GAMBA.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

CONVENZIONE PROVVISORIA

per la concessione della Strada Ferrata da Castel Bolognese a Ravenna con eventuale prolungamento da Ravenna a Porto Corsini.

L' anno mille ottocento cinquantanove addì 7 dicembre.

Fra S. E. il signor Conte Ippolito Gamba Ministro dei Lavori Pubblici, Commercio ecc., S. E. il signor Marchese Gioachino Pepoli, Ministro delle Finanze per parte del Governo.

E la Ditta Gonzales e Tatti di Milano rappresentata dal signor Avvocato Luigi Garofoli Mandatario generale della medesima per l'oggetto infradicendo, come da procura ricevuta a rogito del Notaro Milanese Dottor Gian Battista Tambini del giorno 3 dicembre 1859, che resterà unita come allegato all' originale di quest' atto;

Si è convenuto ciò che segue:

Art. 1. — La Ditta concessionaria avrà la facoltà d' istituire una Società per azioni fino alla concorrenza di sei milioni di franchi all' oggetto di radunare le somme occorrenti all'esecuzione della strada, e di emettere per ciò stesso obbligazioni colle norme praticate dalla Società delle Strade ferrate Lombardo-Venete e dell'Italia centrale.

Gli statuti della Società dovranno essere sottoposti all' approvazione Governativa prima dell' Istituzione della medesima.

Digitized by Google

Art. 2. — La Società si obbliga d'eseguire a sue spese, rischio e pericolo la linea di Strada Ferrata che dipartendosi dalla così detta Pio-centrale a Castel Bolognese e passando per Salarolo, Lugo, Bagnacavallo e Russi faccia capo a Ravenna; ed a compierla per modo che in tutte le di lei sezioni sia aperta al pubblico entro il mese di giugno del 1861. La Società stessa deve provvedere a tutte le eventualità, tanto ordinarie, che straordinarie, senza che possa sottrarsi alle assunte obbligazioni, e non potrà mai a qualsiasi titolo pretendere compenso alcuno.

Ast. 3. — La Strada avrà stazioni a Salarolo, Lugo, Bagnacavallo, Russi e Ravenna, ed un'altra intermedia fra Russi e Ravenna, quando ciò piaccia al Governo.

Il Governo medesimo s'impegna perchè la Società Mirès e Comp. riduca a comune servizio la Stazione di Castel Bolognese a fronte di un equo compenso.

Art. 4. — Entro il mese di marzo 1860 la Ditta concessionaria dovrà esibire gli studi definitivi di dettaglio del tipo planimetrico nella scala di 1 a 10000, ed un profilo longitudinale della Strada nella scala di 1, a 10000 per le distanze, e di 1 a 1000 per le altezze.

Mancando a quest'obbligo la Ditta concessionaria sarà decaduta dalla concessione e dovrà pagare al Governo la somma di Lire 25,000.

Presentati detti studi, dovrà in seguito produrre tutti i dettagli di manufatti e fabbriche, prima di dare principio alla loro costruzione.

Art. 5. — La durata della concessione sarà di 99 anni a datare dal giorno 1.° luglio 1861. Tuttavia dopo il decorso di 30 anni dal giorno dell'apertura della

Digitized by Google

Strada al pubblico servizio, il Governo potrà in ogni tempo acquistare la Strada, premesso un avviso di 18 mesi.

Per regolare il prezzo d'acquisto si adotteranno le basi fissate all' art. 16 del capitolato annesso alla concessione della Strada ferrata Vittorio Emanuele da Modena per Ciamberì alla frontiera di Francia.

Art. 6. — All' epoca determinata pel termine della presente concessione e pel fatto solo di essere questo verificato, il Governo sarà surrogato di pieno diritto in tutte le ragioni della Società.

Art. 7. — La società avrà pure entro il detto periodo di tempo il diritto di prolungare la linea da Ravenna a Porto Corsini alle stesse condizioni della presente concessione; ma ad ogni modo la concessione di detto tronco spirerà con quella della linea principale.

Il Governo d'altra parte avrà diritto di ordinare alla Società la costruzione di detto tronco da Ravenna a Porto Corsini nei primi 30 anni del periodo di concessione, ed alle stesse condizioni di questa.

Art. 8. — L' intrapresa è dichiarata di pubblica utilità; quindi la Società sarà investita di tutti i diritti ed obblighi, che le leggi e i regolamenti relativi conferiscono al Governo, per quanto concerne le indennità dovute ai proprietarii espropriati, come per le formalità richieste a liberare i terreni dai vincoli ed ipoteche.

La Società sarà pure autorizzata all' occupazione dei terreni necessarii alla costruzione, sia delle Strade provvisorie destinate ai trasporti dei materiali, e ad ogni altro servizio relativo alla costruzione della Strada Ferrata sino all' intero compimento, sia delle Strade definitive di comunicazione laterali alla medesima.

Digitized by Google

Art. 9. — Nel caso, che il Governo deviasse dal corso attuale il Fiume Senio, in modo da risparmiare la costruzione di un ponte alla Società, questa dovrà sborsare al Governo una somma corrispondente a quanto avrebbe importato il ponte colle relative rampe.

Art. 10. — Il Governo garantisce alla Società per la durata della concessione un introito annuo lordo di franchi 12,000 per chilometro su tutta l'estensione della linea da Castel Bolognese a Ravenna, e da Ravenna a Porto Corsini, nel caso che venisse eseguito quest'ultimo tronco.

Tale garanzia non s' applicherà che sei mesi dopo l'apertura dell' intera linea.

Art. 11. — La Società dovrà fare il deposito a norma di legge del prezzo dei fondi da espropriarsi; nulladimeno il Governo s' impegna officiosamente di procurare che le Provincie od i Comuni attraversati dalla linea abbiano ad assumere direttamente l' espropriazione dei terreni occorrenti contro indennizzo per parte della Società da effettuarsi mediante azioni al valor nominale.

Art. 12. — La Società potrà costruire la Strada ad una sola rotaia; ma dovrà disporla per essere atta a due. Però alle stazioni ed ai luoghi, che saranno fissati pei ricambi, dovrà essere armata di doppia rotaia.

Il Governo sulla domanda della Società potrà autorizzare la collocazione di due rotaie su tutta la linea, se lo giudica conveniente; ma quando la rendita lorda della Strada superi un milione di franchi annui, ciò addiverrà un obbligo della Società.

Art. 13. — La Ditta garantirà gli obblighi presenti col deposito di franchi 300,000 in carte pubbliche dello Stato Sardo o delle Provincie annesse al prezzo

Digitized by Google

di borsa, od in carte pubbliche estere, siccome in vaglia di Ditte Bancarie bene accette al Governo: deposito da eseguirsi all' atto della presentazione dei tipi generali de' quali all' art. 4.; dopo di che passerà alla stipulazione del regolare contratto. Mancando all' effettuazione del deposito in tempo debito, si riterrà come non avvenuta la presente concessione.

Art. 14. — Se nel termine di due mesi a datare dall' approvazione del progetto e dietro una diffidazione del Governo fatta nel mese susseguente, la Società non sarà in grado d' intraprendere e cominciare i lavori, la metà della cauzione sopra detta resterà di pieno diritto devoluta al Governo.

Art. 15. — La Società sarà tenuta a stabilire a proprie spese lungo la Strada i pali necessari per l' attivazione di una linea telegrafica colle condizioni, che saranno determinate dalla concessione definitiva.

Art. 16. — È concessa la libera importazione di tutte le ferramenta, macchine, istrumenti ed utensili destinati ed indispensabili alla costruzione condotta e mantenimento della Strada.

Art. 17. — La presente concessione viene fatta alla Ditta Gonzales e Tatti, a dalla medesima si accetta sotto osservanza di tutte le altre condizioni generali e delle tariffe portate dai Capitolati delle concessioni di strade ferrate fatte in Piemonte nell' ultimo triennio, specialmente sotto quelle della Strada ferrata Vittorio Emanuele.

Art. 18. — La Ditta concessionaria per ogni e qualsiasi sua obbligazione tanto verso il Governo, quanto verso i terzi dovrà eleggere e tenere un domicilio nella città di cui avrà sede il Ministero dei Lavori pub-

Digitized by Google

blici per le Romagne e quindi per ora elegge il suo domicilio in Modena presso il sig. Davide Finzi fino a nuova disposizione.

Fatto in triplo originale a Bologna il giorno sette dicembre mille ottocento cinquanta nove.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e Commercio
I. Gamba.

Il Ministro delle Finanze
G. N. Pepoli.

Il Segretario Generale al Ministero dei Lavori Pubblici
E. Canevazzi

avv. Luigi Garofoli *procuratore*
della Ditta Gonzales e Tatti.

Digitized by Google

PARTE TERZA

ATTI AMMINISTRATIVI

E

DECRETI DIVERSI

Digitized by Google

Digitized by Google

N.° 1.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Onde provvedere allo spedito e regolare andamento degli affari

Decreta:

1. Il sig. Conte Annibale Ranuzzi del fu Carlo è nominato Intendente nella Provincia di Bologna colle attribuzioni della cessata Legazione.

2. Vengono nominati Consiglieri d' Intendenza

I Signori Conte Antonio Scarselli,
Avv. Luigi Maccaferri,
Avv. Lodovico Berti,
Ingegn. Domenico Nanni Levera,
Dott. Matteo Pedrini Segretario.

3. Durante l' assenza del Sig. Dottor Pedrini: il Consigliere Avv. Berti si presta a fare le sue veci.

Bologna, 13 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

Luigi Tanari.
Gioachino Napoleone Pepoli.
Giovanni Malvezzi.
Antonio Montanari.
Camillo Casarini.

Digitized by Google

N.° 2.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta:

1. È sciolto il Corpo dei Gendarmi.

2. È aperto il Ruolo per una nuova organizzazione. I membri del nuovo corpo vengono distinti col nome di Veliti.

Bologna, 13 giugno 1859.

G. N. Pepoli.
L. Tanari.
A. Montanari.
C. Casarini.
G. Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 3.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

La parte scelta del già disciolto Corpo dei Gendarmi è passata nel Corpo de' Veliti facendo adesione al nuovo Governo. Noi abbiam ferma speranza che il Paese troverà in essi altrettanti emuli dei valorosi Gendarmi del 1848.

Cittadini!

Se fu giusto il vostro sdegno contro quelli che si mostrarono ligi alla straniera oppressione, non sieno ora colpiti dallo stesso giudizio coloro i quali applaudendo al vostro glorioso movimento, si stringono insieme a voi per difenderlo.

Abbiamo fiducia che essi raccolti sotto il tricolore vessillo riceveranno da voi generosa e civile accoglienza.

Bologna, 14 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Camillo Casarini.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.
Luigi Tanari.

Digitized by Google

N.° 4.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta:

È instituita una Scuola provvisoria speciale pei tamburi, onde provvedere i nuovi Battaglioni in formazione.

Gl' individui che aspirano ad esservi ascritti dovranno avere una età non maggiore di anni sedici, nè minore di anni quattordici.

Dovranno obbligarsi ad una capitolazione di anni cinque.

La loro definitiva ammissione. e quindi l' obbligo di capitolazione, non avrà effetto che dopo tre mesi di esperimento, decorsi i quali, o saranno assegnati ai vari Battaglioni di fanteria, o saranno rinviati alle loro case se non trovati idonei.

L' Officio d' iscrizione è stabilito nella Caserma San Gervasio.

Gli arruolamenti avranno principio dal giorno 20 di questo mese.

Gli aspiranti dovranno essere muniti della fede di nascita, fedina criminale ed atto di consenso dei propri genitori.

Bologna, 17 giugno 1859.

La Giunta Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Camillo Casarini.
Luigi Tanari.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 5.

COMMISSIONE D'ARRUOLAMENTO

PER

la Guerra dell'Indipendenza

AVVISO

Dietro proposte da noi fatte ed analoga partecipazione oggi avuta dalla Giunta di Governo, rendiamo noto: *che* tanto i Tribunali ed i giusdicenti o governatori, quanto gli Ufficiali dei Battisteri ed i RR. Parochi rilascieranno *gratis* i certificati che a forma della nostra Notificazione 16 corrente dovranno esibirsi dai Volontari.

Teniamo pure opportuno di avvertire: *che* le Fedi di Battesimo sono chieste al solo scopo di giustificare l'età; *che* le attestazioni dei Parochi debbono *unicamente* riferire *dello stato libero*; che saranno norma per la condotta degli individui le Fedine Criminali, della cui importanza spetta a noi il giudicare.

Non resta dubbio sulla prontezza degli Offici nel soddisfare alle domande per ottenere i detti Certificati.

Bologna, il 17 giugno 1859.

La Commissione

Principe Rinaldo Simonetti.
Principe Astorre Hercolani.
Dottor Francesco Buratti.
Dottor Icilio Pancerasi.
Dottor Alessandro Berti.

Digitized by Google

N.º 6.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Ora che, rispondendo all'appello della Patria, la nostra gioventù di tutte le classi accorre animosa alla difesa dei paesi minacciati dal furore di mercenari e rapaci soldati; la Giunta, per sollevare le famiglie più bisognose, che momentaneamente restano prive del soccorso dei figli o fratelli, ordina che siano restituiti *gratis* i pegni d'ogni specie fatti a tutto il giorno d' oggi, ed esistenti nelle custodie di questo Sacro Monte di Pietà, che non oltrepassino però la somma di baiocchi 30 romani.

L'Amministrativa Commissione del Sacro Monte di Pietà notificherà con apposito Avviso i giorni e le ore in cui sarà data esecuzione al suaccennato gratuito ritiro.

Bologna, dalla Residenza il 27 giugno 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

Luigi Tanari.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.

Digitized by Google

N.º 7.

COMMISSIONE D'ARRUOLAMENTO

PER

la Guerra d'Indipendenza

AVVISO

Nella nostra Residenza alla Caserma della Santissima Annunziata si aprono domani e resteranno aperti per tre giorni dalle 9 ant. alle 3 pom. i ruoli speciali per la iscrizione dei Volontari che formeranno la colonna mobile per la difesa delle Città e dei paesi che si unirono a Bologna.

Compiute le necessarie operazioni preliminari, sono disposti i quadri per l'organizzazione di quattro compagnie formate ciascuna di 150 uomini.

Il tempo del servizio è limitato alla durata della spedizione attuale.

Le provvigioni ed i soldi saranno sul piede dell' Armata Piemontese.

Il Proclama del 24 corr. di questa GIUNTA CENTRALE rese note le grandi sventure di una Città valorosa pria redenta. Al suo grido di dolore freme ognuno che sente amore di patria. Corriamo all'armi, al soccorso dei fratelli, alla difesa delle Città da eguale sventura minacciate.

Viva l' Italia!

Bologna, 27 giugno 1859.

La Commissione

Principe Rinaldo Simonetti.
Principe Astorre Hercolani.
Dottor Francesco Buratti.
Dottor Icilio Pancerasi.
Dottor Alessandro Berti.

Digitized by Google

N.° 8.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Volendo concorrere con tutti i mezzi alla difesa del paese non meno che alla guerra dell' Indipendenza Italiana

Decreta:

1. Sarà formata intanto una Batteria d' Artiglieria da campo.

2. Tutti quelli che vorranno farne parte come serventi e conducenti si presenteranno nell' Officio della Commissione d' Arruolamento per la Guerra dell' Indipendenza Italiana, alla Caserma della Santissima Annunziata.

3. Saranno considerati di preferenza coloro che già servirono in qualità di Artiglieri.

4. Le paghe e la disciplina vengono parificate a quelle in uso nell' esercito Piemontese.

5. Il servizio è obbligatorio per tutto il tempo della Guerra dell' Indipendenza Italiana, e più sei mesi dopo.

6. I documenti da presentarsi sono quelli comuni agli altri corpi militari.

7. La statura non potrà essere minore di metri 1. 70.

Dalla residenza governativa il 29 giugno 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

Luigi Tanari.
Antonio Montanari.
Giovanni Malvezzi.

Digitized by Google

N.° 9.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Sezione delle Armi

NOTIFICAZIONE.

Dietro il decreto di questa GIUNTA DI GOVERNO, in data 13 cadente, che ha stabilito che i Gendarmi, rimasti nei paesi che si sono pronunciati per l'Indipendenza Italiana, vengano incorporati nel nuovo corpo dei Veliti, la di cui forza è fissata a 500 uomini, viene aperto in questa Città presso il signor Tenente Colonnello Comandante il detto nuovo corpo, un ufficio per l'arruolamento di quei giovani che desiderano farne parte.

Si notifica che le paghe dei Veliti saranno fissate in conformità della Tariffa qui sotto notata, di cui gode attualmente la benemerita Arma dei Reali Carabinieri Piemontesi con tutti quei vantaggi accordati.

Condizioni richieste per l'accettazione dei Volontari nel nuovo Corpo dei Veliti.

Art. I. Non aver meno di 20 anni, nè oltrepassato li 35.

Art. II. Avere la statura non inferiore di metri 1. 70.

Art. III. Di sapere almeno leggere e scivere mediocremente.

Art. IV. Essere celibe, e senza prole se vedovo.

Digitized by Google

Art. V. I Volontari devono contrattare un ingaggiamento di 10 anni mediante una somma di Lire 150 per la Fanteria e Lire 350 per la Cavalleria da versarsi dal Corpo sulla loro massa individuale onde far fronte alle prime spese di corredo.

Art. VI. Quelli che desiderano essere ammessi nel Corpo dei Veliti dovranno presentare i seguenti Certificati:

1. Attestato del Giudice con che risulti che l'individuo non è mai stato processato, nè altrimenti arrestato.

2. Attestato del Sindaco, o Priore, che indichi che l'individuo ha buona condotta, che non è dedito al vino ed al libertinaggio.

3. Attestato del Paroco di stato libero ed altro di fede di nascita legalizzato dalla Curia Vescovile.

4. Attestato del medico che certifichi la robustezza, e buono stato fisico del richiedente al Militare servizio, legalizzato dal Priore o Sindaco del luogo ove fu visitato l'individuo.

Art. VII. A scanso d'inconvenienti, si prevengono gli aspiranti all'arruolamento che, una volta accettati, non potranno più conseguire la liberazione dal servizio, tranne per gravi casi di famiglia, che verranno col seguito specificati, e che quelli che abbandoneranno le insegne senza licenza saranno dichiarati disertori, e come tali giudicati a termini del Codice Penale Militare Piemontese.

Si fa pure conoscere che il nuovo Corpo dei Veliti istituito per tutela della società, fa parte integrante dell'Armata attiva di cui è il primo Corpo, e godrà dei privilegi di tale preminenza.

Digitized by Google

La divisa che indosserà sarà quella dei Reali Carabinieri Piemontesi.

Dalla Residenza Governativa 29 giugno 1659.

Il Membro della Giunta Centrale Provvisoria di Governo incaricato alla Sezione delle Armi

LUIGI TANARI.

Digitized by Google

SPECCHIO delle paghe assegnate ai Sott' Uffiziali, Veliti ed Allievi.

GRADI	Per giornaliera assegnata	DETTAGLIO MENSILE DELLA PAGA ASSEGNATA							TOTALE DELLA PAGA in cadaun mese di giornate			
		Ritenzioni in conto massa			A percepirsi in contanti in cadaun mese di giornate							
		Individuali	Rimonta	Soccorso	28	29	30	31	28	29	30	31
	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.	Fr. Cent.
Fanteria.												
Maresciallo d'Alloggio e Capo	3. 10	17. —	—. —	1. —	68.80	71.90	75. —	78.10	86.80	89.90	93.—	96.10
Maresciallo d'Alloggio	2. 50	16. 40	—. —	1. —	52.60	55.10	57.60	60.10	70.—	72.50	75.—	77.50
Brigadiere	2. 15	11. 80	—. —	1. —	47.40	49.35	51.70	53.85	60.20	62.55	64.50	66.65
Vice-Brigadiere.	1. 90	11. 10	—. —	1. —	41.10	43.—	44.90	46.80	53.20	55.10	57.—	58.90
Velite.	1. 85	11. —	—. —	1. —	39.80	41.65	43.50	45.35	51.80	53.65	55.50	57.35
Allievo Velite.	1. —	6. 90	—. —	—. —	21.10	22.10	23.10	24.10	28.—	29.—	30.—	31.—
Cavalleria.												
Maresciallo d'Alloggio	3. 15	21. 00	3. —	1. —	62.60	65.75	68.90	72.05	88.20	91.35	94.50	97.65
Brigadiere	2. 80	16. —	3. —	1. —	58.40	61.20	64.—	66.80	78.40	81.20	84.—	86.80
Vice-Brigadiere	2. 50	14. 75	3. —	1. —	51.25	53.75	56.25	58.75	70.—	72.50	75.—	77.50
Velite.	2. 45	14. 70	3. —	1. —	49.90	52.35	54.80	57.25	68.60	71.05	73.50	75.95
Allievo Velite.	1. 55	11. —	12. —	—. —	20 40	21.95	23.50	25.05	43.40	44.95	46.50	48.05

Digitized by Google

N.° 10.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Sezione delle Armi

NOTIFICAZIONE.

Necessitando al governo l'acquisto di un numero di cavalli atti al servizio militare sia di artiglieria che di cavalleria, è venuto in determinazione di fare un appello ai proprietari di questa città e della provincia, invitandoli ad esibirne la vendita volontaria.

In conseguenza di che si notifica quanto appresso:

1. È stata istituita una commissione di rimonta che tiene la sua residenza in questa città nella caserma dei dragoni in San Francesco.

2. L' officio della suddetta commissione è aperto quotidianamente dal giorno 2 a tutto il 10 del prossimo mese di luglio, dalle ore dieci antimeridiane ad un'ora pomeridiana.

3. I cavalli o cavalle da presentarsi per l' accettazione saranno dell'altezza di quarti 9 1/2 ai quarti 10 1/4.

4. Vengono esclusi i mantelli pezzati.

5. L' età non sarà minore ai quattro anni, nè maggiore di sette.

6. Si accettano di qualunque razza, sempre che sieno riconosciuti atti al servizio militare.

7. Dopo accettati i cavalli dalla commissione di rimonta, questi saranno immediatamente pagati dall' azienda militare, dietro regolare verbale.

Bologna, 30 giugno 1859.

Per la Giunta Centrale Provvisoria di Governo
l' incaricato della Sezione Armi
CAMILLO CASARINI.

Digitized by Google

N.° 11.

LA GIUNTA CENTRALE PROVVISORIA DI GOVERNO

Decreta:

Il Corpo dei Veliti essendo uguagliato a quello dei Reali Carabinieri Piemontesi, viene stabilito che, decorrendo dal primo corrente mese, riceverà le competenze già indicate per la Bassa-Forza dalla Notificazione 29 giugno 1859.

Gli Ufficiali riceveranno l'onorario a seconda della tariffa in vigore presso il detto Corpo dei Reali Carabinieri.

Bologna, 2 luglio 1859.

La Giunta Centrale Provvisoria di Governo

Gioachino Napoleone Pepoli.
Giovanni Malvezzi.
Antonio Montanari.
Camillo Casarini.
Luigi Tanari.

Digitized by Google

N.° 12.

DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA

NOTIFICAZIONE

Per disposizione Superiore vengono annullate, e rimarranno perciò di niun valore, col giorno venti del corrente mese, tutte le Licenze tanto di caccia che di ritenzione e porto d'armi vetite, che furono in addietro concesse, comprese quelle provvisorie, che vennero ultimamente rilasciate, non che le altre a cui fu apposto un Visto di proroga per un tempo più o meno determinato.

Pertanto, ond'essere munito di nuova Licenza, così di caccia che di ritenzione e porto d'armi vetite, dovrassi quind'innanzi avanzare analoga istanza a questa Direzione di Polizia, la quale, nulla ostando contro il petente, ne ordinerà il rilascio.

Ai possessori di Licenza di caccia, la quale non fosse per anco scaduta, si rilascierà, dietro esibizione della medesima, nuova Licenza *gratuitamente* per quel tempo pel quale la vecchia sarebbe stata valida.

Per più facilità poi e speditezza, gli abitanti dei Governi della Provincia e quelli sotto la Giusdicenza di questa Città presenteranno le loro istanze, o le Licenze non iscadute ai Governatori e Priori rispettivi, i quali per l'effetto le rimetteranno a quest'uffizio di Polizia Provinciale.

Bologna, 8 luglio 1859.

Il Direttore — BANDERA.

Digitized by Google

N.° 13.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visti i Verbali e il Rapporto redatti dalla Commissione d'Inchiesta sul fatto avvenuto nell'Università di Bologna il 13 aprile passato, appositamente nominata dagli Illustrissimi Collegi Universitari:

Considerando che Monsignor Pietro Trombetti non può declinare la responsabilità di quel fatto, che solo da un Governo il quale non abbia il sentimento della Giustizia e del pubblico decoro potrebbe lasciarsi impunito:

Considerando che anche il contegno tenuto dal medesimo Monsignor Trombetti in seguito del Decreto 6 luglio p. p., con cui la suddetta Università fu assoggettata alla dipendenza di questo Governo, non permette che il Governo stesso lo riguardi più oltre come Membro del Corpo Universitario:

Decreta:

1.° Monsignor Pietro Trombetti è destituito da ogni Officio da lui sostenuto nella Università di Bologna.

2.° Il Gerente la Sezione di Pubblica Istruzione, Beneficenza e Belle Arti, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dalla Residenza Governativa l' 11 luglio 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Gerente la Sezione di Pubblica Istruzione Beneficenza e Belle Arti
C. ALBICINI.

Digitized by Google

N.° 14.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

Governo delle Romagne

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

NOTIFICAZIONE.

1. L' apertura dell' Università di Bologna avrà luogo nel giorno 6 del prossimo Novembre.

2. Chiunque vuol essere ammesso all'Università per intraprendere un corso di studi, dovrà sostenere un esame di ammissione, ed a tale oggetto presentare una istanza al Reggente.

3. Il Reggente ammetterà all'esame di ammissione chiunque o statista, o estero esibisca la prova legale di aver compiuti gli studi elementari di umane lettere, e di filosofia.

4. Ottenuta l' approvazione di ammissione pel sostenuto esame dovrà l'aspirante versare nella cassa dell' Università la somma di italiane Lire 100, e quindi si presenterà personalmente alla Cancelleria esibendo la polizza del fatto versamento, per essere inscritto nell'albo degli studenti e ricevere la matricola di ammissione.

5. Gli studenti della suddetta Università che vogliono continuare l'intrapreso corso di studi dovranno versare nella cassa dell' Università la somma di italiane Lire 100, e presentare al Reggente la polizza del fatto versamento, e la matricola, per ottenere in questa l'annotamento di ammissione al successivo anno di facoltà.

Digitized by Google

6. Gli studenti che avessero intrapreso un corso di facoltà in altra Università anche estera, e volessero proseguire il corso nell' Università di Bologna dovranno fare istanza al Reggente, esibendo:

la prova del grado, o dei gradi accademici conseguiti, o degli esami di avanzamento sostenuti con approvazione.

Ottenuto favorevole rescritto dal Reggente, dovranno versare nella cassa dell' Università la somma di italiane Lire 100 e presentarsi personalmente alla Cancelleria, esibendo la polizza del fatto versamento, per essere inscritti nell'Albo degli Studenti e ricevere la matricola di ammissione a quell' anno di corso, pel quale saranno stati approvati.

7. L' istanza di cui all'Art. 2 insieme ai documenti di cui all'Art. 3 dovrà essere presentata entro il 31 ottobre corrente.

8. Il versamento alla Cassa Universitaria e l'accesso alla Cancelleria per l'effetto di cui all' Art. 5 dovrà farsi non più tardi del 5 Novembre prossimo venturo.

9. L' istanza munita dei documenti come all'Art. 6 dovrà essere presentata non più tardi del 15 Novembre p. v. Il versamento della somma e l' accesso alla Cancelleria come al predetto articolo dovrà farsi entro tre giorni dall' ottenuto rescritto del Reggente.

10. I termini prescritti negli articoli 7, 8 e 9 sono perentorii. Tuttavia è data facoltà al Reggente di protrarli, non però fin oltre al 30 Novembre, solamente quando l' impedimento sia grave e giustificato.

11. Quelli che si trovassero nella impossibilità di pagare la tassa stabilita negli Art. 4, 5, 6 potranno domandarne la esonerazione al Reggente con apposita

Digitized by Google

istanza munita della prova legale della loro mancanza di mezzi; la quale istanza dovrà essere presentata entro i termini prescritti negli articoli 7, 8, 9. Il Reggente rimetterà tale istanza al competente Collegio, perchè assoggetti il petente a uno speciale esame, scritto e verbale, e dia il suo voto intorno all' ingegno del giovane e al suo profitto negli studi fatti. Se il voto del Collegio è favorevole, il Reggente accorderà l' esonerazione con Rescritto attergato all' istanza. Tale Rescritto dovrà esibirsi dal Giovine invece della polizza di versamento per ottenere il rilascio o la regolarizzazione della matricola. L' esonerazione della tassa non varrà che per un anno, salvo di replicare l' Istanza e l'esperimento sopra descritto negli anni successivi.

12. L'esame di ammissione di cui all' Art. 4 dovrà essere scritto e verbale, e verserà:

A. — Sulle umane lettere Italiane e Latine.

B. — Sulla Logica, Metafisica, Etica, Fisica Generale, ed Elementi di Algebra e Geometria.

Le norme da seguirsi nel predetto esame verranno determinate da apposito Regolamento interno.

Bologna, 3 ottobre 1859.

Il Ministro — Albicini.

Il Segretario Generale — G. Ceneri.

Digitized by Google

N.º 15.

PROSPETTO

del personale del Consiglio Superiore dell' Ispettorato, degli ufficiali ed impiegati di Sanità Marittima e Continentale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto l' Articolo 6 del Decreto del 3 ottobre 1859.

Decreta:

Art. 1. — Sono nominati:

1. A *Commissario Capitano di Porto*, con grado onorario di Colonnello di Marina, membro del Consiglio superiore di Bologna, (Art. 4, N. 5 del Decreto sull' ordinamento degli Ufficii di Sanità Marittima e Continentale) il signor *Primo Fabbri*,

2. A *Medici* membri del detto Consiglio Superiore, il signor Professor Cavaliere *Giambattista Comelli*, e il signor dottor *Giacomo Argelati*,

3. A *Chirurgi* membri come sopra il signor Professor Cavaliere *Matteo Venturoli*, membro onorario, ed i signori Professore Cavaliere *Francesco Rizzoli* e dottor *Cesare Taruffi* Membri effettivi,

4. A *Chimici Farmacisti* Membri come sopra, il signor Professor Cavaliere *Gaetano Sgarzi* e Prof. *Giuseppe Cristofori*,

5. A *Veterinari* membri come sopra, il signor Cavaliere Professore *Antonio Alessandrini*, e il signor dottor *Giambattista Gotti*,

6. A *Segretario Medico* membro del Consiglio superiore il signor dottor *Canuti Canuto*,

Digitized by Google

7. Il signor *Gaetano Pederzini* è nominato *Vice Segretario* e *Cancelliere* presso il Consiglio suddetto,

8. Il signor *Domizio Manini*, a *Protocollista* come sopra,

9. Il signor *Cesare Ferrari* a *Scrittore* come sopra,

10. Il signor *Angelo Ghinazzi* a *Portiere* come sopra.

Art. 2. — Sono nominati:

1. Il signor Conte *Luigi Orsi* ad *Ispettore* nel nuovo Officio eretto in *Ravenna*.

2. Il signor *Eliseo Rughini* a *Segretario Commissario di Porto* presso l' Ispettorato in *Ravenna*.

3. Il signor *Francesco Morighi* a *Scrittore* presso il medesimo Officio,

4. Ad *Uomo di Porto*, ivi, il *Parone Francesco Turola*,

5. A *Portiere*, ivi, il signor *Giuseppe Cavalchi*.

Art. 3. — Sono nominati:

1. *Commissari di prima Classe* il signor *Socrate Goldini* per *Rimini*, e il signor *Epimaco Tondi* per *Porto Corsini*.

2. *Commissari di seconda Classe*,

Il signor *Biagio Del Prato* a *Magnavacca*; il signor *Pietro Zambianchi* a *Cervia*; ed il signor *Nicola Manasse* al *Cesenatico*.

3. *Commissari di terza Classe*,

Il signor *Cesare Gherardi* a *Pontelagoscuro*; il signor *Giorgio Feletti* a *Goro*; il signor *Alfonso Manasse* a *Volano*; il signor *Antonio Trerè* a *Primaro*; il signor *Remigio Antonioli* alla *Cattolica*.

4. *Delegati marittimi*,

Il signor *Tommaso Zardi* a *Po Morto*; il signor *Cesare David* a *Canal Molino*; il signor *Ciro Paperrini*

Digitized by Google

a Fosso *Ghiaja*; il signor *Federico Cortesi* a *Bellaria*; il signor *Federici Filippo* a *Riccione*;

Art. 4. — Sono nominati:

1. *Commessi di prima Classe*,

Il signor Cavaliere *Pompilio Decuppis* a *Porto Corsini*; il signor *Ceccarelli Gaetano* a *Rimini*.

2. *Commessi di seconda Classe*,

Il signor *Felice Barbani* a *Magnavacca*; il sig. *Erminio Ghirardelli* a *Porto Corsini*; il signor *Giulio Paoli* a *Cervia*; il signor *Vincenzo Urbini* al *Cesenatico*; il sig. *Cerresi Mauro* a *Rimini*;

3. *Commessi di terza Classe*,

Il signor *Luigi Recchi* a *Pontelagoscuro*; il sig. *Vincenzo Fabbri* a *Goro*; il signor *Giuseppe Vitali* a *Volano*; il signor *Giacomo Mondo* a *Primaro*; il sig. *Giovanni Narchini* alla *Cattolica*; il signor *Giuseppe Greco* a *Porto Corsini*; il signor *Luigi Guidotti* a *Canal Molino*; il signor *Francesco Paglierani* a *Fosso Ghiaja*; il signor *Eugenio Stalla* a *Cervia*; il signor *Domenico Caimmi* al *Cesenatico*; il signor *Luigi Bacchini* a *Bellaria*; i signori *Leonida Bartoli* e *Pietro Ferri* a *Rimini*; il signor *Emidio Formica* a *Riccione*; il signor *Giuseppe Borsetti* a *Po Morto*.

Commessi di terza Classe Meatori,

Il sig. *Bellini Gaetano* a *Magnavacca*; il signor *Giacinto Costantini* a *Primaro*; il sig. *Mondo Giovanni* a *Porto Corsini*;

Commesso uomo di Porto,

Il signor *Francesco Crosara* a *Rimini*.

Art. 5. — Gli onorarii, stipendi, soprassoldi e quanto altro relativo stabiliti col Decreto del 4 ottobre 1859 decorreranno dal dì 1.° ottobre 1859 senza pre-

Digitized by Google

giudizio delle debite liquidazioni a favore di quegli Impiegati che già si trovassero precedentemente in servizio.

Art. 6. — Tutti gli Impiegati nominati col presente Decreto, che erano già impiegati negli Offizii Sanitari sotto il cessato Governo, conservano ogni loro titolo e diritto pel tempo di servizio relativamente alle pensioni e giubilazioni.

Il signor Carlo Cardi già Deputato Sanitario di Bellaria è posto in quiescenza.

Art. 7. — Il tempo di esercizio necessario per acquistare il godimento della giubilazione, per gli Officiali ed Impiegati Sanitari marittimi è ristretto ad anni 30, in vista delle località insalubri in cui possono essere stabiliti.

I Ministri dell' Interno, delle Finanze, del Commercio e della Guerra, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Bologna il 4 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Ministro dell' Interno
A. MONTANARI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Ministro del Commercio
I. GAMBA.

Il Ministro della Guerra
F. PINELLI.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.° 16.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Dovendo provvedere alla nomina dei Commissari speciali per l' Ammortizzazione del prestito Nazionale da aggiungersi all'Amministrazione Provinciale di Ravenna, atteso la rinuncia dei Signori Marchese Vincenzo Cavalli e Coriolano Gabici nominati col Decreto 24 settembre prossimo passato.

Decreta:

I signori Emilio Dottor Ghezzo e Marchese Antonio Cavalli sono nominati Commissari aggiunti alla Commissione Provinciale di Ravenna.

Bologna, 26 ottobre 1859.

Il Governatore Generale delle Romagne
LEONETTO CIPRIANI.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale — *F. Borgatti.*

Digitized by Google

N.º 17.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

Governo delle Romagne

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Notificazione.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, come misura transitoria e fino a che il Governo non provvederà altrimenti, rende noto:

1. Che anche per quest'anno scolastico 1859-60 saranno riconosciuti per validi, ad essere ammessi all'Università, gli studi di Filosofia elementare fatti nelle scuole Private di Filosofia gia esistenti.

2. Le istanze per essere ammessi alle predette scuole, corredate dei documenti legali comprovanti gli studi fatti di Umanità e Rettorica nelle lettere italiane e latine sotto maestri approvati, dovranno essere presentate al Reggente della R. Università entro il perentorio termine del 12 di novembre prossimo.

3. Il Reggente della R. Università, trovate ammissibili le istanze, le trasmette al Direttore delle predette Scuole di Filosofia, il quale accorderà agli studenti l'esame di ammissione.

4. La Commissione incaricata per gli esami, si comporrà del Direttore delle predette scuole e dei professori insegnanti.

5. Riusciti favorevoli gli Esami, le pagelle d'ammissione saranno rilasciate dalla Reggenza universitaria, ed i giovani si presenteranno alla Cancelleria dell'Università per riceverle.

Digitized by Google

6. La tassa annuale è di Lire italiane 75, e questa verrà versata nelle tre rate consuete alla cassa dell' Università.

7. Gli esami a fin d'anno sono obbligatori, e si daranno alla presenza della Commissione, come all'Articolo 4.

8. Le pagelle si firmeranno al finire d' ogni terzieria, cioè: la 1.ª alla fine di gennaio; la 2.ª alla fine d' aprile; la 3.ª al termine dell' anno scolastico, ed i maestri rifiuteranno la firma agli studenti che non saranno intervenuti alle lezioni, o non avranno pagato la tassa.

9. Le lezioni comincieranno il giorno 14 novembre prossimo e termineranno alla fine di giugno.

Bologna, 31 ottobre 1859.

Il Ministro — C. Albicini.

Il Segretario Generale — *G. Ceneri.*

Digitized by Google

N.° 18.

REGOLAMENTO

per il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione per il Consultore legale, e per l'Ispettore generale.

CAPO I.

Del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

Art. 1. Il Consiglio superiore tiene ordinariamente una riunione per settimana in giorno determinato.

Può però essere convocato più frequentemente dal Ministro, Presidente, o dal Vice Presidente, sempre quando i bisogni del servizio lo richieggano.

Art. 2. Il Ministro designa l'uffiziale del Ministero che debbe adempiere le funzioni di Segretario presso il Consiglio superiore.

Tale impiegato tiene presso il Segretario generale il protocollo di tutte le pratiche da trattarsi o trattate nel Consiglio, compila e custodisce i processi verbali delle deliberazioni del medesimo.

Quando una pratica è definitivamente spedita dal Consiglio egli ne rimette le carte alla rispettiva sezione del Ministero. Se però tale pratica concerne affari contenziosi o disciplinari di persone, le carte saranno custodite presso il Segretario generale.

Art. 3. I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da chi presiede alla seduta e dal Segretario subito dopo essere stati letti ed approvati dal Consiglio.

Digitized by Google

Art. 4. Nessun processo verbale, relazione, deliberazione ed estratto delle medesime potrà essere comunicato a qualunque persona estranea al Consiglio senzá autorizzazione del Ministro.

Art. 5. Le pratiche di competenza del Consiglio superiore sono preventivamente esaminate da un Consigliere relatore nominato ogni volta dal Presidente o dal Vice-Presidente.

L' esame degli affari più gravi debb' essere affidato ad una Commissione nominata dal Consiglio.

Le relazioni debbono essere fatte in iscritto e firmate dal Relatore.

Art. 6. Quando trattasi d'affari contenziosi o disciplinari di persone; le deliberazioni debbono sempre essere prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti ed a scrutinio segreto.

Nelle altre quistioni la votazione si fa all'aperto per alzata e seduta, ed in caso di parità di voti è preponderante quello del Presidente.

Art. 7. Le decisioni prese dal Consiglio sono pubblicate o notificate a chi spetta dal Ministero.

Art. 8. Un regolamento deliberato nel seno del Consiglio superiore stabilirà l' ordine interno dei suoi lavori.

CAPO II.

Del Consultore legale e dell' Ispettore Generale.

§ 1. *Disposizioni comuni.*

Art. 9. Il Consultore legale e l' Ispettore Generale per le Scuole secondarie ed elementari fanno parte del

Digitized by Google

personale addetto all' amministrazione centrale del Ministero di pubblica Istruzione.

Nel grado e nell' onorifico vengono immediatamente dopo il Segretario generale.

Art. 10. In ordine al servizio, alle prerogative ed alla posizione gerarchica, essi vanno soggetti alle discipline interne del Ministero di pubblica Istruzione.

Epperciò essi debbono intervenire all'uffizio nelle ore prescritte per gli altri funzionari di questo Ministero e dipendono immediatamente dal Segretario generale con cui conferiscono per la trattazione ordinaria degli affari loro commessi, quando non sono chiamati direttamente dal Ministro.

Art. 11. Nei casi in cui il Consultore legale o l' Ispettore generale propongano al Consiglio Superiore la sospensione o la deposizione di qualche membro del Corpo insegnante, debbono essere muniti di un'espressa e speciale delegazione per mezzo di decreto ministeriale.

Art. 12. Essi espongono i motivi dell'accusa in un rapporto scritto, in cui, dopo una precisa narrazione dei fatti e delle circostanze, siano specificati punto per punto i mancamenti dell' imputato.

Al rapporto debbono sempre andar uniti i documenti su cui si fonda l' imputazione.

Art. 13. Ciascuno di essi cura particolarmente l'osservanza delle leggi e delle discipline risguardanti le Scuo'e e gl' Istituti posti sotto la propria vigilanza, e reca a cognizione del Ministro ogni infrazione o trascuranza delle medesime.

Digitized by Google

§ 2. *Del Consultore legale.*

Art. 14. Il Consultore legale dà per iscritto il suo parere sui ricorsi e sulle pratiche che è tenuto di esaminare e lo trasmette al Segretario generale per essere presentato all' approvazione del Ministro.

Art. 15. Egli è tenuto a dare il suo avviso su tutte le pratiche sulle quali lo richiedesse il Reggente dell' Università di Bologna, ed a prestare a questo il suo concorso nella verificazione dei titoli concernenti l' ammissione agli esami.

§ 3. *Dell'Ispettore Generale per le Scuole secondarie ed elementari.*

Art. 16. Per l' esercizio delle sue attribuzioni e nei limiti dal Ministro, stabiliti l'Ispettore generale può aver la firma per trasmettere ordini, schiarimenti ed istruzioni alle rispettive Autorità scolastiche provinciali ed ai funzionari da lui dipendenti.

Art. 17. Per intraprendere qualche visita negl' istituti di educazione e d' istruzione a tenore dell' Art. 36 della legge 25 ottobre 1859 esso deve essere munito di particolare mandato del Ministro, ed entro otto giorni appena finita la visita ne riferisce per iscritto al Ministro stesso.

Art. 18. Esso prepara le circolari, le istruzioni risguardanti il proprio ramo, non che le minute per gli affari più importanti concernenti l'andamento delle scuole e dei convitti, i libri di testo, i programmi d' insegnamento, la disciplina e il personale dei varii istituti, e dà le opportune istruzioni agl' impiegati della sezione

Digitized by Google

rispettiva del ministero per le pratiche non ispedite da lui direttamente.

Art. 19. Per l'adempimento dell' Art. 34 della legge 25 ottobre 1859 esso tiene un registro:

1. Di tutti i funzionarii dell' insegnamento secondario, in cui siano indicati il nome, pronome, il luogo di nascita, l' età, la natura degli studi fatti, la patente col relativo voto dell' esame finale, la carriera percorsa, ed ogni titolo che valga a far conoscere il merito di ciascuno di essi.

2. Di tutti gli ispettori provinciali col loro stato di servizio;

3. Degl' insegnanti nelle scuole elementari del governo;

4. Dei maestri elementari pubblici stati premiati, e di quelli sottoposti a qualche punizione.

In un registro separato raccoglie le indicazioni più importanti sulle scuole ed istituti privati, e sul personale ad essi addetto.

Art. 20. Esso esamina i titoli presentati da coloro che intenderanno valersi della facoltà, di cui all'ultimo paragrafo dell' Art. 7 della precitata legge, o che domandano l' autorizzazione di aprire qualche pensionato o convitto per giovani i quali attendono a studi secondari od elementari.

Art. 21. Propone al ministro la nomina degl' insegnanti nelle scuole secondarie ed elementari dipendenti dal governo; verifica la regolarità degli esami dati, ed autorizza il rilascio delle patenti di maestro e di maestra elementare.

Le patenti di maestro sono accordate direttamente da lui.

Digitized by Google

Nell'adempimento di queste attribuzioni egli prende preventivamente le istruzioni del ministro, le quali dovranno risultare da attergato apposto alla relativa pratica.

Art. 22. Invigila particolarmente sull'adempimento dei doveri spettanti agl' ispettori provinciali, e per mezzo di questi ultimi e dei provveditori, sulla condotta dei maestri secondari ed elementari e sulle loro scuole.

Art. 23. A fine d'anno scolastico, raccolti ed esaminati i rapporti pervenuti dagl' ispettori provinciali, prepara una relazione generale sullo Stato dell' istruzione secondaria ed elementare, che rassegna al ministero colle proprie osservazioni.

Art. 24. Coll' assenso del ministro egli può nelle ferie autunnali riunire gl' ispettori provinciali presso il ministro per conferire sui miglioramenti da introdursi nell' istruzione elementare.

Bologna, 26 ottobre 1859.

Il Ministro di Pubblica Istruzione
C. Albicini.

Il Segretario Generale — G. Ceneri.

Digitized by Google

N.° 19.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Considerando che per Decreto del dì 11 Novembre corrente furono ammessi a far valere le loro ragioni quegl' impiegati del cessato Governo, i quali furono da lui destituiti o altramente pregiudicati ne' loro diritti per cause o fatti politici:

Considerando che onde provvedere più prontamente sulle loro dimande si ravvisa opportuno di nominare una speciale Commissione di probi cittadini, che sulle domande stesse rechino diligente esame e coscienzioso parere;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione coll' incarico di esaminare le domande di quegl'impiegati del cessato governo pontificio, che subirono destituzione o altra ingiusta pena per causa e per fatti politici, e che furono col Decreto dell' 11 novembre 1859 ammessi a far valere le loro ragioni.

2. Sono nominati a far parte di tal Commissione i Signori

Principe ASTORRE HERCOLANI.
Dottor PIETRO BONDI.
Dottor RODOLFO BARONI.
Conte CESARE BONANZI RASPONI.
Avvocato LUIGI MACCAFERRI.
Dottor EUGENIO VECCHIETTI.
ANDREA BERSANI.

Digitized by Google

3. I Ministri, dell' Interno, di Grazia e Giustizia e delle Finanze ciascuno per ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Il Governatore

FARINI.

Il Ministro dell' Interno

A. MONTANARI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

O. REGNOLI.

Il Ministro delle Finanze

G. N. PEPOLI.

Digitized by Google

APPENDICE

Digitized by Google

Digitized by Google

Bologna — Governo delle Romagne N. 61.

Segreteria Generale del Consiglio di Governo

IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Vista la istanza della Rappresentanza Municipale di Meldola;

Visti i documenti in detta istanza allegati;

Considerando che la terra di Meldola, nella Provincia di Forlì, è ricca d'industria e di Opificii; è florida per commercio, ha scuole e stabilimenti di pubblica beneficenza, e conta, compresi gli appodiati, cinquemila e ottocento trentotto abitanti;

Considerando che per queste ragioni e per la sua felice ubicazione, e per le strade di comunicazione ora aperte, la terra di Meldola fu la residenza di un Governatore, e sotto il Regno Italico venne eretta in capo cantone da cui dipendevano Bertinoro, Civitella, Teodorano Cusercoli, ed altre Terre e Ville non poche;

Decreta:

1. La Terra di Meldola viene distaccata da Bertinoro ed eretta in Giusdicenza.

2. Saranno compresi in questa Giusdicenza i territori di Meldola, Teodorano, Predappio, Dagheria, Camminate, e Fiumana.

Digitized by Google

3. I Gerenti le Sezioni dell' Interno e di Grazia e Giustizia, sono, per la parte che rispettivamente li concerne, incaricati della esecuzione di questo Decreto.

Dato il 9 Agosto 1859.

Il Governatore Generale
L. CIPRIANI.

Il Gerente la Sezione dell'interno
A. MONTANARI.

Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia.
F. MARTINELLI.

Digitized by Google

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE DI MODENA E PARMA,
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE.

Ritenuto che la pratica introdotta dalla Prefettura degli Archivi in Roma, d'ammettere dei Notai coadiutori con diritto di futura successione, mentre per una parte era un indiretto modo di contravvenire alla legge che determina il numero degli esercenti questa professione, d'altra parte per le molte restrizioni cui veniva assoggettato, non corrispondeva allo scopo d'essere un efficace sussidio ai Coadiuti;

Ritenuto che nel volere abrogato un tale sistema bisogna tener conto del diritto acquisito dagli attuali coadiutori;

Decreta:

1. Sono abrogate nelle Romagne tutte le nomine dei Notai coadiutori.

2. Gli attuali Notai coadiutori sono nominati Notai effettivi nelle Piazze ove attualmente esercitano, ma non potranno darsi al pratico esercizio se non abbiano conseguito il rescritto facoltativo da rilasciarsi dal Ministro dell'Interno verificata la prestazione della cauzione ipotecaria a termini dell'Art. 45 del regolamento vigente sul notariato.

Digitized by Google

3. I coadiutori che nel termine di due mesi avranno conseguito il rescritto, conservano il diritto di custodia dei rogiti dell' attuale coadiuto quando si verificherà la morte o la quiescenza del medesimo.

4. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, oggi 26 novembre 1859.

Il Governatore
FARINI.

Il Ministro dell' Interno
MONTANARI.

Digitized by Google

Bologna 16 *Luglio* 1859.

S. E. il signor Commissario Cav. Massimo d'Azeglio partiva da Bologna il 16 luglio, chiamato da S. M. il Re, e durante la sua assenza delegava le sue attribuzioni al Colonnello Falicon incaricato per gli affari della Guerra. (Monitore di Bologna N. 27).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE

Visto l'Art. 2182 del Codice Civile di Modena;

Visto l'Art. 2 del Decreto Dittatorio del 26 settembre u. s.

Sulla proposta del Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena,

Decreta:

Art. 1. I contratti stipulati nei Paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Romagnoli e Toscani i quali diano diritto a ipoteca a norma del Codice Civile di Modena, saranno documenti abili ad inscriverla a carico dei beni posti nelle Provincie Modenesi osservati i modi e le forme stabilite nello stesso Codice.

Art. 2. Una copia autentica dell'istrumento, in seguito del quale viene inscritta la ipoteca, dovrà per comodo degli interessati essere depositata prima della inscrizione e custodita nell'archivio dei Contratti esistente

Digitized by Google

nel Capoluogo del Circondario dell' Uffizio di Conservazione delle Ipoteche.

Art. 3. Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato a Modena, dal Palazzo Nazionale, il 24 novembre 1859.

FARINI.

Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti in Modena — CHIESI.

I Governi separati e le rispettive amministrazioni delle Provincie delle Romagne, Modenesi e Parmensi furono soppresse il giorno 8 di dicembre 1859, ed un solo Governo fu stabilito in Modena (*a*), e fino a tanto che tutti i rami della pubblica amministrazione non furono concentrati in detta Città, i Segretari Generali dei Ministeri di Bologna e di Parma rimasero in ufficio e provvidero alla direzione degli affari sotto la direzione dei diversi ministeri esistenti in Modena (*b*). Detti Segretari Generali avendo poi cessato dalle loro incombenze col 31 dicembre 1859 (*c*), tutti gli atti passarono ai rispettivi Ministeri, ed in Bologna rimasero aperte due separate direzioni di Finanza sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze in Modena e ciò a seconda delle norme stabilite dal Regolamento 3 gennaio 1860 Serie N. 2.

(*a*) Decreto 30 novembre 1859, Parte I, n. 40 pag. 114.
(*b*) Decreto 7 dicembre 1859, Parte II, n. 102, p. 541.
(*c*) Decreto 30 dicembre 1859, Serie 85.

Digitized by Google

INDICE DELLE MATERIE

Accademia (l') di Belle Arti di Bologna è sciolta. v. Tavola Cronologica (N. 114). v. *Parte* II *pag.* 222

Amministrazione (l') delle provincie delle Romagne è affidata provvisoriamente ai Segretari generali. (154) . . . . . » II » 341

Annessione (l') al Regno Sardo delle provincie Toscane, Modenesi, Parmensi e Romagnole è accettata. (94) . . . . . » I » 64 e 65

Amministratori. V. Interdizioni.

Arruolamento (una commissione di) è nominata; e indicazione di sua residenza per ricevere le inscrizioni dei volontari. (6 e 12) . » II » 4 e 10

» Circolare sull' arruolamento dei volontari. (32) . . . . . » I » 17

» Dove i volontari debbono andare ad iscriversi. (34) . . . . . » II » 24

Assemblea Nazionale. — Regolamento per la sua convocazione. (65) . . . . . » II » 91

» È convocata per il 1. settembre (72) . » I » 56

» Rendiconto delle tornate del 6, 7, 10 settembre 1859. (78). . . . . » I » 38 e seg.

» Dichiara che i popoli delle Romagne non vogliono più il governo temporale del Pontefice. (79) . . . . . » I » 41

» Detti popoli vogliono l'annessione al Regno Costituzionale di Sardegna. (80) . . » I » 48

» Dichiara che hanno ben meritato del paese quelli che tennero il governo dal 12 giugno 1859 in poi. (83) . . . . . » I » 54 e 59

» Conferma in Governatore il Cipriani (83) » I » 54 e 59

» E' prorogata. (84) . . . . . » I » 61

» E' riconvocata pel 6 novembre 1859 (120) » I » 67

» Rendiconti delle tornate del 7, 8 e 9 novembre 1859. (122) . . . . . » I » 68 e seg.

» Accetta la dimissione del governatore cav. Cipriani; ed elegge a reggente delle Romagne il Principe di Savoia Carignano, e

Digitized by Google

fino alla di Lui accettazione dà i poteri per governare al Cav. Farini. (125, 124) *Parte* I *pag.* 95 e 85
Atti (gli) di ultima volontà per via di fiducia sono vietati. (138) . . . . . » II » 292
» giudiziari e protesti cambiarii come si eseguiscono, art. 3. (96). . . . . » II » 159
Arresto personale. Sono abrogate le disposizioni portate dal Regolamento Giudiziario del 1834 su tale materia. (151) . . . » II » 322
Batteria (una) da campo è formata (26) . . » III » 10
Belle arti. v. Accademia.
Beneficenza pubblica. v. Stabilimenti.
Bestiami (di) e carni fresche e salate è permessa l'estrazione. (15) . . . . . » II » 12
Bollo (del) e registro sono soppresse le prepositure. (59) . . . . . » II » 86
Bologna. — E' nominata una commissione comunale. (57) . . . . . » I » 50
» È nominato un Intendente per detta città. (3) . . . . . » III » 3
» È istituita una guardia provvisoria (10) » II » 9
» Fortificazioni di Bologna. v. Fortificazioni.
Bon-Compagni. v. Governo.
Camere di commercio. Disposizioni ad esse relative (152) (Tali disposizioni non ebbero effetto.) . . . . . » II » 353
Carignano. v. Governo.
Carta (la) bollata di dimensione in corso è abolita. (107). . . . . » II » 218
Carte da giuoco libera fabbricazione. (148) . » II » 324
Casermaggio (le spese di) dell'armata, compresi i trasporti militari, sono a carico dello Stato. (117). . . . . » II » 231
Cassazione. v. Tribunale di Cassazione.
Cereali e vini (di) è mantenuta l'esportazione. (86) . . . . . » II » 144, 155, 290
Certificati per i volontari si rilasciano gratis (16) » III » 7
Cipriani. v. Governo.
Cittadinanza. — Tutti i cittadini delle Romagne senza distinzione di culti sono eguagliati davanti alla legge. (67) . . . » II » 100
Codice (il) Militare di Sardegna adottato per le truppe. (19). . . . . » II » 17
» Civile di Napoleone, di procedura civile e Regolamento Organico della giustizia civile e punitiva del Regno d'Italia sono chiamati in vigore (55) (Questo decreto non ebbe effetto.) . . . . . » II » 46

Digitized by Google

Codice. S'invitano i tribunali e le curie a mandare osservazioni al Governo per l'attivazione di dette leggi. (73) . . . . . *Parte* II *pag.* 115
» Sino all' attivazione di dette leggi i tribunali giudicheranno colle leggi vigenti civili e criminali art. I; salvo le modifizioni riguardanti le materie *civili* e *criminali* contenute nel Decr. 31 agosto 1859 (77) » II » 122
Collegi elettorali (i) delle Romagne sono convocati per il 28 agosto 1859. (71) . . » I » 35
» elettorali di Castel S. Pietro e del Sasso convocati per eleggere deputati rinunciatari. (81) . . . . . » I » 37
Collegi. v. Università.
Compagnia di Gesù abolita. (140) . . . . . » II » 304
Commissari aggiunti alla commissione di Ravenna per l'ammortizzazione del prestito. (115) » III » 26
» straordinari a Ferrara, Forlì e Ravenna. (47) . . . . . » II » 33
Commissarie (le) cessano nelle provincie di Ferrara, Forlì e Ravenna, e le Intendenze vi sono sostituite. (64) . . . . . » II » 90
Comuni. v. Consigli.
Condannati. v. Detenuti.
Congregazione di Carità. v. Ospedali.
Consigli (i) e le Magistrature dei comuni sono sciolti. (45) . . . . . » II » 29
» È chiamata in vigore l' ordinanza sui municipii del 31 gennaio 1849. (49) . » II » 49
Consiglio di Stato (di un) è ordinata la formazione. (42) . . . . . » II » 27
» Regolamento pel suddetto consiglio. (46). (Tali disposizioni non ebbero effetto sebbene fossero nominati i membri che dovevano comporre detto Consiglio) . . . . » II » 30
Consulenti. v. Interdizioni.
Consumo. v. Dazio.
Contingente dovuto all'esercito della lega (89) » I » 62
Corpi Morali. v. Stabilimenti.
Dativa reale, settima rata. (51). . . . . » II » 40
D'Azeglio. v. Governo.
Dazio (il) è ridotto sulle merci già esistenti nelle Dogane delle quattro provincie. (56). » II » 26
» ridotto sopra diversi articoli (50). . . » II » 38
» è istituita una commissione per una riforma del dazio e consumo. (70) . . . » II » 114
Debito Nazionale. Nelle Romagne è creato un prestito di sei milioni di lire. (51) . » II » 40

Digitized by Google

Debito. Esso è riconosciuto dal Governo. (85) *Parte* II *pag.* 143
» Commissione per rivedere i titoli del debito pubblico. (87). . . . . » II » 145
» Commissione centrale di ammortizzazione al prestito nazionale. (90) . . . . . » II » 151
Delitti politici. Procedura relativa. (150) . . » II » 320
Detenuti (i) e condannati per cause unicamente politiche sono posti in libertà. (17). . » II » 15
Dittatura. v. Governo.
Dogane abolite ai confini. (105). . . . . » II » 195
» Linea di confine delle Romagne alla Cattolica. (109). . . . . » II » 221
Estradizione dei rei abolita, art. 4. (96) . . » II » 159
Falicon. v. Governo.
Farini. v. Governo
Fedecommessi, feudi, primogeniture e maggioraschi e sostituzioni fidecommissarie abolite. (131). . . . . « II » 283
Feudi. v. Fedecommessi.
Fiducia. v. Atti.
Finanze (di) commissione consultiva. (7). . » II » 5
Foro. I privilegi del foro ecclesiastico, d'immunità e di asilo sono aboliti. (159) . » II » 309
Fortificazioni prescritte intorno alla città di Bologna. (157) . . . . . » II » 291
Franco-bolli aboliti e sostituiti altri. (76). . » II » 121
» Prezzo dei medesimi. (145) . . . . » II » 224
Funzioni (le) amministrative sono incompatibili colle giudiziarie. (34). . . . . » II » 45
Gendarmi (il corpo dei) è sciolto ed organizzato sotto il nome di Veliti. (4) . . . » III » 4
» Una parte di detto corpo passa in quello dei Veliti. (14) . . . . . » III » 5
» Il Velite che abbandona il suo posto è considerato disertore. (24) . . . . . » II » 19
» E' aperto il ruolo per la formazione del corpo dei Veliti. (27). . . . . » III » 11
» I Veliti sono eguagliati ai reali Carabinieri piemontesi. (31) . . . . . » III » 16
Ginnasi. v. Università.
Giornali e scritti politici proibiti. (5). . . » II » 3
» Bollo sui giornali abolito. (129) . . . » II » 281
Giunta provvisoria di Governo. Suoi indirizzi a Napoleone III ed a Vittorio Emanuele II e risposta del Conte di Cavour. (28). » I » 12, 14, 16
Giuramento, con quale formola debba prestarsi al Governo. (95) . . . . . » II » 158

Digitized by Google

Giurisdizione contenziosa amministrativa abolita, art. 17. (77) . . . . . *Parte* II *pag.* 124
» del foro ecclesiastico. v. Foro.
Governo. — In Bologna è nominata una Giunta provvisoria di governo. (1). . . . » I » 5
» Detta Giunta si costituisce in potere ed invoca la Dittatura del Re di Piemonte (2) » I » 6 e 7
» Si partecipa l'arrivo in Bologna del marchese Massimo d'Azeglio. (38) . . . » I » 15
» Il quale si qualifica Commissario Straordinario del Re. (39) . . . . . » I » 20
» La giunta rassegna i suoi poteri nelle di lui mani. (40) . . . . . » I » 23
» Detti poteri vengono accettati dal sullodato March. d'Azeglio, il quale nomina i gerenti di Grazia Giustizia, di Lavori Pubblici ec. ecc. (41) . . . . . » I » 26
» Il marchese d'Azeglio parte da Bologna ed in sua assenza delega le sue attribuzioni al colonnello Falicon. (44) . . . . » III » Append. 43
» Il marchese d'Azeglio cessa dall'ufficio di Commissario Straordinario. (56) . . » I » 28
» Il Colonnello Falicon rassegna i suoi poteri nelle mani del consiglio di Governo. (61) » I » 31
» Il colonnello Cipriani assume il governo delle Romagne. (62) . . . . . » I » 32
» Indirizzi del medesimo alle truppe (62). » I » 33 e 34
» Il Cipriani cessa di essere governatore delle Romagne, e ad esso succede il cavaliere Farini sino a che il Principe Carignano assuma la reggenza ad esso offerta. (124) . . . . . » I » 92
» Il cav. Farini assume il governo delle Romagne. (125) . . . . . » I » 94
» Risposta del Principe Carignano in relazione all'offertagli reggenza, e lettera del medesimo al Commendatore Bon-Compagni. (132) . . . . . » I » 110
» Segretariato (il) generale del Governo è abolito. (150). . . . . » II » 282
» Unificazione de' governi delle provincie Modenesi, Parmensi e delle Romagne (147) » I » 114
Guardia provvisoria per Bologna. (10). . . » II » 9
» Nazionale per le Romagne. (48) . . . » II » 34
» Regolamento relativo. (53) . . . . . » II » 73
Guardia. Divise per la guardia nazionale. (106) » II » 206
» Doganale delle Romagne. (105) . . . » II » 199
Immunità. v. Foro.

Digitized by Google

Impiegati (gli) civili e governativi che si sono prestati per la guerra, o che furono destituiti per cause politiche sono mantenuti nei quadri. (23) . . . . . *Parte* II *pag.* 18
» destituiti per causa politica sono reintegrati nei loro gradi. (128) . . . . » II » 279
» A tale oggetto è nominata una commissione per esaminarne le dimande, (da presentarsi entro il mese di dicembre 1859 come al decreto 14 dicembre detto anno. v. Monitore di Bologna. N. 158) (149) » III » 35
Inquisizione Sacra abolita. (134) . . . . » II » 285
Insegnamento pubblico e privato; regolamento relativo. (142) . . . . . » II » 235
» Regolamento pel Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, pel Consultore Legale, e per l'Ispettore Generale. (114) . . » III » 29
Intendenti. v. Bologna e Commissarie.
Interdizioni (le) e le nomine di consulenti ed amministratori di patrimoni sono di spettanza dei tribunali. (135) . . . . » II » 288
Intestazione (l') d' atti come doveva farsi sotto le diverse forme di governo. (9, 43, 63, 95) . . . . . » II » 7, 28, 89, 158
Ipoteche. La tassa da pagarsi agli uffici delle ipoteche per bolli, emolumenti, scritturazioni, è stabilita in ragione del mezzo per cento per le iscrizioni, e dell'uno per le trascrizioni. (75) . . . . . » II » 119
» Tassa fissa per certe iscrizioni e trascrizioni. (91) . . . . . » II » 156
» I contratti stipulati nei paesi che ora sono stati riuniti al Regno di Sardegna, i quali danno diritto d'ipoteca a norma del Codice Civile di Modena sono valevoli ad iscrivere ipoteche contro i beni posti nelle provincie Modenesi. (142) . . . . » III » Append. 43
Istruzione Pubblica. v. Insegnamento Pubblico.
Laurea e gradi ottenuti in diverse università sono considerati come accordati dall'università di Bologna, art. 5. (96) . . . . . » II » 159
Leggi. — Sino all' attivazione dei codici i tribunali giudicheranno colle leggi vigenti. (77) » II » 122
» Commissione incaricata di preparare leggi. (146) . . . . . » II » 318
» E' ordinata una collezione di leggi. (153) v. Codice . . . . . » II » 332

Digitized by Google

Lettere. Tassa uniforme sulle lettere di tutti i paesi uniti al Regno di Sardegna. (116). *Parte* II *pag.* 225
Licenze da caccia annullate. (55) . . . . . » III » 17
Lira italiana (la) è detta moneta legale delle Romagne. (25). . . . . » II » 20
» avrà corso col 1. novembre 1859. (97) » II » 161
Lotti. Cessa la ricevitoria principale e l' amministrazione dei lotti. (58) . . . . » II » 48
Luoghi pii. v. Ospitali, Stabilimenti.
Maggioraschi. v. Fedecommessi.
Magistrati (i) ed impiegati governativi sono confermati. (8) . . . . . » II » 6
Magistratura (la) Comunale di Bologna nomina una Giunta Provvisoria di governo. (1) . » I » 5
Meldola è distaccata da Bertinoro. (66) . . » III » Append. 39
Militari di ogni grado ed arma sono confermati. (14) . . . . . » II » 14
» È loro proibito di abbandonare il servizio senza legale motivo. (50) . . . . » II » 22
Milizia. E' istituita una scuola provvisoria pei tamburi. (15) . . . . . » III » 6
» Acquisto di cavalli per la milizia. (29). » III » 15
Ministero (un) pubblico presso i tribunali è instituito. (145) . . . . . » II » 316
» (un) è creato in Modena, art. 4. (147). » I » 114
» Regolamento relativo alle attribuzioni assegnate a ciascun ministero. (175 cioè 155) » II » 342
» degli Affari Esteri e della Guerra aboliti. (126) . . . . . » II » 276
Misure. v. Pesi.
Modena v. Annessione.
Monitore (il) di Bologna è detto foglio ufficiale del Governo. (5) . . . . . » II » 5
Monumenti pubblici, pene che s' incontrano devastandoli. (121) . . . . . » II » 257
Municipi (pei) è chiamato in vigore il Regolamento 31 gennaro 1849. (49) . . . » II » 49
Nitri (dei) e polveri solfuree è proibita l' estrazione. (104). . . . . » II » 197
Notai coadiutori (le nomine dei) sono abrogate. (144). . . . . » III » Append. 41
Offerte per la guerra. (18) . . . . . » II » 16
Orfanotrofi. v. Ospitali.
Ordinamento giudiziario. v. Codice.
Ospitali, o luoghi pii sotto qualunque denominazione (salvo i diritti patronati delle

Digitized by Google

famiglie) saranno amministrati in comune da una congregazione di Carità. (69) » II *pag.* 108
Parma. v. Annessione.
Passaporti. Regolamento. (141) . . . . . » II » 295
Pegni restituiti alle famiglie dei volontari. (21) » III » 8
Perugia. Fatti militari ivi accaduti. (20) . . » I » 8 e seg.
Pesi e *Misure* nuove anderanno in vigore col 1. gennaio 1861. (108) . . . . . » II » 209
Polveri solfuree v. Nitri.
Presidenti (ai), Vice presidenti dei Tribunali di prima istanza è dato un compenso straordinario (145). . . . . » II » 314
Prestito nazionale v. Debito nazionale.
Primogeniture v. Fedecommessi.
Professori e *Dottori di Collegio* v. Università.
Protesti cambiarii v. Atti Giudiziari.
Provvisoria esecuzione. v. Sentenze.
Raccolta di documenti relativi al cessato governo. (156). . . . . » II » 289
Registro. v. Bollo.
Rendite consolidate (delle) pagamento. (98) . » II » 185
Romagna. v. Annessione.
Sanità (personale del consiglio di) marittima e continentale. (102). . . . . » III » 22
» Consiglio Superiore di Sanità marittima e continentale. v. Stabilimenti sanitari.
Scuole private sotto l' immediata dipendenza del governo. (33) . . . . . » II » 25
Segretariato generale del Governo soppresso. (150) » II » 282
Segretari generali. v. Amministrazione.
Sentenze come si rendono eseguibili le sentenze già pronunciate. Per le sentenze soggette ad appello sono sospesi i termini ad appellare, ed è pure sospesa la provvisoria esecuzione. (9) . . . . . » II » 7
» La sospensione ad appellare è tolta, e cessa pure quella della provvisoria esecuzione Art. 32. (77) . . . . . » II » 128
» (le) proferite dai tribunali, non che gli atti celebrati nei paesi (ora riuniti al Regno Sardo) hanno esecuzione nelle provincie delle Romagne. (96) . . . . » II » 159
Scritti politici proibiti. (5) . . . . . » II » 5
Sicurezza pubblica, regolamento provvisorio (110) » II » 260
Sostituzioni. v. Fedecommessi.
Spese militari di casermaggio dell' armata ed altre sono a carico dello Stato (147) . » II » 251

Digitized by Google

Stabilimenti o fondazioni di pubblica beneficenza posti sotto la tutela del Governo. (52) *Parte* II *pag.* 44
» sanitari e marittimi. Commissione per redigere un regolamento. (68) . . . » II » 101
» Leggi sanitarie Sarde poste in attività. (100) » II » 191
» Consiglio superiore di sanità marittima e continentale è stabilito in Bologna. (101) » II » 200
» governativi, municipali e privati di istruzione sono posti sotto la dipendenza del Governo. (53) . . . . . » II » 23
» e corpi morali sì ecclesiastici che laicali non possono acquistare ed accettare donazioni di beni stabili senza il consenso del Governo. (127) . . . . . » II » 277
Statuto Sardo pubblicato nelle Romagne. (133) » I » 96
Stemma di Casa Savoia deve porsi nelle bandiere dell' esercito e della marina, non che sopra i palazzi e gli uffici pubblici. (93) » II » 158
Strada ferrata da Castel Bolognese a Ravenna. (155 cioè 156) . . . . . » II » 348
Tabellionato (segno del) e timbri per le magistrature, art. 5. (9) . . . . . » II » 7
Tariffa daziaria modificata. (82) . . . . » II » 153
Tassa delle lettere. v. Lettere.
Telegrafi. Convenzione telegrafica coi governi di Piemonte, Francia, Olanda e Svizzera (88) » II » 148
Timbri v. Tabellionato.
Toscana v. Annessione.
Trascrizione (la) degli atti traslativi della proprietà stipulati con pubblico strumento potrà farsi anche per estratto — Nelle divisioni la tassa di trascrizione come dee regolarsi. Art. 34. (77) . . . . . » II » 128
Tribunale di Cassazione (un) è instituito per le Romagne. (74) . . . . . » II » 118
» E' diviso in due sezioni, ciascuna delle quali ha la sua giurisdizione e competenza. Art. 20 al 30. (77) . . . . . » II » 125
» Solo gli avvocati e procuratori di appello possono agire presso detto tribunale. Articolo 31. (77) . . . . . » II » 128
Università, Collegi, Ginnasi ed altre scuole sono dipendenti del Governo. (53) . . » II » 23
» Il Rettore è esonerato da ogni ufficio. (57) » III » 18
» emolumenti assegnati ai professori e dottori di Collegio. (93) . . . . . » II » 184

Digitized by Google

Università. Lo studio nella medesima è diviso in cinque facoltà. (92) . . . . *Parte* II *pag.* 169
» Sua apertura. (99) . . . . . » III » 19
» L' autorità ecclesiastica provvede alla facoltà teologica. (119). . . . . » II » 275
» Ammissione degli studenti nell' Università. (148) . . . . . » III » 27
Volontari (ai) si rilascieranno gratis i certificati. (16) . . . . . » III » 7
Zecca (la) di Bologna cessa di coniare monete dell' antecedente governo, e intraprende la coniazione delle nuove monete d' oro e di argento, art. 2. (97) . . . . » II » 161

Digitized by Google

PARTE PRIMA

Pagina	Linea	ERRATA	CORRIGE
11	Firma	Gamba	Guidetti
11	Firma	Prosperini	Prosperi
15	26	provincie	provincie unite
17	6	del	dal
17	10	valente	valevole
18	18	patria	pietra
39	1	lettera	lettura
43	6	sarà fatta	sarà stata fatta
43	11	laett	letta
53	32	Governatori	Governanti
54	29	delle gallerie dei deputati	delle gallerie e dei deputati
55	14	e chi lo approva	e chi non lo approva
59	5	governati	governanti
62	19	Ministero	Ministro
66	2	rendenzione	redenzione
83	8	Delibera	Promulga
92	11	predisporre	predisporne
99	28	dieci	dieci anni
105	14	i senatori	i senatori ed i deputati

PARTE SECONDA

Pagina	Linea	ERRATA	CORRIGE
3	2	Addì 13 giugno	Bologna addì 13 giugno
27	6	prodi	probi
28	3		Decreta
32	3	18 luglio	19 Luglio
40	12	ad	da
40	14	validi	vitali
41	2	beni	beni
46	7	scopo	corpo
63	15	pallottoie	pallottole
73	1	Commissario	Commissariato
82	12	Tamburi	Tamburini
95	11	una scelta	sua scelta
96	21	persona	persona eletta
122	5	Legazione	Legislazione
128	13	modificare	notificare
129	4	condividendi	condividenti
164	4	1829	1859
170	3	mancanza	vacanza
184	5	Lire Italiane 3.600	Lire Italiane 3,000

Digitized by Google

Pagina	Linea	ERRATA	CORRIGE
200	5	3 ottobre	4 ottobre
208	6	dalla	della
225	20	da grammi 10 a 10	da grammi 10 a 20
236	13	alla collazione	all' accollazione
263	25	ungnenti	unguenti
283	26	la facoltà di erigere	di erigere
287	16	sull' informazione dei proprii	sull' informazione dei Vescovi locali commettendo ai medesimi e talora eziandio ai Capi politici delle provincie o la esecuzione dei proprii
292	24	decreto	divieto
293	24	che sono in Italia	che sono nelle altre parti d' Italia
305	11	istruzione	istituzione
329	12	la prima	la prigionia
341	13	Ministri	Ministeri
341	15	Ministri	Ministeri
349	15	Tambini	Lambrini

PARTE TERZA

Pagina	Linea	ERRATA	CORRIGE
9	13	compagnie	compagnie
34	10	dagl' ispettori provinciali, prepara	dagl' ispettori provinciali, dai RR. provveditori e dalle deputazioni provinciali, prepara

TAVOLA CRONOLOGIA

(in alcune copie)

Numero	Linea	ERRATA	CORRIGE
17	3	responsabili per contravvenzione a delitti	responsabili di delitti
24	1	di se	disertori
88	1	attività	attività
121	2	la	le
154	3	ministri	ministeri
175			155
155			156

Digitized by Google

Digitized by Google